

**Primo Rapporto sugli enti istituiti
con d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103**

vent'anni di previdenza privata

a cura del Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali

con la collaborazione di

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB)

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP)

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI)

Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (EPAP)

Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (EPPI)

anno 2016

© 2016 tutti i diritti riservati

Finito di stampare nel mese di dicembre 2016 presso:
GEDAL SRL - Roma

INDICE

Introduzione

1. Le "Casse 103" nello scenario previdenziale italiano	
1.1 La genesi del decreto 103.....	1
1.2 Le regole del gioco: normativa sulla privatizzazione e regole di calcolo	3
1.3 Cambiano le regole del gioco: evoluzione della normativa e del sistema dei controlli	4
1.4 Da enti previdenziali a enti polifunzionali: dalle pensioni all'assistenza e al welfare integrato	11
2. La realtà odierna del "Sistema Casse 103" e lo sviluppo dalle origini ad oggi	
2.1 Iscritti, pensionati e prestazioni previdenziali in erogazione	19
2.2 Entrate contributive, uscite per prestazioni e saldi contabili	21
2.3 Gli indicatori previdenziali	23
2.4 La lettura territoriale dei dati	29
2.5 Il patrimonio e il suo impatto sul sistema Paese	31
2.6 La crescita del patrimonio, la sua composizione	32
2.7 La sostenibilità del Sistema delle "Casse 103"	34
3. La lettura analitica delle "Casse 103"	
3.1 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB)	
3.1.1 La Cassa in sintesi	36
3.1.2 Le performance	40
3.1.3 I dati territoriali	43
3.1.4 I dati patrimoniali	44
3.2 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP)	
3.2.1 La Cassa in sintesi	46
3.2.2 Le performance	52
3.2.3 I dati territoriali	55
3.2.4 I dati patrimoniali	56
3.3 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI)	
3.3.1 La Cassa in sintesi	58
3.3.2 Le performance	61
3.3.3 I dati territoriali	66
3.3.4 I dati patrimoniali	67
3.4 Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (EPAP)	
3.4.1 La Cassa in sintesi	69
3.4.2 Le performance	73
3.4.3 I dati territoriali	77
3.4.4 I dati patrimoniali	78
3.5 Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI)	
3.5.1 La Cassa in sintesi	80
3.5.2 Le performance	84
3.5.3 I dati territoriali	87
3.5.4 I dati patrimoniali	89

ALLEGATI

Tabelle

2.1.A	SISTEMA CASSE Iscritti, pensioni e variazioni 1999-2015, dati regionalizzati	91
2.1.B	SISTEMA CASSE Entrate contributive e uscite per prestazioni, 1999-2015, dati regionalizzati	92
2.1.B1	SISTEMA CASSE Saldi regionalizzati 1999-2015	93
2.1.C	SISTEMA CASSE Distribuzione regionalizzata iscritti, per genere ed età, 1999-2015	94
2.1.D	SISTEMA CASSE Dati e indicatori 2015, dati regionalizzati	95
2.1.E	SISTEMA CASSE Dati patrimoniali	96
3.1.A	ENPAB Entrate contributive e uscite per prestazioni, 1999-2015, dati regionalizzati	97
3.1.A1	ENPAB Saldi regionalizzati 1999-2015	98
3.1.B	ENPAB Iscritti, pensioni e variazioni 1999-2015, dati regionalizzati	99
3.1.C	ENPAB Dati e indicatori 2015, dati regionalizzati	100
3.1.D	ENPAB Distribuzione regionalizzata iscritti, per genere ed età, 1999-2015	101
3.1.E	ENPAB Dati patrimoniali	102
3.2.A	ENPAP Entrate contributive e uscite per prestazioni, 1999-2015, dati regionalizzati	103
3.2.A1	ENPAP Saldi regionalizzati 1999-2015	104
3.2.B	ENPAP Iscritti, pensioni e variazioni 1999-2015, dati regionalizzati	105
3.2.C	ENPAP Dati e indicatori 2015, dati regionalizzati	106
3.2.D	ENPAP Distribuzione regionalizzata iscritti, per genere ed età, 1999-2015	107
3.2.E	ENPAP Dati patrimoniali	108
3.3.A	ENPAPI Entrate contributive e uscite per prestazioni, 1999-2015, dati regionalizzati	109
3.3.A1	ENPAPI Saldi regionalizzati 1999-2015	110
3.3.B	ENPAPI Iscritti, pensioni e variazioni 1999-2015, dati regionalizzati	111
3.3.C	ENPAPI Dati e indicatori 2015, dati regionalizzati	112
3.3.D	ENPAPI Distribuzione regionalizzata iscritti, per genere ed età, 1999-2015	113
3.3.E	ENPAPI Dati patrimoniali	114
3.4.A	EPAP Entrate contributive e uscite per prestazioni, 1999-2015, dati regionalizzati	115
3.4.A1	EPAP Saldi regionalizzati 1999-2015	116
3.4.B	EPAP Iscritti, pensioni e variazioni 1999-2015, dati regionalizzati	117
3.4.C	EPAP Dati e indicatori 2015, dati regionalizzati	118
3.4.D	EPAP Distribuzione regionalizzata iscritti, per genere ed età, 1999-2015	119
3.4.E	EPAP Dati patrimoniali	120
3.5.A	EPPI Entrate contributive e uscite per prestazioni, 1999-2015, dati regionalizzati	121
3.5.A1	EPPI Saldi regionalizzati 1999-2015	122
3.5.B	EPPI Iscritti, pensioni e variazioni 1999-2015, dati regionalizzati	123
3.5.C	EPPI Dati e indicatori 2015, dati regionalizzati	124
3.5.D	EPPI Distribuzione regionalizzata iscritti, per genere ed età, 1999-2015	125
3.5.E	EPPI Dati patrimoniali	126
	Allegato normativo relativo alle Casse Privatizzate	127

Introduzione

In occasione dei primi venti anni di attività degli Enti istituiti dal Decreto 103/96 e costituiti nella forma di Fondazione di diritto privato, il presente rapporto vuole ripercorrere le tappe principali che hanno caratterizzato l'attività e lo sviluppo di questi nuovi soggetti previdenziali.

Dopo aver evidenziato i processi legislativi che ne hanno consentito l'istituzione, nella prima parte si analizzano in parallelo, da un lato, l'attività non sempre lineare del legislatore, e dall'altro, l'evoluzione degli Enti da tipicamente pensionistici a veri e propri "hub" polifunzionali.

Si parte da una analisi delle "regole del gioco" inserite sia nella legge delega sia nei decreti attuativi che hanno convinto i professionisti ad accettare la sfida previdenziale nel suo complesso senza l'ombrello protettivo dell'intervento della finanza pubblica, per arrivare, dal 2009 in poi, ad una serie di provvedimenti che potremmo definire di "ripubblicizzazione", penalizzanti sotto i profili gestionali, organizzativi e fiscali. In parallelo, e nonostante le molte difficoltà, si evidenzia come dalle originarie prestazioni pensionistiche gli Enti abbiano progressivamente ampliato il ventaglio di interventi all'assistenza sanitaria integrativa, assistenza sociale, sostegno alla famiglia, allo studio e alla professione, attraverso una gamma di servizi personalizzati e tagliati su misura per i propri iscritti. Questa parte si conclude con "che cosa manca?" per agevolare l'operatività degli Enti a seguito dei citati interventi legislativi. Ne emerge una vera e propria piattaforma di richieste e soluzioni utili anche per altre forme di welfare e, soprattutto, indispensabili per un Paese come il nostro che si trova nel pieno di una transizione demografica, aggravata da una persistente crisi di finanza pubblica.

La domanda che ci si pone è dunque: questo innovativo esperimento di privatizzazione di una parte del sistema di protezione sociale ha avuto successo? La risposta non può che essere affermativa e ne sono la prova i dati di sistema riportati nella seconda parte e quelli per singolo Ente analizzati nella parte terza del Rapporto. Numeri che certificano il successo di questi Enti, ma anche la soddisfazione degli iscritti che in questa loro "casa" trovano, in modo personalizzato e familiare, molte delle risposte alle problematiche non solo previdenziali, ma anche professionali e sociali che sono prodotte da questa società sempre più complessa, più competitiva e anche sempre più impersonale.

1. Le “Casse 103” nello scenario previdenziale italiano

Gli Enti previdenziali più giovani del sistema italiano si avviano a compiere 20 anni; in un Paese molto tradizionale come il nostro si è trattato di un esperimento innovativo di gestione delle prestazioni pubbliche da parte di soggetti Privati. Una esperienza che in anni di intenso lavoro ha arricchito il sistema aprendo nuove e interessanti prospettive. Tuttavia, se da un lato gli obiettivi di missione si possono ritenere tutti centrati, dal lato della privatizzazione gestionale rimane ancora un tratto di strada da compiere: se lo vorrà, il Governo troverà in questi enti dei buoni compagni di viaggio.

In questo Rapporto verranno analizzati i 5 Enti previdenziali che hanno optato per la costituzione di un Ente gestore di categoria: Enpab (biologi), Enpap (psicologi), Enpapi (infermieri professionali), Epap (pluricategoriale: geologi, agronomi e forestali, attuari e chimici), Eppi (periti industriali). A seguito del D. LGS. n. 103/96, per completezza d'informazione, sono state istituite altre 2 gestioni che hanno optato per essere incorporate, seppur con una gestione separata e con un apposito comitato gestore, in Enpaia, l'Ente per gli impiegati in agricoltura; le due gestioni riguardano i Periti Agrari e gli Agrotecnici che non tratteremo in questa sede.

1.1 La genesi del decreto 103

Le Casse di Previdenza dei liberi professionisti, fondate tra il 19° e il 20° secolo, dopo molti anni di attività come istituti soggetti alle norme e alle consuetudini della pubblica amministrazione, all'inizio degli anni 90' si sono trovate assieme a gran parte della classe politica italiana ad una svolta fondamentale. Nel pieno della crisi economica e morale del Paese, definita dai media “tangentopoli”, i Governi degli anni 1992/93 varano una serie di norme per ammodernare la PA. Tra queste, la **legge n. 24 dicembre 1993, n. 537** emanata dal Governo Ciampi e che all'articolo 1, comma 32 e seguenti, prevede la “privatizzazione” degli enti previdenziali e la costituzione di nuovi enti per le categorie professionali che ne sono prive. Il comma 33, al punto 4, è illuminante e prevede: **“l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti”**. Il successivo comma 34 stabilisce che: **“Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive [...]”**. Infine, nei commi da 35 a 41 si prevedono altresì la riorganizzazione degli enti pubblici non economici che gestiscono forme di previdenza e assistenza, la fusione di enti che svolgono funzioni simili con enti già esistenti (Inps e Inail) e la costituzione di nuovi enti (saranno Inpdap e Ipsema). È una previsione fondamentale per la gran

parte degli Istituti previdenziali dei liberi professionisti che, al pari degli enti maggiori (Inps e Inail) - questi ultimi incappati nelle maglie della giustizia - sono commissariati e privi di una strategia di medio lungo periodo e gravati da un elevato debito previdenziale latente.

Ma il provvedimento assume una forte valenza anche per lo Stato, che fa così tanto affidamento sulla privatizzazione di questi Enti dei liberi professionisti da evidenziare, al comma 42, come: **“per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi.”** Si tratta certamente di un punto di svolta per le Casse Professionali, sia quelle esistenti sia quelle nuove. Optando per la non incorporazione all'interno degli enti maggiori, infatti, si avviano alla privatizzazione sulla base delle citate disposizioni (le regole del gioco), tra cui: **a)** non usufruire del finanziamento pubblico o di altri ausili pubblici di carattere finanziario; **b)** ottenere una autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile nonché di costruzione della *“governance”*; **c)** consentire da subito risparmi di spesa per il bilancio dello Stato; **d)** accollarsi senza alcuna *due diligence* il pesante debito previdenziale latente accumulato dagli enti gestiti in modo pubblico, ed in particolare i pesanti fardelli del patrimonio immobiliare spesso improduttivo, che detti enti erano obbligati ad acquistare, sulla base di leggi statali, per sfrattati, poco abbienti e personale della PA in mobilità.

Vedremo in seguito come i nuovi Enti Privatizzati abbiano mantenuto i loro impegni e quanto, invece, lo Stato sia venuto meno ai propri, peraltro in modo assai discutibile, non avendo mai modificato i presupposti della legge delega e dei decreti legislativi.

Nonostante la bozza di privatizzazione di questi Enti previdenziali fosse stata approvata in Consiglio dei Ministri, il governo Ciampi non riuscì ad esercitare la delega. Toccò al primo Governo Berlusconi portare a termine la redazione e l'approvazione del Decreto Legislativo n. 509/1994. L'opzione “privatizzazione” - caratterizzata da un esplicito imperativo di assoluto (ripetuto ben due volte all'articolo 1) divieto di utilizzo di fondi pubblici - prevedeva la trasformazione di questi istituti in Fondazioni o Associazioni di diritto privato, pur continuando ad essere sostitutivi del sistema AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) e, quindi, detentori di una funzione pubblica, quale la gestione della previdenza e dell'assistenza a favore delle categorie interessate. E così, mentre si riorganizzavano i grandi enti pubblici previdenziali, iniziava l'avventura di quei soggetti che proprio in virtù della legge n. 537/93 e del citato D. Lgs. 509 potevano perseguire le finalità della previdenza attraverso regole private, tipiche delle S.p.A (attività di gestione delle risorse, del personale, organizzazione, acquisti e quant'altro).

Il Governo del 1994, tuttavia, come purtroppo nella peggiore tradizione italiana (viva ancora oggi), non riuscì a portare a termine la riforma delle pensioni e dopo poco più di dieci mesi lasciò il posto al governo tecnico guidato dall'ex Ministro del Tesoro Lamberto Dini, il quale con l'introduzione del metodo di calcolo contributivo delle pensioni portò a termine una riforma fondamentale per l'Italia (legge n. 335/1995). Dal combinato disposto di quest'ultima legge e del citato comma 34 della legge n. 537/93, il primo Governo Prodi varò il **decreto legislativo n. 103 del**

10 febbraio 1996 che, di fatto, istituiva nuovi Enti gestori di previdenza privatizzati (come stabilito nel 1993 e perfezionato nel 1994), caratterizzati da regole di calcolo contributivo (come previsto dalla 335/95).

Per chi ha vissuto quei tempi è facile ricordare che molti politici e parti sociali si dichiararono contrari a quell'esperimento rimasto peraltro isolato nel Paese, predicendo che in pochi anni tutti questi nuovi Enti sarebbero finiti nel grande alveo dell'Inps. Così non è stato, salvo che per l'Inpdai, confluito per incorporazione nell'Inps.

È stata una scommessa vinta? Sicuramente sì, sotto tutti i profili: da quello legale - non ci furono più scandali e tranne qualche ultima complicazione, il sistema ha retto bene - a quelli finanziario e di sostenibilità del sistema (50 anni che pochi enti europei possono vantare). A partire, quindi, dal 1996 inizia "l'avventura" ormai ventennale degli enti previdenziali cosiddetti del 103/96, di cui nei successivi capitoli approfondiremo le caratteristiche, la funzionalità e l'evoluzione nel tempo. Che cosa è rimasto oggi dell'idea di privatizzazione originaria? Per capirne meglio i contorni occorre fare qualche ulteriore accenno al successivo processo legislativo e amministrativo affrontato del Paese.

1.2 Le regole del gioco: normativa sulla privatizzazione e regole di calcolo

Con l'istituzione dei nuovi Enti Previdenziali il decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996 definisce le **"regole del gioco"**: il "patto" attraverso il quale dei soggetti privati si impegnano ad intraprendere una attività a fronte delle regole dettate (una fattispecie di contratto). Vediamole in sintesi queste "regole del gioco":

- a) dopo aver delimitato la platea degli iscritti (che tuttavia può essere ampliata ad altre categorie), viene specificato che ***l'iscrizione è obbligatoria***, che le ***prestazioni riguardano l'IVS*** (invalidità, vecchiaia e superstiti), con possibilità di gestire anche forme di ***previdenza complementare***;
- b) il metodo per calcolare le prestazioni è quello ***"contributivo"*** previsto dalla legge 335/95;
- c) i nuovi costituendi Enti devono optare tra la partecipazione all'Ente Pluricategoriale (avente configurazione ***di personalità giuridica di diritto privato*** secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e con un minimo di 5.000 iscritti), la costituzione di un Ente autonomo (sempre di diritto privato con almeno 8.000 iscritti), oppure confluire in uno degli Enti del 509/94 o iscrivere i professionisti alla Gestione Separata Inps;
- d) a questi Enti si applicano le disposizioni del D. Lgs. 509/94 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al ***divieto di finanziamenti pubblici diretti e indiretti*** (a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario) ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle disposizioni in materia di gestione e di vigilanza;
- e) le associazioni o le fondazioni hanno ***autonomia gestionale, organizzativa e contabile*** nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 2 del 509/94 e nei limiti fissati dalle disposizioni del citato decreto proprio in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta;

- f) la gestione economico-finanziaria deve assicurare ***l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti*** con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale;
- g) in caso di disavanzo economico-finanziario rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, si provvede alla nomina di un ***commissario straordinario***, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilità da parte dello stesso di provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, è nominato ***un commissario liquidatore*** al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di ***liquidazione coatta***, in quanto applicabili.

In sintesi, i testi iniziali (103 e 509) fin qui esaminati prevedono per i nuovi Enti previdenziali la personalità giuridica di diritto privato (esattamente come per le società per azioni) senza vincoli legati alla PA e, quindi, alle norme pubbliche sulla comunicazione, trasparenza, appalti e modalità di svolgimento delle attività istituzionali, tanto che ne viene specificata l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile. Se da un lato è fatto divieto di accedere ai finanziamenti pubblici, dall'altro lato la categoria professionale – a differenza di quanto accade per tutti gli altri lavoratori (agricoli, artigiani, commercianti, lavoratori dipendenti e fondi speciali) – non beneficerà dell'intervento pubblico in caso di disavanzo economico e subirà la riduzione anche drastica delle prestazioni, che peserà sui singoli iscritti, senza forma alcuna di solidarietà generale. A tal proposito, basti considerare che nel solo 2014 i costi per coprire i disavanzi degli enti pubblici e la spesa assistenziale sono stati pari ad oltre 93 miliardi di €, una parte dei quali è stata certamente finanziata anche dalle tasse dei professionisti iscritti agli Enti, i quali, a loro volta, non avranno lo stesso trattamento da parte dello Stato. A fronte di vincoli in favore dello Stato che sono rimasti immutati, nel prossimo paragrafo vedremo, invece, come molte delle “regole del gioco” iniziali siano state cambiate in modo unilaterale e peraltro senza alcuna motivazione scaturita da eventuali inadempienze da parte di questi Enti.

1.3 Cambiano le regole del gioco: evoluzione della normativa e del sistema dei controlli

Per dieci anni, a partire dal 1994 – anno di redazione del D. Lgs. n. 509 – salvo l'emanazione del D. Lgs. n. 103/96, non viene emanata alcuna norma riguardante gli Enti privatizzati, che dal canto loro possono procedere nella riorganizzazione e ripatrimonializzazione, e nel caso degli Enti 103, nella costruzione *ex novo* del sistema di tutele per i liberi professionisti iscritti.

Un primo passaggio più che positivo si ha con la ***legge n. 243/2004*** che ***all'articolo 1, comma 2, lettera q), al comma 6 e al comma 38 conferma l'autonomia degli Enti Privatizzati***

escludendoli: **a)** dalle norme della delega in materia di eliminazione delle sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche nel calcolo della pensione al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici; **b)** dall'elevazione dell'età di pensionamento prevista per tutti gli altri enti pubblici; **c)** dalle norme del D. Lgs. n. 104/96 in materia di gestione, trasferimento e nuovi investimenti immobiliari, anche per gli enti la cui trasformazione (costituzione) in persone giuridiche di diritto privato sia intervenuta dopo la pubblicazione del D. Lgs. 104. In pratica, la legge delega di riforma del sistema previdenziale italiano (quindi un testo di primaria importanza) conferma l'autonomia degli Enti in materia di sostenibilità finanziaria (determinazione delle aliquote di finanziamento, entità delle prestazioni ed età per fruire delle prestazioni), riconoscendone una portata ben più importante della mera autonomia di gestione, ribadendo inoltre che anche sul fronte della gestione del patrimonio immobiliare è accordata la più totale autonomia.

Ma c'è di più: il **comma 34** introduce per la prima volta il concetto di **Enti Polifunzionali**, consentendo anche prestazioni di tutela **sanitaria integrativa** per gli iscritti, mentre il successivo **comma 35** numero 1-bis consente agli Enti di gestire **forme pensionistiche complementari**. Il **comma 36** prevede, invece, la possibilità che gli Enti possano accorparsi o includere altre categorie professionali di nuova istituzione che siano prive di tutele previdenziali, precisando alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 103/96, mentre il **comma 37** ribadisce che gli Enti del 103 possono modulare l'aliquota contributiva, anche in misura differenziata, ferma restando la totale deducibilità fiscale. Infine, i **commi 39 e 40** introducono in modo innovativo l'obbligo di versamento del contributo integrativo nella misura del 2% a carico delle società professionali mediche e odontoiatriche a favore dell'Enpam. Questa previsione servirà probabilmente a molte Casse, ad iniziare dall'Enpaf, poiché l'utilizzo della forma societaria si estenderà a tutte le professioni e potrebbe creare riduzioni dei flussi contributivi.

L'autonomia degli Enti è ulteriormente ribadita dalla **legge 296/2006**, la finanziaria per il 2007 che, con il **comma n. 763**, interviene per aggiornare le norme relative alla sostenibilità finanziaria previste dal D. Lgs. n. 509/94 aumentando a 30 anni l'equilibrio nei conti dei bilanci tecnici. Nella originaria stesura del Decreto 509/94, infatti, erano previste riserve tecniche per 5 annualità di pensione relative agli importi in pagamento nel 1994, oltre all'equilibrio e alla sostenibilità dei bilanci tecnici a 15 anni. Nella sostanza, la legge ribadisce la natura privata degli Enti facendo espressamente salvi i provvedimenti presi prima dell'entrata in vigore del comma 763 e autorizzando esplicitamente gli Enti a prendere in autonomia tutte le misure necessarie per garantire l'equilibrio di bilancio a 30 anni. Il provvedimento, che a prima vista potrebbe sembrare una parziale invasione di autonomia, in realtà tende ad offrire la possibilità agli Enti di prevedere misure anche poco popolari al fine di tenere i conti in ordine e in considerazione dell'impossibilità di erogare finanziamenti pubblici; inoltre il Governo si tutela al tempo stesso dagli eventuali deficit gestionali degli Enti i quali, essendo sostitutivi dell'AGO, svolgono una funzione pubblica e quindi potrebbero coinvolgerlo in qualche forma di ripianamento, anche se in base alla normativa vigente non sarebbero ricaduti sul bilancio pubblico, ma solo sugli iscritti.

1.3.1 Le nuove regole del gioco: elenco Istat, Codice degli appalti, personale

Con l'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* inizia una fase di progressiva forte riduzione dell'autonomia delle Casse, senza che peraltro venissero modificate né la personalità giuridica (di natura privata), né la normativa e neppure (e qui sta il grave) il divieto di finanziamento pubblico. Gli atti che sinteticamente andremo ad esaminare configurano un aggravio dal punto di vista dei costi di funzionamento, fiscale e contributivo nei confronti delle Casse e degli Enti Privatizzati, e di conseguenza anche nei confronti degli iscritti.

Il primo intervento penalizzante, fonte di gran parte delle problematiche successive, è prodotto ***dall'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*** che prevede l'inserimento delle Casse all'interno dell'elenco delle Amministrazioni pubbliche così come individuato dall'ISTAT, sulla base delle interpretazioni che il nostro Istituto di statistica dà dei regolamenti europei e della normativa di contabilità SEC 95 prima e SEC 2010 successivamente (sistema europeo di contabilità). In pratica, la legge ai commi 1 e 2 precisa che: ***1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità. 2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. Sono escluse le Regioni a Statuto Speciale (una voragine nei conti pubblici) e le province autonome di Trento e Bolzano.*** Come dire che per questi enti locali (cui lo Stato centrale eroga gravosi trasferimenti finanziari) valgono le norme di legge esistenti mentre per gli Enti che non possono avere trasferimenti le norme legislative non contano. In base al Regolamento Comunitario gli Enti sono considerati amministrazioni pubbliche dal ***punto di vista finanziario*** indipendentemente dalla natura giuridica pubblica o privata.

L'Istat ha ovviamente proceduto ad inserire gli Enti nell'elenco delle PA senza porsi problemi. Per farla breve, dunque, delle due l'una: o si cambia la normativa sulla privatizzazione e quindi si consente, come accade per il 96% delle gestioni previdenziali italiane, il finanziamento pubblico degli eventuali deficit, oppure si considerano questi Enti in termini di flussi finanziari (giustamente) nel bilancio pubblico, essendo sostitutivi per legge dell'AGO, ma se ne riconosce la gestione privata e quindi la non concorrenza, in assenza di oneri per la PA, degli obblighi di finanza pubblica. Istat e Governo si sono ben guardati dal comunicare ad Eurostat la situazione degli Enti (fatto che avrebbe risolto alla radice il problema), tenendosi il vantaggio di non contribuirvi in caso di default (la norma parla di liquidazione coatta, per cui gli iscritti potrebbero perdere parte delle loro spettanze), di lasciare loro la responsabilità delle riforme e in più, considerandole PA, imponendo l'osservanza di regole esterne al diritto privato. Sono, queste, ovviamente interpretazioni poco legittime e confutabili: l'obbligo di trasmettere ad Eurostat i dati non significa che questi enti siano pubblici, anche perché Sespross prevede distintamente le voci "enti pubblici" ed "enti privati".

Gli esiti della citata legge 196/2009 trovano immediata applicazione nella **legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,**

recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che all'articolo 6, commi 1 e 6, prevede una serie di contenimenti di spesa a carico di tutti i soggetti inseriti nell'elenco Istat: riduzione dei compensi e del numero dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, gratuità della funzione, riduzione del 10% dei compensi in alcuni casi e così via. Al comma 21, tuttavia, esclude dal perimetro della legge gli enti territoriali (vedi sopra), ma a differenza della legge 196/09, al comma 21-bis esclude anche gli Enti 509 e 103. Invece *all'articolo 9, commi 1 e 2* prevede che la retribuzione economica individuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione tenuto da ISTAT (compresi quindi gli Enti in oggetto) per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sia mantenuto invariato rispetto ai valori 2010, anche per la parte accessoria. Si tratta di una pesante ingerenza proprio nel settore cruciale della privatizzazione, cioè la gestione amministrativa e del personale; non si comprende, poi, perché gli Enti siano esclusi dagli effetti dell'articolo 6 e non da quelli dell'articolo 9.

Nello stesso senso va il *Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91* adottato in attuazione della delega di cui *all'articolo 2, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009*, in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili applicabili ai documenti contabili delle amministrazioni pubbliche, prevedendo che ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche gli Enti si uniformino alle nuove regole di contabilità europee e quindi adeguino la riclassificazione e la redazione dei bilanci civilistici.

Anche qui è poco chiaro perché il grosso della PA viene escluso mentre gli Enti, che muovono una parte piccolissima di spesa pubblica, siano obbligati a uniformarsi ai bilanci pubblici.

Nel luglio del 2011 vedono la luce due provvedimenti: il **Decreto-Legge del 6 Luglio 2011 n. 98, con l'articolo 14**, che in modo propositivo e positivo rafforza la vigilanza sulle Casse di previdenza in materia di investimenti affidandola alla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Complementari); tali verifiche erano in precedenza effettuate dal Ministero del Lavoro e in parte dal Ministero dell'Economia e Finanza, che tuttavia non disponevano né delle strutture né delle competenze adatte e spesso le approvazioni dei piani di investimento risultavano per nulla in linea con i tempi e le dinamiche dei mercati finanziari. Anche **l'articolo 18** va nel senso di affidare agli Enti Privatizzati l'intera gestione dei propri iscritti prescrivendo che, ove non previsto, venisse inserito negli statuti l'obbligo del versamento contributivo anche per coloro che, già in quiescenza, producano redditi che invece nella generalità dei casi erano assoggettati a contribuzione obbligatoria alla Gestione Separata Inps di cui al comma 26 dell'art. 1, della legge n. 335/1995. Molte Casse, in effetti, non prevedevano questo obbligo, tant'è che agli stessi iscritti l'Inps aveva chiesto la ben più onerosa contribuzione alla Gestione Separata. Con questo provvedimento viene ripristinata, dunque, l'unicità della posizione contributiva.

Prima di commentare l'articolo 32 del DL 98/2011, proseguiamo con il positivo intervento della cosiddetta "legge Lo Presti", **Legge 12 luglio 2011, n. 133**, che modificando il comma 3 dell'articolo 8 del D. Lgs. n. 103/96 consente di aumentare il contributo integrativo fino ad un

massimo del 5% (originariamente fissato al 2%) - ma non applicabile ai rapporti con la PA - e di utilizzarne una parte per incrementare il montante contributivo dell'iscritto per migliorare la "adeguatezza" della prestazione pensionistica. Uno dei rari interventi (l'ultimo è quello del 2004) che si occupa degli iscritti e dei loro fabbisogni previdenziali.

Ma veniamo all'**articolo 32, comma 12, del DL 98/2011**, che appesantisce ulteriormente le "regole del gioco" con le quali devono operare gli Enti. Il citato comma, a seguito delle osservazioni formulate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture modifica la disciplina del *decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice degli appalti"*, che prevedeva l'esclusione delle associazioni e fondazioni in quanto il codice *"non opera nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni"* e il successivo **articolo 1, comma 10-ter del Decreto-Legge 28 ottobre 2008, n. 162** che prevedeva *"Ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture"*. Quindi, a seguito delle previsioni dell'art. 32, comma 12, del Decreto-Legge n. 98 del 2011 gli Enti sono sottoposti alle disposizioni del Codice degli Appalti, sulla base della direttiva 2004/18/CE segnalata dall'Autorità garante.

Per chiudere il 2011, anno non proprio favorevole per la previdenza privatizzata, il **Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201** (decreto "Salva Italia") al *comma 24 dell'art. 24* aumenta da 30 (previsione del citato comma 763 della legge 296/2006) a **50 anni** le previsioni di equilibrio di bilancio degli Enti 509 e 103, peraltro con discutibili limitazioni nell'uso del patrimonio a fronte di shock demografici o finanziari, suscitando critiche anche tra gli attuari. La cosa positiva, almeno nel breve termine, è che l'adeguamento a queste rigide regole ha reso il Sistema Privatizzato ancora più robusto e sostenibile nel medio lungo termine.

A partire dal 2011 si moltiplicano le azioni del Governo per il contenimento della spesa pubblica, le quali coinvolgono tutte le amministrazioni inserite nel famoso elenco Istat di cui all'*art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009* e quindi anche gli Enti Privatizzati.

Il **Decreto-Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135**, interviene con l'intento di ridurre la spesa per consumi intermedi, razionalizzare e valorizzare il patrimonio pubblico e ridurre i costi per locazioni passive, oltre ad altri interventi. Il *comma 3 dell'articolo 8* prevede l'obbligo di ridurre del 5% nell'anno 2012 e del 10% a decorrere dal 2013 la spesa sostenuta per consumi intermedi prendendo quale parametro di riferimento l'anno 2010 (aggregato Sec95); **l'articolo 1, comma 141, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013"** prevede che le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT non possano effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia

funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili; il successivo *comma 142* stabilisce che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al *comma 141* debbano essere versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

L'art. 10-bis del Decreto-Legge 28 giugno 2013 n. 76 resta nel solco degli interventi peggiorativi dell'autonomia gestionale degli Enti, perché se da un lato consente loro di adottare interventi volti a promuovere l'imprenditorialità all'interno della categoria (e favorire l'aumento del numero di professionisti, quindi degli iscritti) e azioni di sostegno al reddito dei professionisti, dall'altro lato prescrive che queste misure siano finanziate attraverso una parte dei risparmi conseguiti nella gestione, limitando profondamente l'operatività privata. Queste funzioni, peraltro, sono già nella disponibilità degli Enti, che possono far leva sull'utilizzo programmato del contributo integrativo e delle attività di gestione ordinaria, come i contributi per i professionisti delle zone terremotate.

In questo movimento oscillante tra inclusioni ed esclusioni che denota l'indeterminatezza delle norme e un loro scarso coordinamento, il **Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101** "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*", all'articolo 1, comma 8-bis in tema di riduzione delle spese per consulenze nella pubblica amministrazione, previsto dal comma 5 del medesimo articolo, esclude da queste disposizioni le Casse, pur restando fermo che "per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'articolo 10-bis del Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99".

Infine, la **legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014) all'articolo 1, comma 417**, sostituisce buona parte delle disposizioni in materia di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica: applicando il criterio di specialità fa riferimento espressamente agli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento del 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno (norma confermata dall'*art. 50 del D.L. 66/2014*), mentre il **Decreto-Legge 66/2014 all'art. 14** (*Disposizioni in materia di contenimento della spesa per consulenze e collaborazioni autonome*) prevede l'obbligo dell'osservanza per le amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT.

Ma le "regole del gioco" non sono cambiate solo per quanto riguarda l'operatività degli Enti in termini di gestione e amministrazione, riducendo di molto i connotati iniziali di Enti a gestione privatizzata; sono mutate anche in riferimento alla tassazione dei rendimenti prodotti dai patrimoni in gestione che, per inciso, altro non sono che i "crediti" degli iscritti nei confronti dell'Ente. **L'art. 2, comma 6, del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012 "*le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento*

di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite **nella misura del 20%**". Per quanto riguarda invece i redditi derivanti da dividendi e da commissioni retrocesse e i rendimenti del patrimonio immobiliare sotto forma di canoni di locazione l'Ente previdenziale viene assoggettato ad imposta sui redditi delle società (IRES). Fino a quel momento gli Enti erano assoggettati ad un'imposta del 12,5% sui rendimenti (che permane per gli investimenti in titoli di Stato e equivalenti) e del 27% sui proventi da depositi e conti correnti.

Ma non è finita: confondendo il risparmio previdenziale con quello di natura finanziaria, e il non-profit con le società profit, il citato **Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66** ha stabilito che: *"Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del **26 per cento** a decorrere dal primo luglio 2014."* A parziale compensazione, l'articolo 4, comma 6-bis precisa che *"in attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento."* Il **comma 91 dell'art.1 della Legge 23 dicembre 2014, n.190 "Legge di stabilità 2015"**, intervenendo nuovamente sulla tassazione dei rendimenti finanziari conferma il credito d'imposta, modificando però le precedenti disposizioni (di qualche mese prima) con l'introduzione della condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

A conclusione di questo percorso lungo oltre vent'anni possiamo affermare che le "regole del gioco" iniziali che avevano convinto tutti gli Enti ad accollarsi l'onere pensionistico latente, affrontando la sfida sui presupposti di avere la massima agibilità in termini gestionali, sono state profondamente capovolte. L'iniziale figura di persona giuridica di diritto privato è stata per buona parte ripubblicizzata con notevoli problemi per gli organi di gestione e per gli Enti che continuano ad essere esclusi dai benefici pubblici, ma sono costretti a contribuire al bilancio pubblico in modo assolutamente ingiusto. Perché, infatti, versare allo Stato il 15% dei risparmi ottenuti se le spese sono finanziate con i contributi degli iscritti? Non dovrebbero piuttosto essere a questi ultimi retrocessi sotto forma di prestazioni aggiuntive? In questa maniera si configura una tripla tassazione in capo ai professionisti iscritti: ogni anno si versa una quota sui contenimenti di spesa, si subisce il prelievo fiscale sui rendimenti ottenuti, come una S.p.A., e infine si applica la tassazione sulle pensioni incassate. A queste regole gli Enti interessati avrebbero optato per la

privatizzazione? Non è dato sapersi, ma quel che emerge è uno Stato che non è riuscito a mantenere il “patto” con i professionisti. Gli Enti invece sì, e lo vedremo nel prossimo paragrafo.

1.4 Da enti previdenziali a enti polifunzionali: dalle pensioni all’assistenza e al welfare integrato

A partire dal 1996, data di emanazione del Decreto Legislativo n. 103, istitutivo dei nuovi Enti di previdenza privatizzati, si è assistito a quello che potremmo definire un percorso parallelo imboccato dal legislatore e dagli Enti. Nel paragrafo precedente abbiamo analizzato lo sviluppo normativo di questi ultimi 20 anni che non è stato favorevole né agli Enti né agli iscritti; in questa sezione, invece, approfondiremo il percorso virtuoso che ha trasformato le “Casse” del 103 da Enti pensionistici a Enti Polifunzionali.

Il processo che ha portato al progressivo ampliamento dell’orizzonte di attività delle “Casse” del 103 sul fronte dell’assistenza e del welfare in senso ampio – e che si è aggiunto alla tutela previdenziale prevista dalla legge in attuazione del dettato costituzionale – si è sviluppato su più fronti a partire dal 2002-4. Fino a quella data, infatti, gli Enti si sono strutturati ed hanno gettato le basi, da Enti *ex novo* quali erano, non soltanto per assolvere le funzioni loro attribuite, ma anche per compiere passi ulteriori sul fronte del welfare per gli iscritti. In questa prima fase del cammino, peraltro, il legislatore ha consentito agli Enti di consolidare autonomamente la loro primaria *mission* (la tutela previdenziale), sostanzialmente senza intervenire in materia dopo l’approvazione del decreto 103.

È nel 2004, con la legge n. 243, che si sono poste le fondamenta per un approccio polifunzionale al welfare: le più ampie sfere di intervento riconosciute alle Casse, tra le quali la possibilità di aumentare la contribuzione soggettiva in totale agevolazione fiscale per migliorare la “adeguatezza” delle prestazioni e, sul fronte dell’assistenza, la possibilità per gli Enti stessi di istituire forme pensionistiche complementari, attivare piani sanitari e prevedere nuovi e più ampi interventi assistenziali in favore degli iscritti, sono alcuni segni tangibili della strada intrapresa dal Sistema delle “Casse 103”, per il quale la tutela della salute, della famiglia e del reddito del professionista hanno progressivamente assunto rilievo pari a quello della previdenza.

Il graduale processo verso la polifunzionalità si è alimentato sulla scorta della vitalità e dell’esperienza maturata nel frattempo dagli Enti, ma anche dall’emergere fisiologico di nuovi bisogni da parte degli iscritti, alle prese con mutate condizioni di mercato, assai più concorrenziali - e giocoforza meno stabili - rispetto al passato. Tutti elementi, questi, che hanno evidenziato l’assenza di misure di sostegno al reddito in caso di difficoltà, la mancanza di un piano di organico di tutela sanitaria integrativa per gli iscritti e la poca adeguatezza delle prime prestazioni pensionistiche erogate.

In questo articolato percorso le Casse hanno messo a frutto i pochi dispositivi contenuti nelle norme, ritagliandosi margini di manovra anche importanti. E non si sono limitate ad intervenire sulla sola sfera riconducibile alla professione, ma sempre più hanno travalicato questo confine,

sfociando in interventi a sostegno dell'iscritto anche in quanto "individuo", proteggendolo lungo tutto l'arco della vita. Se tuttavia questo processo ha mostrato una sua linearità e coerenza sul lato degli enti previdenziali, che non soltanto hanno mantenuto il "patto" sottoscritto con i propri assicurati, ma a conti fatti lo hanno ampliato, approntando impianti organici di interventi che si sono arricchiti e diversificati in base alle peculiari esigenze manifestate dagli iscritti, il fronte istituzionale non sempre ha giocato di sponda per l'istituzione di un sistema di welfare professionale a 360 gradi. Questo specialmente a partire dal 2009, quando a seguito dell'approvazione della legge n. 196/2009 (la legge finanziaria) che delegava all'Istat l'individuazione delle amministrazioni pubbliche da inserire nel conto economico consolidato dello Stato, il Governo ha iniziato a cambiare le "regole del gioco" a circa 13 anni dall'approvazione del decreto 103.

Come dicevamo più sopra, punto di partenza di questo percorso di progressiva trasformazione delle Casse, che *da enti previdenziali possono oggi a tutti gli effetti considerarsi enti polifunzionali*, è la legge n. 243/04, che al *comma 34* dell'articolo 1 introduce per la prima volta il concetto di *enti polifunzionali*. A partire dal 2005, infatti, all'indomani dell'entrata in vigore della norma soprariportata si osserva un impegno sempre più ampio da parte delle Casse sul fronte dell'assistenza, destinata agli iscritti e alle loro famiglie: non più, quindi, la sola sfera previdenziale, ma sempre più l'attività delle Casse ha ad oggetto le dimensioni professionale, familiare, sanitaria dell'iscritto, senza tuttavia perdere di vista la sua funzione *core*, ossia la tutela previdenziale degli assicurati. In questo solco, se all'inizio il ruolo delle Casse 103 in ambito assistenziale era incardinato sull'erogazione delle indennità di maternità, già attive nel 1998-1999 e fino al 2001 le uniche prestazioni assistenziali erogate, progressivamente le tutele previste si ampliano: dal 2005 e negli anni immediatamente successivi le Casse approvano i primi regolamenti assistenziali, che sanciscono la loro discesa in campo sul fronte dell'assistenza, che si concretizza all'interno di due filoni.

Il primo verte sulla professione e vede la predisposizione di interventi, contributi e agevolazioni per gli iscritti che decidono di investire nella libera professione e fanno ricorso a finanziamenti per acquistare lo studio professionale, rinnovare la dotazione strumentale o avviare proprio la libera professione.

Nella pressoché totale assenza di strumenti di sostegno al reddito e alla professione, dunque, la *ratio* seguita dal "Sistema delle Casse 103" è quella di offrire supporto ai singoli professionisti in fase di avvio dell'attività professionale o alle prese con difficili situazioni di mercato. In un senso più ampio l'obiettivo è di offrire un sostegno di sistema: più investimenti, infatti, implicano una migliore tenuta della categoria e maggiore competitività, quindi più iscritti, con redditi più elevati e conseguente aumento delle contribuzioni a fini pensionistici, assistenziali e di sostegno alla professione; e in ultima istanza è lo stesso Ente a beneficiarne, in termini di sostenibilità, con l'aumento delle risorse a disposizione, attraverso questo meccanismo che si autoalimenta. Su questo versante, inoltre, quando è ormai acclarato che la crisi accompagnerà il mercato per molti anni e le prospettive dei professionisti non sono destinate a migliorare, si

intensificano ulteriormente gli interventi predisposti dagli Enti, che se inizialmente sostenevano la fase di *start-up* delle nuove attività professionali, negli anni a seguire tendono a rivolgersi anche a coloro che hanno l'esigenza di permanere sul mercato e tenere botta nel corso della grave crisi che attanaglia il mondo delle libere professioni.

Non è, tuttavia, soltanto un approccio di tipo "attivo" a caratterizzare l'intervento delle Casse a sostegno della professione. Tra gli interventi che a partire ***dal 2007*** verranno implementati in misura sempre più capillare dal sistema delle "Casse 103" figurano, infatti, anche misure di sostegno "passivo", come: la possibilità di ridurre (anche del 50%) il contributo soggettivo dovuto dagli iscritti e il contributo soggettivo minimo previsto annualmente stabilito in base all'inflazione; di rateizzare gli importi insoluti pregressi attraverso piani di ammortamento; di sospendere i versamenti contributivi ordinari in favore degli assicurati che avessero interrotto l'attività; di ricevere contributi economici in caso di calamità naturali, ecc. Un set di interventi, questo, che ancora oggi assorbe una grossa quota della spesa per prestazioni assistenziali alla luce del perdurare della crisi economica e delle difficoltà affrontate dai professionisti sul mercato, che spesso richiede incisivi processi di riorganizzazione.

L'altro grande filone è rappresentato dall'assistenza sanitaria integrativa. Anche in questo caso è dal 2006-2007 che il Sistema delle Casse inizia a mettere a disposizione dei propri iscritti e dei rispettivi familiari contributi economici in caso di degenza in casa di cura o ricorso ad assistenza medica. Accanto a questi interventi puntuali appare ormai chiaro come la tutela della salute diventerà ben presto, oltre alla tutela della professione, il nuovo cavallo di battaglia sul quale le Casse punteranno in maniera convinta, anche in considerazione del "passo indietro" fatto dallo Stato in questo settore. Tutte le "Casse 103" sono, infatti, associate ad EMAPI (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani), che offre tutela agli iscritti (a completo carico delle Casse) per i grandi interventi chirurgici ed i gravi eventi morbosi, così come per le ipotesi di invalidità permanente da infortunio. Più recentemente, inoltre, a partire ***dal 2012***, e ancora una volta per il tramite di EMAPI, è stata avviata senza alcun onere per gli iscritti la copertura contro le ipotesi di non autosufficienza (LTC), che prevede l'erogazione di una rendita mensile per gli iscritti che perdono l'autosufficienza a seguito di malattia o incidente. In particolare, quest'ultimo tassello che si è aggiunto all'offerta di prestazioni assistenziali da parte delle Casse del 103 dimostra, una volta ancora, come queste siano più avanti rispetto al legislatore e alle stesse dinamiche sociali in atto, aprendo una strada che per larga parte nel mercato ancora stenta a decollare.

Alla luce di questo lungo processo avviatosi nel 2005 e tuttora in fase di sviluppo, il "Sistema Casse 103" ha ormai assunto e consolidato negli anni una funzione specifica nel campo dell'assistenza agli iscritti e ai loro familiari, che colma spazi lasciati scoperti dallo Stato. Un ruolo, quello delle Casse, che appare oggi difficilmente sostituibile, non solo dal punto di vista operativo, ma anche alla luce delle relazioni, esperienze e delle buone pratiche ormai avviate; un punto di riferimento per la categoria, insomma, che ormai si è cristallizzato non soltanto a livello "materiale", ma anche a livello formale, nei regolamenti di assistenza che gli enti periodicamente aggiornano, e che mano a mano hanno recepito il percorso intrapreso.

In questo quadro di apparente linearità, tuttavia, subentra il cambio di prospettiva assunto dai governi che **dal 2009 in poi** si sono avvicinati alla guida del Paese, i quali hanno iniziato a mutare le “regole del gioco”, come nel precedente paragrafo si è sottolineato, e a fare pressione sul Sistema delle Casse, comprimendone l’autonomia gestionale e organizzativa, mutando il quadro generale e le premesse sulle quali si era fondato il “patto”. Il punto di svolta, in negativo, si materializza con il già ricordato articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che prevede l’inserimento delle Casse all’interno dell’elenco delle Amministrazioni pubbliche, come individuato dall’ISTAT. Dal 2009 e fino ai giorni nostri si perpetua una fase in cui, mentre le Casse mantengono il “patto”, consolidano il loro ruolo nell’assistenza alla categoria e affrontano con responsabilità e buon senso il tema dell’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche erogate - come si vedrà in seguito - il legislatore tende a penalizzarle, drenando loro risorse e rendendo farraginoso il set di controlli cui queste sono sottoposte, senza trascurare l’innalzamento della tassazione dei rendimenti prodotti dai patrimoni in gestione.

In questo contesto gli enti non hanno potuto fare altro se non adottare una strategia di continua ricerca di confronto col legislatore, pur con la consapevolezza che i provvedimenti citati abbiano drenato negli anni risorse altrimenti utilizzabili per erogare le prestazioni, peraltro sempre più numerose ed impegnative in termini di spesa. Nonostante ciò, l’impegno del Sistema delle Casse sul piano dell’assistenza è rimasto fermo. Alle prestazioni di assistenza sanitaria e a quelle *una tantum* che già fin dall’approvazione dei primi regolamenti erano operative (***spese funerarie, contributo per assegni di studio a figli di iscritti deceduti o inabili, erogazioni di contributi quale sussidio agli iscritti che sostengono spese per i figli accuditi presso gli asili nido, per l’acquisto dei loro libri di testo, ecc.***) si aggiungono - orientativamente dal **2012**, ma alcune Casse già dal 2010 si erano attivate in tal senso - altre prestazioni, come: il ***contributo di paternità o di genitorialità***, che assicura ai genitori che non hanno diritto alla maternità prevista dalla legge, indipendentemente dal loro genere, un’erogazione in denaro, in concomitanza con l’ingresso in famiglia di ogni figlio; il ***pacchetto maternità***, che tutela il periodo di gravidanza e quello immediatamente successivo prevedendo la possibilità di accedere a prestazioni sanitarie *ad hoc*; alcune casse hanno inoltre rinforzato l’assistenza sanitaria fornita a tutti gli iscritti in regola, con la copertura di alcune spese extra ospedaliere (accertamenti diagnostici).

Sempre negli anni più recenti, a cavallo del **2012-2016**, anche il welfare dedicato alla professione si è arricchito di nuove prestazioni: alcune particolarmente innovative, come il ***microcredito***, altre dal gennaio **2016** hanno esteso anche agli Enti che non si erano ancora attivati la riduzione del 50% del contributo soggettivo dovuto e del contributo soggettivo minimo per i primi cinque anni di iscrizione, con l’Ente che interviene assicurando a tali soggetti la copertura della quota minima annuale ai fini previdenziali.

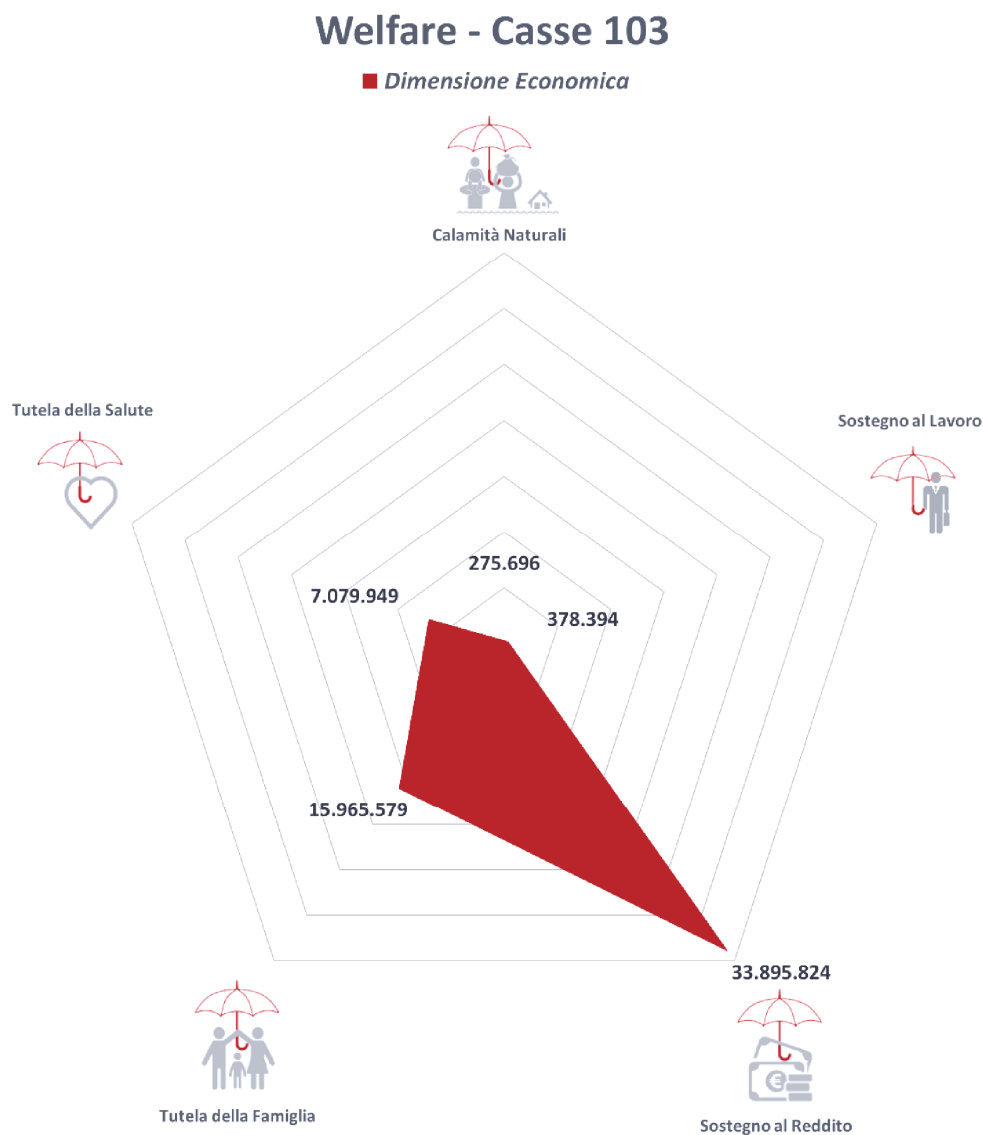
Il quadro relativo al complesso delle prestazioni oggi in vigore evidenzia come sotto l’ombrello delle Casse del decreto 103 si sia strutturato un vero e proprio sistema di welfare che, come abbiamo visto, toccando ambiti disparati (dal lavoro alla salute, dalla famiglia ai servizi agli iscritti) e implicando vari livelli e forme di sostegno, crea un fitto reticolo di tutele e prestazioni

assistenziali in favore degli iscritti, declinate attraverso le specificità e le peculiarità di ciascuna famiglia professionale coinvolta dal decreto 103.

Se proviamo a misurarne l'ampiezza, si rileva come una buona parte dell'attività e delle risorse impegnate dagli Enti confluiscano verso il comparto del welfare, inteso in un senso ampio e integrato. E mutando prospettiva, è fuori di dubbio che le casse rappresentino oggi una controparte imprescindibile per i liberi professionisti, non soltanto per il domani (la funzione previdenziale), ma sempre più anche nel quotidiano (la funzione dell'assistenza). La misura dell'impegno sostenuto dalle Casse per i propri iscritti nell'anno 2015 ci rende un dato pari a 57,6 milioni di euro per quasi 121 mila prestazioni di welfare complessive, in forma di contributi monetari o servizi.

Primariamente si è sostenuto il reddito dei professionisti, con una spesa di 33,9 milioni di euro (il 58,8% del totale) per un totale di circa 7 mila prestazioni. Scendendo ancora nel dettaglio si può osservare come ben il 96,8% di queste risorse siano state destinate a misure anticrisi, prima ancora che a misure di rilancio o ristrutturazione delle attività professionali: 28,9 milioni di euro per la rateazione dei contributi (oltre 4 mila interventi) e 4 milioni per la riduzione della contribuzione (riconosciuta a 2.600 iscritti), a riprova di come la crisi abbia impattato in misura pesante e trasversale sulla categoria, colpendo sia i professionisti di fascia di reddito più bassa sia quanti hanno una professione ben avviata. Le contribuzioni cui i liberi professionisti non sono riusciti a far fronte sono quindi state compensate, anticipate o rateizzate dalle Casse, che si sono messe a disposizione degli iscritti salvaguardandone la tutela previdenziale, ma al tempo stesso offrendo loro un concreto aiuto per restare sul mercato. Quella che poteva rappresentare una criticità per il sistema delle Casse, venendo meno il flusso periodico di contributi, a conti fatti è stata gestita con lungimiranza e flessibilità: approcci di cui non hanno potuto beneficiare altre categorie di lavoratori per quanto concerne le contribuzioni e tanto meno le imprese con il sistema creditizio (*vedasi grafico 1.1*).

Grafico 1.1 - La dimensione economica del welfare delle "Casse 103"



Fonte: Enpab, Enpap, Enpapi, Epap, Eppi

In seconda battuta sono state la famiglia e la salute ad aver ricevuto la più ampia fetta di risorse disponibili, pari rispettivamente a 16 milioni (poco più di 3 mila interventi erogati) e 7 milioni di euro. Sul lato della famiglia, si è fornita copertura a quelle situazioni che per legge sono suscettibili di protezione da parte degli enti assistenziali di iscrizione del lavoratore (la maternità, ad esempio), ma al tempo stesso si è cercato di ampliare gli interventi attraverso bonus *una tantum* e contributi per situazioni delicate, che tuttavia il legislatore non considera all'interno dell'alveo dell'assistenza e in mancanza di interventi specifici da parte delle Casse avrebbero rischiato di restare prive di copertura. Infine la tutela della salute, che per larga parte è stata assorbita dall'assistenza sanitaria di base che tutte le Casse del 103 hanno stipulato con EMAPI, per un impegno di spesa di 4,3 milioni di euro, cui si aggiungono 270 mila euro per la polizza LTC, 197 mila euro per il pacchetto aggiuntivo "prestazioni extra-ospedaliere" e 49 mila euro per il pacchetto aggiuntivo "maternità".

Meno rilevanti in termini di spesa e di numero di interventi accordati, ma pur sempre di fondamentale importanza, risultano il sostegno al lavoro (concretizzatosi principalmente in attività di formazione) e l'assistenza agli iscritti, quest'ultima sostanzialmente sotto forma di consulenza fiscale agli iscritti. Del resto sono, questi, campi ancora piuttosto marginali per l'attività delle Casse, le quali non sono destinatarie di funzioni esclusive in questi campi, svolte invece da altri soggetti (come gli ordini professionali, ad esempio).

Quello che progressivamente emerge in controluce è uno spaccato nuovo riferito alle Casse del 103, che dà conto di un *trend* innovativo probabilmente stimolato proprio dalla particolare condizione di crisi affrontata dalle libere professioni, nel corso della quale gli Enti stanno sostenendo un grosso sforzo a sostegno della categoria di riferimento. Le Casse, infatti, ancorché limitarsi all'ordinaria gestione e arroccarsi sulle prerogative attribuite dal legislatore, sono scese in campo per sostenere efficacemente i propri iscritti e plasmare le proprie attività e funzioni non con l'approccio dei meri esecutori di normative, ma in maniera dinamica, sensibile alle esigenze e alle peculiarità degli iscritti, ritagliando gli interventi su misura, consapevoli dei mutati scenari economici e sociali.

In questo cammino talvolta "accidentato", ma estremamente coraggioso e senza dubbio efficace da parte delle "Casse" del 103 sul fronte del welfare, si inserisce la cosiddetta "Legge Lo Presti", L. 12 luglio 2011, n. 133, che consente di aumentare il contributo integrativo fino ad un massimo del 5% (originariamente fissato al 2%) - ma non applicabile ai rapporti con la PA - e di utilizzarne una parte per incrementare il montante contributivo dell'iscritto, migliorando l'adeguatezza della prestazione pensionistica percepita in futuro.

Dal 2012 e negli anni a seguire, infatti, vengono approvate modifiche significative ai regolamenti previdenziali delle "Casse 103", e tra queste alcune (come la destinazione dell'extra-rendimento) proprio nel 2016 hanno ricevuto l'approvazione dei ministeri vigilanti per qualche Cassa, dopo confronti che si sono tenuti anche sul piano giurisdizionale. Tra queste misure ricordiamo:

- l'aumento graduale, in alcuni casi d'ufficio e in altri volontario, dell'aliquota della contribuzione soggettiva individuale che viene accreditata sul montante contributivo: dall'iniziale 10% si raggiungono poco a poco soglie più coerenti con un sistema di calcolo delle prestazioni di tipo contributivo;
- la rivalutazione dei contributi versati dagli iscritti attribuendo al montante di ciascuno il totale o parziale extra-rendimento degli investimenti rispetto alla media quinquennale del PIL utilizzata ordinariamente per la rivalutazione dei montanti contributivi;
- l'aumento del contributo integrativo (dal 2% al 4-5%) utilizzato per finanziare la spesa per assistenza, una parte del quale è tuttavia utilizzata anche per incrementare il montante contributivo individuale.

L'altra vera sfida raccolta in questi anni dal sistema delle "Casse 103", del resto, è stata quella di cercare di accrescere l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali per gli assicurati, per i

quali se è vero che tuttora possono contare su requisiti per il pensionamento e aliquote di contribuzione più favorevoli rispetto al resto dei lavoratori, è altrettanto vero che tali condizioni possono rivelarsi un'arma a doppio taglio e penalizzare l'adeguatezza delle pensioni. Una sfida che ha visto spesso i ministeri vigilanti contrastare riforme di buon senso adottate dalle Casse del 103, dettando norme, vincoli o imponendo controlli di merito che a conti fatti hanno bloccato o congelato l'implementazione delle riforme approvate dalle Casse.

Quando ormai si può tracciare un primo bilancio a venti anni dall'approvazione del decreto n. 103, il percorso "accidentato" intrapreso dalle Casse sembra essere giunto ad un buon punto, anche se le sfide che si stagliano all'orizzonte sui versanti dell'assistenza e della previdenza sono ancora molte. Sul primo, la partita si gioca sulla capacità di mantenere, se non ampliare ulteriormente, il set di interventi a disposizione, con un impegno sempre più focalizzato a sostegno della professione e del mercato di riferimento. In questo ambito, peraltro, il legislatore è intervenuto qualche anno fa con l'art. 10-bis del *Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76*, con il quale ha richiamato, tra le altre cose, l'importanza degli interventi a supporto dell'imprenditorialità e delle azioni di sostegno al reddito dei professionisti, che del resto gli Enti del 103 hanno sempre dimostrato di tenere ben presente, spesso precorrendo lo stesso legislatore.

Sul piano della previdenza, invece, l'innalzamento dei requisiti previsti per il pensionamento e gli sforzi compiuti per aumentare le aliquote della contribuzione soggettiva e integrativa, al fine di incrementare i montanti contributivi individuali, sono un importante segnale di responsabilità verso gli iscritti e il legislatore, ma forse non ancora sufficienti in chiave di adeguatezza.

In conclusione, dunque, il "Sistema delle Casse 103" ha mantenuto il "patto" con i propri iscritti: un patto a coordinate variabili, a seguito degli interventi non sempre coerenti del legislatore, ma che si è rivelato efficace ed ha avvicinato molto la previdenza e l'assistenza dei professionisti, fino a chiudere il cerchio. Un cerchio il cui baricentro posa su un'accezione di welfare in chiave moderna e integrata.

2. La realtà odierna del “Sistema Casse 103” e lo sviluppo dalle origini ad oggi

2.1 Iscritti, pensionati e prestazioni previdenziali in erogazione

Il panorama delle “Casse 103” si è allargato progressivamente nel corso di questi primi venti anni di attività, fino a raggiungere una massa critica di tutto rilievo: sono 160.238 gli assicurati che per la tutela previdenziale e la protezione assistenziale oggi fanno riferimento al sistema delle “Casse 103”. Questo aggregato è cresciuto a ritmi notevoli dal momento in cui si è strutturato e dal suo avvio ha visto triplicare il numero di **iscritti**, che erano poco più di 51 mila nel 1999. Nel corso del tempo, quindi, si sono amplificate le sfide e le responsabilità in capo agli organi degli Enti e al tempo stesso la fiducia in essi riposta dagli assicurati (*vedasi tabella 2.1.B*).

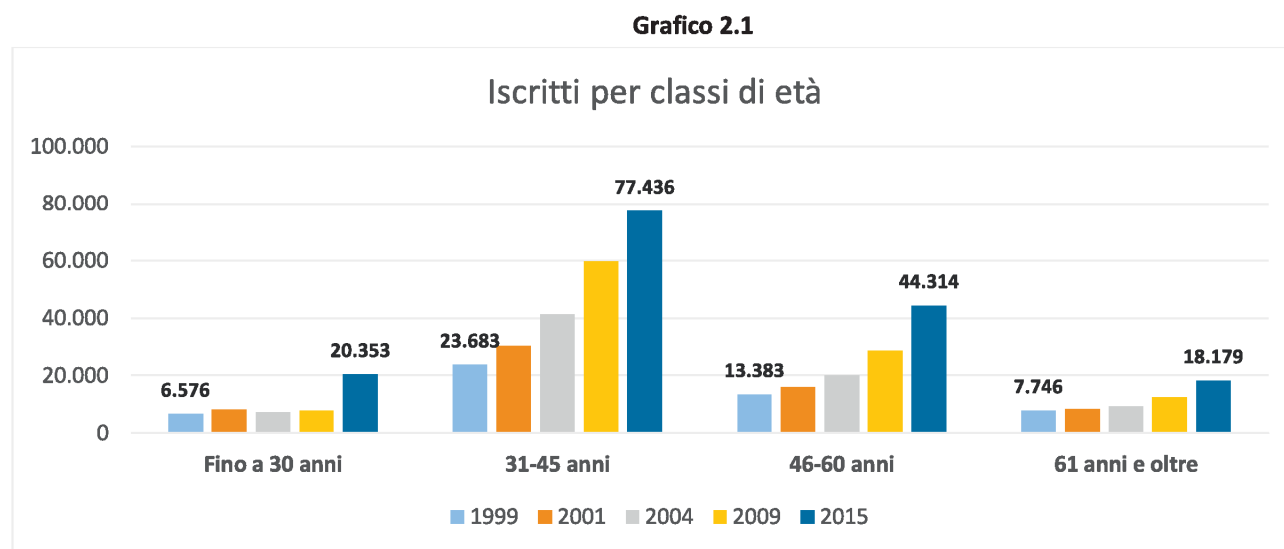
È soprattutto nel primo quinquennio di attività degli Enti che la crescita del numero di iscritti si è rivelata più accentuata: in valori percentuali l’incremento è stato del 52,5% tra 1999 e 2004, per poi attestarsi intorno al 40% nei quinquenni successivi (+38,5% nel periodo 2004-2009, +41% nel 2009-2014), nel corso dei quali l’*appeal* esercitato dalle libere professioni è rimasto elevato, malgrado i colpi della crisi sul mercato di riferimento e sui redditi percepiti. In valore assoluto, dalla loro istituzione fino a oggi le “Casse 103” hanno registrato ogni anno un saldo positivo di iscritti pari a circa 6.805 unità in media e nell’ultimo anno l’incremento si è attestato anche al di sopra di questa soglia, con una crescita di 7.274 iscritti (+4,8%).

Il forte ampliamento della platea di assicurati alle “Casse 103” non si è accompagnato a grossi mutamenti al suo interno. Sotto il profilo socio-anagrafico, infatti, non si registrano grosse novità, se non un tendenziale travaso di iscritti dalle classi più anziane verso quelle più giovani: a fronte di una platea di over 60 che infatti si è ampliata del 134,7% rispetto al 1999, tutte le altre hanno fatto registrare percentuali di crescita superiori e su tutte spicca la variazione riferita alla classe 46-60 anni, con una crescita del +231,1%. Alla luce di questi mutamenti la componente più numerosa tra gli iscritti alle “Casse 103” resta quella dei 31-45enni, che rappresentano quasi la metà dell’intero universo (48,3%). Seguono i 46-60enni, con una quota del 27,6%, mentre gli iscritti più giovani e quelli più anziani sostanzialmente si equivalgono: i primi sono 20.353 e rappresentano il 12,7% dell’universo, i secondi sono 18.179 e hanno un peso dell’11,3% (*vedasi tabella 2.1.D e grafico 2.1*).

Se si guarda in controluce la fotografia scattata agli iscritti al sistema delle “Casse 103” emergono, tuttavia, **due trend interessanti**. Il primo si riferisce al periodo 2001-2009, quando di fronte all’aumento degli iscritti di 30 anni e oltre, la classe di età più giovane (fino a 30 anni) ha rilevato, invece, un sostanziale e sorprendente calo, passando da 8.198 iscritti del 2001 a 7.296 del 2004, per poi risalire leggermente fino a quota 7.687: come se in quell’arco temporale le iscrizioni da parte di professionisti fino a 30 anni fossero bruscamente rallentate e il contestuale invecchiamento di assicurati che già appartenevano a quella fascia di età fosse andato ad irrobustire le fila delle classi successive. Tale processo può apparire complesso da spiegare, se non facendo riferimento a qualche calo registrato da alcuni degli Enti che rientrano nel Sistema,

oppure ad una ripresa della tendenza ad iscriversi all'Ente di categoria in età più matura, come avveniva all'inizio dell'esperienza delle "Casse 103", di fronte alla ritrosia dei più giovani, i quali magari percorrevano altre strade professionali prima di esercitare la professione in forma autonoma.

Oggi, tuttavia, questo trend anomalo appare del tutto superato, le classi più giovani sono tornate ad alimentarsi di nuovi iscritti e sono tornate ad essere più numerose di quelle più anziane.



Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

L'altro trend si riferisce agli over 60, il cui peso all'interno della platea complessiva di iscritti alle "Casse 103" si è progressivamente ridotto, fino a toccare il minimo proprio nel 2015 quando rappresentano l'11,3% contro il 15,9% del 1999. Un segnale della vitalità del Sistema sia in riferimento alla sostenibilità sia all'*appeal* della libera professione all'interno di queste categorie professionali, ma al tempo stesso anche di prospettive migliori per gli assicurati, i quali iscrivendosi in età mediamente più giovane rispetto al passato potranno beneficiare di pensioni più adeguate grazie a storie contributive più prolungate. Il Sistema delle "Casse 103" dunque entra progressivamente a regime, accompagnando tratti sempre più ampi della vita professionale e contributiva degli iscritti e non limitandosi soltanto agli ultimi anni di attività.

Sotto quest'ultimo aspetto, è notevole la crescita rilevata tra coloro che, raggiunti i requisiti per il pensionamento, sono fuoriusciti dal Sistema e oggi percepiscono la pensione erogata dall'Ente di riferimento. Nei prossimi paragrafi si vedrà meglio l'ammontare di queste prestazioni e le dinamiche da queste registrate, mentre per ora è sufficiente osservare come dalle iniziali 70 **pensioni** erogate nel 2001 si sia passati in quindici anni alle attuali 11.383: in media circa 808 pensioni in più ogni anno, a fronte di una crescita media annua del numero di iscritti che nello stesso periodo (2001-2015) ha toccato quota 8.696.

Se a queste condizioni la sostenibilità nel medio-lungo periodo appare fuori discussione, anche in considerazione del metodo contributivo utilizzato per il calcolo delle pensioni, è

interessante notare come, specialmente in queste ultime fasi, il flusso annuo di pensionati sia progressivamente aumentato. Da una media annua di circa 317 nuovi pensionati in carico al Sistema delle “Casse 103” registrata nel periodo 2001-2004, il loro numero è praticamente raddoppiato nel quinquennio successivo (2004-2009), quando le nuove pensioni liquidate sono cresciute ad una media di quasi 634 all’anno. Un nuovo raddoppio del numero dei pensionati si è registrato nei cinque anni successivi, quando sono state pari a 1.204 le prestazioni aggiuntive che ogni anno sono state erogate tra 2009 e 2014. Quella che appariva una inarrestabile corsa, tuttavia, sembra essere rallentata proprio in questo ultimo anno, quando il numero di pensioni erogate è cresciuto di appena 1.173 prestazioni rispetto allo scorso anno, dunque ben al di sotto della media registrata in questi ultimi anni.

Ad influire in maniera determinante sul trend relativo alle pensioni erogate è la tendenza a ritardare il pensionamento da parte di chi matura i requisiti. In base ad una osservazione immediata, meno della metà di quanti maturano i requisiti per la pensione effettivamente si colloca in quiescenza. Se, infatti, nel 2004 erano 9.251 gli iscritti over 60 che nei successivi cinque anni hanno maturato i requisiti per il pensionamento (i 65 anni nel 2009), la schiera di pensionati si è ingrossata di appena 3.169 unità nell’arco di tempo 2004-2009, e lo stesso si è rilevato tra 2009 e 2014, quando a fronte di 12.368 potenziali nuovi pensionati se ne sono rilevati appena 6.019 effettivi. Evidentemente, le prestazioni maturate che sono ritenute non sufficientemente adeguate e l’esigenza di prolungare sia l’attività lavorativa sia la contribuzione al fine di mantenere i livelli di reddito e di incrementare i montanti si rivela, per tanti, una scelta per molti versi obbligata.

2.2 Entrate contributive, uscite per prestazioni e saldi contabili

L’aumento degli assicurati ha portato con sé un notevole incremento delle risorse annualmente incassate dagli Enti che compongono il Sistema delle “Casse 103”, una parte delle quali è investita nei mercati per finanziare le pensioni che verranno erogate, un’altra è utilizzata come spesa corrente per l’erogazione delle prestazioni assistenziali e, un’altra ancora, è destinata alle spese di funzionamento degli enti previdenziali.

Sul flusso di contributi, inoltre, hanno impattato positivamente da un lato, la decisione presa d’ufficio da molte delle “Casse 103” o introdotta come scelta volontaria in capo agli iscritti, di elevare l’aliquota per il calcolo della contribuzione soggettiva, dall’iniziale 10% del reddito netto imponibile a fini fiscali e contributivi a livelli sicuramente più coerenti con un sistema di calcolo contributivo delle pensioni, e dall’altro lato, l’incremento dell’aliquota di calcolo del contributo integrativo dall’iniziale 2% del fatturato al 4-5% attuale. Una volta fatta questa premessa è più facile comprendere come i 97,3 milioni di € incamerati sotto forma di contributi dagli Enti del 103 nel 1999 siano cresciuti in maniera lineare nel corso di questi anni, sino alla somma attuale di 343 milioni di € che è più che tripla rispetto a quella iniziale. Nel periodo che va dall’istituzione delle “Casse 103” ad oggi le **entrate contributive** sono aumentate ogni anno ad una media di circa 15,4 milioni di €: i primi cinque anni (1999-2004) hanno fatto registrare l’incremento percentuale

maggiore (+73,7%), soprattutto perché la crescita delle somme versate è stata molto rapida e sostenuta, specialmente rispetto ai primissimi anni in cui queste erano ancora piuttosto contenute. Anche tra 2009 e 2014 si è registrato un ragguardevole incremento delle entrate contributive (+47,5%), specialmente se confrontato al quinquennio 2004-2009 (+34,2%); la ripresa dei flussi è stata netta, nonostante l'impatto della crisi sui redditi dei liberi professionisti, ma a sua volta è stata alimentata dall'incremento dell'aliquota di contribuzione per il calcolo sia del contributo soggettivo sia di quello integrativo, al quale vanno ascritti gli effetti analizzati. A dispetto di ciò, tuttavia, va segnalato come nell'ultimo anno le entrate contributive siano aumentate di poco più di 8,6 milioni di € rispetto all'anno scorso, quindi ben al di sotto della media registrata in questi anni di attività degli Enti (*vedasi tabella 2.1.A*).

A fronte di questo sempre più rilevante *stock* di risorse annualmente incassate dalle "Casse 103", un discorso ben approfondito va dedicato alla **spesa per prestazioni** da queste sostenuta. Nei primi anni di attività delle "Casse 103" l'ammontare della spesa per il totale delle prestazioni previdenziali e assistenziali era assolutamente trascurabile a causa delle poche situazioni tutelate: basti pensare che per le 70 pensioni erogate nel 2001 e poco altro oltre le indennità di maternità - le uniche prestazioni assistenziali a quei tempi erogate - l'esborso complessivo dei cinque Enti analizzati è stato pari a 2,6 milioni di €. A distanza di 14 anni lo scenario di riferimento è profondamente mutato e con esso il ruolo assunto dal Sistema delle Casse 103. La spesa è lievitata, così come l'impegno assunto dagli Enti stessi e il set di prestazioni erogate, sia in ambito previdenziale sia in quello assistenziale. Per avere un ordine di grandezza basta osservare che le uscite per prestazioni agli iscritti sono cresciute di 20,5 volte dal 2001 ad oggi, quando raggiungono la soglia di 52,7 milioni di €. Annualmente la spesa è cresciuta ad una media di quasi 3,6 milioni di € per il complesso degli Enti del 103, a fronte dell'incremento delle entrate che nello stesso periodo si è attestato a circa 15,4 milioni di € annui. È specialmente negli ultimi anni, tuttavia, che le uscite per prestazioni sono aumentate a ritmi mai visti prima, trainate dalla crescente spesa per pensioni che nel frattempo si è consolidata e dal sempre più centrale ruolo assunto dagli Enti nell'ambito del welfare professionale destinato alle categorie tutelate. Se, infatti, tra 2001 e 2004 la spesa per prestazioni è cresciuta ad una media di 1,2 milioni di € annui, già tra 2004 e 2009 è salita ad un ritmo di 3.151.000 € all'anno, fino ad arrivare ad un incremento medio di 5.282.700 € annui nella fase 2009-2014, che tuttavia nell'ultimo anno considerato è leggermente rallentato, fermandosi alla soglia di 4,3 milioni di €.

Scomponendo la spesa totale per prestazioni delle Casse 103 nelle sue due componenti, spesa per previdenza e spesa per assistenza, si può osservare come quest'ultima resti preminente all'interno del sistema, malgrado il peso della spesa per pensioni si sia consolidato nel corso degli anni fino quasi ad equivalere alla prima. Se nel 2001, infatti, quasi il 98,5% della spesa sostenuta dal Sistema delle Casse 103 per le prestazioni erogate ai propri iscritti era riconducibile all'assistenza (quasi 2,6 milioni di € contro 39.200 € spesi per pagare le pensioni), nonostante questa coincidesse con la sola spesa per indennità di maternità, oggi il rapporto si è progressivamente riequilibrato ed è prossimo a 1 a 1: le prestazioni di tipo assistenziale, infatti,

assorbono oggi risorse pari a 27,3 milioni di € e le pensioni seguono poco distanziate, totalizzando poco più di 25,3 milioni di €.

La crescita annua della spesa per prestazioni erogate dalle “Casse 103” trae origine da incrementi delle due voci di spesa che sono stati sostanzialmente uguali dal 2001, anno in cui sono state liquidate le prime pensioni: sul fronte della previdenza le uscite per prestazioni sono aumentate di poco più di 1,8 milioni di € ogni anno (1.806.000 €), mentre su quello dell’assistenza ci si è attestati su livelli di poco inferiori (1.772.100 €). Ma se si limita lo sguardo agli ultimi 5-6 anni si può constatare come la spesa per assistenza abbia ormai raggiunto livelli tali da essersi sostanzialmente stabilizzata o sia soggetta a variazioni limitate mentre la spesa per pensioni, come era facile prevedere, si sta progressivamente stabilizzando dopo un periodo iniziale in cui i forti incrementi registrati erano coerenti con un sistema che da zero pensioni erogate doveva giungere a regime; per il futuro dovrebbero attendersi solo aumenti fisiologici, anche perché le età per il pensionamento sono ormai molto vicine a quelle pubbliche. Tra 2009 e 2014 le pensioni hanno visto crescere la spesa a ritmi ben più elevati di quelli registrati per l’assistenza (mediamente gli importi assorbiti dalle prime sono cresciuti di circa 3,3 milioni di € ogni anno, contro i 2 milioni dell’assistenza), mentre lo stesso non si era verificato tra 2004 e 2009, quando l’esborso per pensioni era aumentato di circa 1,2 milioni all’anno e quello per assistenza di quasi 2 milioni. Nel 2015, invece, le due voci si sono livellate, anzi la crescita della spesa per assistenza (poco più di 2,2 milioni di €) è stata persino superiore a quella per pensioni (quasi 2,1 milioni di €).

In questo caso l’ulteriore ampliamento delle prestazioni assistenziali a beneficio degli assicurati ha spinto verso l’alto questa voce delle uscite, che peraltro osserva un trend di crescita che è stato assolutamente regolare dal 2004 ad oggi, attestandosi all’incirca a 2 milioni di € annui.

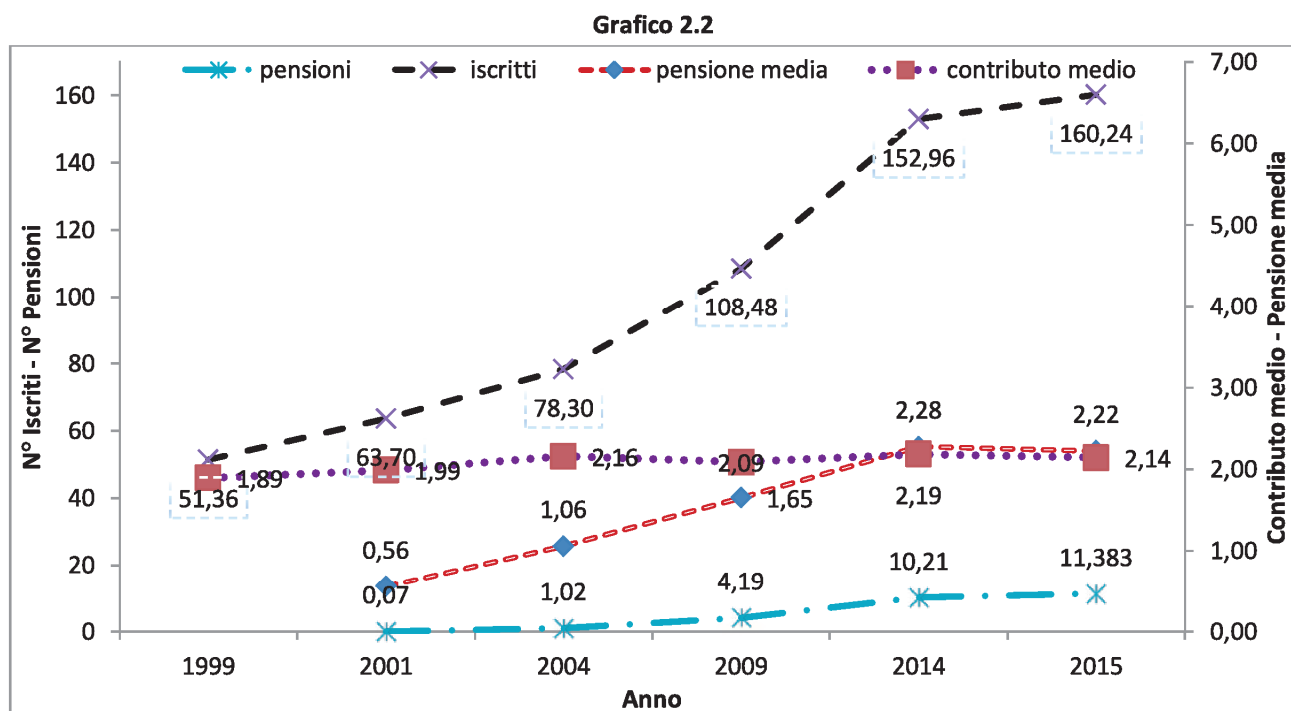
Di fronte all’aumento della spesa per far fronte alle prestazioni erogate, il Sistema delle “Casse 103” ha comunque continuato ad accumulare risorse, grazie ad avanzi annui che non soltanto si sono mantenuti sempre positivi, ma si sono accresciuti di anno in anno, senza soluzione di continuità. Se nel 2001 l’avanzo complessivo registrato era di 124,2 milioni di €, già nel 2004 si attestava a quota 162,7 milioni; nel 2014 il **saldo** ha fatto registrare un incremento record, che si è attestato quasi 40 punti oltre la performance del 2009 (+39,7%) e nel 2015 è salito di altri 1,5 punti su base annua raggiungendo la soglia di 290,3 milioni di € (*vedasi tabella 2.1.A1*).

2.3 Gli indicatori previdenziali

Il Sistema composto dalle “Casse 103” si presenta abbastanza omogeneo al suo interno, per impostazione, meccanismi di funzionamento, categorie di riferimento e per la spiccata sensibilità mostrata verso l’assistenza e il welfare professionale, tutti aspetti che si è avuto modo di approfondire nel primo capitolo del presente Rapporto. Ma forse ancora più omogenea è l’immagine proiettata verso l’esterno oggi che ricorre il ventennale dalla loro istituzione all’indomani dell’approvazione del decreto n. 103 del 1996. La loro storia, per ampi tratti in comune, conferisce a questo aggregato degli aspetti peculiari nel panorama degli Enti di

previdenza e assistenza: da una analisi dei principali indicatori previdenziali emergono tratti peculiari e dinamiche proprie di Enti che tuttora stanno consolidando il loro ruolo, nonostante i forti impatti che già producono nella scena del welfare e dell'assistenza, oltre alle sempre più numerose pensioni iscritte nei rispettivi bilanci.

Anche a livello grafico, e come in più casi si è già avuto modo di sottolineare, il primo dato che colpisce è la crescita geometrica del numero degli iscritti che si è osservata fin dai primi anni di attività delle "Casse 103", a fronte di uno *stock* di pensioni erogate che nonostante i recenti e sostanziali incrementi si mantiene tuttora ben distanziata (*vedasi grafico 2.2, scala di destra contributo medio e pensione media e scala di sinistra numero iscritti e pensionati*). Ne deriva un **rapporto tra iscritti e pensionati** che a tutt'oggi si mantiene entro valori impensabili per gli altri Enti di previdenza del nostro sistema, tale per cui per ogni prestazione erogata dal Sistema delle "Casse 103" vi sono attualmente 14,08 posizioni contributive attive, contro le 14,98 del 2014; basta volgere lo sguardo al Sistema di previdenza pubblica per rilevare un dato ben diverso, che al netto del contributo delle gestioni delle libere professioni oscilla tra 1,26 del 2004 e 1,31 del 2014.



Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

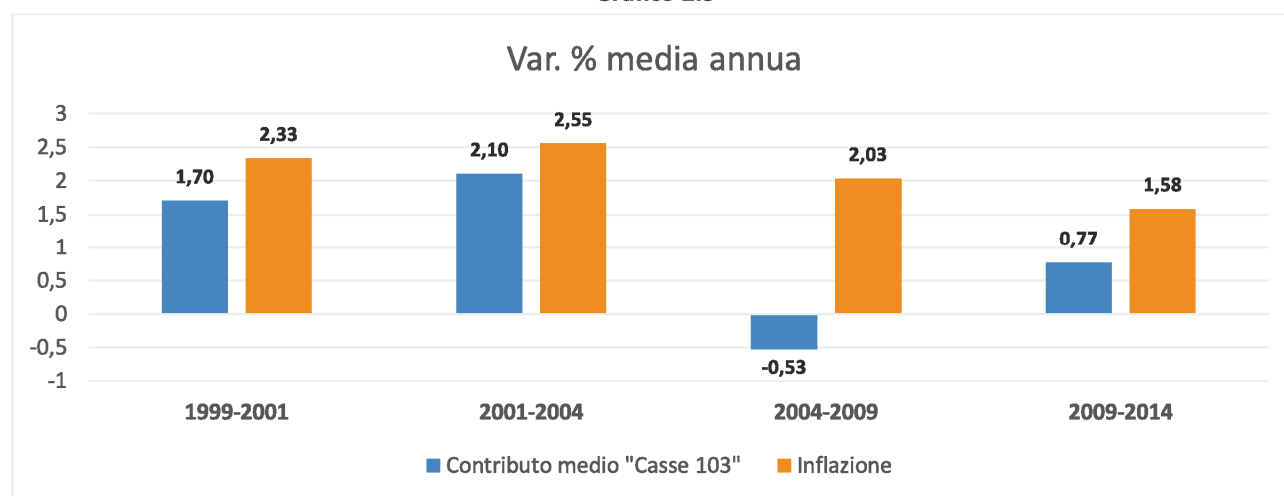
Ma se i margini sono assolutamente rassicuranti prima che l'eventuale erosione di questo rapporto possa condurre a soglie di criticità è pur vero che, se si guarda a ritroso, il più che proporzionale incremento delle pensioni in pagamento rispetto a quello degli iscritti ha già prodotto degli effetti ben visibili: dal 2001 ad oggi il **rapporto tra iscritti e pensionati** si è progressivamente contratto fino al valore di 14,98 dello scorso anno, rispetto al quale il dato odierno si è ulteriormente ridotto di un punto arrivando per il 2015 al valore di 14,08. Senza contare, peraltro, che tale processo è stato in parte mitigato dalla rilevata e diffusa tendenza degli assicurati a procrastinare la data di pensionamento ben oltre il maturare dei requisiti previsti dai regolamenti previdenziali adottati dai vari Enti, senza il quale il fenomeno osservato avrebbe assunto un andamento ancora più marcato. Questa che appare come una sorta di "rincorsa", i cui effetti sul rapporto attivi/pensioni destano una certa impressione, se osservati nel corso del tempo rendono conto del fisiologico percorso di normalizzazione delle "Casse 103", che da enti "giovani" e fortemente sbilanciati sulla componente degli attivi/contribuenti, pian piano traslano verso uno stato "ordinario", che tuttavia richiede il mantenimento di determinati equilibri di lungo periodo. Se, infatti, il rapporto non dovesse stabilizzarsi come invece fisiologicamente dovrebbe essere, sarà necessario adottare una serie di misure, tra le quali inevitabilmente anche quella di rivedere i requisiti per il pensionamento (età anagrafiche e anzianità contributive), in rialzo (*vedasi tabella 2.1.C*).

Se nel corso di questi anni le pensioni erogate dagli Enti analizzati sono state sempre più numerose, anche il loro importo è cresciuto di pari passo: dal livello del 2001, quando le 70 **pensioni** complessivamente erogate realizzavano un **importo medio** di quasi 560 € - in realtà poco rappresentativo perché influenzato dalle pochissime prestazioni erogate e da storie contributive assai limitate, tanto è vero che in molti casi si trattava di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle

maturate presso altre gestioni - si è passati al livello attuale di 2.224,60 €, peraltro inferiore di 2,2 punti percentuali a quello del 2014 (2.275,80 €). Il notevole incremento, tuttavia, non è stato sufficiente a garantire prestazioni adeguate agli iscritti, i quali a causa di aliquote contributive che soltanto negli ultimi anni hanno imboccato un necessario quanto lungimirante processo di innalzamento, ma anche di anzianità contributive non ancora sufficientemente prolungate, e non ultimo, dell'impatto della crisi economica che ha prodotto importanti tagli ai redditi percepiti dai professionisti iscritti, potranno contare su rendite pensionistiche tutt'altro che consistenti fino a questo momento.

Al cospetto di pensioni che hanno visto crescere costantemente l'importo medio, il *trend* riferito ai contributi medi si è dimostrato sostanzialmente stagnante. Nonostante il progressivo aumento delle aliquote applicate per il calcolo dei contributi soggettivo e integrativo, adottato pressoché da tutte le "Casse" del 103, infatti, il **contributo medio** per iscritto si è mantenuto dal 2001 ad oggi nell'intorno dei 2.000 € di importo, senza discostarsene di molto: per la precisione, ammontava a 1.990 € nel 2001, 2.157,20 € nel 2004, 2.089,20 € nel 2009, 2.186 nel 2014 e 2.160,40 € nel 2015. L'incremento percentuale rilevato nel periodo 2001-2015 pari a +7,6%, assolutamente distante dalla *performance* registrata sul fronte delle pensioni medie, può dare una misura di quanto abbiano sofferto sul mercato le libere professioni cui fanno riferimento le "Casse 103". Se peraltro lo si raffronta all'inflazione, che ha eroso il valore reale della contribuzione, si scopre come in nessun caso, tra gli anni analizzati, l'incremento della contribuzione media degli iscritti è riuscito a recuperare l'effetto dell'inflazione. L'ultimo dato disponibile mostra, ad esempio, come tra 2009 e 2014 a fronte di un incremento medio annuo della contribuzione dello 0,77% l'inflazione sia cresciuta dell'1,58%, quindi nuovi sforzi si rendono forse necessari sia per gli iscritti sia per gli organi di amministrazione (*vedasi grafico 2.3*).

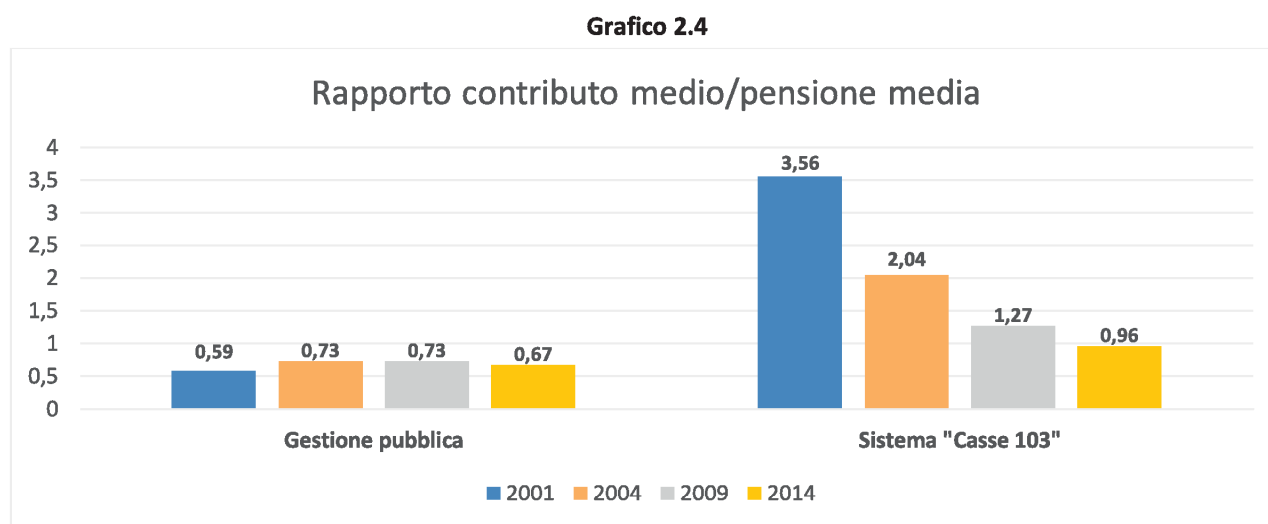
Grafico 2.3



Fonte: elaborazione Itinerari Previdenziali su dati del Terzo Rapporto sul Bilancio del sistema previdenziale italiano e su dati forniti dalle Casse

Questo andamento speculare tra importo delle pensioni medie percepite dai quiescenti e contribuzioni medie versate dagli iscritti, peraltro protrattosi nel corso di questi anni, ha portato

nel 2014 ad un soprasso delle prime sulle seconde, come mostra il grafico 2.2, ribaltando il relativo rapporto. Se fino al 2009, infatti, il **rapporto tra contributo medio e pensione media** era superiore a 1 (3,56 nel 2001, 2,04 nel 2004 e 1,27 nel 2009), dal 2014 si colloca al di sotto di tale soglia, precisamente a 0,96, dato confermato anche nel 2015. Ciò significa che, diversamente dal passato, allo stato attuale a fronte di 0,96 € di contribuzione si riceve una rendita pensionistica di 1 €. Nel sistema pubblico tale rapporto è già stabilmente inferiore a 1 ed è pari per il 2014 a 0,67 (*vedasi grafico 2.4*).

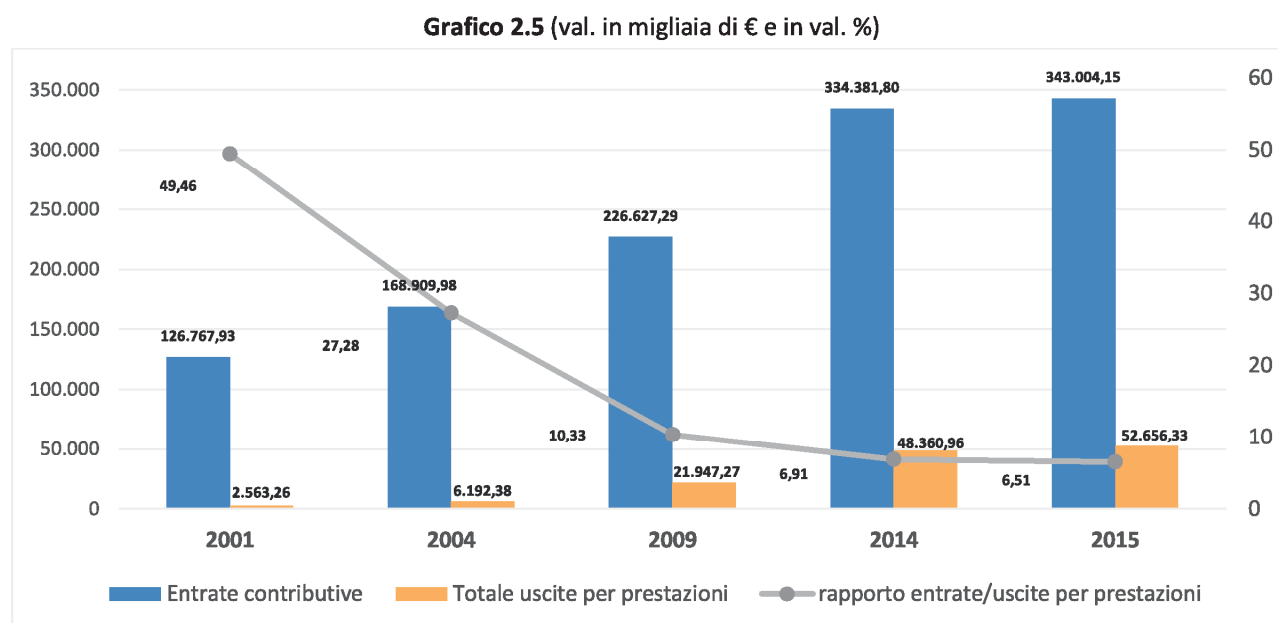


Fonte: elaborazione Itinerari Previdenziali su dati del Terzo Rapporto sul Bilancio del sistema previdenziale italiano e su dati forniti dalle Casse

Ovviamente è un valore puramente indicativo e instaura una relazione tra due fasi, la contribuzione e la prestazione, che sono necessariamente una successiva all'altra; inoltre, è applicato ad un sistema, quello delle "Casse 103", che non può dirsi ancora del tutto a regime e sconta contribuzioni temporalmente piuttosto limitate. Peraltro, se la contribuzione si disloca entro un arco temporale che normalmente è assai prolungato, dal canto suo la pensione – che altro non è che la trasformazione in rendita del montante di contributi rivalutati – solitamente è percepita per un periodo più breve, per cui le rate tendono fisiologicamente ad essere superiori rispetto ai contributi, quindi il rapporto tra contributo medio e pensione media naturalmente si abbassa. Tuttavia può essere ugualmente assunto come indice delle difficoltà reddituali cui i liberi professionisti stanno facendo fronte ormai da troppi anni, e che comprimono le contribuzioni medie, e al tempo stesso è un segnale di quelli che sono gli effetti, sulle pensioni, di storie contributive più durature e stabili e delle recenti iniziative adottate dalle Casse allo scopo di incrementare i montanti contributivi individuali.

Un'ultima fondamentale dimensione che più che sul versante "micro" e dell'adeguatezza delle prestazioni rileva sulla sostenibilità del Sistema delle "Casse 103", misura l'equilibrio tra entrate e uscite per prestazioni dei cinque Enti. Ovviamente, sull'analisi di questa dimensione incide la circostanza che nei primi anni di attività delle "Casse 103" i contributi versati dagli assicurati erano ben superiori alle spese sostenute per erogare le prestazioni: da un lato, infatti, i

contribuenti sono aumentati in maniera prolungata e sostenuta, dall'altro lato, invece, in una prima fase la spesa per pensioni era del tutto irrisoria e la tutela assistenziale fornita dalle Casse si esauriva con le indennità di maternità, e soltanto dopo qualche anno di attività le prestazioni hanno iniziato ad assumere un peso considerevole. Il trend che si rileva dal **rapporto tra entrate contributive e uscite per prestazioni** fotografa esattamente questa situazione: da un valore di 49,46 del 2001 si è scesi progressivamente a 10,33 nel 2009, fino a 6,91 del 2014 e infine 6,51 del 2015. In altri termini, se nel 2001 l'ammontare dei contributi versati era pari a quasi 50 volte quello della spesa per il totale delle prestazioni, oggi è pari a poco più di 6 volte. Pur restando ampi i margini di sostenibilità di lungo-periodo, la situazione attuale appare senz'altro più in linea con quella di un Sistema assolutamente sano e sostenibile che si accinge ad entrare a pieno regime nell'espletamento delle funzioni ad esso demandate e che sempre più si cala in un ruolo che, a fronte di un costante incremento delle contribuzioni ricevute, prevede un crescente impegno di risorse non soltanto per la parte previdenziale, ma anche per quella assistenziale (vedasi grafico 2.5).



Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

Quello che afferisce alle “Casse 103”, del resto, è un sistema che non può essere ascritto tra le forme di mera protezione di tipo IVS, ma si spinge ben oltre, realizzando una tutela “*mirata*”; una risposta che *personalizza* gli approcci sulla base delle esigenze delle categorie protette, *integra* le varie sfere di rilevanza e inoltre si dipana *lungo tutto il corso della vita*, sia attiva sia in quiescenza. Le prestazioni di welfare e le varie tipologie di sostegno sono infatti erogate anche prima della pensione e, cosa assolutamente nuova nel panorama degli enti di previdenza, sono destinate non soltanto al professionista iscritto, ma anche alla sua “professione” e alla sua famiglia.

2.4 La lettura territoriale dei dati

Oltre a costituire un preciso obbligo comunitario, la redazione regionalizzata dei bilanci anche per le “Casse 103” consente di effettuare una lettura territoriale delle voci di bilancio più significative e di “calare” sul territorio le dinamiche rilevate a livello aggregato.

Con questa premessa, già ad un primo sguardo appare chiaro come il bacino di riferimento per il Sistema delle “Casse 103” si collochi al Nord, dove risiede quasi la metà (il 48,3%) dei professionisti iscritti presso i cinque Enti che lo compongono. Il Centro e il Sud seguono piuttosto distaccati, con quote di iscritti sul totale che si fermano rispettivamente a 24,1% e 27,6% e nel corso degli anni sono rimaste sostanzialmente stabili. Scendendo più nel dettaglio, Lombardia e Lazio sono le regioni che contribuiscono maggiormente in termini di iscritti (rispettivamente con il 16,94% e il 12,62%), rappresentando da sole quasi il 30% dell’universo di assicurati. Anche rispetto al genere degli iscritti il Nord si discosta dal resto del Paese, mostrando una quota di assicurati uomini (appena il 34,3%) che si mantiene più bassa che altrove, specialmente in raffronto al Sud (45%) (*si vedano le tabelle da 2.1.A a 2.1.D allegate*).

Sul fronte opposto, quello delle pensioni, il quadro risulta ancora più sbilanciato, con il Nord che colleziona ben oltre la metà delle prestazioni attualmente erogate (il 57,2%) e la sola Lombardia quasi un quinto del totale (il 18,2%). Su questo versante, tuttavia, si coglieva fino a qualche anno fa un lento assestamento delle pensioni erogate a vantaggio soprattutto del Centro, dove nel 2001 le pensioni in pagamento erano appena il 14,3% del totale e oggi il 22,8%, mentre il Sud continua a restare del tutto marginale per questa voce.

Alla forte concentrazione al Nord delle pensioni erogate, si contrappone al Sud una platea di professionisti mediamente più giovani, all’interno della quale la componente di attivi risulta più ampia: il rapporto tra iscritti e pensioni registrato in quest’area si colloca ad un valore pari a 19,42 (in Sicilia e Sardegna tocca rispettivamente quota 20,29 e 22,85), mentre al Nord è quasi dimezzato (11,88) e il Trentino è l’unico caso in Italia al di sotto dei 10 punti (8,90).

Oltre ad essere numericamente più numerose, le pensioni erogate al Nord hanno un importo ben superiore alla media del Paese, determinando una spesa per prestazioni previdenziali che non può che essere destinata per larga parte proprio al Nord. Dei 25,3 milioni di € complessivamente stanziati dal sistema delle “Casse 103” per questa funzione, ben 15,3 milioni (il 60,3%) sono destinati al pagamento di pensioni al Nord, 5,6 milioni al Centro e 4,5 milioni al Sud. La Lombardia, che per numero di assicurati, volume d’affari generato dai professionisti e risorse sia versate sia ricevute dagli Enti riveste un ruolo assai importante anche in chiave nazionale, assorbe ben il 21,78% delle uscite per prestazioni previdenziali di tutto il Paese. A determinare tale incidenza non contribuisce soltanto l’elevato numero di pensionati, come rilevato, bensì anche l’importo medio delle pensioni percepite, che in questa regione raggiungono i livelli medi più elevati, quasi 2.582 € a fronte di una media nazionale di 2.224,60 €, alla quale tuttavia contribuiscono valori piuttosto diversificati tra Nord (2.346 €), Centro (2.141 €) e Sud (1.972 €).

Le pensioni erogate fino ad ora, tuttavia, sono per lo più calcolate su montanti contributivi maturati in un arco temporale ancora piuttosto limitato, per cui i differenziali di reddito e contribuzione hanno inciso in misura ridotta sulle prestazioni percepite sinora. Andando ad analizzare le **contribuzioni degli iscritti**, infatti, emerge un quadro ancora più eterogeneo tra le varie aree del Paese di quanto non possa apparire dall'analisi delle pensioni medie: nel 2015 il contributo medio versato dagli assicurati del Nord è stato di ben il 61,2% superiore a quello del Sud (2.565 € contro 1.591 €); se poi si osservano gli estremi il differenziale si amplia ulteriormente e il valore del contributo medio versato in Friuli Venezia-Giulia (2.888 €) è praticamente doppio di quello della Calabria (1.450 €).

Sempre il Nord, beneficiando di contribuzioni nettamente più elevate oltreché della più numerosa platea di iscritti, destina alle casse degli Enti del decreto 103 un ammontare di contributi pari a 198,4 milioni di € (il 57,8% del totale nazionale), mentre il Centro (21,7%) e il Sud (20,5%) si dividono la parte restante. Anche in questo caso è utile un raffronto che condensa ogni valutazione di merito: la sola Lombardia versa tanti contributi (74 milioni di €) quanti quelli del Centro Italia (74,3%), pur potendo contare su una quota di iscritti sensibilmente inferiore ad esso (il 16,94% contro il 24,1%).

Ciononostante, la Lombardia è l'unica regione, insieme al Trentino, in cui l'ultimo anno ha riservato un calo delle entrate contributive, contrattesi rispettivamente dello 0,7% e del 5,3%, mentre regioni come il Molise e la Sardegna hanno fatto rilevare un netto balzo delle contribuzioni totali (rispettivamente +19,4% e +17,2%), anche se il numero di assicurati di queste regioni è talmente contenuto da risentire anche di piccole variazioni.

Allargando lo sguardo, tuttavia, si può constatare come se dall'istituzione delle "Casse 103" il differenziale in termini di contribuzione si sia progressivamente ampliato tra Nord e Sud (+257% la variazione delle entrate contributive tra 1999 e 2015 al Nord, +220% al Sud), limitando l'analisi soltanto agli ultimi 5-6 anni la distanza tra le due aree del Paese seppure sia ancora profondamente ampia, tende lentamente a colmarsi, forse anche a causa delle crisi generalizzata che ha investito il mondo delle professioni. Nell'ultimo anno, infatti, le entrate da contributi sono aumentate del 7,3% al Sud e di appena lo 0,3% a Nord e anche tra 2009 e 2014 l'andamento è stato simile, con un +57,9% al Sud cui ha fatto da contraltare un +43,3% al Nord.

Un così ampio differenziale tra uscite per prestazioni previdenziali ed entrate contributive, così come tra contributo medio e pensione media percepita, determina un peculiare fenomeno in base al quale al Nord le pensioni medie attualmente in pagamento risultano di poco inferiori alla contribuzione media oggi versata (il rapporto tra contributo medio e pensione media è infatti pari a 1,09), mentre al Centro e al Sud è vero il contrario, ovvero le pensioni oggi pagate sono mediamente più elevate dei contributi che gli attivi stanno versando, essendo il rapporto di cui sopra pari rispettivamente a 0,89 e 0,80. La ragione va rinvenuta nei profondi scarti osservati tra le varie aree del Paese rispetto ai contributi e, al contempo, per le ragioni prima esposte, va ascritta al tendenziale livellamento delle pensioni medie erogate fino ad oggi, alimentate da periodi contributivi ancora piuttosto limitati.

2.5 Il patrimonio e il suo impatto sul sistema Paese

A fine 2015 le attività complessive gestite dagli Enti istituiti con d.lgs. 10 febbraio 1996, n.103 ammontano a **4,2 miliardi di Euro** (circa lo 0,2% del PIL); la quasi totalità (oltre il 99%) di queste attività è in gestione diretta da parte degli Enti, con una trascurabile quota investita tramite GPM.

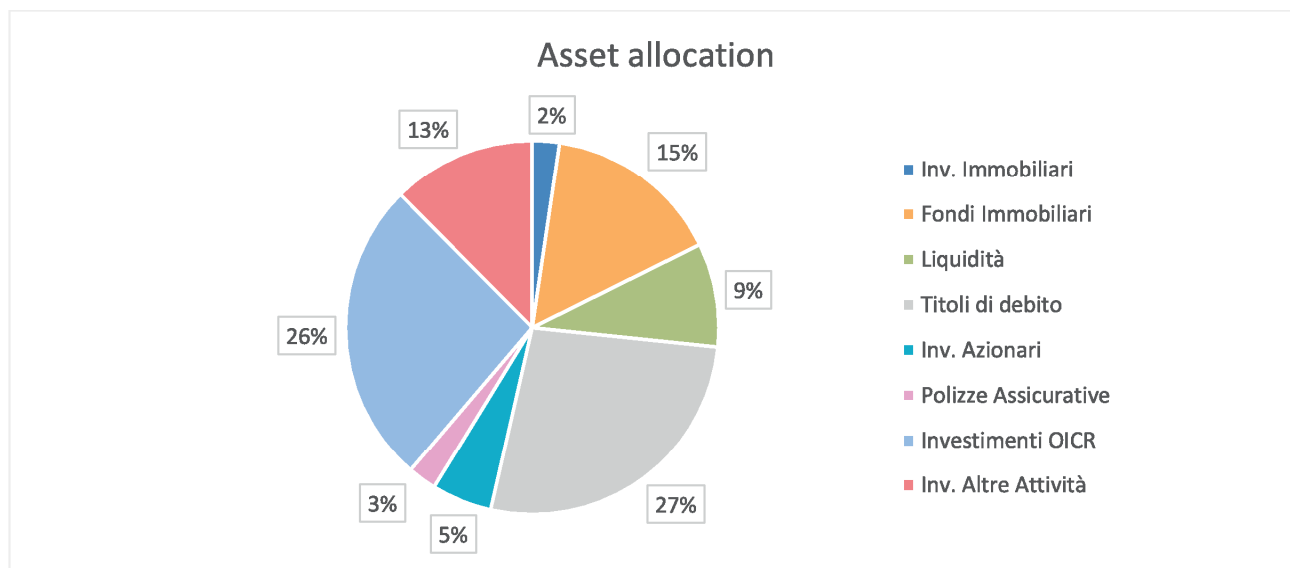
La *tabella 2.1* e il *grafico 2.6* sottostanti mostrano l'asset allocation del patrimonio delle Casse, le tipologie più significative degli investimenti e il loro peso percentuale.

Tabella 2.1

Asset allocation	Valori in milioni di Euro
Inv. Immobiliari	99
Fondi Immobiliari	645
Liquidità	375
Titoli di debito	1.133
Inv. Azionari	220
Polizze Assicurative	104
Investimenti OICR	1.104
Inv. Altre Attività	524
Totale	4.204

Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

Grafico 2.6



Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

Risulta evidente come gli Enti del “Sistema 103” investano principalmente in obbligazioni, OICR ed immobili; l’elevata liquidità e la presenza di investimenti assicurativi sono ascrivibili alla elevata volatilità dei mercati e a tassi molto bassi, con il conseguente ricorso a conti di deposito e gestioni separate di tipo assicurativo. Per contro, la ridotta quota di investimenti azionari diretti e quella molto rilevante di OICR indicano l’esigenza del ricorso a intermediari specializzati, stante la necessità di differenziare al massimo questa tipologia sia a livello settoriale sia geografico.

Il robusto ricorso ad OICR, inoltre, è dettato anche dai bassi tassi dei titoli di debito che portano a cercare rendimenti sia tramite valute sia in aree extra OCSE: attività, queste, che richiedono alte specializzazioni e competenze da parte dei gestori.

Gli OICR utilizzati, oltre l'81% dei quali armonizzati, per migliorare la diversificazione, sono sostanzialmente di tipo azionario, obbligazionario e in parte minore bilanciati; molto ridotta la quota di alternativi, focalizzata soprattutto su fondi infrastrutturali e su energie rinnovabili.

Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari si può notare come la gran parte sia attuata tramite OICR chiusi e alternativi. Tale fenomeno dipende principalmente dal fatto che gli Enti hanno ridotto l'esposizione diretta in immobili attraverso l'apporto verso fondi immobiliari alternativi (FIA), con l'obiettivo di messa a reddito, di un possibile smobilizzo e di una diversificazione a livello geografico e merceologico. Da segnalare, tuttavia, come anche tramite questi fondi quasi l'80% degli rimanga localizzato nel Paese.

L'investimento in titoli di debito è realizzato in buona parte tramite titoli di Stato (67,6%), il 73% dei quali è domestico, evidenziando una particolare attenzione verso il Paese, nonostante i bassi rendimenti. Viceversa, la quota in titoli corporate è molto più diversificata, con solo il 13% domestico: scelta dettata sia dal ridotto mercato italiano di questi titoli sia dalla ricerca di diversificazione e di rendimenti in aree geografiche mature e in via di sviluppo.

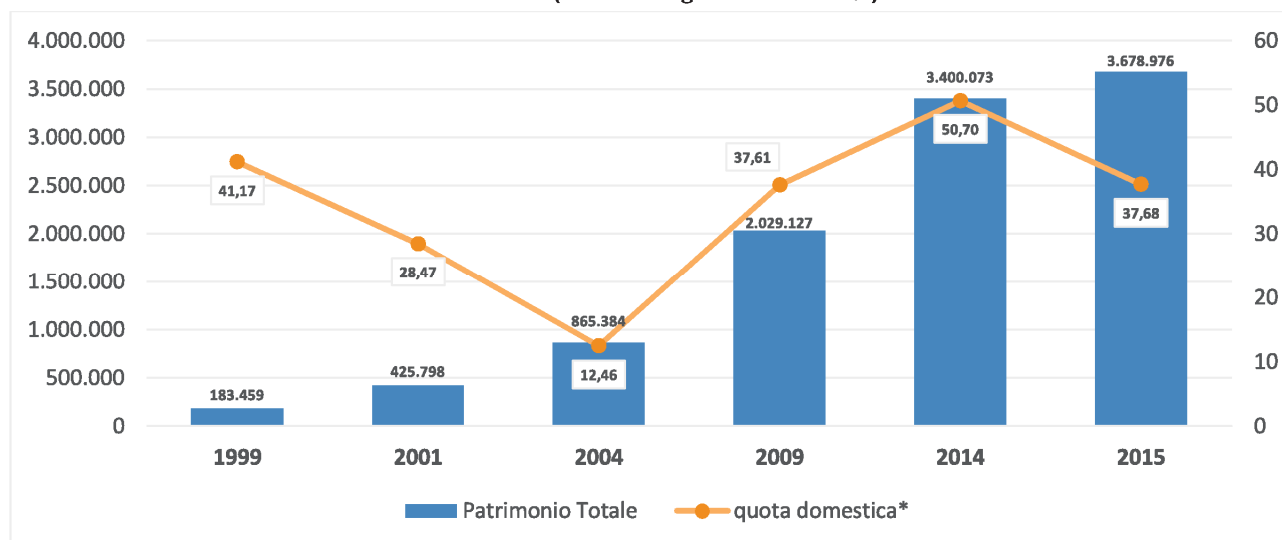
2.6 La crescita del patrimonio, la sua composizione

La *tabella 2.1.E* e il *grafico 2.7* riportano l'aggregazione dei patrimoni dei singoli Enti evidenziandone l'Asset Allocation e l'evoluzione della stessa nel tempo, oltre all'incidenza della quota investita nel nostro Paese (domestica).

Risulta evidente la notevolissima crescita del patrimonio complessivo passato dai 183 milioni del 1999 ai **3,7 miliardi** attuali; l'incremento è stato continuo nel tempo, raddoppiandosi dal 1999 al 2001, dal 2001 al 2004 e dal 2004 al 2009, e poi aumentando del 67% fino al 2014 e dell'8% nel 2015 nonostante le difficoltà dei mercati finanziari e i bassi tassi d'interesse. Il risultato discende sì dalla grande crescita degli iscritti e dall'aumento negli ultimi anni delle aliquote contributive, ma anche dai buoni risultati prodotti dalla gestione finanziaria.

Molto forte, anche se esposta a sensibili fluttuazioni, è la quota di investimenti destinati al Paese, i quali dopo aver toccato livelli minimi all'inizio degli anni Duemila hanno recuperato rapidamente terreno, al punto che oggi quasi il 40% del patrimonio delle "Casse 103" è composto da investimenti domestici.

Grafico 2.7 (valori in migliaia di € e val. %)



* La quota domestica è calcolata al netto di liquidità, polizze assicurative e altro, come riportato in tabella 2.1.E

Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

Interessante è l'analisi di come sia variata nel tempo la composizione del patrimonio in base alle macro-tipologie di investimento: titoli di Stato, azioni, obbligazioni, OICR, immobili, liquidità e anche investimenti alternativi che rappresenteranno la nuova frontiera dell'impiego dei patrimoni previdenziali.

I **titoli di Stato** hanno sempre costituito, soprattutto in passato, una buona parte degli investimenti con punte del 35% nelle fasi iniziali e del 29% nel 2009, per poi gradatamente ridursi fino al 19% attuale, a seguito anche, del crollo dei rendimenti; in ogni periodo la quota investita in titoli di Stato italiani è sempre stata fra il 70-80%.

Discreta anche la percentuale di **obbligazioni corporate**, con punte del 26-28% nel 2004 e 2009 ed una sensibile riduzione del 25% nel 2014, ed un ulteriore 25% lo scorso anno. Anche questo andamento è strettamente legato alla riduzione dei tassi dei titoli.

La parte azionaria, quale misura prudenziale, è stata sempre contenuta con aumenti negli anni 2009, 2014 e 2015 coerentemente con la crescita globale di questo mercato.

Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari diretti, praticamente assenti nei primi anni, questi hanno raggiunto una percentuale di circa l'11% nel 2009, per poi ridursi gradualmente sino al 2,7% attuale. Riduzione dovuta alla tendenza degli Enti sia a conferire gli immobili in Fondi immobiliari di cui spesso sono gli unici "quotisti", più flessibili e senza gravosi impegni amministrativi e di gestione, oltreché più attrezzati per nuovi investimenti consentendo una maggiore diversificazione sia tipologica sia geografica.

Sempre in crescita gli OICR (organismi investimento collettivo del risparmio), che dai 47 milioni del 1999 sono arrivati a 1,1 miliardi del 2015, mentre fino allo scorso anno erano appena 563 milioni: il raddoppio della quota nell'ultimo anno risponde all'esigenza di andare alla ricerca di rendimenti in valute, aree geografiche e tipologie di titoli realizzabile solo con gestori di grande esperienza e con volumi elevati, difficili da ottenere dalle singole Casse.

Da segnalare come questa esigenza di rendimenti in presenza di tassi quasi nulli negli ultimi anni abbia portato anche ad un'alta quota di liquidità (17% nel 2014 e 14% nel 2015) e all'acquisizione di polizze assicurative per circa un 3% del patrimonio complessivo.

2.7 La sostenibilità del Sistema delle “Casse 103”

Come prescrive l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994 la gestione economico-finanziaria degli enti privatizzati deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità almeno triennale e da ricondurre a un arco temporale fissato, in origine, in 15 anni dall'art. 3, comma 12 della legge n. 335 del 1995. Periodo successivamente ricondotto ad un arco temporale non inferiore a trenta anni (art. 1, comma 763, legge 296/2006) e poi nuovamente allargato a cinquanta anni dall'art. 24, comma 24, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo.

La medesima disposizione stabilisce, altresì, che gli enti previdenziali privatizzati adottino misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Come rilevato dalla Corte dei Conti nell'audizione dell'11 aprile 2016, *“Iniziativa in materia di enti previdenziali privatizzati”*, presso la Camera dei Deputati - Commissione XI Lavoro pubblico e privato, nel corso della quale si sono anche esaminati i bilanci tecnici su base 2014, il citato articolo 24, comma 24, stabilisce che “[...] soltanto le entrate previdenziali e non, quindi, quelle derivanti dalla gestione del patrimonio concorrano, dal lato dell'attivo, all'equilibrio attuariale”.

In questa sede si ribadisce quanto sottolineato in più occasioni¹ e cioè che la previsione inserita nella legge Monti – Fornero relativa alla impossibilità di utilizzare i rendimenti per garantire l'equilibrio attuariale di lungo termine, è tecnicamente sbagliata e aumenta la rischiosità nella gestione dei patrimoni degli Enti. Sbagliata perché le passività accumulate da ciascun iscritto incorporano anche il tasso di rivalutazione dei montanti che nel settore pubblico è a carico dell'Ente gestore (cioè dello Stato) mentre per le Casse private è garantito dalle gestioni dei patrimoni; come possono fare, a distanza di molti anni, le entrate contributive a finanziare anche i rendimenti? E infatti se si considera il “saldo generale” (entrate contributive più rendimenti della gestione), gli Enti sono di gran lunga sostenibili; fosse così anche per le casse pubbliche! È una norma pericolosa perché prevede che le performance aumentino i patrimoni i quali assumono dimensioni assai rilevanti, con tutti i rischi insiti nella gestione in periodi di mercati così difficili e volatili.

È auspicabile che, come per la tassazione, anche questa norma venga presto modificata.

I primi vent'anni di attività delle Casse 103 hanno segnato risultati molto soddisfacenti sotto tutti i punti di vista: robusto incremento degli iscritti, mantenimento di un ottimo rapporto attivi/pensionati, positivo rapporto entrate contributive/uscite per prestazioni. Da sottolineare

¹ Si vedano i lavori del Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali e quelli dell'Ordine degli Attuari.

anche l'incremento delle fasce più giovani tra gli iscritti il che, accanto ai citati rapporti e alle riserve tecniche, pone ampie basi di sostenibilità degli Enti nel lungo periodo. Il punto delicato riguarda l'entità del "contributo medio" legato ai redditi dichiarati, assai disomogenei a livello territoriale; su questo punto occorreranno azioni di monitoraggio e di diffusione della cultura previdenziale.

Anche i dati patrimoniali sono di tutto rispetto con incrementi notevoli negli anni; gli stessi dati forniti anche dalla Corte dei Conti lo evidenziano ampiamente. E così anche la sostenibilità finanziaria di medio lungo termine pur con qualche problema, dovuto principalmente alla normativa, nel lunghissimo periodo di 50 anni presenta amplissimi margini di sostenibilità.

Tuttavia, al di là dei dati economici e demografici, il risultato più significativo è rappresentato dalla "traiettoria" degli Enti che hanno indirizzato la loro attività trasformandosi da monofunzionali (prestazioni pensionistiche e qualche indennità di maternità) a veri e propri Enti Polifunzionali, divenendo un efficace punto di riferimento per i loro professionisti; ma con una peculiarità rispetto al sistema generale: hanno "cucito" un "abito previdenziale e assistenziale" su misura per la loro categoria di riferimento. Soprattutto in ambito assistenziale, e ancor più nel sostegno alla professione, esaltandone così il ruolo assai specifico e peculiare che non può essere massificato o ibridato con poco convincenti iniziative di agglomerazione tra Enti.

3. La lettura analitica delle “Casse 103”

Dopo aver analizzato l'evoluzione ventennale e la situazione attuale dei 5 Enti nel loro complesso, utilizzando gli indicatori economici e demografici, appare utile procedere ad una lettura analitica per singolo Ente delle caratteristiche di funzionamento, dei livelli di contribuzione, delle prestazioni e degli andamenti economico e finanziari nonché delle rispettive platee di riferimento. Nei cenni storici vengono evidenziate le tappe che dalla costituzione in Fondazioni di diritto privato hanno portato gli Enti da gestori di forme pensionistiche a Enti Polifunzionali, veri e propri *hub* per i propri iscritti.

3.1 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB)

3.1.1 La Cassa in sintesi

Cenni storici e recenti evoluzioni

L'Ordine Nazionale dei Biologi, nel rispetto della procedura normativa, nel 1996 nominò il proprio Comitato fondatore con il compito istituzionale di verificare la sussistenza numerica minima dei liberi professionisti (fissata in 8.000) per proporre ai Ministeri Vigilanti l'istituzione di un autonomo Ente e, conseguentemente, di predisporre lo Statuto e il Regolamento di disciplina della previdenza. L'Enpab, quindi, viene sostanzialmente istituito come Fondazione di diritto privato con il Decreto Interministeriale del 16 luglio 1997 di approvazione dello Statuto e del Regolamento di previdenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 agosto 1997. I primi Biologi che hanno ricoperto la carica del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo generale si sono insediati nel mese di ottobre dell'anno successivo.

I primi anni sono stati gli anni dell'impegno alla "regolarizzazione" e ancora più gli anni della divulgazione dell'importanza della previdenza obbligatoria. Fino ad allora la parola "previdenza" per il Biologo era una parola inesistente e la sua cultura verso questa materia del tutto assente: la contribuzione altro non era che una nuova "imposizione sui guadagni". Un problema comune a molti, se non a tutti i cittadini, e quindi al Biologo, è di non pensare mai al domani e di pensare che il presente lavorativo sia per sempre.

I risultati hanno dato ragione alla scelta politica. Infatti, se da un lato l'Enpab iniziava la sua operatività di fatto e non solo alla fine del 1998, dall'altro lato assicurava la copertura previdenziale con decorrenza *ex lege* dal 1 gennaio 1996 per tutti i Biologi liberi professionisti, ancorché lavoratori dipendenti, e a prescindere dalla forma di esercizio della professione, sia autonoma, associativa, di collaborazione o societaria.

La raccolta dei dati, dei modelli reddituali, dei contributi previdenziali sono stati gestiti in normalità già dal 2000, con uno scarto di criticità minima, più che fisiologica. Ancora oggi la politica dell'Enpab è molto attenta e non ha mai abbassato la guardia promuovendo procedure, ormai consolidate, volte ad evitare l'evasione e l'irregolarità previdenziale, nella consapevolezza

che le stesse rappresentano un danno immediato per il singolo professionista, ma anche un danno sistemico se di entità considerevole.

I primi anni sono stati anche gli anni dello "studio" del sistema contributivo. La consapevolezza teorica della poca generosità delle prestazioni era stata in parte "mitigata" dall'euforia per la conquista di una previdenza a vantaggio dei Biologi. Quando però, con il 2001, lo studio teorico del sistema e le criticità che venivano riscontrate sono state confermate dalle prime prestazioni pensionistiche dai valori "ridicoli", l'Enpab concentra le sue iniziative verso quelle azioni che, almeno in parte, avrebbero mitigato la inadeguatezza delle prestazioni, anche se consapevoli di non poterle mai rendere effettivamente adeguate. Quest'ultima consapevolezza, poi, è alla base di molte altre scelte che hanno portato la politica dell'Enpab ad investire sempre più nelle diverse forme assistenziali e, successivamente, nel welfare a sostegno della professione e dei giovani professionisti.

Sul lato previdenziale, nel 2001, e comunque molti anni prima della legge 243 del 2004 - che avrebbe consentito agli Enti di modificare i propri Regolamenti per disciplinare la facoltà degli iscritti di versare una maggiore contribuzione soggettiva, con un duplice beneficio, il primo immediato, connesso alla totale deducibilità, ed un secondo rinviato al momento della prestazione che sarebbe cresciuta in ragione della maggiore contribuzione - l'Enpab raddoppiava il precedente limite del 10% dell'aliquota del contributo soggettivo portandola al 20%, equiparando la realtà del libero professionista *tout court* con quella dei colleghi in convenzionamento.

Nel 2011 la legge n. 133, dagli addetti ai lavori conosciuta come Legge Lo Presti, riconosce il potere di modificare *in melius* l'aliquota del contributo integrativo, a carico della committenza, fino ad allora fissa nella misura del 2%, prevedendo l'aumento fino ad un massimo del 5%, con possibilità di riversare la maggiore contribuzione sui montanti degli iscritti, al fine di migliorare le prestazioni pensionistiche. L'Enpab dal 2013, a seguito dell'approvazione ministeriale della delibera modificativa del Regolamento, adegua l'aliquota fissandola al 4% e riversando il 50% della stessa sui montanti contributivi.

Dallo stesso anno, anche l'aliquota della contribuzione soggettiva viene gradualmente e obbligatoriamente aumentata del 50% rispetto al precedente limite del 10%. Tutte queste azioni hanno come finalità unica l'incremento dei montanti degli iscritti, il monte contributivo che rappresenta il valore finale sul quale percentualizzare la prestazione pensionistica al momento del pensionamento, secondo l'aliquota corrispondente all'età del pensionato alla data di maturazione del diritto piuttosto che alla data di presentazione della domanda.

Il Biologo pensionato, inoltre, che continua a svolgere la propria attività anche successivamente alla quiescenza verserà all'Ente la contribuzione che viene accreditata al suo montante e restituita sotto forma di maggiore rendita con ricalcolo biennale della prestazione pensionistica.

Nel 2012 l'Enpab adotta una deliberazione provocatoria (per il periodo): decide di distribuire agli iscritti il 50% del patrimonio netto accumulato (con un riversamento sui montanti individuali di

circa 3.000 euro), partendo dal presupposto della inammissibilità ed illogicità di un sistema previdenziale che non consente di ridistribuire ai propri iscritti le "ricchezze" che gli stessi hanno contribuito a realizzare. La deliberazione non trovava un pronto consenso dei Ministeri vigilanti ritenendo la stessa derogativa dei criteri rigidi adottati dalla legge di Riforma per il calcolo delle prestazioni pensionistiche contributive. La deliberazione è però antesignana nella sua *ratio* se si considera che nel 2015 il Consiglio di Stato riconosce a pieno titolo la sua portata, "sentenziando" come il criterio di calcolo della rivalutazione dei montanti contributivi, fissato dal dettato della norma nella media quinquennale del PIL nominale, deve essere interpretato quale "minimo di garanzia", e che nulla vieta agli Enti di previdenza (virtuosi) di redistribuire a vantaggio degli iscritti maggiori somme, ovviamente se sostenibili. L'Enpab nel 2014 e successivamente nel 2015 ha assunto due delibere di adeguamento delle rivalutazioni dei montanti contributivi, sganciate dalla regola della 335 e riparametrate al coefficiente adottato nel Bilancio tecnico attuariale che garantisce la sostenibilità a 50 anni, e come tali superiori del 100% a quelle di legge.

Sul lato assistenziale, l'Enpab dall'ottobre 2008 ha attivato una polizza sanitaria a copertura dei gravi interventi chirurgici e dei gravi eventi morbosi a favore di tutti gli iscritti e a totale carico dell'Ente.

Nel 2010 sono stati approvati Regolamenti, ancora in vigore, che disciplinano diverse forme di intervento solidaristico, che vanno dal contributo per assegni di studio a figli di iscritti deceduti o inabili, al contributo alle spese per ospitalità in case di riposo per anziani e assistenza domiciliare infermieristica; dal contributo in conto interessi su prestito bancario, al contributo *una tantum* per catastrofe o calamità naturali, al contributo per spese funerarie. L'anno successivo, il 2011, l'Ente amplia le azioni per una compiuta agevolazione degli iscritti, disciplinando l'erogazione di contributi a sussidio degli iscritti che sostengono spese per i figli accuditi presso asili nido, per l'acquisto dei loro libri di testo, ma anche il riconoscimento di borse di studio per i figli di iscritti deceduti e per gli iscritti stessi che perfezionano i loro studi con la specializzazione. Nello stesso anno viene disciplinata l'integrazione al minimo sociale delle prestazioni pensionistiche indirette a favore dei superstiti degli iscritti aventi diritto. Nel 2013 viene attivata l'Assistenza fiscale che mette a disposizione degli iscritti una professionalità in grado di "risolvere", senza costo, le problematiche connesse alle scelte introdotte negli anni dalla normativa fiscale agevolata. Sempre nel 2013 i Ministeri Vigilanti approvano il Regolamento per l'elargizione di un Contributo di paternità, che agevola la scelta genitoriale del papà Biologo. Nel 2014 viene ampliata l'Assistenza sanitaria alle Biologhe, con costi sempre a completo carico dell'Ente e con l'estensione di un pacchetto maternità che tutela il periodo di gravidanza e quello immediatamente successivo al parto, sia da un punto di vista medico che sotto il profilo psicologico. È in approvazione un Regolamento che assicurerà al Biologo professionista un sostegno al reddito in ipotesi di infortunio o malattia che precludono oggettivamente l'esercizio dell'attività.

A *latere* dell'Assistenza solidaristica l'Enpab, agevolata dalla legge n. 99 del 2013, ha adottato una serie importantissima di provvedimenti innovativi. Gli obiettivi prefissati sono rivolti, da un lato, ad assicurare agli iscritti opportunità formative non più solo teoriche ma anche

pratiche, nella consapevolezza che per ampliare gli spazi e le opportunità di lavoro il Biologo debba impegnarsi ed investire sulle proprie competenze professionali, e dall'altro lato, a promuovere iniziative che danno al Biologo la giusta visibilità, accompagnandolo personalmente nel mondo del lavoro, facendo conoscere ai cittadini le sue competenze professionali, in altri termini promuovendo la figura del Biologo libero professionista.

Contributi

Il Biologo, iscritto all'Ordine Nazionale, che esercita la libera professione in qualsiasi forma, sia essa individuale, che associativa o societaria, o nella forma della collaborazione coordinata, versa annualmente la contribuzione previdenziale obbligatoria, così distinta:

- **il contributo soggettivo** attualmente pari al 14% e che nel 2017 aumenterà ulteriormente l'aliquota al 15% del reddito professionale netto da lavoro autonomo. Agli iscritti è riconosciuta la facoltà, in aggiunta alla percentuale del contributo soggettivo obbligatorio, di versare un'ulteriore contribuzione, non inferiore ad un punto percentuale, sino all'aliquota massima del 20%. È in ogni caso dovuto un contributo minimo rivalutabile con cadenza biennale secondo l'indice ISTAT (FOI). È altresì prevista la possibilità di pagare un contributo minimo ridotto: del 50% per chi svolge contemporaneamente attività di lavoro dipendente fino alla somma di € 5.130,00, mentre per i redditi superiori a 5.130,00 € si applica l'aliquota tempo per tempo vigente; ad 1/3 per chi si trova in periodi di inattività professionale per almeno sei mesi nell'anno solare, pur mantenendo l'iscrizione all'Ordine e fino alla somma di 3.420,00 €, mentre per i redditi superiori a € 3.420,00 si applica comunque l'aliquota tempo per tempo vigente; ad 1/3 per l'anno solare e per i due successivi per coloro i quali si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto 30 anni e fino alla somma di € 3.420,00, mentre per i redditi superiori a 3.420,00 euro si applica l'aliquota tempo per tempo vigente;
- **il contributo integrativo** è dovuto da ogni iscritto nella misura del 4% su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professione ed è a carico del committente. Il 2% del 4% viene riversato sui montanti contributivi. Per le Amministrazioni Pubbliche che si avvalgono delle prestazioni professionali dei Biologi la contribuzione, al momento, è fissata nella misura del 2%, conseguenza di una interpretazione restrittiva - già contestata in sede giudiziaria per illogicità, contraddittorietà ed illegittimità - che i Ministeri hanno dato alla norma primaria (Legge Lo Presti la n. 133 del 2011);
- **l'indennità di maternità** è un contributo fissato nel suo ammontare anno per anno dal Consiglio di amministrazione ed ha come finalità la copertura (in pareggio) delle spese che l'Enpab sostiene per garantire le indennità di maternità alle Biologhe aventi diritto.

Prestazioni

L'Enpab riconosce, a favore dei Biologi, l'erogazione dei seguenti trattamenti previdenziali:

- **pensione di vecchiaia:** la prestazione viene erogata al raggiungimento del 65° anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva. La decorrenza della prestazione pensionistica è facoltativamente legata alla maturazione del diritto anagrafico (65 anni) e contributivo (almeno cinque anni di contribuzione effettiva), piuttosto che al momento della presentazione della domanda, che potrebbe essere anche successiva. In quest'ultima ipotesi il coefficiente di rivalutazione (che trasforma il montante in rendita) è maggiore ed è rapportato all'età del Biologo al momento della domanda;
- **pensione di inabilità:** l'iscritto ha diritto alla pensione di inabilità a qualsiasi età qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) vi sia incapacità da parte dell'iscritto di poter esercitare la professione a causa di malattia o infortunio in modo permanente e totale; b) risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di effettiva contribuzione delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione; c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale di Biologo e la relativa cancellazione dall'Albo professionale. Nel 2016 l'Enpab ha deliberato una integrazione corrispondente al minimo sociale per le prestazioni di inabilità, attualmente al vaglio per approvazione dei Ministeri vigilanti;
- **assegno di invalidità:** l'iscritto ha diritto all'assegno di invalidità a qualsiasi età, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) la capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo la iscrizione, a meno di un terzo; b) l'iscritto abbia versato almeno 5 annualità di effettiva contribuzione delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di assegno. Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva e di iscrizione qualora l'invalidità sia causata da infortunio;
- **pensione ai superstiti:** la prestazione viene erogata nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato qualora l'iscritto abbia versato almeno 5 annualità di effettiva contribuzione (delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione). Il presente trattamento spetta al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempre che al momento della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico;
- **indennità di maternità:** viene erogata agli iscritti di sesso femminile secondo termini e modalità previste dal D. Lgs. 26 marzo 2011 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni.

3.1.2 Le performance

L'andamento nei primi vent'anni

Da quando l'ENPAB - 1° gennaio 1996 - assicura la copertura previdenziale obbligatoria per tutti i Biologi iscritti all'Ordine o che svolgono l'esercizio della professione sotto varie forme, al

31/12/2015 **gli iscritti** all'Ente sono aumentati di una volta e mezza passando dagli 8.221 del 1999 agli attuali 13.645. La crescita è stata continua con percentuali rilevanti in particolare dal 2004 al 2009 (+10%), dal 2009 al 2014 (+34%) e +10% anche nell'ultimo anno, con una crescita complessiva del 66% dal 1999, primo anno del consolidamento dei dati. La composizione per genere degli iscritti vede la netta prevalenza delle donne con il 73%, in costante crescita considerando che nel 1999 la percentuale era del 65% (*vedasi tabella 3.1.D*).

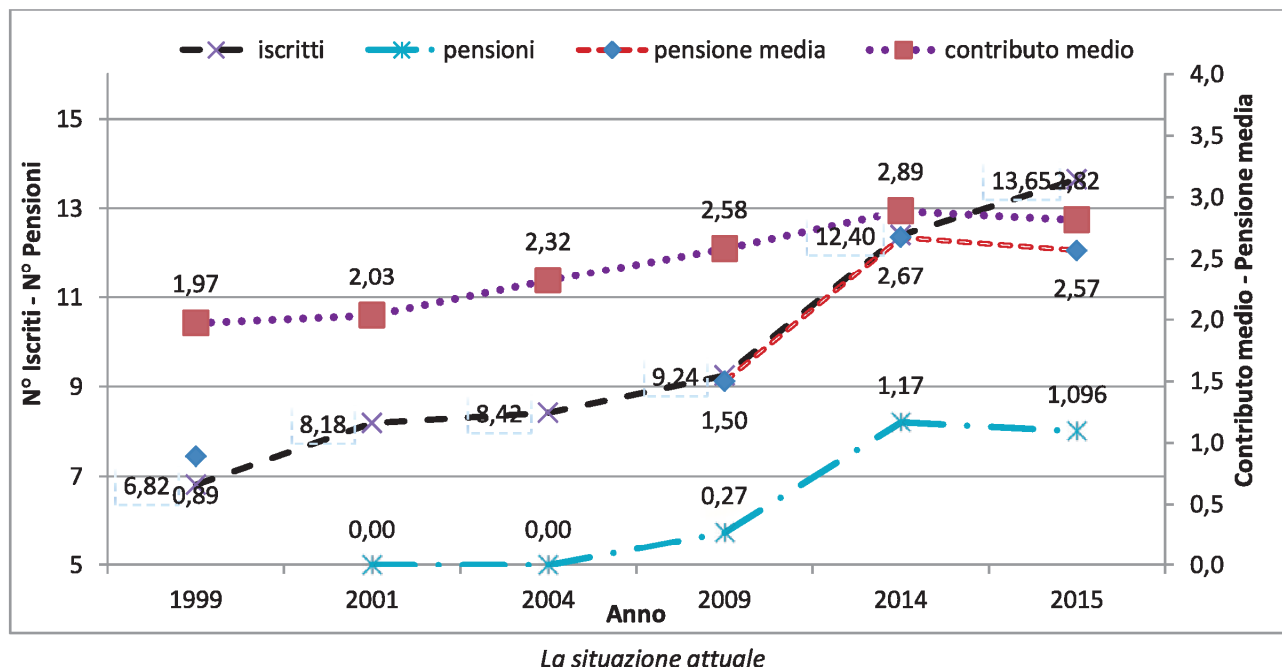
Anche l'incremento del numero dei **pensionati** è stato elevato: dalle prime 4 erogazioni del 2001 si è passati alle 43 del 2004 alle 273 del 2009 alle 1.168 del 2014, con una lieve contrazione nel 2015 a 1.096 erogazioni (*vedasi tabella 3.1.B*).

Le ***entrate contributive*** dal 1999 al 2015 si sono quasi triplicate passando dai 13,4 milioni ai 38,4 milioni del 2015 evidenziando una forte crescita soprattutto nel quinquennio 2009-2014 (+50%) a seguito dell'incremento delle aliquote contributive e della crescita del numero degli iscritti.

Le ***uscite per prestazioni*** sono aumentate dagli iniziali 3.500 € del 2001 (dato scarsamente significativo) ai 2.173.000 del 2009, fino agli attuali 6.163.000, di cui 2,815 milioni per prestazioni di natura pensionistica e il resto di natura assistenziale. Vista la composizione per età degli iscritti ed in particolare la fascia oltre i 61 anni, il tasso di pensionamento è piuttosto elevato; fenomeno questo che, unito all'aumento della speranza di vita stimato in oltre 20 anni dall'ISTAT, impone una costante verifica sui requisiti per accedere alla pensione anche se, al momento, i contributi sembrano consentire l'equilibrio (*vedasi tabella 3.1.A*). Il ***saldo tra entrate e uscite*** si è raddoppiato nel periodo passando dai 16,64 milioni del 2001 agli attuali 32,25 milioni di € (+114%), contribuendo, insieme ai positivi risultati della gestione finanziaria, all'incremento del patrimonio dell'Ente che, ad oggi, garantisce i 50 anni di equilibrio previsti dalla Legge "Salva Italia" del 2011 (*vedasi tabella 3.1.A1*).

Il ***contributo medio*** ha registrato un incremento del 72% passando dai 1.635 € annui del 1999, agli attuali 2.815 €; diverso in termini temporali il calcolo della ***pensione media*** che aumenta da 1.497 € annui del 2009 ai 2.568 €, segnando un +71,5%. Pur con differente scansione temporale, il contributo medio è cresciuto come la pensione media che si giova, quest'ultima, anche della maggiore anzianità contributiva maturata (*vedasi grafico 3.1.1 scala di destra contributo medio e pensione media e scala di sinistra numero iscritti e pensionati*).

Grafico 3.1.1



Il 2015 ha segnato un ulteriore incremento del 10% del **numero di iscritti** rispetto al 2014, confermando la netta prevalenza delle donne e una popolazione assicurata di giovane età. Come detto, le femmine rappresentano il 73% del totale con un 58% di età compresa fra i 30 ed i 45 anni. Suddividendo gli iscritti per fasce di età nel gli iscritti under 30 hanno raggiunto le 1.752 unità crescendo dall'8% del 1999 al 9% del 2009, all'attuale 12,8%. La fascia d'età 31-45 anni, pur incrementando il numero dai 5.149 del 1999 agli attuali 6.264, ha visto gradatamente ridursi il peso sul totale, dal 63% del 1999 al 52% del 2004, al 46% del 2009, per poi assestarsi intorno al 45,9%. La fascia 46-60 anni ha registrato un incremento passando dal 28% del 1999 al 38% del 2009, per poi ridurre la propria percentuale al 32% nel 2014 e al 30% attuale. In sensibile aumento, invece, la fascia di iscritti over 60, che oggi sono 1.479 (erano 84 nel 1999), decuplicando il loro peso all'interno degli assicurati (dall'1% all'11%). Questo invecchiamento degli iscritti impone un costante monitoraggio su sostenibilità ed adeguatezza delle prestazioni. Nell'ultimo anno, tuttavia, si è registrata una lieve riduzione del numero di **pensionati**, passati da 1.168 a 1.096 (-7%), come pure della pensione media anche se in misura inferiore (-4%) (vedasi tabella 3.1.D).

Il **rapporto tra attivi e pensionati** si è drasticamente ridotto dai 33,85 attivi per pensionato del 2009 agli attuali 12,45; nel 2014 aveva toccato il minimo a 10,6. Considerando il non elevato numero della popolazione assicurata, il rapporto, pur ampiamente soddisfacente in termini attuariali, è meritevole di monitoraggio.

Nel 2015 **la spesa complessiva per le prestazioni previdenziali ed assistenziali è ammontata a 6,162 milioni di €, di cui 2,815 milioni** per la componente pensionistica, con una riduzione del **7,3%** rispetto all'anno precedente. Per le **prestazioni assistenziali** sono stati spesi **3.346.950 €** di cui **719.000 €** per i premi della polizza sanitaria sottoscritta tramite EMAPI (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani) a favore di tutti i 13.645 iscritti con possibilità di estendere

la garanzia al nucleo familiare e **2.628.000 €** per ulteriori 994 prestazioni varie. Tra questi spiccano **1.691.000 €** per 331 indennità di maternità (fenomeno legato alla larga presenza di iscritte di età compresa fra 30 e 45 anni), mentre i rimanenti 667.000 € sono relativi a 663 prestazioni di piccolo importo tra le quali ricordiamo sussidi di studio, per calamità naturali e di sostegno all'attività professionale (corsi di specializzazione, assistenza fiscale, ecc.). L'assistenza richiede quindi una quota ampia e crescente di risorse, che oggi ammonta a ben il **54,3%** del totale delle uscite, 9 punti percentuali in più dello scorso anno; percentuali che si giustificano con la giovane età degli iscritti (il 59% ha meno di 45 anni), ancora lontani dalla pensione ma che necessitano di un welfare integrativo come tutti i cittadini italiani.

Nel 2015 le **entrate contributive** presentano un gettito di quasi 38,419 milioni, con un incremento del 7,2% rispetto al 2014, tale da generare un *surplus* pari a circa **32,26 milioni** con un incremento del 7% sul 2014.

Il **contributo medio** per il 2015 è di circa 2.815 euro, mentre le pensioni erogate hanno un *importo medio* di 2.568 euro annui: il **rapporto tra contributo medio e pensione media** è quindi pari a **1,10, quindi ancora molto positivo**. È opportuno rilevare come tali valori possano essere considerati non ancora consolidati dato che ENPAB è ancora in gran parte in fase di accumulo, e che i contributi, sia quelli soggettivi, sia integrativi (dei quali una parte confluisce nel montante individuale) aumenteranno i montanti pensionistici.

Infine, il **rapporto tra entrate contributive ed uscite per prestazioni** attestandosi ad un valore di **6,23** (le entrate sono 6,23 volte le uscite complessive pensionistiche e assistenziali) è ancora buono, ma data la giovane età dell'ente è meritevole anch'esso di monitoraggio (*vedasi tabella 3.1.C*).

3.1.3 I dati territoriali

La ripartizione territoriale dei dati (*vedasi tabelle indicate da 3.1.A a 3.1.D*) permette di analizzare più dettagliatamente la composizione della platea degli iscritti, la scomposizione degli indicatori economici e previdenziali e di analizzarne l'evoluzione. La redazione dei bilanci regionalizzati, non particolarmente praticata in Italia, è un obbligo comunitario introdotto dal Regolamento UE n. 2223 del 1996, noto come SEC 96 (Sistema Europeo di Contabilità) e rafforzato dal SEC 2010 tuttora in vigore. Rivediamo quindi, l'andamento dei parametri visti nei precedenti paragrafi dal punto di vista del territorio.

In termini di **iscritti**, all'esordio dell'ENPAB il Nord pesava per il 25,8%, il Centro per il 22,7% e il Sud per il 51,5%. Tuttavia, nonostante il forte incremento, la loro distribuzione territoriale non è variata particolarmente nei primi 20 anni; infatti, nel 2015 il Nord continua a rappresentare il 26,2% degli iscritti, il Centro il 24,4% e il Sud il 49,4%. Dal punto di vista regionale le più alte percentuali si registrano per Campania (15,5%), Sicilia (13,4%) e Lazio (13,3%).

Per quanto riguarda i **pensionati** delle tre macro-aree, i valori sono molto simili a quelli degli attivi, con il Nord che pesa sul totale per il 29%, il Centro per il 20% e il Sud 51%. Anche le regioni

con il più alto numero di pensioni sono le stesse: Campania (17,6%), Sicilia (15,9%) e Lazio (10,7%). Rispetto all'incremento medio di iscritti pari al 100,2%, le regioni con più alta crescita sono: Marche con un +176,5%, seguita da Basilicata e Sardegna (rispettivamente +159,6 e +146,8%); particolarmente sotto la media sono Sicilia (+57,9%), Liguria (+59,4%) e Valle d'Aosta (63,6%). La **componente femminile**, molto forte a livello nazionale (73%), è uniformemente distribuita a livello regionale con punte più elevate in Valle d'Aosta (83%), Trentino (82%) e Piemonte (80%).

Non si registrano, invece, significativi scostamenti nel **rapporto tra iscritti e pensioni erogate** per area geografica (media nazionale 12,45), mentre esaminando il dato per regione sono Trentino (34), Sardegna (29) e Marche (22) a presentare gli indici più elevati.

Le **entrate contributive** mostrano un andamento diverso rispetto agli iscritti, con un deciso incremento per Nord e Centro: all'esordio il Nord pesava per il 27,8%, il Centro per il 14,4% e il Sud per 57,8%. Dopo 20 anni i pesi sono rispettivamente: 31,6%, 25,2% e 43,2%. Sicilia, Campania, Lazio e Lombardia sono le regioni che hanno versato di più ed insieme raggiungono quota 49,2% del totale. Confrontando le **entrate complessive** con le **uscite per prestazioni di natura pensionistica (per le prestazioni assistenziali non sono disponibili i dati regionalizzati)**, nelle tre macro-aree si colgono invece delle differenze non secondarie: il Nord ed il Centro assorbono in proporzione meno risorse (il Nord il 28,6% delle uscite rispetto al 31,6% di entrate – il Centro 18,3% e 25,2%); il Sud ne assorbe di più (43,2% e 53%).

Il **contributo medio** versato riflette grosse differenze, legate probabilmente a situazioni reddituali e volumi d'affari completamente diversi: al Sud, infatti, la contribuzione è di 2.460 euro annui pro-capite, al Centro arriva a 2.904 euro e al Nord si giunge a 3.403 euro. Emilia Romagna, Valle d'Aosta e Veneto sono quelle il cui contributo medio è più elevato (rispettivamente 3.800, 3.600 e 3.550 euro), mentre dalla parte opposta la Campania arriva a poco più di 2.200 euro annui.

La **pensione media** è sostanzialmente simile alla media nazionale di 2.568 euro annui; al Nord ammonta a 2.533 €, al Centro a 2.358 € e Sud a 2.670 pur rilevando grosse differenze fra regioni che vanno dai 775 euro annui per il Molise ai 4.317 della Basilicata. Si tratta evidentemente di situazioni locali legate al basso numero di prestazioni erogate e dal limitato periodo di contribuzione da parte di Biologi iscritti in tarda età.

Quanto sopra trova il suo riflesso nel **rapporto tra contributo medio e pensione media**: il contributo medio per il Nord è pari a 1,34 volte la pensione media, al Centro è 1,23 volte e al Sud solo 0,92 volte, con robusti scostamenti a livello territoriale. Basti considerare che il rapporto in Molise è 3,40 e in Umbria 3,00, vale a dire oltre cinque volte rispetto alla Basilicata (0,56).

3.1.4 I dati patrimoniali

Il **patrimonio gestito** dall'Ente al 31 dicembre 2015 ammonta a **490 milioni** di euro: prima di giungere al dato odierno si è passati dai soli 28 milioni del 1999 ai 119 milioni del 2004, fino ai 270 del 2009. La composizione degli investimenti nel tempo è rimasta abbastanza costante, con una forte quota obbligazionaria, sia in titoli di Stato sia *corporate* (mediamente il 50%), contenuti

investimenti in titoli di capitale ed immobili e una crescente quota di investimenti in prodotti gestiti di tipo tradizionale e, di recente, anche di tipo alternativo (intorno al 19%), oltre ad una discreta liquidità (circa il 20%) (*vedasi tabella 3.1.E*).

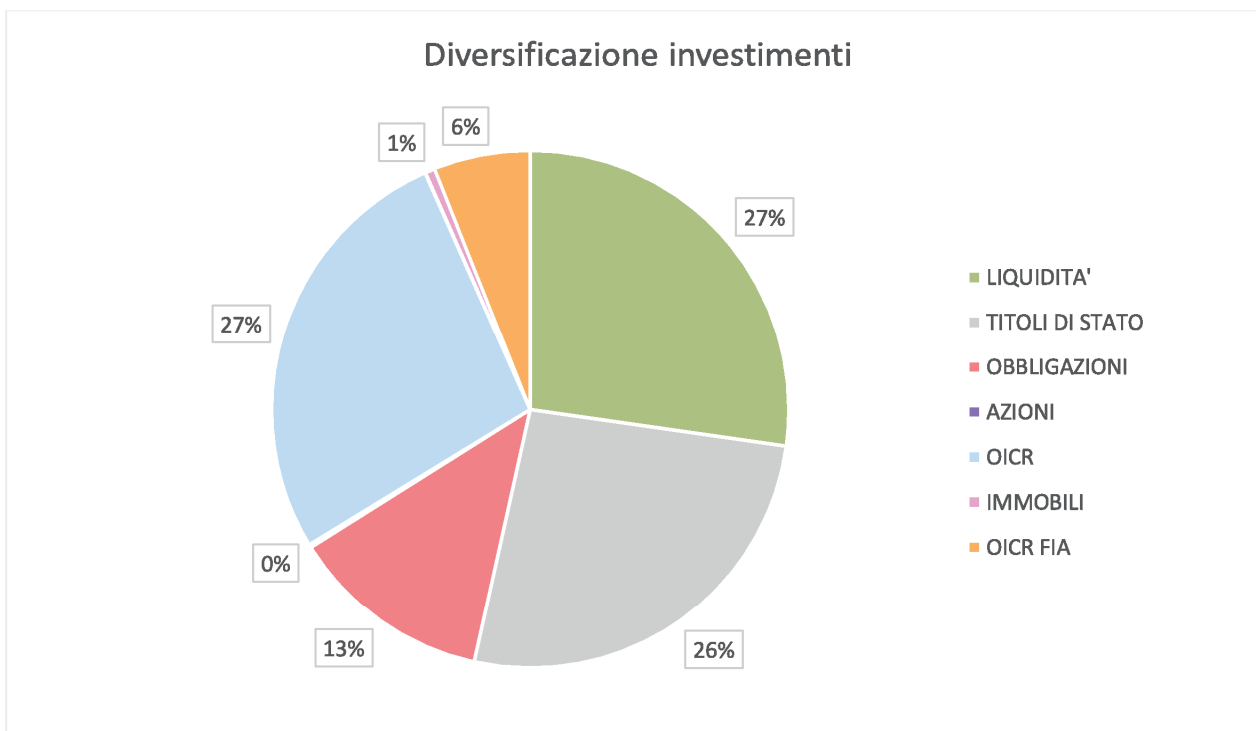
La seguente tabella confronta i dati di bilancio del 2014 e 2015, anni in cui il contesto economico non è variato di molto, caratterizzandosi per tassi di interesse molto bassi se non negativi, e una volatilità sui titoli di capitale.

Tabella 3.1.1

STRUMENTI	2014	2015	Var%
LIQUIDITA'	99.031	133.533	34,84%
TITOLI DI STATO	167.545	128.401	-23,36%
OBBLIGAZIONI	60.353	61.796	2,39%
AZIONI	1.171	984	-15,97%
OICR	93.115	132.569	42,37%
IMMOBILI	3.157	3.053	-3,29%
OICR IMMOBILIARI	21.716	29.526	35,96%
TOTALE	446.088	489.862	9,81%

Il fenomeno dei rendimenti vicini allo zero e la volatilità dei mercati hanno portato ad una spiccata riduzione dei titoli di stato e delle azioni, ad una alta quota di liquidità (27,3%) e ad un sempre più ampio ricorso a prodotti gestiti (33%), di cui OICR armonizzati per il 27% e fondi alternativi (immobiliari ed infrastrutturali) per il 6%.

Grafico 3.1.2



3.2 Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP)

3.2.1 La Cassa in sintesi

Cenni storici e recenti evoluzioni

Nel maggio 1994 il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi nominò un'apposita Commissione per la Previdenza con lo scopo di affrontare le tematiche previdenziali che la legge finanziaria dell'epoca stava imponendo, prevedendo che tutti i lavoratori autonomi privi di copertura previdenziale (e quindi anche gli Psicologi) dovessero versare il 15% del proprio reddito professionale all'INPS.

Si avviò con gli altri Ordini o Collegi professionali nella stessa condizione un'approfondita riflessione sulla situazione e nacque così l'idea di proporre una differenziazione tra lavoratori autonomi identificabili in precise categorie professionali iscritte ad Albi e autonomi privi di tale identità. Dopo alcune riunioni tra i diversi Ordini e Collegi si decise di costituire la "Consulta degli Ordini e Collegi professionali privi di Cassa", il cui coordinamento fu affidato agli Psicologi. Risultato dell'intensa attività della Consulta, condotta sia a livello di Governo che di Parlamento, fu l'approvazione della ben nota legge n. 335/95 e dei successivi decreti di attuazione. Nacque così l'ENPAP, l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, con lo scopo di attuare le tutele di "primo pilastro", previdenziali e assistenziali, in favore degli Psicologi che esercitano la propria attività come liberi professionisti in base alla Legge n. 56/89 "Ordinamento della professione di psicologo". Il decreto di riconoscimento della Fondazione ENPAP è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 1997.

Da allora l'organizzazione dell'Ente è affidata agli Organi statutari (Presidente, Consiglio di amministrazione, Consiglio di indirizzo generale e Collegio Sindacale) ed è attuata attraverso gli Uffici. La Fondazione è soggetta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I valori che guidano l'attività dell'Ente sono l'assistenza agli Iscritti lungo l'intero ciclo di vita/lavoro e il sostegno alla professione, mentre *accountability* e trasparenza sono i principi di gestione.

Dopo i primi anni di attività, l'Ente ha saputo interpretare la necessità di tutelare gli Iscritti non solo attraverso il perseguimento delle classiche finalità di tipo previdenziale, ma anche attraverso lo sviluppo di varie forme di assistenza per il sostegno e la tutela sia del professionista sia della persona, fino a realizzare un vero e proprio sistema di welfare integrato quale quello odierno.

Sul primo fronte, al fine di mantenere l'adequatezza dei trattamenti erogati, l'ENPAP ha previsto una serie di istituti, tra i quali:

- la maggiorazione delle pensioni di invalidità, inabilità e superstiti: i trattamenti pensionistici di invalidità, inabilità e superstiti erogati dall'Ente, ed eventualmente anche da altri Enti

pubblici o privati, vengono adeguati fino alla misura dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge n. 335/95;

- la flessibilità dell'aliquota del contributo soggettivo: è facoltà degli Iscritti scegliere anno per anno un'aliquota contributiva maggiore di quella prevista, pari al 10%, prevedendone l'incremento di un punto percentuale fino al 20%;
- una maggiore rivalutazione dei montanti accumulati annualmente: i contributi versati dagli Iscritti, verificata ogni anno la sostenibilità dell'Ente, vengono rivalutati attribuendo al montante di ciascuno l'extra rendimento ottenuto dagli investimenti rispetto alla media quinquennale del PIL, ordinariamente utilizzata per legge per la rivalutazione dei contributi.

Al tempo stesso, tuttavia, anche in considerazione delle attuali difficoltà legate al mercato, ed in particolare ai professionisti più giovani che si sono appena affacciati alla professione, gli Iscritti possono versare i contributi fino a 150 giorni oltre la scadenza dell'acconto e del saldo, con la sola applicazione degli interessi pari allo 0,48% mensile (5,76% annuo).

È possibile, inoltre, richiedere la riduzione del contributo soggettivo minimo nei seguenti casi e misure: del 50% per i lavoratori dipendenti o pensionati di altro Ente di previdenza obbligatoria o, a partire dall'anno 2012, titolari di pensione erogata dall'ENPAP o se vi è stata una condizione di inattività professionale per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare; a un terzo se, per l'anno a cui si riferisce la riduzione, si è iscritti all'ENPAP complessivamente da non oltre 3 anni e l'età anagrafica non supera i 35 anni; a un quinto se si è percepito nell'anno un reddito professionale pari o inferiore a euro 1.560,00.

Sul secondo fronte, invece, fino all'anno 2006 l'unica forma di assistenza destinata agli Iscritti, peraltro prevista per legge, era l'indennità di maternità. Dal 2007, tuttavia, con l'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della prima versione del Regolamento delle Forme di assistenza – successivamente più volte integrato – è stato introdotto un *set* di prestazioni assistenziali a tutela della salute, del lavoro e della famiglia, e che oggi risulta assai assortito e in grado rispondere ai fabbisogni manifestati dall'universo di riferimento e di coprire i più disparati ambiti dell'offerta.

Oltre alle forme di assistenza sanitaria integrativa relativa a grandi interventi chirurgici e grandi eventi morbosi sottoscritta in favore di ogni iscritto, all'indennità di malattia o infortunio, agli assegni di studio e al contributo per calamità naturali, vi sono alcune forme di assistenza che risultano innovative nel panorama degli enti di previdenza privatizzati rivolti ai liberi professionisti. Tra queste, le forme di assistenza agli anziani, con le quali si offre un sostegno ai pensionati che si trovano in una delicata situazione legata alla perdita di autosufficienza, quelle per inabilità temporanee o permanenti, e ancora, l'assistenza per stato di bisogno, erogata in caso di gravi eventi straordinari che possono portare a una condizione di disagio economico temporaneo per iscritti e pensionati attivi e che si concretizza attraverso il riconoscimento di un importo *tantum* fino a 10.000,00 euro. Infine, merita una particolare menzione il Progetto **"Microcredito"**, che prevede finanziamenti destinati a sostenere l'attività professionale degli psicologi e lo sviluppo

del ruolo della professione, attraverso prestiti chirografari dell'importo massimo di 100.000,00 euro erogati sulla base di piani di *business*.

Pur sempre restando nell'alveo delle forme di assistenza, ma assumendone un'accezione più ampia e flessibile, l'Ente ha recentemente integrato i diversi istituti previsti con servizi più trasversali, come ad esempio la sottoscrizione di specifiche convenzioni per aumentare l'offerta di servizi utilizzando la forza della comunità ENPAP, e spaziando in questo solco dai servizi alla persona, alle agevolazioni per migliorare sia l'efficienza sul lavoro sia la gestione della vita privata e familiare (asili nido, assistenza domiciliare, fatturazione elettronica, contabilità online, soluzioni POS, coworking, corsi di inglese, mutui, ecc.), fino alla creazione di un ponte informativo sui Fondi Europei. Per quest'ultimo aspetto, l'equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese da parte della Comunità Europea ha aperto le porte a nuovi finanziamenti anche per gli psicologi italiani e l'ENPAP si sta di conseguenza ritagliando sia un ruolo di regia strategica, sia di ponte informativo attraverso l'organizzazione di appositi eventi formativi destinati all'intera platea degli Iscritti.

Contributi

Gli Iscritti versano annualmente all'ENPAP tre tipi di contributi:

- **contributo soggettivo:** corrisponde al 10% del reddito netto dell'iscritto, con un minimo di 780,00 euro, ma è possibile anche versare una percentuale (intera) a scelta fino al 20%. Questa tipologia di contributo viene accreditata sul conto personale dell'iscritto, sul quale annualmente oltre ai versamenti contributivi vengono computati i rendimenti attribuiti dall'Ente. Al raggiungimento dell'età della pensione (65 anni), l'intero ammontare dei versamenti e dei rendimenti maturati vengono restituiti sotto forma di rate pensionistiche;
- **contributo integrativo:** corrisponde al 2% del corrispettivo lordo che l'iscritto addebita al committente, con un minimo di 60,00 euro. Questa tipologia di contributo alimenta un fondo comune per il funzionamento dell'Ente e per garantire a tutti gli iscritti molteplici forme di assistenza, quali l'indennità di malattia o infortunio, il contributo di paternità, l'assistenza sanitaria integrativa e molti altri servizi;
- **contributo di maternità:** corrisponde a una quota fissa per finanziare l'indennità di maternità delle iscritte che ogni anno diventano madri o adottano un figlio. Per il 2015 è stabilita in 135,00 euro e permette di ricevere un'indennità proporzionale al reddito e, comunque, non inferiore a euro 4.958,72 al lordo delle ritenute di legge.

Prestazioni

Prestazioni pensionistiche. L'ENPAP eroga ai propri Iscritti prestazioni previdenziali di vecchiaia, di invalidità e inabilità oltre ai trattamenti di reversibilità ai superstiti. L'importo della pensione è determinato da un sistema di calcolo contributivo, che prevede che la somma dei contributi versati nel corso della vita lavorativa siano capitalizzati alla variazione quinquennale del

PIL nominale; moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento si ottiene l'importo della pensione.

Nell'aprile 2016 l'Ente ha ottenuto l'approvazione dai Ministeri vigilanti di una riforma strutturale, che consente di rivalutare i contributi versati dagli Iscritti attribuendo al montante di ciascun Iscritto l'extra rendimento degli investimenti rispetto alla media quinquennale del PIL utilizzata ordinariamente per la rivalutazione dei montanti contributivi.

- La **pensione di vecchiaia** può essere richiesta dai 65 anni in poi a fonte di almeno cinque anni di effettiva contribuzione. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento di entrambi i requisiti. Gli Iscritti che decidono di continuare a lavorare dopo il collocamento in pensione continuano a versare contributi nella misura ridotta del 50%. Sulla base di questi contributi vengono riconosciuti supplementi di pensione dopo due anni dalla decorrenza della pensione e, successivamente, dopo ulteriori due anni dal precedente supplemento.
- La **pensione di inabilità** può essere richiesta dagli Iscritti che si trovano in una condizione di assoluta e permanente incapacità di svolgere attività professionale a causa di una patologia. Proprio per questo è assolutamente incompatibile con l'attività professionale e prevede la cancellazione dell'iscrizione all'Albo. Per poter richiedere la pensione di inabilità sono necessari almeno cinque anni di effettiva contribuzione di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
- La **pensione di invalidità** può essere richiesta dagli Iscritti che si trovano in una condizione di riduzione della capacità lavorativa specifica di psicologi a meno di un terzo (66%). Per poter richiedere la pensione di invalidità sono necessari almeno cinque anni di effettiva contribuzione di cui almeno tre anni nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
- In caso di decesso dell'Iscritto, l'ENPAP estende il diritto alla pensione ai familiari attraverso la **pensione di reversibilità** (quando l'Iscritto al momento del decesso era già titolare di una pensione diretta di vecchiaia, di invalidità o inabilità) oppure la pensione indiretta (quando l'Iscritto al momento del decesso non era titolare di pensione, ma aveva i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, oppure aveva versato almeno cinque anni di contributi, di cui almeno tre negli ultimi cinque anni).
- Le **pensioni ai superstiti** decorrono dal primo giorno del mese successivo al decesso. Qualora non ricorra nessuno dei requisiti sopra descritti, l'ENPAP può restituire il montante contributivo ai familiari superstiti dell'iscritto deceduto.

I pensionati di inabilità, invalidità e i superstiti, titolari di pensione di reversibilità o indiretta, hanno la possibilità di richiedere, in presenza di determinate condizioni economiche, l'erogazione della maggiorazione dei trattamenti. Si tratta di un beneficio assistenziale costituito da un contributo riconosciuto dall'Ente che adegua la pensione erogata dall'ENPAP ed eventualmente anche da altri Enti pubblici o privati, fino alla misura dell'assegno sociale.

In applicazione della vigente normativa, l'ENPAP attua la ricongiunzione e la totalizzazione dei periodi assicurativi versati a più Enti previdenziali.

Prestazioni assistenziali. L'ENPAP dalla sua costituzione ad oggi ha posto in essere tutta una serie di prestazioni assistenziali in favore dei propri iscritti e delle loro famiglie al fine di essere vicino al professionista nell'arco di tutta la sua vita.

Sin dalla costituzione dell'Ente è stata riconosciuta alle Iscritte l'indennità di maternità prevista per i casi di nascita, adozione, affidamento pre-adoattivo o aborto in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 151/2001. A decorrere dal 2005 tale indennità è riconosciuta anche agli Iscritti di sesso maschile solo nei casi di adozione o affidamento pre-adoattivo, purché il coniuge non abbia diritto ad altra indennità di maternità o vi abbia rinunciato (Sentenza Corte Costituzionale n. 385/2005). Il trattamento economico copre un periodo di 20 settimane, senza obbligo di astensione dal lavoro.

Ad oggi sono attive le seguenti forme di assistenza:

- **assistenza sanitaria integrativa** - "Pacchetto maternità": protezione assicurativa (da gennaio 2016) che consente alle Iscritte ENPAP in gravidanza di accedere gratuitamente a una serie di prestazioni sanitarie di profilassi pre e post-parto per un controvalore massimo di 2.000,00 euro;
- **contributo di genitorialità**: attivo da aprile 2015, assicura ai genitori che non hanno diritto alla maternità prevista dalla legge, indipendentemente dal loro genere, un assegno di 1.000,00 euro all'ingresso in famiglia di un ogni figlio;
- **polizza Assistenza sanitaria integrativa di base**: sottoscritta in favore di ogni iscritto in regola con la posizione e prevede l'accesso a esami diagnostici e a servizi sanitari in regime privato in caso di grandi interventi chirurgici e grandi eventi morbosi;
- **indennità di malattia o infortunio**: forma di parziale indennizzo delle giornate di lavoro perse per malattia o infortunio attuata attraverso bandi trimestrali; è un servizio di natura solidaristica, che viene finanziato attraverso i contributi di tutta la comunità professionale e rappresenta una delle maggiori voci di spesa fra le forme di assistenza dell'ENPAP. Non ha lo scopo di indennizzare l'intero danno subito, ma di offrire un sostegno a chi è in difficoltà. In quest'ottica, chi non è regolare negli adempimenti verso l'ENPAP non può accedere a questa forma di assistenza, che copre periodi di malattia fino ad un massimo di 60 giorni, anche non continuativi, nel corso di un anno solare;
- **assegni di studio**: i figli di iscritti all'ENPAP deceduti o divenuti inabili allo svolgimento dell'attività professionale possono beneficiare di assegni per sostenere i propri studi per la frequenza di scuole superiori, corsi universitari o di specializzazione. Gli assegni possono essere erogati a persone che abbiano un'età non superiore a 25 anni nel periodo di studio per cui si chiede l'assegno e che siano regolarmente iscritti al corso di studio. Nella

graduatoria per l'assegnazione si tiene conto dello stato economico e patrimoniale del nucleo familiare;

- **assistenza agli anziani:** ai Pensionati ENPAP che si trovano in una delicata situazione legata alla perdita di autosufficienza o inabilità temporanee o permanenti l'Ente ha dedicato un contributo economico erogato a coloro che si trovano in condizione di non autosufficienza e che abbiano ottenuto di dimorare permanentemente in casa di riposo pubblica o privata per anziani, cronici o lungodegenti. Il contributo è anche previsto per coloro che siano colpiti da inabilità temporanee o permanenti e che necessitino di assistenza domiciliare non inferiore a due mesi;
- **contributo per spese funerarie:** in caso di decesso di un iscritto i superstiti che hanno diritto al trattamento di pensione indiretta secondo le normative vigenti, possono anche accedere al contributo per le spese funerarie sostenute fino a un massimo di 7.500,00 euro;
- **contributo per calamità naturali:** l'ENPAP offre un sostegno economico ai propri Iscritti che hanno subito danni allo studio in cui esercitano abitualmente l'attività professionale; il contributo è concesso in forma di rimborso nel limite massimo del 60% delle spese sostenute effettivamente e documentate, e comunque con un massimo di 10.000,00 euro;
- **assistenza per stato di bisogno:** in caso di gravi eventi straordinari che possono portare a una condizione di disagio economico temporaneo, l'ENPAP offre un sostegno economico ai propri Iscritti e Pensionati attivi attraverso il riconoscimento di un importo *una tantum* fino a € 10.000,00 (attiva dal 2016);
- **progetto «Microcredito»:** forma di finanziamento tramite prestito per sostenere l'attività professionale degli psicologi e lo sviluppo del ruolo della professione. Si tratta di un prestito chirografario erogato sulla base di un piano di *business* dell'importo massimo di € 100.000,00 (attivo dal 2016);
- **consulenza fiscale gratuita:** risposta immediata e concreta ai dubbi di natura fiscale e contabile gratuita, telefonica e online dedicata agli iscritti ENPAP e agli Psicologi in procinto di avviare l'attività e iscriversi all'Ente;
- **fondi Europei:** l'equiparazione dei liberi professionisti alle piccole medie imprese da parte della Comunità Europea ha aperto le porte a nuovi finanziamenti anche per gli psicologi Italiani. Un'importante occasione a sostegno della professione alla quale l'ENPAP lavora per facilitare l'accesso e divulgare le informazioni utili a far scaturire nuove progettualità. Il ruolo dell'ENPAP è sia di regia strategica sia di ponte informativo attraverso l'organizzazione di appositi eventi formativi destinati agli Iscritti.

3.2.2 Le performance

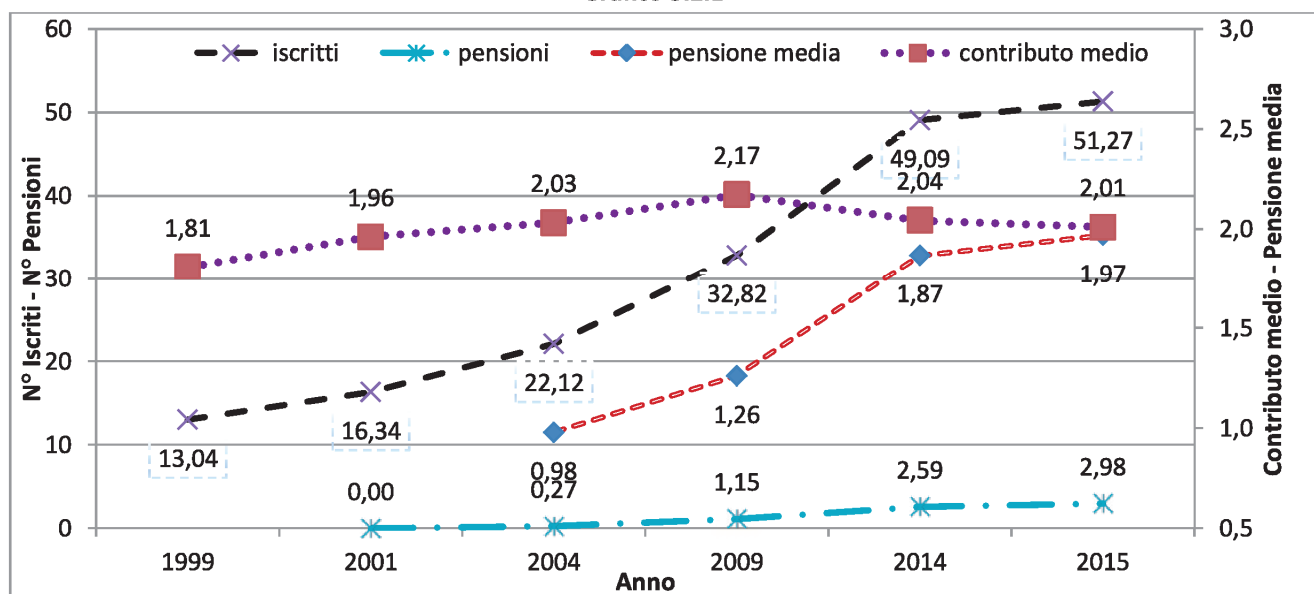
L'andamento nei primi vent'anni

Dal 1999 il numero degli **iscritti** presso ENPAP è cresciuto ad una media di 2.389 nuovi associati ogni anno, fino a raggiungere le attuali **51.272 unità**, dalle 13.042 censite nel 1999 (*vedasi tabella 3.2.B*). È nella prima fase di attività dell'Ente, quella che va dalla sua istituzione fino al 2004 che l'incremento del numero di assicurati è proceduto a passo più spedito (+69,2% nel periodo 1999-2004), mentre il quinquennio successivo ha fatto registrare un trend di crescita sempre elevato, ma meno sostenuto (+48,4% nell'intervallo 2004-2009), per poi tornare ad un livello superiore al 50% nel periodo 2009-2015 (+56,2%) (*vedasi grafico 3.2.1, scala di destra contributo medio e pensione media e scala di sinistra numero iscritti e pensionati*).

A fronte dell'aumento del numero di iscritti all'Ente, è rimasta pressoché invariata la composizione per età degli iscritti, che vede una netta prevalenza di professionisti (il 61,43%) con un'età compresa tra 31 e 45 anni, mentre si equivalgono le classi di iscritti più giovani: il 7,76% ha fino a 30 anni, e quelli con 60 anni e oltre rappresentano il 9,44%. Confrontandola con quella del 1999 il quadro appare cristallizzato: anche sedici anni fa la popolazione di iscritti era composta per il 7,95% da professionisti fino a 30 anni, per il 60,47% tra 31 e 45 anni, per il 21,91% di 46-60 anni e per il 9,68% da over 60. Le uniche variazioni a livello socio-anagrafico hanno interessato la **componente femminile**; ENPAP, infatti, ha visto aumentare la sua connotazione "rosa", e se all'inizio dell'attività dell'Ente le donne rappresentavano il 73,3% degli iscritti, oggi tale quota è salita **all'82,3%** (*vedasi tabella 3.2.D*).

L'Ente ha erogato le prime **pensioni** a partire dal 2002 e nel 2004 se ne contavano già 273; da quell'anno in poi il loro numero è cresciuto ad una media di circa 246 prestazioni all'anno, fino alle attuali 2.980. Se tuttavia si scompone il periodo considerato in due intervalli, uno 2004-2009 ed un altro 2009- 2015, si può osservare come in quest'ultimo la crescita delle pensioni erogate dall'Ente abbia subito un incremento sensibile, con una media di 305 prestazioni aggiuntive ogni anno, contro le 176 registrate nel periodo precedente. Guardando alla composizione per classe di età emerge, peraltro, come l'aumento delle pensioni in pagamento dall'Ente avrebbe potuto essere ancora più sensibile di quanto non si sia registrato. Ragionando per difetto, i 2.088 over 60 che risultavano assicurati nel 2004, infatti, hanno maturato i requisiti per il pensionamento (65 anni) nel 2009; risulta, tuttavia, che soltanto una parte di essi (879) sia effettivamente andato in pensione in tale anno. Analogo discorso vale per i 3.099 iscritti over 60 del 2009, che al 2014 avrebbero raggiunto i 65 anni; la variazione delle pensioni erogate, tuttavia, evidenzia un incremento di 1.442 trattamenti aggiuntivi nel periodo 2009 – 2014.

Grafico 3.2.1



Entrate Contributive: il più ampio numero di iscritti e la possibilità loro accordata, dopo qualche anno dall'istituzione dell'Ente, di elevare l'aliquota percentuale della contribuzione soggettiva minima hanno contribuito alla forte crescita delle risorse annualmente raccolte dall'Ente sotto forma di contributi. Dai 23.589.000 di € di entrate contributive registrate nel 1999 si è, infatti, raggiunta una somma che oggi supera di poco i **103 milioni di €**, quindi più che quadruplicata nel periodo (vedasi tabella 3.2.A). Durante l'intero periodo di attività di ENPAP l'ammontare dei contributi è cresciuto ad una media di quasi 2,4 milioni di € ogni anno, tuttavia è nel corso dei primi anni che gli incrementi percentuali delle entrate contributive sono stati più rilevanti, passando da un +13,9% annuo nel periodo 1999-2004, ad un +9,7% di quello 2004-2009, fino a un +9,3% del 2009-2015.

Sul fronte delle **uscite per prestazioni**, la spesa dell'Ente è cresciuta di 18,1 volte nel corso della sua attività, dagli iniziali 1.131.000 di €, tutti destinati a prestazioni di tipo assistenziale (unicamente indennità di maternità) agli attuali **20.424.000 di €**, che invece includono anche la spesa per pensioni. La spesa per assistenza, in particolare, è cresciuta dal 1999 ad oggi ad una media di 839 mila € ogni anno, per effetto sia dell'aumento degli iscritti, sia per l'ampliamento delle forme di assistenza fornite, come l'assistenza sanitaria integrativa e le indennità di malattia e infortunio. Un nuovo e sostanziale incremento su questo fronte dovrebbe manifestarsi a partire dal 2016, a seguito dell'introduzione nel 2015 di altre forme di prestazioni assistenziali, come il contributo di genitorialità, per stato di bisogno, il pacchetto maternità EMAPI e il progetto "Microcredito".

Coerente con il quadro appena descritto appare il **saldo tra entrate contributive ed uscite per prestazioni**, il cui valore riferito al 2015 è cresciuto del di oltre 3,5 volte rispetto a quello 1999, passando dagli iniziali 22,5 milioni di € agli odierni **82,6 milioni**. Rispetto ai primi anni, tuttavia, il saldo ha registrato incrementi annui che si sono via via livellati, per effetto delle uscite per prestazioni che sono nel frattempo cresciute e sulle quali ha inciso dal 2002 anche la spesa per

pensioni. Se nei primi cinque anni di attività dell'Ente il saldo è cresciuto dell'84,3%, la dinamica è rallentata nel quinquennio successivo (+47,7% nel periodo 2004-2009) ed anche nell'ultimo periodo considerato (+35,2% tra 2009 e 2015) (*vedasi tabella 3.2.A1*).

Nonostante il saldo sia cresciuto ampiamente nel corso degli anni e tuttora faccia registrare una crescita sostenuta, una particolare attenzione è da porre sul rapporto tra pensione media e contributo medio. Prendendo a riferimento il 2004 - anno in cui il numero di pensioni erogate pari a 273, rappresenta un dato consolidato sul quale operare confronti – si può osservare come in questi 11 anni l'importo del **contributo medio** annualmente versato sia rimasto pressoché immutato, a fronte di **pensioni medie** percepite che, invece, sono cresciute sensibilmente negli importi; il primo è rimasto stabile passando dai 2.031 € pro capite del 2004 agli attuali 2.009,7 €, come dire che i redditi in questi 11 anni si sono fermati. La pensione media è invece raddoppiata poiché le rate annue mediamente percepite sono salite da 980,09 € del 2004 a **1.968,46 €** di oggi. Dai dati del contributo medio si evince la difficoltà ad incrementare l'adeguatezza delle pensioni nonostante la possibilità di elevare l'aliquota del contributo soggettivo. L'attuale livello dei redditi medi dichiarati dagli psicologi, 13.360 € nel 2014, è tornato addirittura al di sotto della soglia del 2001 (13.443 €), con una caduta degli importi del 12,7% rispetto a quelli del 2009.

La situazione attuale

Il 2015 ha rappresentato un anno importante per l'ENPAP, che per la prima volta ha superato quota 50 mila **iscritti**, grazie all'incremento registrato nell'ultimo anno (+4,5%). I **51.272 psicologi** oggi assicurati presso l'Ente rappresentano il **53%** dell'universo professionale di riferimento che risulta iscritto ai collegi professionali (lo scorso anno era il 52,9%), anch'esso cresciuto tra 2014 e 2015 di 4,3 punti percentuali. La libera professione, dunque, si conferma uno sbocco lavorativo molto praticato per gli psicologi, che proseguono il trend di crescita e nell'anno appena trascorso non hanno modificato il loro orientamento verso il mercato del lavoro. Si tratta inoltre di una popolazione mediamente giovane; il 69% degli iscritti ha meno di 46 anni il che garantisce un periodo di accumulo delle risorse piuttosto lungo a beneficio sia della stabilità finanziaria dell'ente nel medio lungo termine sia degli iscritti che potranno beneficiare di prestazioni più adeguate.

In maniera più robusta di quanto si sia registrato sul lato degli iscritti, è aumentato nell'ultimo anno il numero delle **pensioni** erogate da ENPAP, oggi pari a **2.980** (+14,88%), ma che tuttora si mantengono su numeri modesti. Il **rapporto tra attivi e i pensionati**, infatti, è pari a **17,21** e se si legge il dato in correlazione alla stabilità che caratterizza le classi di età degli iscritti il quadro non è destinato a mutare nel medio-breve periodo (*vedasi tabella 3.2.C*).

La **spesa per prestazioni** erogate dall'Ente ha raggiunto nel 2015 un ammontare pari a poco più di **20,4 milioni di €**, in crescita del **5%** rispetto allo scorso anno. A pesare maggiormente sulle uscite sono le **prestazioni assistenziali**, verso le quali è confluito ben il **71,28%** delle spese sostenute nel 2015 da ENPAP per i propri iscritti, per una somma pari a **14.558.000 di €** contro i **5.886.000** spesi per il pagamento delle prestazioni previdenziali. Il quadro riferito all'assistenza è

andato assestandosi nel corso dell'ultimo anno, quando la spesa per tale tipologia di prestazioni è rimasta stabile (-0,3%), a fronte di una crescita delle prestazioni previdenziali che tra 2014 e 2015 non ha conosciuto sosta (+21,1%). Tuttavia nel 2016 è attesa una ripresa della spesa per assistenza, alla luce delle nuove prestazioni introdotte a partire dal 2015. Sempre restando sul fronte dell'assistenza, vista la forte componente femminile, essa tende a concentrarsi per lo più sulle indennità di maternità (1.862 prestazioni), che hanno assorbito nell'ultimo anno 10,4 milioni di euro €; altri 2,3 milioni sono stati destinati al pagamento di polizze per assistenza sanitaria integrativa attraverso l'adesione ad EMAPI, delle quali beneficiano tutti gli iscritti ad ENPAP. Sempre tra le prestazioni di natura assistenziale più rilevanti ai fini del *quantum* complessivo erogato, figurano infine i quasi 1,3 milioni di € utilizzati per il pagamento di indennità di malattia e infortunio.

A fronte di queste spese, il gettito complessivo da parte degli assicurati raggiunge **103.042.000 di €** di ***entrate contributive***, e che messo in relazione con le ***uscite per prestazioni*** fornisce un ***rapporto*** pari a **17,57**. Se la spesa per pensioni è inevitabilmente destinata a crescere rispetto a quella attuale, è fondamentale per la sostenibilità dell'Ente il ricambio generazionale all'interno della professione mentre sul versante dell'adeguatezza delle future pensioni invece è necessario accrescere la contribuzione pro capite per accumulare montanti sufficienti a mantenere tenori di vita accettabili.

A tal proposito, il ***contributo medio*** per il 2015 è stato pari a **2.009 € annui pro capite**; a fronte di questo contributo, i pensionati attuali hanno ricevuto una rata di ***pensione media*** che ammonta a **1.968,46 €**, per un ***rapporto tra contributo medio e pensione media*** pari a **1,02**. Se il rapporto che si ottiene appare equilibrato, ed anche superiore a quanto si rileva solitamente presso gli altri enti previdenziali privatizzati, in prospettiva gli importi delle pensioni medie dovrebbero aumentare per l'allungamento dell'anzianità contributiva a patto che, passati gli anni di crisi, tornino finalmente a crescere con continuità i redditi percepiti dai professionisti iscritti all'Ente.

3.2.3 I dati territoriali

Oltre la metà degli assicurati ad ENPAP lavora al Nord, dove è attivo il **52,3%** degli ***iscritti***, mentre Centro e Sud si dividono la restante parte, rispettivamente il 27,6% e il 20,1%. Di fronte a questa situazione nella quale il Nord spicca per l'assoluta attrattività della professione di psicologo, peraltro confermata anche nell'ultimo anno (+3,9%), si osserva una prolungata ripresa degli iscritti al Sud, che nel periodo 1999-2015 sono cresciuti più che nel resto del Paese (+403,4% al Sud, +279,3% al Nord, +260,5% al Centro) e anche nell'ultimo anno si sono attestati su livelli decisamente sostenuti (+6,5%) (*vedasi tabelle allegate*). Anche il dato degli iscritti per regione fornisce uno spaccato fortemente polarizzato, con Lombardia e Lazio che collezionano ben il 36,4% del totale degli iscritti (rispettivamente il 20,2% e il 16,2%) con i loro 10.337 e 8.311 assicurati.

Ancora più marcata risulta la concentrazione territoriale delle ***pensioni*** erogate: nelle due citate regioni le pensioni in pagamento rappresentano rispettivamente il 25,3% e il 20,6% del

totale (complessivamente il 45,9%); lo stesso avviene per area geografica, dove al Nord si totalizza il 58,6% dei pensionati (contro il 52,3% di iscritti attivi) e al Sud appena il 9,8% del totale.

Questa situazione si riflette sul **rapporto tra attivi e pensionati**, che al Sud presenta valori nettamente più positivi, con 35,44 iscritti attivi per ogni pensionato, mentre al Nord e al Centro il rapporto risulta più che dimezzato, rispettivamente 15,36 e 15,00 attivi per quiescente.

A fronte del 52,3% di iscritti il Nord contribuisce per il **60,5%** delle **entrate contributive** totali, un quarto delle quali, il 24,7%, proviene dalla sola Lombardia, con un gettito che nel 2015 ha raggiunto 25,43 milioni di €, superiore a quello complessivamente versato da tutti gli iscritti del Centro e pari a 1,6 volte le entrate raccolte in tutto il Sud. Tale dato deriva non soltanto dal più elevato numero di contribuenti ENPAP della Lombardia ed in generale del Nord, ma in particolare dall'importo del **contributo medio**, che al Nord ha raggiunto nel 2015 il livello di 2.324,70 € e risulta superiore del 50% rispetto a quello del Sud (1.549,90 €) e del 33,3% di quello versato al Centro (1.747,20 €). Del resto, se si confronta il reddito netto percepito da un assicurato della Lombardia (18.212 €) con quello di un siciliano (8.661 €) è evidente l'incidenza del reddito sul fronte contributivo.

Come si è anticipato, tuttavia, lo stesso Nord proprio in ragione della forte concentrazione di pensioni erogate (il 58,6%) assorbe una buona fetta della **spesa per prestazioni previdenziali** (il 67,1%) rispetto al Centro e al Sud che ne ricevono rispettivamente il 26% e il 6,9%. Anche in questo caso, tuttavia, oltre che per il numero in assoluto più elevato di pensioni erogate, la spesa risulta più alta al Nord per gli importi delle **pensioni medie**, che risultano pari a 2.254,70 € al Nord (2.676,40 € in Lombardia), 1.618,90 € al Centro e 1.381,40 € al Sud, e che derivano da un meccanismo di calcolo, quello contributivo, che è parametrato all'importo dei contributi versati, più elevati al Nord per il maggior reddito dichiarato, a parità di anzianità contributiva maturata. Ed in effetti, se si osserva il **rapporto tra contributo medio e pensione media** esso risulta sostanzialmente in linea in tutto il Paese (1,03 al Nord, 1,07 al Centro e 1,12 al Sud).

Il peso delle regioni del Nord per le finanze dell'Ente appare in tutta la sua chiarezza se si guarda al loro contributo al **saldo tra entrate contributive ed uscite per prestazioni**, che per la gran parte proviene dalla Lombardia, dove il differenziale tra le entrate contributive e le uscite per prestazioni al netto delle spese per assistenza, ammonta nel 2015 a 23,4 milioni di €, pari al 28,3% del totale.

3.2.4 I dati patrimoniali

Il **patrimonio gestito** dall'Ente al 31 dicembre 2015 ammonta a **941 milioni di Euro**: prima di giungere al dato odierno si è passati dai soli 57 milioni del 1999 ai 178 milioni del 2004 fino ai 476 del 2009. La composizione degli investimenti nel tempo ha visto consolidarsi quelli obbligazionari, in particolare in titoli di stato pari al 90% del totale obbligazionario e l'abbandono della gestione diretta in titoli di capitale con un progressivo aumento degli investimenti gestiti (circa il 55% tra OICR, e fondi immobiliari) (vedasi tabella 3.2.E). La seguente tabella confronta i dati di bilancio del

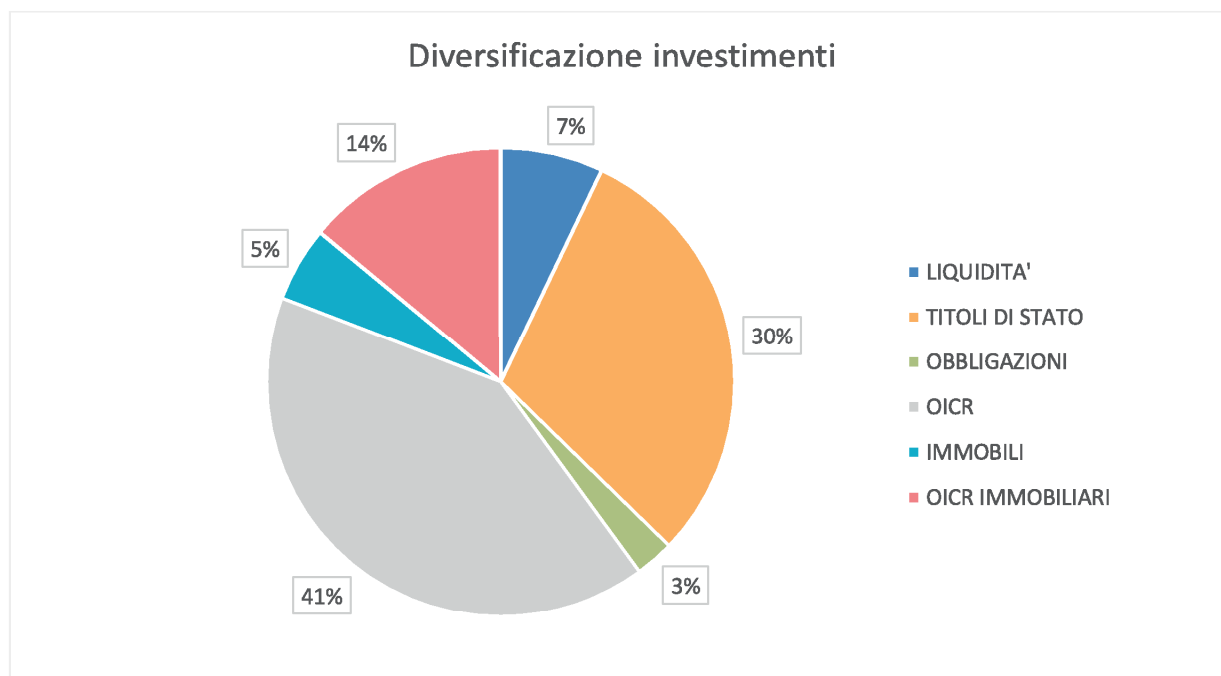
2014 e 2015, anni in cui il contesto economico non è variato eccessivamente ed è rimasto caratterizzato da tassi di interesse molto bassi se non negativi.

Tabella 3.2.1

STRUMENTI	2014	2015	Var%
LIQUIDITA'	273.737	66.661	-75,65%
TITOLI DI STATO	293.160	283.792	-3,20%
OBBLIGAZIONI	34.990	24.993	-28,57%
OICR	49.473	385.000	678,20%
IMMOBILI	48.679	48.679	0,00%
OICR IMMOBILIARI	131.730	131.727	0,00%
TOTALE	831.769	940.852	13,11%

L'introduzione degli OICR ha permesso di diversificare gli investimenti su prodotti, ed aree geografiche: infatti il 6% sono fondi azionari, il 68% bilanciati ed il 25% immobiliari. Rimane ancora alta la percentuale di investimenti in titoli di stato oltre il 30% dell'attivo, mentre si segnalano anche investimenti nelle energie rinnovabili (30 milioni) e nell'housing sociale (4,5 milioni).

Grafico 3.2.2



3.3 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI)

3.3.1 La Cassa in sintesi

Cenni storici e recenti evoluzioni

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), inizialmente denominato "Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore di IPASVI", è stato istituito il 24 marzo 1998 con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Dopo i primi anni caratterizzati dall'avvio delle attività e dal consolidamento del nuovo ruolo assegnato, è iniziato dal 2003 un percorso di crescita per ENPAPI che si è osservato dapprima sul numero di iscritti - che dopo aver superato la soglia minima di 8.000 unità è aumentato di pari passo con l'affermarsi della libera professione (in tutte le sue forme) all'interno della professione infermieristica - e a cascata si è manifestato anche in termini di flussi di contributi raccolti e patrimonio investito.

L'Ente svolge la funzione di tutela previdenziale e di protezione assistenziale in favore di infermieri, assistenti sanitari e infermieri pediatrici che esercitano la professione in forma diversa da quella subordinata, attraverso due gestioni: la **Gestione Principale**, riservata ai professionisti che esercitano in forma autonoma o associata con decorrenza dal 1 gennaio 1996, e la **Gestione Separata**, riservata ai professionisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche non abituale. Tale ultima gestione recepisce la normativa contributiva, previdenziale e assistenziale prevista per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il sistema previdenziale dell'Ente è caratterizzato dal sistema di calcolo delle pensioni di tipo contributivo, che prevede che la somma dei contributi versati sia rivalutata in base alla variazione media quinquennale del PIL nominale.

Le varie riforme che in questi primi venti anni hanno investito ENPAPI hanno tratto il presupposto dalla volontà, da un lato, di migliorare l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, e dall'altro lato, di garantire ai professionisti un articolato sistema di welfare, in modo da offrire loro un reale supporto in tutti i momenti della vita professionale.

Sotto il primo aspetto, fin da quando si è palesato il rischio che venissero erogate prestazioni pensionistiche non adeguate, si sono intraprese soluzioni dirette ad incrementare i montanti contributivi. Le azioni poste in essere hanno riguardato, da un lato, il versante dei contributi e dei montanti accumulati dagli iscritti, stabilendo:

- **l'aumento progressivo dell'aliquota del contributivo soggettivo:** a partire dal 1 gennaio 2012 il contributo soggettivo è stato elevato al 12%, con la previsione di un incremento di un punto percentuale, nei quattro anni successivi, fino a raggiungere il 16% del reddito professionale. Inoltre, è stata data facoltà agli iscritti di poter applicare, annualmente,

un'aliquota superiore a quella ordinaria, fino ad un massimo del 23%. Contestualmente, con la stessa progressione di crescita, è stato previsto l'aumento del contributo minimo soggettivo fino ad un massimo di Euro 1.600,00;

- **l'aumento del contributo integrativo**, dal 2%, previsto fin dall'inizio nel decreto legislativo 103/96, al 4%, destinandolo nella misura del 50% all'incremento del montante contributivo;
- **la revisione dei coefficienti di trasformazione**, estesi fino all'età di 80 anni;
- **la modifica della decorrenza del pensionamento**, legata alla presentazione della domanda, e diretta a far beneficiare i professionisti di un coefficiente di trasformazione più favorevole in caso di istanza presentata oltre il requisito minimo di età.

Dall'altro lato, si è introdotta una nuova modalità di calcolo del tasso di rivalutazione dei contributi tesa ad accreditare ai montanti una somma maggiore di quella prevista dalla normativa (art. 1, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335). La proposta di modifica dei Regolamenti della Gestione Principale e Separata, attualmente all'esame dei Ministeri vigilanti, prevede infatti che, fermo restando il tasso di rivalutazione da applicare ai montanti contributivi (la variazione della media quinquennale del PIL), nel caso in cui il rendimento degli investimenti effettuati dall'Ente sia ad esso superiore, il Consiglio di Indirizzo Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, possa destinarlo tutto o in parte ai montanti contributivi o, alternativamente, al Fondo di riserva.

Sul fronte dell'assistenza, l'Ente ha introdotto nel 2005 le prime prestazioni, oggi ricomprese all'interno di un recente Regolamento di welfare, in cui è stata introdotta la distinzione tra prestazioni d'ufficio e prestazioni erogate su istanza. Tra le prime è prevista con decorrenza dal 1 gennaio 2016 e - salvo proroga - per i successivi cinque anni solari, la riduzione del 50% del contributo soggettivo dovuto e del contributo soggettivo minimo per i primi cinque anni di iscrizione all'Ente, al fine di fornire un aiuto concreto a coloro che si avvicinano alla libera professione in questa fase di perdurante crisi economica. In tali casi, l'Ente interviene assicurando a tali soggetti la copertura della quota minima annuale ai fini previdenziali.

Tra le principali novità delle prestazioni su istanza, invece, si segnala la previsione di contributi a copertura degli onorari per servizi infermieristici domiciliari svolti, in favore degli iscritti, da professionisti accreditati presso l'Ente, in modo da garantire un supporto agli iscritti non autosufficienti.

Accanto alla previsione di questi interventi puntuali e più innovativi, tuttavia, l'Ente ispira la propria missione istituzionale cercando di venire il più possibile incontro ai professionisti iscritti che si trovino in una condizione di disagio causata da condizioni economiche di oggettiva difficoltà. Per raccogliere una tale ed impegnativa sfida l'Ente ha, proprio in questa fase più complicata, da un lato reso più flessibile l'accesso alla rateizzazione nei casi di regolarizzazione degli importi insoluti pregressi (attraverso la riduzione dell'importo richiesto a titolo di acconto, l'ampliamento del numero di rate non versate per la decadenza della rateizzazione e la possibilità, per gli iscritti prossimi all'età pensionabile, di sottoscrivere piani di ammortamento per periodi fino a 48 mesi) e dall'altro lato, consentito in favore degli assicurati che avessero interrotto l'attività per un periodo

continuativo almeno pari a sei mesi, la sospensione dei versamenti contributivi ordinari e dell'eventuale azione di recupero crediti intrapresa. Sempre in questo solco, si è agito sulla significativa mitigazione del sistema sanzionatorio e sull'introduzione dei nuovi istituti del ravvedimento operoso e dell'accertamento con adesione, che consentono agli iscritti di regolarizzare le violazioni dichiarative e contributive attraverso il versamento di sanzioni e di interessi ridotti del 95% (nel primo caso) e del 50% (nel secondo).

Contributi

Gli iscritti alla Gestione Principale di ENPAPI versano i seguenti contributi:

- **contributo soggettivo:** l'importo annuo a carico di ogni iscritto contribuente all'Ente viene calcolato applicando un'aliquota del 16% sul reddito professionale netto di lavoro autonomo prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi. È in ogni caso dovuto un contributo soggettivo minimo di 1.600 euro;
- **contributo integrativo:** l'importo è calcolato come una maggiorazione percentuale, nella misura del 4%, applicata su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale; restano escluse le Pubbliche Amministrazioni, nei cui confronti la misura del contributo integrativo riscossa dall'iscritto resta al 2%. Il contributo integrativo calcolato sul volume di affari effettivamente conseguito è destinato come segue: 2% al Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà; 2% all'incremento del montante. È in ogni caso dovuto un contributo minimo integrativo, pari ad euro 150.00, rivalutabile annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- **contributo di maternità:** determinato annualmente dal Consiglio di Indirizzo Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Per gli iscritti alla Gestione Separata, invece, che sostanzialmente accedono alle medesime prestazioni previste dalla Gestione Principale, l'onere della contribuzione è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico dell'Infermiere. L'aliquota da applicare differisce a seconda che il collaboratore sia iscritto o meno ad altre forme di previdenza obbligatoria: per i collaboratori l'aliquota contributiva per l'anno 2016 è pari al 31,00% (IVS) + 0,72% (maternità, congedo parentale, ANF, malattia e degenza ospedaliera), mentre per coloro che sono contestualmente titolari di altra posizione assicurativa l'aliquota è pari al 24%.

Prestazioni

Le **prestazioni previdenziali** previste dall'Ente sia per la Gestione Principale sia per quella Separata sono le medesime, ovvero:

- **pensione di vecchiaia:** corrisposta all'iscritto al compimento del 65° anno di età a patto che risultino versati e accreditati almeno cinque anni di contribuzione effettiva; ovvero, al compimento del 57° anno di età qualora l'iscritto abbia maturato un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, nel cui computo rientra anche l'anzianità maturata presso altri Enti

ed acquisita attraverso la ricongiunzione dei contributi (Legge 45/90 – ricongiunzione “attiva” dei contributi);

- **pensione di inabilità:** viene erogata a qualsiasi età quando la capacità lavorativa sia esclusa in modo permanente o totale a causa di malattia o infortunio sopraggiunte dopo l’iscrizione, risultino versate almeno cinque annualità di effettiva contribuzione (tre delle quali siano versate nel quinquennio precedente la domanda) e sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività professionale e la cancellazione dal Collegio provinciale;
- **assegno di invalidità:** viene erogato a qualsiasi età quando la capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o per difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione, con almeno cinque annualità di effettiva contribuzione e tre delle quali siano versate nel quinquennio precedente la domanda;
- **pensione superstiti, indiretta o di reversibilità:** viene erogata nel caso di decesso del pensionato o dell’iscritto per il quale risultino versate almeno cinque annualità di contribuzione effettiva, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione.

Le **prestazioni assistenziali** previste dall’Ente per la Gestione Principale sono:

- **indennità di maternità:** viene erogata agli iscritti di sesso femminile secondo termini e modalità previste dal D. Lgs. 26 marzo 2011, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni;
- **interventi assistenziali:** interventi per stato di bisogno; interventi straordinari in caso di calamità naturali; indennità di malattia; contributi per spese funebri; trattamenti economici speciali; contributi a fondo perduto, in misura percentuale sul totale della spesa sostenuta, per avvio ed esercizio dell’attività libero professionale; contributi a fondo perduto, in misura percentuale sul totale della spesa sostenuta, per l’acquisto e la ristrutturazione della prima abitazione; sussidi per iscritti con familiari a carico portatori di handicap o malattie invalidanti; sussidi per l’impianto di protesi terapeutiche ortopediche, dentarie e oculistiche; contributi a copertura delle spese sostenute per l’acquisto di libri di testo; sussidi per asili nido;
- **borse di studio.**

Per i collaboratori coordinati e continuativi la Gestione Separata dell'ENPAPI eroga:

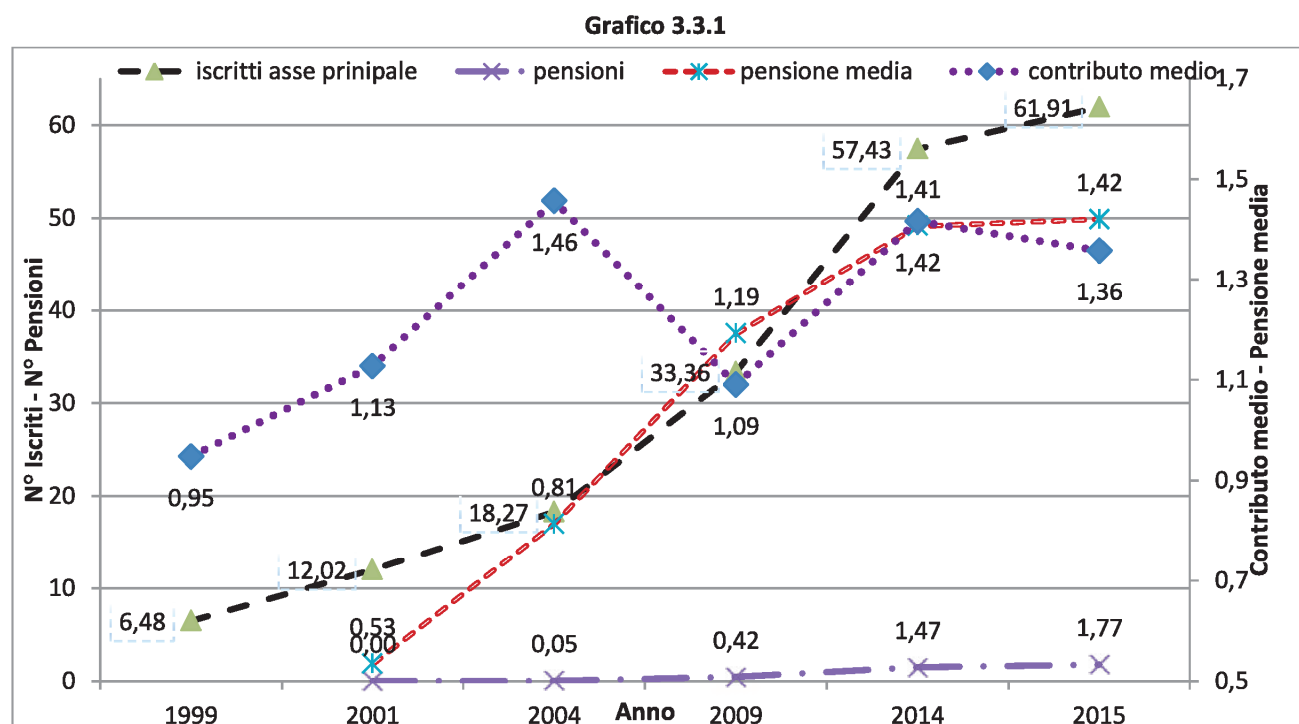
- indennità di maternità e paternità;
- indennità per congedo parentale;
- assegno per il nucleo familiare;
- indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

3.3.2 Le performance

L’andamento nei primi vent’anni

Dopo un avvio dell’attività in cui il numero di iscritti si collocava a quota 6.477, ENPAPI ha rapidamente recuperato il *gap* rispetto agli altri Enti del 103, facendo registrare negli anni

immediatamente successivi un netto ampliamento della platea di assicurati, che è proceduta di pari passo con lo sviluppo della professione esercitata in forma libera. Già dopo due anni dall'istituzione dell'Ente il numero di iscritti alle due gestioni era quasi raddoppiato (da 6.477 del 1999 a 12.017 del 2001) e gli odierni 61.912 assicurati ammontano a quasi dieci volte quelli censiti in origine (vedasi grafico 3.3.1, scala di destra contributo medio e pensione media e scala di sinistra numero iscritti e pensionati).



Nel frattempo, l'Ente ha registrato un aumento sensibile dell'età media degli iscritti (oggi pari a 42,6 anni), per effetto del crescente numero di pensionati, ma anche della probabile iscrizione da parte di professionisti più avanti con l'età, che nella libera professione evidentemente sono riusciti ad intercettare una domanda di lavoro appetibile. Di contro, gli iscritti under 30 hanno visto calare vistosamente la loro quota sul totale, che se all'inizio dell'attività di ENPAPI si attestava su un valore particolarmente elevato, pari al 53,3%, oggi incide per il 20,9%; tutte le altre classi di età, invece, hanno visto crescere il loro peso sulla platea di iscritti: la fascia 31-45 anni, che è quella oggi più rappresentata all'interno di ENPAPI, dal 28,28% al 44,02%; quella 46-60 anni dal 17,46% al 25,23% e, infine, quella più anziana, che ha osservato una dinamica anomala per l'ambito della previdenza e dal 1999 è cresciuta di quasi 100 volte a fronte di un numero di iscritti che è quasi decuplicato, ed oggi pesa per il 9,8% sul totale del comparto, rispetto allo 0,9% del 1999 (vedasi tabella 3.3.D).

La categoria professionale rappresentata da ENPAPI ha visto crescere velocemente anche il numero di **pensioni** erogate nel corso di questi primi venti anni trascorsi dall'approvazione del decreto n. 103. Era soltanto una nel 2001, appena 52 nel 2004, mentre oggi sono 1.770 le prestazioni in pagamento, delle quali, peraltro, nessuna proviene unicamente dalla Gestione Separata, ma tutt'al più ci sono alcune posizioni contributive miste. Nel periodo 2004-2009 il

numero di pensioni è aumentato mediamente di 73 all'anno, nel quinquennio successivo (2009-2014) ne sono state liquidate in media 211 per anno e tra 2014 e 2015 il trend si è incrementato ulteriormente, e se ne sono aggiunte 298 a quelle già in erogazione (*vedasi tabella 3.3.B*).

L'aumento della spesa derivante dal crescente numero di pensioni erogate non ha, tuttavia, intaccato la tenuta finanziaria dell'Ente, che mantiene un saldo tra entrate ed uscite ampiamente positivo e continua ad accumulare risorse per finanziare le prestazioni da erogare sia nel presente sia in futuro. Il flusso di **entrate da contributi** è cresciuto di ben 13,7 volte dal 1999 ad oggi (da 6.138.600 € a 84.061.000 €), aumentando ad una media di quasi 4,9 milioni di € in ciascuno degli anni considerati (*vedasi tabella 3.3.A*). Particolarmente sostenuto è risultato l'incremento nel quinquennio 2009-2014 (+123,7%), per effetto sia dell'incremento del numero di contribuenti, cresciuti del 72,2% nel periodo, sia dell'innalzamento dell'aliquota di contribuzione soggettiva obbligatoria a carico di ogni Iscritto, che dal 2013 è aumentata ogni anno di un punto percentuale, a partire dal 12% del 2012 fino al 16% a regime nel 2016. Questo forte incremento delle entrate da contributi, peraltro, si è riscontrato nonostante nel medesimo quinquennio analizzato i redditi medi dichiarati dai professionisti del comparto siano diminuiti del 16,53%, da 23.352 € netti del 2009 a 19.492 € del 2014. Se tali condizioni dovessero perpetuarsi anche negli anni a venire, dunque, le entrate contributive complessive sono destinate a crescere, alimentate da un lato, dalla quanto mai efficace modifica regolamentare introdotta, e dall'altro lato, dal costante incremento di assicurati.

Di contro, le **uscite per prestazioni** complessive sono aumentate dai 310.200 € del 2001 agli odierni 6.812.500 €: vale a dire, un incremento medio annuo che per l'intero periodo si colloca a 406 mila €, dunque nettamente al sotto di quello registrato sul lato delle entrate, ma che rispetto a queste ultime è risultato piuttosto differenziato nel corso degli anni. Nel primo triennio di attività, ad esempio, la crescita annua delle uscite per prestazioni registrata da ENPAPI è stata pari a 163.300 € in media, dal 2004 al 2009 a 328 mila euro e quasi a 729 mila € dal 2009 ad oggi. Alla luce della situazione appena descritta, pertanto, e nonostante la sostenuta crescita della spesa, specialmente nell'ultimo periodo, il **saldo** delle risorse annualmente a disposizione degli assicurati e dei pensionati (futuri ed attuali) è aumentato sensibilmente, e se nel 2001 non andava oltre i 13,2 milioni di €, nel 2015 ammonta a circa 77,2 milioni di € (+483,66% nel periodo considerato) (*vedasi tabella 3.3.A1*).

Analizzando la spesa per le prestazioni più nel dettaglio, si evidenzia come sia la componente di tipo assistenziale ad aver registrato, in questi anni, gli incrementi più rilevanti di stanziamenti: dal 2001, infatti, le somme destinate da ENPAPI alle prestazioni assistenziali per gli iscritti sono cresciute annualmente ad una media di circa 285 mila €, mentre quelle per prestazioni previdenziali sono aumentate ad una media di 179.500 € annui, anche se nell'ultima fase sono incrementate in maniera più sensibile. La spesa per assistenza, che è finanziata attraverso una quota della contribuzione individuale integrativa del 2% del volume d'affari nella Gestione Principale ed una contribuzione aggiuntiva individuale pari allo 0,72% nella Gestione Separata, si dimostra comunque sostenibile e in grado di "autofinanziarsi" secondo il meccanismo previsto dal

regolamento, nonostante abbia osservato dinamiche di crescita accentuate come quelle appena rilevate. Fino ad oggi, infatti, le risorse raccolte tramite il meccanismo applicato e quindi potenzialmente utilizzabili per l'erogazione delle prestazioni assistenziali previste, sono risultate sempre superiori agli impegni effettivi: nel 2004, ad esempio, a fronte di 5 milioni di € disponibili ne sono stati impiegati 758 mila, nel 2009 1.941.000 € su 6.539.000 € e nel 2014, infine, 4.851.000 € su 8.961.293 a disposizione.

Dal canto loro, i sempre più numerosi **trattamenti pensionistici** erogati dall'Ente, calcolati con il metodo contributivo, hanno visto aumentare stabilmente il loro **importo medio**, dai 534 € annui della prima e unica pensione in pagamento nel 2001, agli 813,46 € nel 2004, fino ai 1.420,27 € medi nel 2015, più per effetto dell'incremento dell'anzianità contributiva degli iscritti che nel corso di questi anni sono andati in pensione ed hanno accumulato montati più elevati, che non tanto per l'incremento delle contribuzioni medie. In questi anni, infatti, l'aumento delle pensioni medie non è stato supportato da un lineare aumento della **contribuzione media** pro capite, nonostante dal 2012 sia stato previsto l'innalzamento dell'aliquota di contribuzione soggettiva in capo agli iscritti: se dai 947,76 € di contribuzione media del 1999 agli attuali 1.358 € l'incremento è stato pari al 43,26%, è pur vero negli scorsi anni i valori raggiunti erano ben più elevati. Quello riferito al 2004 (1.456,70 €), ad esempio, era più alto di quello attuale, nonostante l'aliquota di contribuzione soggettiva fosse più bassa; ma era applicata, tuttavia, su un reddito sensibilmente più elevato, pari a 20.850 € netti nel 2004 contro 19.846 € di oggi.

La situazione attuale

Oltre ad aver registrato un netto aumento della platea di assicurati complessivi, oggi 61.912 (+7,8% rispetto allo scorso anno), ENPAPI ha visto crescere al contempo il proprio ruolo rispetto all'universo professionale di riferimento: nel 2015, infatti, il 14,37% degli infermieri iscritti ai collegi professionali era assicurato presso l'Ente, a fronte del 13,58% del 2014, segno che la libera professione continua a consolidare il suo *appeal* tra gli sbocchi professionali considerati dagli infermieri. Al suo interno, peraltro, si mantiene forte la caratterizzazione femminile: i 17.715 infermieri di genere maschile rappresentano, infatti, appena il 28,61% degli assicurati totali.

Nonostante la crescita registrata dal numero di **pensioni** erogate, che a ben guardare potevano essere ancora più numerose delle 1.770 odierne se si considerano, da un lato, la possibilità di pensionamento già a 57 anni (a certe condizioni), e dall'altro lato, la distribuzione per età degli iscritti (a fronte di 2.260 assicurati over 60 nel 2009, che nel 2014 avrebbero sicuramente raggiunto i 65 anni per andare in pensione, l'aumento di pensionati tra 2009 e 2014 è stato pari ad appena 1.053 unità), ENPAPI può contare su un **rapporto tra iscritti e pensionati** pari a 34,98; un dato, questo, che forse meglio di altri può tratteggiare lo scenario di medio periodo col quale si confronta l'Ente e dare conto del ricambio generazionale al suo interno, nonostante la quota di over 60 sia cresciuta sensibilmente, come si è avuto modo di rilevare.

L'Ente, pertanto, può contare su un **gettito da contributi** che nel 2015 si è attestato a poco più di 84 milioni di € (+3,3% rispetto all'anno scorso), dal quale sottrarre i poco più di 6,8 milioni di € di **uscite per prestazioni** (-1,6% tra 2014 e 2015). Ne discende un **saldo tra entrate contributive e uscite per prestazioni** che conferma il positivo stato dell'Ente: poco più di 77,2 milioni di € che nell'ultimo anno sono andati a incrementare il patrimonio di ENPAPI da destinare alle funzioni istituzionali svolte. La fotografia scattata alla spesa per prestazioni, tuttavia, merita un approfondimento ulteriore per due ordini di motivi. Il primo concerne la composizione delle uscite per prestazioni, sulle quali il comparto dell'assistenza pesa quasi 4,3 milioni di € sul bilancio 2015, di fronte a 2,5 milioni riconducibili alle prestazioni previdenziali. Una funzione, quella dell'assistenza, che dunque assorbe il 63,1% del totale delle risorse messe a disposizione dall'Ente verso i propri iscritti, e se si analizza nel dettaglio è destinata principalmente al pagamento di polizze sanitarie collettive (EMAPI) e indennità di malattia/infortunio, da un lato, e indennità di maternità/paternità dall'altro, con queste ultime che per 315 prestazioni erogate hanno assorbito 2.165.333 di € (*vedasi tabella 3.3.C*).

L'altro aspetto sul quale occorre soffermarsi concerne i *trend* più recenti riferiti alle spese sostenute da ENPAPI per l'erogazione delle prestazioni ai propri assicurati: a fronte della contrazione registrata dalla spesa complessiva (da 6,92 milioni di € nel 2014 a 6,81 milioni nel 2015, per un -1,6%), infatti, l'universo appare completamente spaccato. Disaggregando il dato emerge, da un lato, che le **uscite per prestazioni previdenziali** sono in realtà aumentate di ben il 23% nell'ultimo anno, mentre quelle **per assistenza**, che abbiamo visto essere più rilevanti, si sono ridotte dell'11,4%, e su queste ha inciso in particolare il calo delle indennità di maternità erogate nel 2015 rispetto al 2014, dalle quali è derivata una minore spesa per oltre 372 mila €.

Il **rapporto tra entrate contributive ed uscite per prestazioni** si colloca su un valore di 12,34 punti, in miglioramento rispetto allo scorso anno quando era pari a 11,75 e rifletteva una situazione in cui non soltanto le uscite erano superiori a quelle del 2015, ma anche le entrate contributive erano più basse di quelle odierne.

Un'altra peculiarità riferita alla gestione ENPAPI concerne il **rapporto tra contributi versati dagli iscritti e pensioni percepite** pari a 0,95: la pensione media ricevuta nel 2015 dai quiescenti, quindi, è stata superiore al contributo medio versato dagli attivi nello stesso anno. Tale rapporto si spiega con un **contributo medio** pro capite che nel 2015 è stato pari a 1.357,70 € annui, in calo rispetto all'anno precedente (era di 1.416,50 €) nonostante i redditi fossero più bassi, e che nel corso di questi ultimi anni ha registrato diverse flessioni. Rispetto alle contribuzioni, le **pensioni medie** attualmente liquidate raggiungono un importo annuo di 1.420,27 €, a seguito di una più elevata anzianità contributiva maturata rispetto ai primi pensionati e di contribuzioni medie che prima dell'avvento della crisi erano cresciute in misura lineare, sulla scorta di redditi in crescita (20.850 € netti percepiti nel 2004, 23.352 nel 2009, 19.492 nel 2014 che finalmente sono tornati a salire nel 2015 con 19.846 €). Se tale ripresa non dovesse stabilizzarsi, tuttavia, qualche criticità potrebbe crearsi per i futuri pensionati, che rischiano di pagare in termini di adeguatezza delle

prestazioni l'attuale crisi economica e reddituale che li attanaglia, e vedersi liquidare pensioni di importo mediamente più basso di quello attualmente percepito.

3.3.3 I dati territoriali

Come avveniva già all'inizio dell'attività di ENPAPI, il Nord continua a rappresentare il principale bacino di **iscritti** per l'Ente, con il 51,6% degli assicurati che proviene da questa area del Paese. Negli anni, tuttavia, si sono registrati degli assestamenti a livello geografico, con il Sud che ha fatto crescere la propria quota di assicurati, salita dal 22,5% del 1999 al 26,1% odierno, mentre il Nord ha perso qualche punto percentuale rispetto al passato (nel 1999 totalizzava il 54,5% degli assicurati e perfino il 58,2% nel 2009) (*vedasi tabelle allegate*).

La Lombardia è di gran lunga la regione che raccoglie il maggior numero di iscritti ad ENPAPI (11.574, pari al 18,7% del totale), seguita da Lazio (8.108) e Piemonte (5.782): messe insieme, le prime tre regioni totalizzano il 41,1% degli assicurati. L'ultimo anno, tuttavia, ha fornito indicazioni interessanti su quali siano le più recenti dinamiche interne all'universo rappresentato da ENPAPI: ad eccezione dell'Umbria, soltanto nelle regioni del Sud si sono registrati incrementi a doppia cifra del numero di iscritti (+10,2% nel complesso): Calabria, Sicilia, Campania e Puglia hanno fatto rilevare variazioni comprese tra +10,5% e +11,8%, mentre al Nord l'incremento è stato più contenuto (+6,3%).

Il primato conseguito dal Nord sul fronte degli iscritti, si conferma e si consolida se si analizzano i dati riferiti alle **pensioni**: ben l'81,4% di queste è erogato nelle regioni del Nord, e quasi un quarto del totale nella sola Lombardia (il 24,7%), seguita dall'Emilia Romagna, dove tuttavia si registrano rapporti un po' sbilanciati, con il 16,7% dei pensionati ENPAPI a fronte di appena il 7,9% degli iscritti. Evidentemente incide su questo fenomeno l'età media degli iscritti all'Ente, che al Sud è sensibilmente più bassa, come mostra il **rapporto tra iscritti e pensionati**: al Nord questo è pari a 22,18, al Sud sale a 311,13, ed in particolare in Campania e Calabria a fronte di un pensionato vi sono rispettivamente 578 e 592 iscritti.

È inevitabile, pertanto, una forte concentrazione delle **uscite per prestazioni previdenziali** proprio al Nord, dove è distribuito l'83,2% della spesa relativa (a fronte di **entrate contributive** che rappresentano il 61,5% del totale), mentre il Centro e il Sud assorbono rispettivamente il 14,1% e il 2,7% di questa voce di spesa (a fronte di un contributo sul fronte delle entrate che si attesta rispettivamente al 18,4% e 20,1%).

Più proporzionato appare il quadro rispetto alle **uscite per prestazioni assistenziali**, che tendono ad essere più equamente distribuite nel Paese (il 54,6% al Nord, il 29,4% al Centro e il 15,9% al Sud). Al Sud, tuttavia, assumono una rilevanza decisamente più marcata se si raffrontano alla spesa per prestazioni previdenziali: fatta 100 la spesa per prestazioni sostenuta dall'Ente in ciascuna area geografica, infatti, al Sud è destinata all'assistenza una quota pari a 91,1, al Centro 78,1 e al Nord 52,9.

La più contenuta spesa per prestazioni rilevata fa sì che il **rapporto tra entrate contributive ed uscite per prestazioni** sia più elevato al Sud, dove il valore si colloca a 22,50, rispetto a 11,63 del Nord, e questo nonostante le entrate contributive complessive raccolte nel Mezzogiorno siano di gran lunga più contenute.

La collocazione geografica dell'attività professionale influisce, infatti, in maniera determinante sul **reddito percepito**, come del resto siamo abituati a rilevare nel nostro Paese, e lo stesso vale anche per la professione infermieristica, anche se su questo fronte qualche eccezione si rileva. Il Trentino è la regione in cui gli assicurati a ENPAPI fanno registrare il **reddito medio** più elevato (31.521 € nel 2015), seguito da Sardegna (26.249 €) e Lombardia (24.450 €), e a seguire tutte le altre regioni del Nord che si collocano oltre i 21 mila €, ad eccezione della Liguria (19.548 €); in coda Calabria e Umbria, con rispettivamente 12.847 € e 12.255 €.

Il **contributo medio** dei professionisti del Nord si aggira, quindi, intorno ai 1.617 € annui (in Lombardia sfiora i 2.000 €), per scendere al Centro e al Sud rispettivamente a 1.123,60 € e 1.044,40 €, con la Sicilia e la Sardegna che, tuttavia, grazie ad un livello reddituale più elevato, si collocano su valori medi di contribuzione anche superiori a quelli registrati al Centro. Una minore eterogeneità contraddistingue il quadro riferito alle pensioni medie percepite dagli iscritti, sulle quali i periodi contributivi generalmente non troppo estesi in capo ai quiescenti (trattandosi di una "cassa" giovane) tendono a contenere gli effetti che scaturirebbero da una contribuzione così differenziata.

La **pensione media** percepita al Nord ammonta a 1.453,10 € annui, al Centro e al Sud varia tra i 1.275 e 1.284. Ciò è dovuto ad **un rapporto tra contributo medio e pensione media** che vede al Nord una situazione speculare rispetto al Centro-Sud: se nel primo caso a fronte di 1,11 € di contributi si riceve una pensione pari a 1 €, scendendo nello Stivale la relazione si ribalta, e sono sufficienti 0,81 € o 0,88 € per ricevere 1 € di pensione.

3.3.4 I dati patrimoniali

Il **patrimonio gestito** dall'Ente al 31 dicembre 2015 ammonta a 508 milioni di Euro: prima di giungere al dato odierno si è passati dai soli 5 milioni del 1999 ai 71 milioni del 2004 fino ai 196 del 2009. La composizione degli investimenti nel tempo ha visto la graduale introduzione di una robusta quota immobiliare (38% tra diretti o tramite fondi immobiliari), ed un progressivo passaggio da investimenti diretti a quelli gestiti (circa 83% tra OICR, GPM e fondi immobiliari) (*vedasi tabella 3.3.E*).

La seguente tabella confronta i dati di bilancio del 2014 e 2015, anni in cui il contesto economico non è variato eccessivamente ed è rimasto caratterizzato da tassi di interesse molto bassi se non negativi.

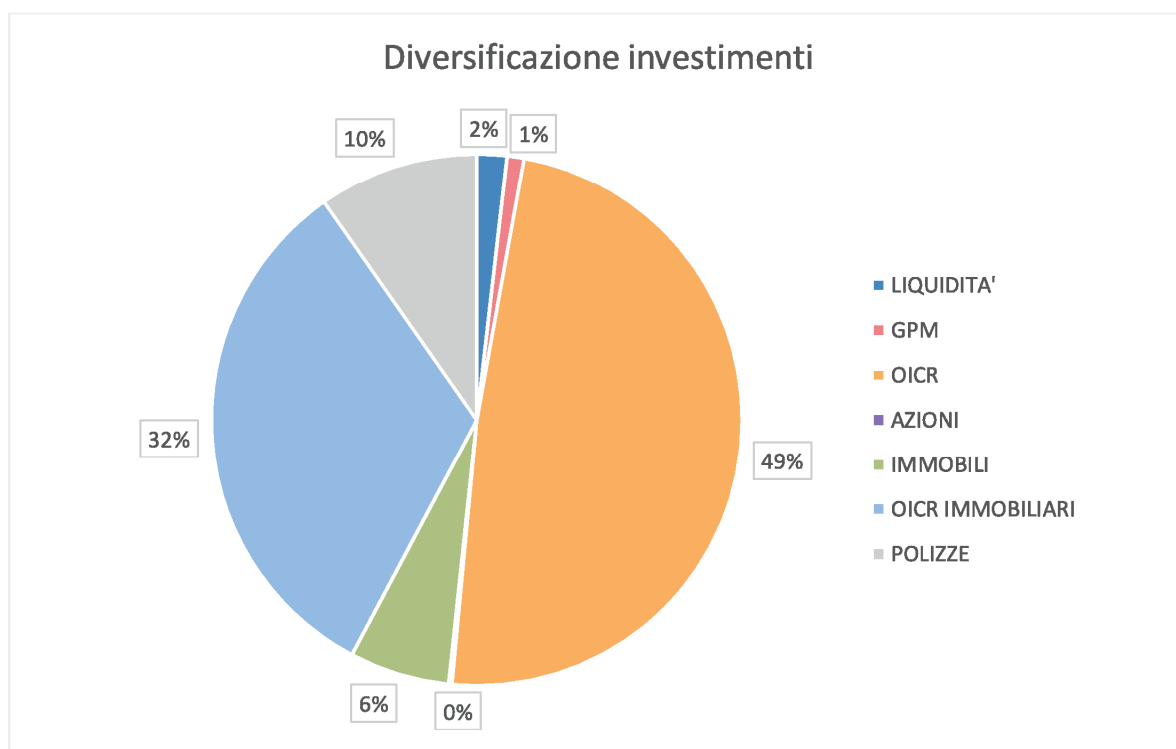
Tabella 3.3.1

STRUMENTI	2014	2015	Var%
LIQUIDITA'	10.113	9.317	-7,87%
GPM	25.005	5.165	-79,34%
AZIONI	1.000	1.000	0,00%
OBBLIGAZIONI	89.995	0	-100,00%
OICR	89.552	247.369	176,23%
IMMOBILI	30.998	31.039	0,13%
OICR IMMOBILIARI	212.606	164.945	-22,42%
POLIZZE	48.060	49.618	3,24%
TOTALE	507.329	508.453	0,22%

Da evidenziare la percentuale investita tramite strumenti gestiti che è aumentata di quasi due volte e mezzo ed ha visto il conferimento a fondi chiusi (Immobiliari e Private Equity) e di liquidità con l'obiettivo di semplificare l'amministrazione degli strumenti in portafoglio ed incrementare l'efficienza della gestione. Dei 247 milioni di OICR il 73% è relativo a prodotti che investono in attività reali con particolare attenzione alle infrastrutture mentre il 26% sono strumenti che operano su titoli di debito a reddito fisso emessi da società, dai tesori dei paesi e/o agenzie governative ed il rimanente sono normali fondi obbligazionari.

La notevole riduzione della componente immobiliare indiretta, rispetto al 2014, è attribuibile al conferimento ai sopracitati fondi chiusi di molti fondi immobiliari.

Grafico 3.3.2



3.4 Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (EPAP)

3.4.1 La cassa in sintesi

Cenni storici e recenti evoluzioni

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), è istituito, come fondazione di diritto privato, il 3 agosto 1999 con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Scopo dell'ente è assicurare la tutela previdenziale e la protezione assistenziale in favore dei professionisti iscritti agli albi dei **dottori Agronomi e dottori Forestali, degli Attuari, dei Chimici e dei Geologi** che esercitano attività autonoma di libera professione, anche in forma associata, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, contestualmente o meno ad altra attività di lavoro dipendente.

Il sistema previdenziale dell'Ente è caratterizzato dal sistema di calcolo delle pensioni di tipo contributivo, secondo le modalità indicate dalla Legge 8 agosto 1995, n.335: l'importo della pensione è calcolato moltiplicando il montante individuale dei contributi versati da ciascun soggetto per il coefficiente di trasformazione definito nel regolamento in base all'età anagrafica al momento del pensionamento. Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è dato dalla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente.

L'Ente ha un sistema di finanziamento a capitalizzazione, quindi accumula e investe i contributi degli iscritti, che verranno poi utilizzati per l'erogazione della pensione.

Le azioni poste in essere negli anni per migliorare la funzione previdenziale di primo pilastro dell'EPAP sono state poste in essere nel tempo con più modalità, ma spesso i risultati sono stati sospesi da mancate autorizzazioni dei Ministeri vigilanti o dall'introduzione da parte degli stessi di condizioni che l'Ente ha ritenuto contrarie agli interessi degli iscritti. Negli ultimi mesi le battaglie legali poste in essere dall'Ente stanno portando a sentenze favorevoli. In particolare, l'Ente ha varato:

- una prima proposta di modifica regolamentare che riguarda la possibilità di aumentare il contributo integrativo come previsto dalla c.d. Legge Lo Presti dal 2% al 4%, riversando sui montanti pensionistici individuali il 75% di tale incremento e destinando il 25% ad interventi di assistenza agli iscritti; contemporaneamente la riforma prevede l'aumento graduale del contributo soggettivo dal 10% al 15% nell'arco di cinque anni. Il Ministero ha approvato tale proposta a condizione che l'aumento del contributo integrativo fosse applicato dai professionisti solo ai clienti privati e non agli enti pubblici. Avverso a tale condizione ostativa, l'EPAP ha presentato ricorso al TAR chiedendo di poter applicare l'aumento nei confronti di tutti i clienti, pubblici e privati. Il TAR nel mese di marzo 2016 si è pronunciato emettendo una sentenza favorevole alla quale però il Ministero ha proposto appello all'Avvocatura Generale dello Stato;

- una seconda proposta di modifica riguarda la possibilità di riversare sui montanti pensionistici degli iscritti il 50% dell'eventuale maggiore rendimento ottenuto dagli investimenti finanziari dell'EPAP rispetto a quello necessario a garantire la rivalutazione prevista dalla legge (la media quinquennale del PIL). Il Ministero ha rigettato tale proposta ed anche in questo caso l'EPAP ha proposto ricorso al TAR che si è pronunciato favorevolmente alla richiesta. Il Ministero ha però proposto appello al Consiglio di Stato e la proposta di modifica è, nel momento in cui si scrive, ancora in attesa di giudizio;
- infine, è stata presentata una terza proposta di modifica che prevedeva la possibilità di riversare l'eventuale maggior rendimento in percentuale diversificata fino ad un massimo del 60%, anno per anno, in relazione all'andamento della gestione. Ad oggi il Ministero ha parzialmente accettato la proposta, chiedendo alcune modifiche che l'Ente ha recepito e ritrasmesso, nel mese di luglio, ai ministeri vigilanti per l'approvazione;
- revisione dei coefficienti di trasformazione, che sono stati estesi fino all'età di ottantacinque anni.

Sul fronte della necessità di accompagnare l'iscritto con servizi assistenziali (ma non solo) durante tutto l'arco della vita, anche e soprattutto quando è ancora in attività, l'Epap ha incrementato molto i servizi assistenziali forniti ed ha in progetto di individuarne di nuovi, anche grazie alle sinergie operate con le altre Casse del 103.

Oltre ai trattamenti attualmente erogati mediante la predisposizione di un bando semestrale per i sussidi (per ospitalità in case di riposo, per l'assistenza domiciliare, per concorso alle spese funerarie, per eventi straordinari) a disposizione degli iscritti, che vedrà l'allargamento delle attuali casistiche con la previsione di contributi, ad esempio, per le persone diversamente abili, per la nascita o l'adozione di figli, per gli asili nido, scuole dell'infanzia o per il baby sitting, l'Epap fornisce gratuitamente a tutti gli iscritti: l'Assistenza Sanitaria Integrativa per i grandi interventi e nel caso non ci sia ricovero e conseguente intervento sarà possibile sfruttare il pacchetto prestazioni "extra-ospedaliere"; la Long Term Care che garantisce l'iscritto dalla perdita dell'autosufficienza; il pacchetto maternità che offre prestazioni gratuite alle iscritte nel periodo di maternità. Tra le prestazioni di welfare, specifici interventi sono stati fatti per i professionisti under 30, come il riconoscimento, per i primi tre anni di iscrizione, della riduzione del 70% del contributo soggettivo minimo e, fuori dal campo di applicazione dell'assistenza, prestiti e mutui a tassi agevolati per gli under 35.

L'Epap sta studiando anche interventi in grado di potenziare e stimolare, con investimenti mirati, il mercato delle professioni rappresentate nell'Ente. Si tratta, quindi, di investimenti indirizzati verso quelle attività che possano avere una ricaduta positiva nell'ambito delle professioni, con conseguente incremento delle opportunità lavorative per gli iscritti e quindi maggiore contribuzione previdenziale per l'Ente. Questa idea di crescita, sostenuta da una pluralità di soggetti, sta per concretizzarsi con la collaborazione dell'AdEPP.

È stato inoltre introdotto l'istituto dell'indennità di paternità nei casi di morte o di grave infermità della madre, di abbandono del figlio, in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, e in caso di mancato reddito della madre.

Contributi

Gli iscritti all'EPAP versano i seguenti contributi:

- **contributo soggettivo:** l'importo annuo obbligatorio a carico di ogni iscritto contribuente all'Ente viene calcolato applicando ***un'aliquota del 10%*** sul reddito professionale netto di lavoro autonomo generato nell'anno, ancorché prodotto in forma associata per la parte attribuita all'iscritto in forza di patti associativi, e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi. In ogni caso è dovuto un ***contributo soggettivo minimo di 606 euro*** per il 2016, rivalutato annualmente con l'inflazione. È possibile aumentare volontariamente l'aliquota di contribuzione soggettiva fino ad un massimo ***del 27%***;
- **contributo integrativo:** l'importo è calcolato come una maggiorazione percentuale, nella misura del 2%, applicata su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale. È in ogni caso dovuto un contributo minimo integrativo rivalutabile annualmente con l'inflazione;
- **contributo di solidarietà:** pari allo ***0,2% del reddito professionale*** con un minimo di ***85 euro*** per il 2016, rivalutabile annualmente con l'inflazione;
- **contributo di maternità:** l'importo è determinato annualmente dal Consiglio di Indirizzo Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I nuovi iscritti con età inferiore ai 30 anni pagano per i primi 3 anni i contributi minimi scontati del 70%.

Prestazioni

Le **prestazioni previdenziali** previste dall'Ente sono:

- **pensione di vecchiaia:** agli iscritti con 65 anni di età qualora risultino versati dall'iscritto almeno cinque anni di contribuzione effettiva, ovvero al compimento del 57° anno di età qualora l'iscritto abbia maturato un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
- **pensione di inabilità:** viene erogata a qualsiasi età all'iscritto che abbia perso in modo permanente la capacità lavorativa a causa di malattia o infortunio sopraggiunte dopo l'iscrizione, qualora risultino versate almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, tre delle quali versate nel quinquennio precedente la domanda;
- **assegno di invalidità:** viene erogato a qualsiasi età all'iscritto la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o per difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, con almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, tre delle quali versate nel quinquennio precedente la domanda;

- **pensione superstiti di reversibilità o indiretta:** viene erogata nel caso di decesso del pensionato o dell'iscritto per il quale risultino versate almeno cinque annualità di contribuzione effettiva, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione.

Per le pensioni di inabilità, invalidità e indirette, qualora l'iscritto abbia meno di 60 anni al verificarsi del pensionamento, è prevista una maggiorazione del montante considerando un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (art. 1 comma 15, Legge n.335/95).

Le **prestazioni assistenziali** previste dall'Ente sono:

- **indennità di maternità:** erogata agli iscritti di sesso femminile secondo termini e modalità previste dal D. Lgs. 26 marzo 2011, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni;
- **indennità di paternità:** erogata agli iscritti di sesso maschile in caso di morte della madre, grave infermità della madre, affidamento esclusivo al padre, mancato diritto della madre a percepire l'indennità perché non iscritta ad alcuna Cassa o Ente di Previdenza, pubblico o privato ovvero perché disoccupata di lunga durata;
- **interventi assistenziali:** interventi per stato di bisogno, per spese per l'assistenza domiciliare, assegni di studio, spese funerarie, per eventi straordinari, borse di studio; interventi straordinari in caso di calamità naturali. Tali tipologie di interventi sono attualmente in corso di implementazione;
- **pensione assistenziale:** in caso di invalidità o inabilità, gli iscritti non beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire una provvidenza integrativa di natura assistenziale fino alla concorrenza dell'importo corrispondente all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995 n. 335;
- **assicurazione sanitaria integrativa:** piano di assistenza sanitaria articolato in due forme: Garanzia A che opera in caso di grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi e Garanzia B, cosiddetta globale, che prevede il rimborso per ogni tipo di ricovero. La *Garanzia A* prevede il pagamento del premio a carico di EPAP per tutti gli iscritti in regola con la contribuzione che abbiano manifestato la volontà di adesione. Opera in caso di grandi interventi chirurgici e di gravi eventi morbosi e copre tutte le spese relative a visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, terapie mediche, riabilitative e farmacologiche sostenute a seguito del ricovero. La *Garanzia B* prevede una integrazione del premio a carico dal singolo iscritto e prevede il rimborso di ogni tipo di ricovero, anche in caso di eventi meno gravi ma certamente più frequenti, come accertamenti diagnostici e visite specialistiche;
- **pacchetto prestazioni extra-ospedaliere:** copertura aggiuntiva alla Garanzia A erogata a favore degli iscritti all'EPAP operativa dal 16 aprile 2015 e prevede una serie di prestazioni extra ricovero relative all'alta diagnostica radiologica ed alle terapie. Non sono previste

prestazioni effettuate privatamente fuori rete. È destinata solo all'adesione in forma collettiva in aggiunta alla copertura di Assistenza Sanitaria già prevista dalla Garanzia A attivata dall'EPAP;

- **long term care:** si tratta di un'assicurazione che copre gratuitamente l'iscritto Epap dal rischio di perdita dell'autosufficienza per incidente o grave malattia. La copertura è estesa a tutti gli iscritti autosufficienti e di età inferiore ai settanta anni che hanno la regolarità contributiva; la copertura assicurativa scatta al momento della perdita di autosufficienza e copre l'assicurato fino alla riacquisizione dell'autosufficienza o vita natural durante; il **premio** assicurativo è interamente a carico di Epap e, in caso di perdita dell'autosufficienza, dà diritto a **una indennità mensile di 1.035 euro**;
- **pacchetto maternità:** la copertura è operativa dal partire dal 16 aprile 2015 e comprende: 4 ecografie (compresa la morfologica); le analisi clinico-chimiche da protocollo o alternativamente: amniocentesi, villocentesi o test equivalente (Harmony test); 4 visite di controllo ostetrico-ginecologiche; 1 ecografia fetale; 1 visita di controllo ginecologico post parto; 2 visite urologiche; 1 ciclo di prestazioni fisioterapiche riabilitative del pavimento pelvico post parto; 3 colloqui psicologici post parto;
- **card Emapi:** nella prospettiva di offrire un servizio sempre migliore, è stata predisposta Card Emapi per permettere agli iscritti di fruire con maggiore facilità dei servizi erogati. La tessera consente di essere immediatamente identificato nelle strutture sanitarie convenzionate con Generali Italia spa e di avere a portata di mano i numeri utili da contattare nei momenti di necessità;
- **convenzione per gli iscritti:** prestiti concessi agli iscritti per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività professionale; mutui concessi agli iscritti per l'acquisto della casa o dello studio professionale optando per un tasso fisso o variabile;
- **altri vantaggi:** gli iscritti possono richiedere la Epap Card, usuale carta di credito che in più permette la rateizzazione dei contributi previdenziali; PEC gratuita per sempre; in caso di calamità naturali è possibile ritardare e/o rateizzare la contribuzione agli iscritti residenti in un territorio colpito e che abbiano subito danni all'attività professionale.

3.4.2 Le performance

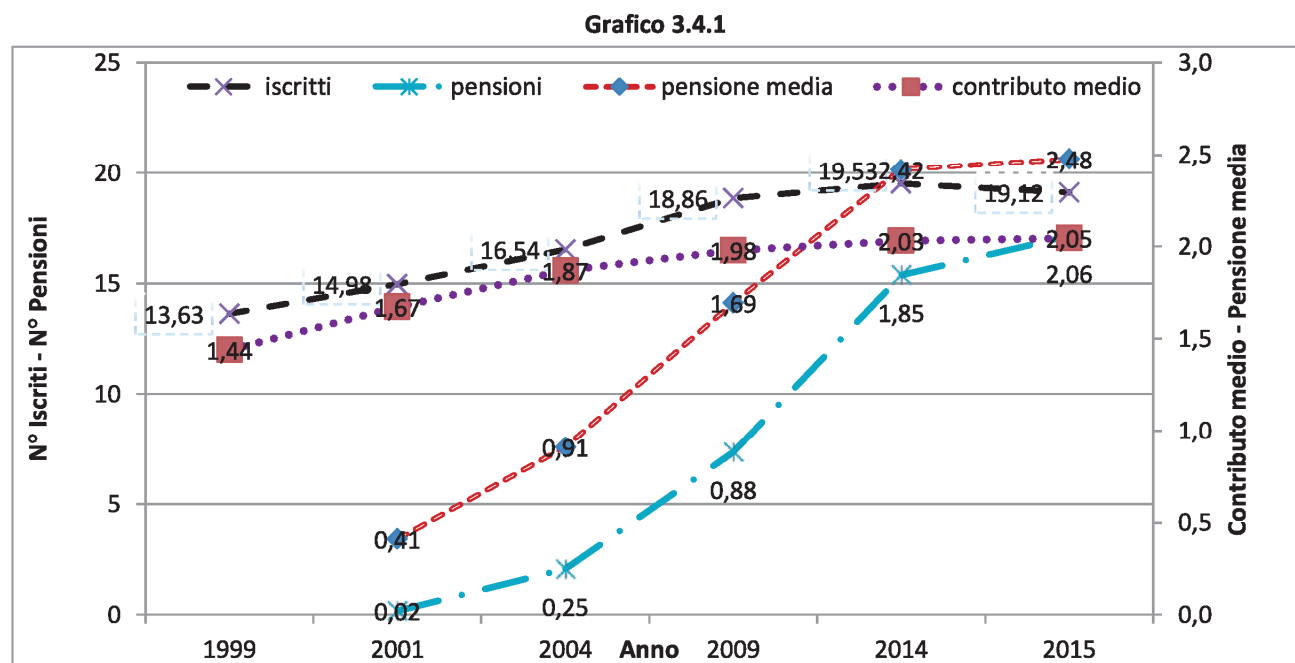
L'andamento nei primi vent'anni

Le quattro categorie professionali cui EPAP attinge i propri iscritti sembrano avere in parte esaurito la spinta propulsiva che aveva sostenuto la crescita degli assicurati all'Ente specialmente nella sua prima fase di attività. Dalla sua istituzione ad oggi gli **iscritti** hanno osservato, infatti, un incremento del 40,3%, dagli iniziali 13.630 agli attuali **19.117**; il dato cumulato, tuttavia, non rende pienamente conto della realtà, che invece evidenzia un incremento degli iscritti che è stato piuttosto tenue dal 2009 ad oggi (+1,4%), mentre negli anni precedenti le fila dell'EPAP si erano

ingrossate a ritmi ben più sostenuti: del 21,4% nei primi cinque anni (1999-2004) e del 14% nei successivi cinque dal 2004 al 2009 (*vedasi tabella 3.4.B*).

Tra le cause di un simile rallentamento, il mancato ricambio generazionale all'interno dell'Ente, che ha faticato non poco ad attrarre nuovi iscritti, soprattutto tra i professionisti di più giovane età. Rispetto al 1999 il numero odierno di assicurati *under 30* è infatti diminuito del 58,7%, e se all'inizio questi rappresentavano l'11,12% degli iscritti all'Ente, oggi costituiscono una sparuta minoranza (3,27%). Ma non è solo nei confronti delle fasce di età più giovani che EPAP appare in affanno, bensì anche verso la generazione di 30-40enni, anch'essi ridottisi all'interno dell'Ente di un 8,6%. Se nel corso di questi anni i giovani iscritti non sono stati progressivamente rimpiazzati dall'ingresso di nuove leve, i nuovi assicurati pur avendo sostenuto la crescita della platea di riferimento di EPAP si sono concentrati per lo più tra professionisti più avanti con l'età. La consistenza della classe di età 46-60 anni ha fatto rilevare, infatti, una crescita del 229% e quella *over 60* del 170,7%: queste ultime contribuiscono rispettivamente per il 42,8% e 12% al numero di assicurati complessivi di EPAP (*vedasi tabella 3.4.D*). E tutto ciò nonostante l'ottimo "pacchetto" di welfare proposto dall'Ente che ha pochi uguali nel settore.

Per un Ente che ha avviato la propria attività da poco meno di venti anni l'incremento anche sostanzioso del numero delle pensioni erogate è un processo fisiologico. Tale trend, tuttavia, potrà rappresentare una criticità soltanto se, nel medio-lungo periodo, il rilevato invecchiamento degli assicurati dovesse dimostrarsi irreversibile e accelerarsi, in mancanza di una ripresa delle iscrizioni dei più giovani professionisti. Il numero di **pensioni** che risultano in pagamento oggi sono 93,6 volte quelle del 2001, quando erano appena 22, e da allora si è registrato un incremento medio di circa 146 prestazioni aggiuntive ogni anno: tale processo è risultato più marcato nell'ultimo periodo (2009-2015), quando si sono registrate in media 196 nuove pensioni all'anno, a fronte delle 76 prestazioni aggiuntive ogni anno del periodo 2001-2004. (*vedasi grafico 3.4.1, scala di destra contributo medio e pensione media e scala di sinistra numero iscritti e pensionati*).



Anche di fronte al crescente numero di pensioni erogate, il bilancio dell'Ente presenta un ampio margine annuale tra **entrate contributive** ed uscite per prestazioni: le prime sono praticamente raddoppiate nel corso della storia di EPAP, crescendo da poco più di 19,6 milioni di € del 1999 a 39,1 milioni di oggi.

Su queste ha influito non soltanto la crescita rilevata del numero di iscritti, ma anche l'incremento del **contributo medio** da questi versato (+42,1%), che da 1.440 € è salito a **2.046 €**, per effetto di una verosimile crescita dei redditi nell'intero periodo e della facoltà, in capo agli iscritti, di elevare l'aliquota di contribuzione soggettiva, come mostrato nella prima parte del capitolo. Le **uscite per prestazioni**, invece, hanno osservato una dinamica differente dal *trend* delle entrate, poiché il livello iniziale di tali spese era assolutamente basso nei primi anni. Il valore odierno, ad ogni modo, risulta 16 volte superiore a quello del 1999 e per avere un termine di raffronto si può considerare che la spesa sostenuta per il totale delle prestazioni erogate dall'Ente è cresciuta ad una media annua di quasi 506 mila €: di questi, circa 142 mila € aggiuntivi annui sono stati necessari per far fronte alla crescente spesa per assistenza, mentre circa 364 mila € in più sono stati assorbiti dalla spesa pensionistica, alimentata - come si è visto - da un numero crescente di prestazioni erogate che a loro volta si sono attestate su **rate medie annuali** di importo via via più elevato, da 411 € nel 2001 a **2.476 € nel 2015**, per effetto di storie contributive più lunghe e di contribuzioni medie che di pari passo si sono elevate (*vedasi tabella 3.4.A*).

Il **saldo tra entrate contributive e uscite per prestazioni** che ogni anno si è ricavato dall'attività dell'Ente si è rivelato costantemente positivo e nel 2015 - quando raggiunge la soglia di 31,5 milioni di € - risulta cresciuto di 28,4 punti percentuali rispetto a quello riferito al 2001, anche se nelle ultime gestioni è apparso in continua, ma leggera contrazione.

La situazione attuale

Nell'ultimo anno si nota un tendenziale peggioramento dei principali indicatori di *performance* dell'Ente perlopiù dipendente da una riduzione degli attivi, dal calo del livello dei redditi anche a causa del protrarsi della crisi economica e della riduzione della spesa pubblica e da un aumento del numero di pensionati. I margini di azione dell'Ente riguardano i requisiti per l'accesso alle prestazioni e una verifica delle potenziali mancate contribuzioni. Il numero totale degli iscritti attivi evidenzia una contrazione del 2,1% rispetto al 2014 che denota le difficoltà, specie dei più giovani, a mantenere l'iscrizione a EPAP, nonostante le politiche messe in campo dall'Ente a sostegno delle nuove leve e di quei professionisti che affrontano una delicata situazione economica. In questi ultimi anni i cosiddetti "silenti" cioè coloro che hanno cessato di contribuire all'Ente sono circa 10.000.

Al 31/12/2015 gli iscritti attivi sono in totale **19.117** di cui 121 attuari, 1.814 chimici, 9.194 agronomi e forestali e 8.124 geologi. Il calo del numero di assicurati ha avuto ripercussioni sulle **entrate contributive**, pari per il 2015 a **39,1 milioni di €**, ma anch'esse in calo di un -1,4% su base annuale. Non vi è stato, invece, alcun effetto sul **contributo medio** che è rimasto sostanzialmente stabile, essendo salito da 2.031 € del 2014 a 2.046 € del 2015: è questo un segnale che i redditi

con tutta probabilità non hanno fatto registrare scostamenti di sorta tra un anno e l'altro, né ulteriori contrazioni rispetto al passato, per cui il calo del monte contributi è addebitabile quasi esclusivamente alla riduzione degli iscritti (*vedasi tabella 3.4.C*). Sul lato delle uscite, invece, rispetto al 2014 si può osservare un +8,4% sul bilancio 2015, che conta una spesa per prestazioni che ammonta a **7.560.000 €**. Se tuttavia si scorpora la **spesa per previdenza** da quella per assistenza emergono trend in controtendenza: la prima, anche alla luce delle **212 pensioni** che nel 2015 si sono aggiunte al computo complessivo che oggi raggiunge **2.060 prestazioni**, oltrepassa ormai i **5,1 milioni di €** d'importo (erano quasi 4,5 milioni lo scorso anno), incrementandosi di 14,1 punti percentuali in un solo anno; la seconda, invece, si è contratta di 1,9 punti nello stesso periodo e ammonta a **2.459.000 di €**, anche se secondo le aspettative dell'Ente dovrebbe tornare a crescere già dal prossimo anno, quando si amplierà ulteriormente il **pacchetto** di prestazioni cui gli iscritti possono attingere.

Ad una analisi più approfondita, la gran parte della **spesa per prestazioni assistenziali** risulta polarizzata su due voci che da sole realizzano ben l'87,9% dell'esborso totale: si tratta delle 185 indennità di maternità/paternità, che assorbono 1.077.335 di € e dell'assistenza sanitaria di base e della polizza *long term care* fornite attraverso EMAPI a tutti gli iscritti, che costano all'Ente 1.085.004 di €. Se quest'ultima è una spesa sostanzialmente fissa, quella per indennità di maternità/paternità è variabile di anno in anno e risente anche della composizione per genere degli assicurati all'Ente, che conta una netta prevalenza di uomini (81,28%).

Come si è visto, tuttavia, è la spesa per prestazioni previdenziali ad assorbire il grosso delle risorse, incidendo per il 67,47% sulla spesa totale per prestazioni, e anche nell'ultimo anno di rilevazione ha visto incrementare ulteriormente il proprio peso (era del 64,08% nel 2014); tale dinamica, peraltro, a regolamento previdenziale invariato, è destinata ad accentuarsi sia per via del pensionamento delle sempre più numerose coorti di assicurati anziane che via via matureranno i requisiti previsti sia per gli importi più elevati delle **pensioni medie** erogate, che anche nel 2015 sono cresciuti del 2,36% (da 2.419 € a 2.476 €).

Alla luce dell'ulteriore incremento delle uscite per prestazioni che si attende nei prossimi anni e del calo delle entrate contributive di quest'anno, la contrazione del **saldo annuale tra entrate ed uscite** appare un esito ineluttabile, e a parità di condizioni lo stesso dovrebbe verificarsi anche nei prossimi anni. Il dato 2015 ha fatto registrare **31.562.280 di €** di margine tra entrate ed uscite, inferiore del 3,4% rispetto allo scorso anno, secondo un trend che ormai prosegue da diversi anni e al quale soltanto una solida ripresa del numero degli iscritti e uno slancio delle contribuzioni (e dei redditi) possono porre un freno.

In calo risulta anche il **rapporto tra iscritti e pensionati**, che fino allo scorso anno era superiore a quota 10 (10,57), mentre quest'anno è sceso a 9,28: un dato che è assolutamente sostenibile, ma che va assottigliandosi sempre più a causa di un incremento degli iscritti che evidentemente non riesce a tenere il passo dei nuovi pensionati.

È tuttavia da rimarcare come le entrate ad oggi siano ancora pari a 5 volte le uscite (il **rapporto tra entrate contributive ed uscite per prestazioni** è di 5,17), per cui la stabilità dell'Ente

non è affatto in discussione ed eventuali margini di manovra per ipotetici interventi ci sono tutti, anche qualora non dovessero invertirsi alcuni dei trend più critici.

3.4.3 I dati territoriali

Il Sud evidenzia una maggiore concentrazione di **iscritti** ad EPAP, con una quota del 44,7%, seguito da Nord (31,3%) e Centro (24%), piuttosto distanziati. La medesima situazione, del resto, era già cristallizzata all'inizio dell'attività dell'ente, rispetto alla quale non si osservano scostamenti di sorta. Nel corso di questi anni, tuttavia, l'incremento degli assicurati è stato sensibilmente più forte al Sud (+45%) e al Centro (+42,6%) di quanto non sia avvenuto al Nord (+32,4%), per cui il Sud ha ulteriormente ampliato, seppur di poco, il suo primato. Lo stesso vale a livello regionale, dove nell'ordine Sicilia (2.497), Toscana (1.901) e Campania (1.656) confermano il più elevato numero di iscritti, peraltro già rilevato nel 1999, seppure nell'ultimo anno anche queste non si sono sottratte al generale decremento di assicurati che si è rilevato in tutto il Paese, e in Liguria e Trentino ha toccato i picchi negativi (rispettivamente il numero di iscritti è calato nel 2015 del 5,2% e del 5%).

Leggermente diversa è la fotografia riferita alle **pensioni** erogate all'interno del Paese, e dove tra Sud e Nord il *gap* si riduce visibilmente: alle 812 prestazioni del primo (il 39,4%) si aggiungono le 770 del secondo (il 37,4%). Non si dispone del dato regionalizzato riferito alle prestazioni di tipo assistenziale, per cui non è possibile effettuare molte delle elaborazioni territoriali riguardanti la spesa per prestazioni erogate dall'Ente.

Tuttavia, se si limita l'analisi alla sola **spesa per prestazioni di tipo previdenziale** si ricava una netta preponderanza del Nord; pur essendo sostanzialmente simile il numero di pensioni erogate tra Nord e Sud, il primo assorbe una spesa di gran lunga superiore, pari al 48,5% del totale, a fronte del Sud che ne riceve il 27,3%. La spiegazione di tale fenomeno dipende dall'importo delle pensioni medie erogate, che riflette il grande differenziale dei redditi e quindi della contribuzione media esistente nel Paese. Al Nord le **pensioni medie** risultano decisamente più elevate, con rate annuali che arrivano mediamente a circa 3.210 € (anche a 6.330 € in Valle D'Aosta), mentre al Centro e al Sud scendono inesorabilmente fino a 2.590 € e 1.712 € rispettivamente.

Più nel dettaglio, sono Lombardia ed Emilia Romagna a concentrare una buona parte della spesa per pensioni (insieme detengono una quota del 23,4%), a causa sia di importi mediamente elevati della media nazionale (in entrambe la pensione media percepita si attesta abbondantemente oltre i 3mila € contro una media nazionale pari a 2.476 €) sia del numero di prestazioni erogate (insieme totalizzano il 18% delle pensioni in pagamento), superate dalla sola Sicilia dove si concentra l'11,65% dei pensionati EPAP.

Se sul fronte della spesa previdenziale il Nord assorbe più risorse del Sud, è anche vero che sul lato delle **entrate contributive** il Nord mette a disposizione dell'Ente uno stock di risorse ben più elevato per il finanziamento delle prestazioni: poco più del 31% di assicurati del Nord fornisce il 42,2% dei contributi raccolti nel 2015 da EPAP, secondo un trend che è rimasto immutato nel

corso di tutti questi anni. È chiaro che i redditi percepiti, e quindi i contributi medi pagati dagli iscritti, facciano la differenza in questa classifica, che vede il Nord primeggiare con un **contributo medio** pro capite che supera i 2.756 €, mentre al Sud il valore è quasi la metà (1.459,20 €).

Sui redditi e sulle contribuzioni, ma più in generale su tutti gli indicatori appena evidenziati incidono le sostanziali differenze a livello di mercato del lavoro, ma anche di composizione della platea di iscritti e del rapporto tra attivi e quiescenti che si rilevano nelle varie aree del Paese. Il **rapporto tra iscritti e pensionati**, infatti, al Sud si colloca a 10,52 e al Nord a 7,78: oltre ad una maggiore incidenza della spesa per prestazioni previdenziali al Nord, un tale rapporto sottende un'età media dei professionisti che al Sud è verosimilmente più bassa, per cui anche i redditi e le contribuzioni risultano mediamente più contenute rispetto a mercati più dinamici e profili professionali più affermati, come si rileva al Nord.

3.4.4 I dati patrimoniali

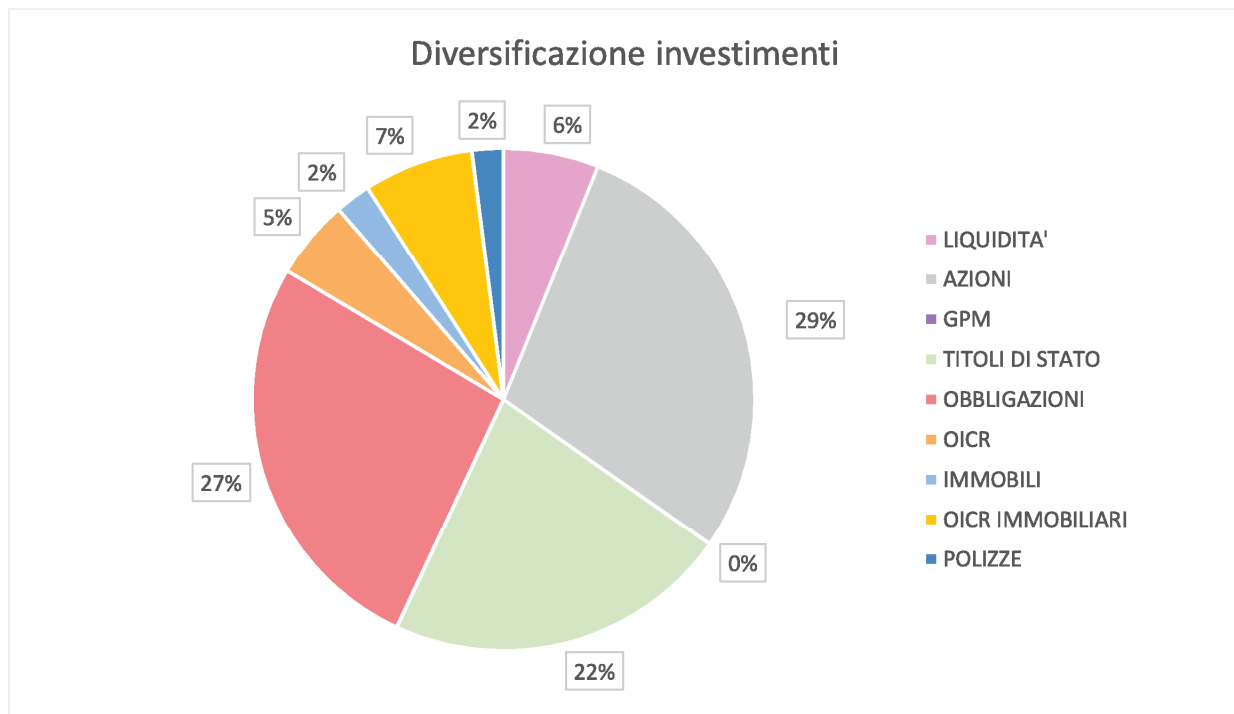
Il **patrimonio gestito** dall'Ente al 31 dicembre 2015 ammonta a **743 milioni di Euro**: prima di giungere al dato odierno si è passati dai 92 milioni del 2001 ai 234 milioni del 2004 fino ai 434 del 2009. La composizione degli investimenti nel tempo è rimasta abbastanza costante nel tempo fino al 2014 con una rilevante quota in obbligazioni (circa il 60% di cui il 37% in titoli di stato) ed una buona percentuale di OICR (circa il 33%) e piccoli investimenti in polizze assicurative ed immobili sostanzialmente di tipo strumentale. Dal 2014, con il calo dei tassi d'interesse a livelli minimi se non negativi si è registrata una robusta introduzione di titoli di capitale (fino al 29% nel 2015), una riduzione della componente obbligazionaria (circa il 48% di cui il 46% in titoli di stato) ed una drastica riduzione degli OICR (circa il 10% compresi quelli immobiliari) (*vedasi tabella 3.4.E*) La seguente tabella confronta i dati di bilancio del 2014 e 2015, anni in cui il contesto economico non è variato eccessivamente ed è rimasto caratterizzato da tassi di interesse molto bassi se non negativi.

Tabella 3.4.1

STRUMENTI	2014	2015	Var%
LIQUIDITA'	81.212	45.448	-44,04%
AZIONI	108.443	212.500	95,96%
GPM	519	242	-53,37%
TITOLI DI STATO	167.347	165.150	-1,31%
OBBLIGAZIONI	186.849	197.310	5,60%
OICR	69.241	37.832	-45,36%
IMMOBILI	16.922	16.922	0,00%
OICR IMMOBILIARI	41.345	52.545	27,09%
POLIZZE	19.985	15.000	-24,94%
TOTALE	691.863	742.949	7,38%

Tra gli OICR si segnala la presenza di prodotti che investono nelle energie rinnovabili per circa 10 milioni mentre quelli immobiliari sono focalizzati su aree geografiche diverse con particolare attenzione ad Europa ed USA.

Grafico 3.4.2



3.5 Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI)

3.5.1 La cassa in sintesi

Cenni storici e recenti evoluzioni

A seguito delle opzioni previste dal Decreto legislativo 103 del 1996, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, accertata l'adesione di oltre 8.000 professionisti, deliberava in data 8 maggio 1996 la costituzione *dell'Ente mono categoriale*. Il 28 gennaio 1997 lo stesso Consiglio Nazionale approvava lo Statuto e il Regolamento dell'Ente, successivamente approvati dai Ministeri vigilanti con Decreto interministeriale dell'11 agosto 1997 (approvazione che ne sanciva il riconoscimento come Fondazione di diritto privato ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n.103/96) e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 216, s.o, del 16 settembre 1997.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente, con le modalità previste dal Regolamento, tutti coloro che, iscritti agli Albi Professionali dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali, esercitano attività autonoma di libera professione in qualsiasi forma, singola o associata, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente, oppure tramite partecipazione a società tra professionisti o società di ingegneria.

I primi venti anni dell'Eppi sono stati caratterizzati da una duplice sfida: quella di assicurare i trattamenti previdenziali classici per i propri iscritti – e che peraltro coincide con il ruolo fondante dell'Ente stesso – e al tempo stesso, quella di presidiare l'ambito dell'assistenza e del sostegno alla categoria che, complici anche le turbolenze nel mercato e le trasformazioni che hanno investito la professione, ha assunto un peso via via crescente nel tempo. Sotto il primo aspetto, è forse indicativo della lungimiranza dell'Ente il provvedimento del gennaio del 2002 in tema di previdenza obbligatoria che stabilì come, in ipotesi di ricongiunzione presso l'Eppi di contributi accreditati presso gestioni diverse, le somme trasferite fossero attribuite sul montante previdenziale dell'interessato senza alcun onere e alcuna decurtazione, e senza che quest'ultimo fosse tenuto al versamento della "riserva matematica" (dovuta, invece, nell'ipotesi opposta di ricongiunzione in Inps o altri enti dei contributi versati in Eppi). Si offriva, così, una maggiore tutela previdenziale a quei tanti iscritti che, non avendo maturato un autonomo diritto a pensione presso gestioni diverse da Eppi, correvano il rischio di "perdere" questa contribuzione.

Ma il sopracitato provvedimento, oltre che per il merito, è degno di nota anche perché giunge con netto anticipo rispetto al legislatore, il quale solo nel 2006 (con il decreto legislativo n.42 in tema di totalizzazione) estese tale possibilità generalizzandola all'universo delle casse 103.

Con sempre maggiore consapevolezza, inoltre, iniziava a porsi quello che poi sarà il nodo centrale del sistema contributivo: l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche. Le prime pensioni di vecchiaia liquidate nel 2001, a fronte di soli cinque anni di contribuzione effettiva, registravano infatti un importo medio lordo di circa 78 euro mensili. Interventi che consentissero agli iscritti di integrare il loro montante previdenziale, dunque, erano quanto mai urgenti, come la

consapevolezza che la costruzione di una pensione adeguata dovesse necessariamente passare per un innalzamento della contribuzione soggettiva.

In quest'ottica, a maggio del 2006, grazie anche alle previsioni della legge n. 243/04, si approvava una modifica al regolamento previdenziale grazie alla quale l'iscritto, dalla dichiarazione dei redditi 2005, poteva optare per un'aliquota contributiva superiore al 10%, scegliendo di versare il 12, 14, 16 o 18% del proprio reddito professionale netto, senza che questa scelta fosse vincolante per gli anni a venire.

Nel 2012, a seguito della cosiddetta Legge Lo Presti del 2011, che prevede per gli Enti del 103 - a fronte di una parallela riforma delle aliquote soggettive - la possibilità di elevare l'aliquota del contributo integrativo dal 2% al 5%, devolvendone una quota sui montanti previdenziali per migliorare l'adeguatezza delle prestazioni, l'Eppi sceglie di aumentare progressivamente (un punto percentuale l'anno) la contribuzione soggettiva, che dal 10% (sino al 2011) sale al 18% (a regime) nel 2019, e parallelamente, il contributo integrativo a carico dei committenti passa al 4% nel luglio 2012 e al 5% dal gennaio 2015, con l'invarianza dell'aliquota al 2% nell'ipotesi di fatturazione verso le pubbliche amministrazioni. Il duplice effetto prodotto, da un lato, dalla distribuzione del contributo integrativo sui montanti previdenziali, e che - in attesa che i Ministeri Vigilanti si pronuncino per il 2014 - ha fino ad ora visto la distribuzione per il 2012 e il 2013 rispettivamente del 67,248% e del 100% del contributo integrativo, e dall'altro lato, dal riconoscimento di un maggiore tasso di rivalutazione rispetto a quello imposto dalla legge (il CdA ha previsto per i montanti previdenziali al 31/12/2012 una rivalutazione che passerebbe dallo 0,1643% all'1,2482% e di non svalutare i montanti al 31/12/2013), consentirà – qualora i provvedimenti venissero reiterati anche per gli anni a venire – di conseguire tassi di sostituzione prossimi al 50%, senza gravare eccessivamente sulle finanze degli iscritti. A tal proposito, si pensi che l'aliquota contributiva presso la Gestione separata Inps per le partite Iva passerà nel 2019 dall'attuale 27,72% al 33,72%.

Nel corso del tempo il ruolo dell'Eppi nei confronti degli iscritti si è sviluppato su tre distinti fronti: a quello originario della previdenza, si sono sommati quello dell'assistenza e quello del "sostegno alla categoria", che hanno assunto un peso ed una consistenza difficilmente immaginabili nei primi anni di attività. È ben presente all'Ente, del resto, come non ci sia previdenza senza lavoro: sulla base di questa consapevolezza, nel giugno 2005 sono stati approvati i primi Regolamenti che sanciscono l'intervento dell'Ente a sostegno della categoria, attraverso lo stanziamento di contributi a fondo perduto a favore degli iscritti che investono nella libera professione o nel suo avvio (acquisto dello studio professionale, rinnovo della dotazione, riconoscimento di contributi economici in caso di calamità naturali, e altre tipologie). Nel frattempo si ampliavano le forme di assistenza sociale (degenza in casa di cura o ricorso ad assistenza medica) e l'Eppi si è associata ad EMAPI (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani), con l'effetto che da marzo 2007 è operativa la tutela degli iscritti (a completo carico dell'Eppi) contro i grandi interventi chirurgici, i gravi eventi morbosi e le ipotesi di invalidità permanente da infortunio, mentre dal 2012 è partita anche la copertura LTC, che assicura agli

iscritti una rendita mensile per non autosufficienza che oggi ammonta a € 1.035. Fino al 2014 è stato un susseguirsi di riforme che hanno sensibilmente ampliato le tutele previste e grazie alle quali si può oggi affermare come l'iscritto ad EPPI ed il suo nucleo familiare possano godere di una copertura assistenziale a 360°, rivolta prima di tutto alle fasce economicamente più deboli. Una specificità delle Casse Professionali che, a differenza degli Enti pubblici generalisti, conoscendo a fondo la categoria possono confezionare un complesso d'interventi tali da renderli a tutti gli effetti degli Enti Polifunzionali.

Premesso che Eppi funziona con il sistema della capitalizzazione pure e applica il metodo di calcolo contributivo, vediamo nel seguito come si finanzia, e quali sono, le tipologie di prestazioni erogate.

Contributi

I periti industriali ed i periti industriali laureati che esercitano la libera professione in qualsiasi forma sono obbligati al versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria suddivisa nelle seguenti tipologie:

- **contributo soggettivo:** determinato in percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'Irpef; in virtù della riforma previdenziale approvata il 7 giugno 2012 dai Ministeri Vigilanti l'aliquota contributiva a partire dal 1° gennaio 2012 aumenta di un punto percentuale l'anno (per il 2016 è il 15%) sino a giungere a regime nel 2019 al 18%. Gli iscritti possono volontariamente optare per una maggiore aliquota contributiva sino al limite massimo del 26%. Il Regolamento previdenziale Eppi prevede agevolazioni per giovani e pensionati e, inoltre, stabilisce la contribuzione soggettiva minima (per il 2016 pari a € 1.486,95), così come il massimale (per il 2016 pari a € 13.564,36), annualmente adeguati in base all'indice Istat;
- **contributo integrativo:** posto dalla legge a carico del committente, è pari al 5% dei corrispettivi lordi, salvo nei confronti delle pubbliche amministrazioni per le quali l'aliquota è del 2%. Grazie alla Legge 133/2011, cosiddetta Lo Presti, dal 2012 può essere destinata una quota della contribuzione integrativa ai montanti previdenziali degli iscritti per assicurare trattamenti pensionistici maggiormente adeguati;
- **contributo di maternità:** dovuto per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'indennità di maternità, la sua misura è determinata anno per anno dal Consiglio d'Amministrazione.

Prestazioni

Prestazioni pensionistiche. L'Ente eroga pensioni di vecchiaia, inabilità, invalidità e pensioni ai superstiti. La pensione di vecchiaia può essere richiesta al compimento di 65 anni di età sia per gli uomini che per le donne, con almeno 5 anni di contribuzione senza dover cessare l'attività professionale, oppure a 57 anni di età, con almeno 5 anni di contribuzione, a condizione che sia

cessata l'attività professionale e che l'importo della pensione liquidabile non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale Inps vigente nell'anno di presentazione della domanda (per il 2016 l'assegno mensile deve essere, quindi, almeno pari a € 537,60). Successivamente alla decorrenza della pensione l'iscritto può riprendere l'esercizio della libera professione; il requisito di età non è indicizzato all'incremento dell'aspettativa di vita, tuttavia al variare dell'età di pensionamento variano anche i coefficienti di trasformazione applicati, periodicamente aggiornati e previsti sino all'età di 80 anni; oppure a qualunque età con 40 anni di contribuzione, a condizione che sia cessata l'attività professionale e che l'importo della pensione liquidabile non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale Inps vigente nell'anno di presentazione della domanda. Successivamente alla decorrenza della pensione l'iscritto può riprendere l'esercizio della libera professione. Per la sola pensione di vecchiaia è data la facoltà di optare per la decorrenza riferita alla maturazione del diritto e non alla data della domanda, con applicazione del relativo coefficiente di trasformazione da rapportare al montante conseguito fino alla stessa data di maturazione.

Qualora l'iscritto continui ad esercitare la libera professione dopo il pensionamento, le relative contribuzioni accreditate sul montante previdenziale danno titolo alla liquidazione biennale del supplemento di pensione. L'Eppi, inoltre, eroga anche altre prestazioni previdenziali:

- pensione di inabilità e assegno di invalidità;
- pensione ai superstiti;
- indennità di maternità/paternità, liquidate in tutte le fattispecie previste dal Testo Unico (D.lgs. 151/2001) per i casi di: nascita, adozione od affidamento pre-adoattivo, aborto dopo il 3° e prima del 6° mese di gravidanza, interruzione della gravidanza dopo il 6° mese. In ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale 385/2005, l'Eppi riconosce l'indennità di paternità nell'ipotesi di adozione o affidamento pre-adoattivo a condizione che il coniuge abbia diritto all'indennità di maternità ma vi abbia rinunciato a favore dell'iscritto;
- rimborso del montante contributivo maturato nell'ipotesi in cui l'iscritto abbia versato meno di 5 anni di contribuzione, compiuto almeno 65 anni di età e cessato l'esercizio della libera professione. Si prescinde dal requisito anagrafico nell'ipotesi in cui la richiesta sia presentata per inabilità.

Prestazioni assistenziali. I periti industriali possono, altresì, contare su un concreto aiuto durante tutto il percorso lavorativo e non solo nel momento del ritiro. Anno dopo anno, infatti, sono state ampliate le prestazioni assistenziali rivolte ai professionisti e alle loro famiglie: da ultimo, a maggio del 2014 si è concluso un organico progetto di riforma delle tutele assistenziali per la categoria, che oggi può contare su interventi, tutti a fondo perduto, che spaziano dal contributo per le spese di avvio dello studio professionale a quelli per le calamità naturali; dall'acquisto della prima casa all'indennità di malattia; dal concorso delle spese di studio dei figli ai contributi per chi ha a carico familiari invalidi od inabili; dal contributo per le lenti oculistiche o le protesi dentarie a quello per le visite specialistiche.

Importo massimo riconoscibile

Acquisto casa o studio professionale	€ 10.000
Avvio libera professione per i giovani	€ 9.000
Incremento studio professionale	€ 7.500
Calamità naturali	€ 25.000
Indennità di malattia	€ 25.000
Bonus nascita/affidamento/adozione	€ 3.000
Spese di studio (dal nido all'università, laurea magistrale)	€ 10.900
Contributo per master o corsi di specializzazione post universitari	€ 4.500
Assistenza a familiari inabili/invalidi	€ 6.000/3.000 annui
Assistenza ad iscritti inabili/invalidi	€ 8.000/6.000 annui
Assistenza medica e/o infermieristica	€ 12.000
Degenza in casa di cura	€ 12.000
Visite specialistiche	€ 1.000
Protesi dentarie	€ 10.000
Lenti oculistiche	€ 1.000
Protesi acustiche	€ 2.000
Protesi ortopediche	€ 5.000
Spese funerarie	€ 5.000
Assistenza figli minorenni in ipotesi di decesso dell'iscritto	€ 2.000 annui sino a maggiore età
Assicurazione contro i grandi interventi chirurgici, gravi eventi morbosi ed invalidità permanente da infortunio	A totale carico Eppi
Assicurazione contro le ipotesi di non autosufficienza (LTC)	A totale carico Eppi

3.5.2 Le performance

L'andamento nei primi vent'anni

Dal 1996, anno in cui il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ha accertato l'adesione di oltre 8.000 professionisti, al 31/12/2015, **gli iscritti** all'Ente hanno registrato un sensibile incremento, con una crescita che si è rivelata più sostenuta (+9,3%) nel quinquennio 2004-2009, mentre un trend negativo si è osservato nell'ultimo anno (-1,6%), a causa della crisi economica. Al 2015 risultano 14.292 gli iscritti ad EPPI, in crescita di un +25,4% rispetto al 1999, anno del primo consolidamento dei dati (*vedasi tabella 3.5.B*).

Molto positivo è stato il trend demografico relativo alla composizione per classi di età degli iscritti. Nel 2015 la fascia under 30 ha superato le 1.000 unità rappresentando così il 7,3% del totale iscritti, percentuale ben diversa rispetto allo 0,8% del 2009 e alla quasi totale assenza di assicurati fino a 30 anni che si registrava nei primi anni di attività di EPPI (era soltanto uno nel 1999 e nel 2001, erano due nel 2004).

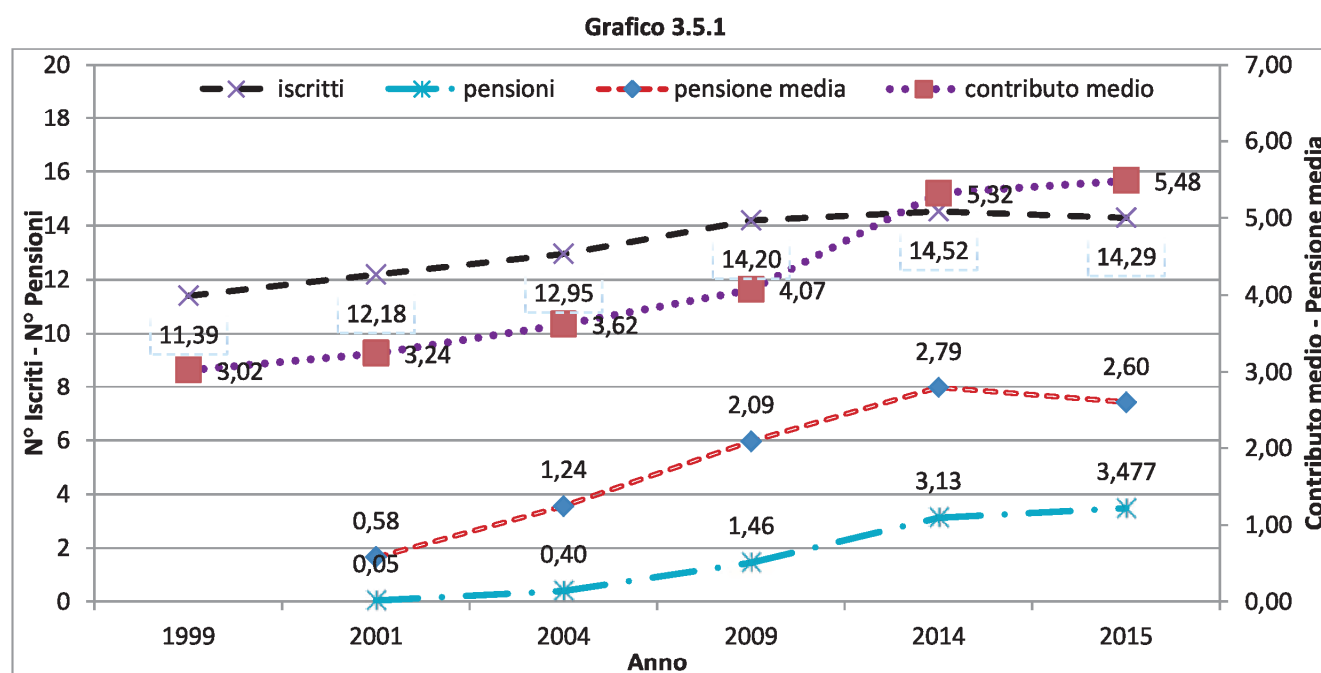
Anche la fascia d'età 31-45 anni ha visto ingrossare le proprie fila ed oggi rappresenta il 30,6% degli assicurati (4.378), a fronte di un dato che nel 2009 si fermava al 27,5% e perfino al 7,8% nel 1999.

In sensibile calo, invece, la fascia di iscritti over 60, che oggi sono 3.480 (erano 5.140 nel 2004), e dal 1999 hanno sostanzialmente visto dimezzare il loro peso all'interno degli assicurati EPPI (dal 48% al 24,3%). È, dunque, in via di riduzione lo stock di soggetti che si sono iscritti in età matura all'Ente, mentre si incrementa il numero dei giovani: tale processo oltre a diminuire sensibilmente l'età media degli iscritti, tende a far aumentare in prospettiva sia la sostenibilità sia l'adeguatezza delle prestazioni (*vedasi tabella 3.5.D*).

Notevole è stato anche l'incremento del numero dei **pensionati**, sul quale hanno impattato soprattutto coloro che si sono iscritti in età prossima alla pensione o che risultavano già in quiescenza presso altri enti, prevalentemente pubblici (*vedasi tabella 3.5.B*).

Le **entrate contributive** nel periodo in esame sono più che raddoppiate, per effetto sia dell'incremento del numero degli iscritti sia delle aliquote contributive. Ovviamente, per le considerazioni più sopra espresse, anche le **uscite per prestazioni** sono aumentate, in concomitanza con l'incremento della speranza di vita all'età di 60 e 80 anni indicato dall'Istat (*vedasi tabella 3.5.A*).

Il **contributo medio** ha registrato un incremento dell'81,22% (da 3.025 € annui a 5.482,7 €), mentre la **pensione media** ha segnato un +34,6%, da 2.500 € annui a 3.364 €, in progressivo aumento per via sia della maggiore anzianità contributiva maturata (ad oggi, tuttavia, ancora assai modesta) sia dell'incremento dei montanti contributivi di cui accenneremo al successivo paragrafo (*vedasi grafico 3.5.1, scala di destra contributo medio e pensione media e scala di sinistra numero iscritti e pensionati*).



Anche il **saldo tra entrate e uscite** si è accresciuto del 70% nel periodo, incrementando a sua volta anche il patrimonio dell'Ente che, ad oggi, garantisce i 50 anni di equilibrio previsti dalla Legge "Salva Italia" del 2011 (*vedasi tabella 3.5.A1*).

La situazione attuale

Il 2015 ha segnato una diminuzione del **numero di iscritti** dell'1,6% rispetto all'anno precedente; la medesima tendenza, del resto, ha investito anche l'universo professionale di riferimento, che nello stesso periodo ha visto calare gli iscritti ai collegi professionali dell'1,5%, lasciando peraltro invariata la quota degli assicurati ad EPPI sul totale dei periti industriali, rimasta stabile al **32,9%** (vedasi tabella 3.5.C).

Nell'ultimo anno si è confermato l'aumento del numero di **pensionati**, passati da 3.128 a 3.477, anche se tale processo ha registrato un lieve decremento rispetto agli anni precedenti, a riprova della progressiva riduzione delle coorti mature all'interno degli assicurati EPPI. Se, infatti, il numero di pensionati è annualmente raddoppiato tra 2001 e 2003, e dal 2004 al 2009 ha registrato incrementi annui compresi tra il 23,36% (del 2009) e il 53,61% (del 2004), negli ultimi periodi la crescita si è attestata entro valori decisamente più contenuti (tra l'11,16% e il 18,64%), ad eccezione del balzo del 2012 (+24,28%). L'andamento delle pensioni di vecchiaia ha riflesso il diverso regime previsto per il calcolo della pensione.

Sino al 2011 la pensione era liquidata in base alla data della domanda, dal 2012 è stata prevista la possibilità di richiedere la liquidazione della pensione con decorrenza della stessa non solo dalla data della domanda, bensì anche dalla data di maturazione del diritto. Tale previsione ha determinato un incremento delle richieste negli anni 2012 e 2013. Dal 2014 si registra un incremento medio annuo delle pensioni di vecchiaia dell'11%.

Giocoforza, anche il **rapporto tra attivi e pensionati** tende a contrarsi, seppure si mantenga ampiamente entro valori più che positivi: a fronte di 1 pensionato ci sono 4,11 iscritti attivi, contro 1,362 del settore pubblico.

Nel 2015 **la spesa per prestazioni istituzionali** sostenuta da EPPI è ammontata a **11,7 milioni** di €, con un aumento del **25,7%** rispetto all'anno precedente, dovuto principalmente alle **prestazioni assistenziali** passate dai 581.000 € del 2014 agli attuali 2,7 milioni di €.

La spesa pensionistica ammonta a 9 milioni con un incremento del 3,4% rispetto a quella del 2014 (8,7 milioni di €).

La composizione delle **prestazioni assistenziali** è la seguente: **727.650 €** per i premi delle polizze sanitarie ed LTC sottoscritta tramite EMAPI (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani) a favore di tutti i 14.292 iscritti mentre sono stati **530** i beneficiari di singoli trattamenti assistenziali; 558.532 € per il pagamento diretto di 170 prestazioni sanitarie integrative e 1.332.709 € per 318 prestazioni di sostegno alla categoria (per un importo medio di 4.190 € per iscritto).

A queste prestazioni si aggiungono le seguenti agevolazioni a sostegno degli iscritti: un importo pari a 28.863.086 € di contributi sono stati rateizzati e verranno incassati dall'Ente nel periodo di rateizzazione delle 2.184 posizioni contributive; 3.937.626 € rappresentano il totale delle agevolazioni contributive per i giovani iscritti che possono optare per il versamento del 50%

dei contributi e per i pensionati, per un totale di 2.591 posizioni. Tali agevolazioni non danno luogo a pensione.

Verso l'assistenza, come del resto avviene anche per gli altri enti di previdenza privatizzati, confluisce dunque una quota crescente di risorse, che oggi ammonta a ben il **22,83%** del totale delle uscite per prestazioni di EPPI, più che quadruplicato rispetto a poco più del 6% dello scorso anno.

Le **entrate contributive** presentano un gettito di quasi 78,4 milioni, con un aumento dell'1,45% rispetto allo scorso anno nonostante il perdurare della crisi e tale da generare un **surplus** pari a circa **66,7 milioni** nell'ultimo anno, che tuttavia ha registrato, rispetto al 2014, una lieve contrazione (-1,9%).

Ne deriva che a fronte di un **contributo medio** che per il 2015 si è collocato a circa 5.483 euro, le 3.477 pensioni erogate hanno raggiunto un **importo medio** di circa 2.600 euro annui; il **rapporto tra contributo medio e pensione media** si attesta quindi a **2,11**. Tali valori, tuttavia, tendono ad apparire sottodimensionati per una serie di ragioni: da un lato, la relativa "giovane età" di EPPI, che è ancora in fase di accumulo ed in molti casi eroga pensioni che sono "aggiuntive" rispetto a quelle maturate dagli iscritti presso altre gestioni; dall'altro lato, i contributi considerati nel presente rapporto sono sia quelli soggettivi sia quelli integrativi (solo una parte dei quali contribuisce ad incrementare il montante individuale), cui si aggiungono anche quelli per maternità, che come abbiamo visto, sono aumentati in questi ultimi anni, ma non concorrono ad incrementare il montante considerato a fini pensionistici.

Infine, il **rapporto tra entrate contributive ed uscite per prestazioni** si dimostra, ad oggi, in grado di garantire una sostenibilità nel lungo periodo attestandosi ad un valore di 6,7, e destinata ad accompagnare il graduale miglioramento dell'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche individuali, che cresceranno di pari passo con l'aumento dei montanti contributivi individuali (*vedasi tabella 3.5.C*).

3.5.3 I dati territoriali

La ripartizione territoriale dei dati di bilancio (*vedasi tabelle indicate*) consente, più dell'analisi complessiva, di monitorare in dettaglio la composizione della platea degli iscritti, la scomposizione degli indicatori economici e previdenziali e di analizzarne l'evoluzione.

La redazione dei bilanci regionalizzati, non praticata dall'Italia, è un obbligo comunitario introdotto dal Regolamento UE n. 2223 del 1996, noto come SEC 96 (Sistema Europeo di Contabilità) e rafforzato dal SEC 2010 tuttora in vigore. Analizziamo l'evoluzione dei parametri esaminati nei precedenti paragrafi dal punto di vista territoriale.

In termini di **iscritti**, all'esordio dell'Eppi il Nord pesava per il 64,3%, il Centro per il 19,1% e il Sud per il 16,6%. Tuttavia, a fronte del netto incremento degli iscritti, la loro distribuzione territoriale non è variata in questi vent'anni: al 2015 il Nord continua a rappresentare il 63,2% degli iscritti, il Centro il 19,8% e il Sud il 17%.

Rispetto all'incremento medio di iscritti pari al 25,4%, le regioni che sono andate meglio sono: Abruzzo con un +55%, seguito da Marche e Umbria (rispettivamente +38,2 e 36,8%); tra le piccole regioni la Valle D'Aosta è passata da 55 a 51 iscritti (-7,3%), il Molise è rimasto fisso a 30, mentre la Basilicata è passata da 59 a 78 iscritti con un +32,2%. Sotto media restano anche Sardegna, Calabria e Trentino. Il Centro si connota per una più marcata incidenza della **componente femminile**: se, infatti, a livello nazionale le donne rappresentano appena il 2,06% degli assicurati, al Centro la quota sale al 2,93% (al Nord è ferma all'1,86%), e in regioni come Marche e Toscana giunge rispettivamente al 4,34% e al 3,45%. Ciò detto, quasi il 31% dei periti industriali iscritti ad EPPI si concentra in due sole regioni, Lombardia (2.468) e Veneto (1.950), che a loro volta si collocano anche in cima alla classifica del numero di **pensioni erogate**, rispettivamente pari al 18,49% e il 12,63% del totale.

Traslando l'analisi al **rapporto tra attivi e pensionati** all'interno delle tre macro aree, i valori che si ottengono appaiono molto bilanciati e quasi identici a quelli degli attivi, con il Nord che pesa sul totale per il 64,3%, il Centro per il 19,5% e il Sud 16,2%. Non si registrano, invece, significativi scostamenti nel **rapporto tra iscritti e pensioni erogate** per area geografica (media nazionale 4,11), mentre esaminando il dato per regione sono Umbria, Toscana e Piemonte a presentare gli indici più elevati (superiori a 4,5).

Sul versante delle **entrate contributive** si registra lo stesso immobilismo indicato per gli iscritti; all'esordio il Nord pesava per il 71,7%, il Centro per il 17,1% e il Sud per l'11,1%; dopo 20 anni i pesi sono rispettivamente: 71,1%, 18,6% e 10,7%.

La sola Lombardia ha versato il 22% del totale dei contributi, che sommati a quelli di Veneto ed Emilia Romagna raggiungono quota 50%. Se si raffrontano le entrate con le **uscite per prestazioni**, nelle tre macro aree si colgono invece delle differenze sostanziali: il Nord assorbe in proporzione meno risorse (il 64,2% delle uscite rispetto al 71,1% di entrate);

il Centro e il Sud ne assorbono di più (21,6% e 14,2%). Emilia Romagna, Sardegna e Trentino Alto Adige sono le regioni nelle quali il **rapporto tra entrate contributive ed uscite per prestazioni** si mantiene su valori più elevati (rispettivamente 8,69, 8,16 e 8,02), ed in misura più che proporzionale, quindi, contribuiscono al positivo saldo finanziario dell'EPPI. Abbondantemente sotto la media nazionale (6,70) restano Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Questo anche per effetto dell'ammontare del **contributo medio** versato dagli iscritti, che riflette grosse variazioni e, soprattutto, una situazione reddituale ed un volume d'affari completamente differenti: se al Sud, infatti, la contribuzione si ferma a 3.452 euro annui pro-capite, al Centro si supera la soglia dei 5mila euro e al Nord si giunge a 6.166 euro. Lombardia e Trentino figurano ai vertici della classifica per contributo medio versato (rispettivamente quasi 7.000 euro e 6.440 euro), mentre dalla parte opposta compare la Calabria, che non arriva a 3mila euro annui.

A questa marcata differenziazione territoriale nelle contribuzioni, tuttavia, fa da contraltare un ammontare della **pensione media** che è tendenzialmente omogenea a livello nazionale; con una

certa sorpresa, anzi, è il Centro a far rilevare la pensione media più elevata (2.833 euro contro i 2.668 del Nord), con le Marche che guidano la classifica (3.198 euro), ed unica regione che supera i 3mila euro annui. Tutto ciò ovviamente si riflette nel **rapporto tra contributo medio e pensione media**, con grossi scostamenti a livello territoriale: basti considerare, al riguardo, ad un rapporto tra contributo medio e pensione media che in Lombardia (2,42) ed Emilia Romagna (2,68) è praticamente doppio rispetto alla Calabria (1,21), essenzialmente in virtù dell'effetto combinato "redditi-contributi" a fronte di una sostanziale eguaglianza delle pensioni erogate. Un ulteriore dato utile per comprendere la composizione e la direzione della spesa per prestazioni sostenuta da EPPI, concerne il ruolo rivestito dalle prestazioni assistenziali, la cui incidenza sul totale della spesa regionalizzata per prestazioni tende a crescere man mano che si scende lungo la penisola, passando dal 20% circa di Lombardia e Veneto al 42-47% di Sicilia e Sardegna.

3.5.4 I dati patrimoniali

Il **patrimonio gestito** dall'Ente al 31 dicembre 2015 ammonta a 997 milioni di Euro: prima di giungere al dato odierno si è passati dai 93 milioni del 1999 ai 293 milioni del 2004 fino ai 653 del 2009. La composizione degli investimenti nel tempo ha visto la graduale introduzione di una quota immobiliare (20%-30%), una elevata percentuale di titoli di debito (circa il 64% tra depositi, monetari ed obbligazioni) ed un progressivo passaggio da investimenti diretti ad OICR (fino al 53%, compresi i fondi immobiliari) (*vedasi tabella 3.5.F*).

La seguente tabella confronta i dati di bilancio del 2014 e 2015, anni in cui il contesto economico non è variato eccessivamente ed è rimasto caratterizzato da tassi di interesse molto bassi se non negativi. Si evidenzia subito come il fattore tassi abbia fortemente influenzato la composizione del patrimonio con una sensibile riduzione della componente obbligazionaria - in particolare titoli di stato e non solo italiani - a favore di conti di deposito vincolati (14% del totale) e della componente immobiliare (+11% complessivamente).

Tabella 3.5.1 Ripartizione del patrimonio investito per tipologia di strumento (valori in migliaia di euro)

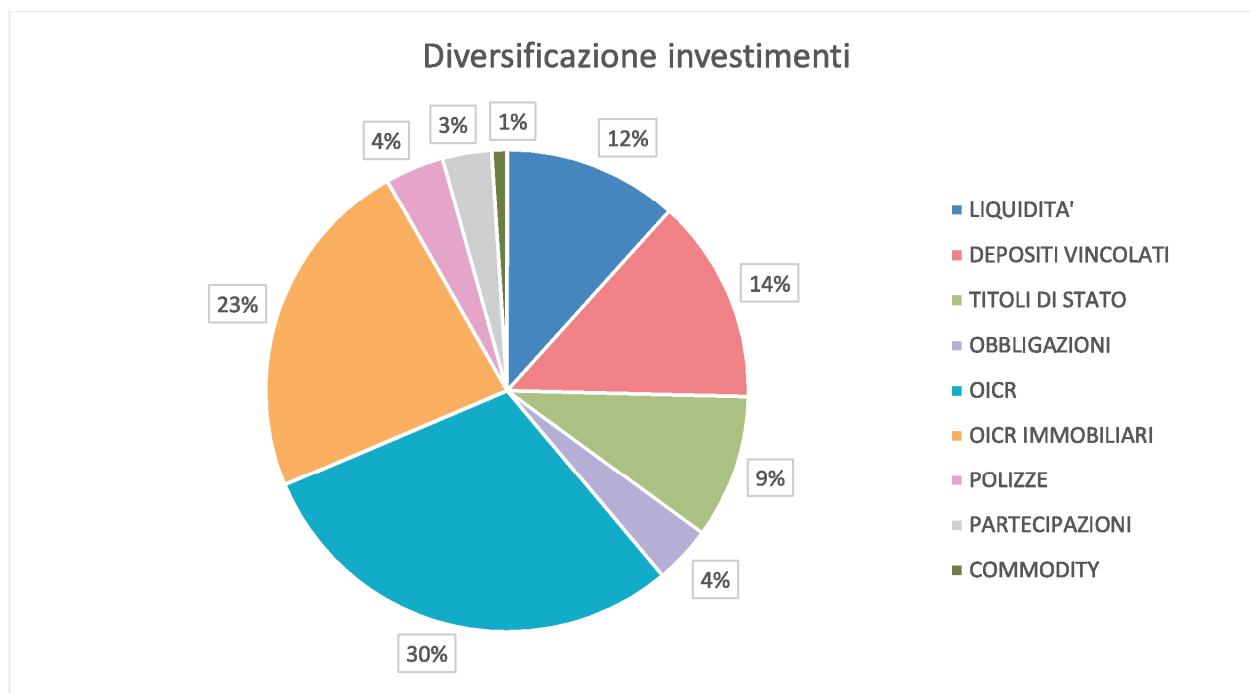
STRUMENTI	2014	2015	Var%
LIQUIDITA'	114.264	116.597	2,04%
DEPOSITI VINCOLATI	11.157	136.506	1.123,50%
TITOLI DI STATO	198.333	96.353	-51,42%
OBBLIGAZIONI	45.994	38.229	-16,88%
OICR	261.694	296.288	13,22%
IMMOBILI	14.363	0	-100,00%
OICR IMMOBILIARI	193.845	230.434	18,88%
POLIZZE	38.512	39.447	2,43%
PARTECIPAZIONI	33.705	32.853	-2,53%
COMMODITY	11.157	10.153	-9,00%
TOTALE	923.024	996.860	8,00%

Da rilevare anche il sempre più ampio ricorso agli OICR, compresi quelli immobiliari, nell'ottica di una più efficace gestione con la possibilità di accedere a prodotti ed aree geografiche molto diversificati, oltre ad effettuare piccoli investimenti ESG e di Private Equity.

Più precisamente, il 79% degli OICR mobiliari sono Obbligazionari Globali (l'11% dedicati ai Paesi emergenti) ed il 14% Azionari Globali (il 4% su Paesi emergenti).

Da segnalare, infine, la presenza di commodity per circa il 2% considerando anche gli ETC.

Grafico 3.5.2



2.1.A. SISTEMA CASSE - Iscritti, pensioni e variazioni 1999-2015, dati regionalizzati

REGIONE	N° ISCRITTI						VARIAZIONI %						N° PENSIONI									
	1999	2001	2004	2009	2014	2015	99-01	01-04	04-09	09-14	14-15	99-15	2001	2004	2009	2014	2015					
PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA LIGURIA TRENTINO VENETO FRUILI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA	3.327	4.417	5.974	8.625	11.947	12.520	32,8	35,3	44,4	38,5	4,8	276,3	1	72	292	707	800					
	199	236	315	448	593	601	18,6	33,5	42,2	32,4	1,3	202,0	2	5	23	41	46					
	7.130	8.990	11.872	18.356	25.979	27.140	26,1	32,1	54,6	41,5	4,5	280,6	18	204	794	1.849	2.136					
	1.759	2.180	2.611	3.442	4.503	4.617	23,9	19,8	31,8	30,8	2,5	162,5	3	30	122	316	335					
	1.184	1.532	2.010	2.803	3.260	3.318	29,4	31,2	39,5	16,3	1,8	180,2	3	48	136	335	373					
	4.357	5.217	6.393	8.725	12.175	12.716	19,7	22,5	36,5	39,5	4,4	191,9	4	70	377	961	1.120					
	1.847	2.171	2.503	3.001	3.708	3.799	17,5	15,3	19,9	23,6	2,5	105,7	6	54	196	483	534					
	4.415	5.393	6.740	9.259	12.234	12.648	22,2	25,0	37,4	32,1	3,4	186,5	8	94	405	1.038	1.168					
	4.753	5.760	7.036	9.265	12.187	12.642	21,2	22,2	31,7	31,5	3,7	166,0	8	98	393	944	1.034					
	915	1.061	1.247	1.564	2.021	2.105	16,0	17,5	25,4	29,2	4,2	130,1	0	16	52	125	148					
TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA	1.320	1.595	1.860	2.744	3.626	3.709	20,8	16,6	47,5	32,1	2,3	181,0	1	30	99	283	304					
	5.363	6.938	8.060	11.835	19.118	20.223	29,4	16,2	46,8	61,5	5,8	277,1	1	102	454	1.019	1.109					
	967	1.172	1.596	2.035	3.109	3.245	21,2	36,2	27,5	52,8	4,4	235,6	2	24	77	181	201					
	263	300	372	448	669	698	14,1	24,0	20,4	49,3	4,3	165,4	1	6	23	53	50					
	3.693	4.710	5.495	7.142	10.611	11.458	27,5	16,7	30,0	48,6	8,0	210,3	3	43	203	514	581					
	2.587	3.137	3.677	4.903	7.677	8.216	21,3	17,2	33,3	56,6	7,0	217,6	3	35	161	392	430					
	521	654	821	1.076	1.404	1.440	25,5	25,5	31,1	30,5	2,6	176,4	1	6	28	73	76					
	1.154	1.421	1.649	2.220	3.153	3.369	23,1	16,0	34,6	42,0	6,9	191,9	2	14	70	171	184					
	4.115	4.983	5.749	7.442	10.852	11.547	21,1	15,4	29,4	45,8	6,4	180,6	2	50	216	552	569					
	1.490	1.832	2.319	3.145	4.138	4.227	23,0	26,6	35,6	31,6	2,2	183,7	1	21	70	173	185					
SARDEGNA TOTALE NORD CENTRO SUD	51.359	63.699	78.299	108.478	152.964	160.238	24,0	22,9	38,5	41,0	4,8	212,0	70	1.022	4.191	10.210	11.383					
														3.169								
	24.218	30.136	38.418	54.659	74.399	77.359	24,4	27,5	42,3	36,1	4,0	219,4	45	577	2.345	5.730	6.512					
	12.351	15.354	18.203	25.408	36.952	38.679	24,3	18,6	39,6	45,4	4,7	213,2	10	246	998	2.371	2.595					
NORD (*) CENTRO (*) SUD (*)	14.790	18.209	21.678	28.411	41.613	44.200	23,1	19,1	31,1	46,5	6,2	198,9	15	199	848	2.109	2.276					
	47,2	47,3	49,1	50,4	48,6	48,3							64,3	56,5	56,0	56,1	57,2					
	24,0	24,1	23,2	23,4	24,2	24,1							14,3	24,1	23,8	23,2	22,8					
SUD (*)																		21,4	19,5	20,2	20,7	20,0

(*) Composizione percentuale

(*) Composizione percentuale

NOTA: le prime pensioni vengono erogate dal 1/1/2001

Fonte: elaborazioni Istituti Previdenziali su dati forniti dalle Casse

2.1.R. SISTEMA CASSE - Entrate contributive e uscite per prestazioni, 1999-2015, dati regionalizzati (valori assoluti in migliaia di Euro)

REGIONE	ENTRATE CONTRIBUTIVE (1)						VAR. %						TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI (PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI) (3)						VAR. % (3)				
	1999	2001	2004	2009	2014	2015 (2)	99-01	01-04	04-09	09-14	14-15	99-15	2001	2004	2009	2014	2015	01-04	04-09	09-14	14-15	01-15	
PIEMONTE	7.162,5	9.711,3	13.550,9	20.522,6	30.188,7	30.794,4	35,6	39,5	51,4	47,1	2,0	329,9	36,7	244,0	742,2	2.172,0	2.590,8	565,3	204,1	192,7	19,3	6962,8	
VALLE D'AOSTA	486,9	649,7	871,2	1.022,2	1.199,1	1.233,3	30,7	34,1	17,3	17,3	2,9	148,2	4,5	10,4	58,1	99,6	121,9	131,4	459,1	71,4	22,4	2615,2	
LOMBARDIA	17.807,1	24.014,3	32.174,4	48.877,0	74.590,3	74.053,9	34,9	34,0	51,9	52,6	-0,7	315,9	75,2	462,8	2.384,1	6.253,7	6.858,3	515,0	415,2	162,3	9,7	9014,5	
LIGURIA	2.512,1	3.335,1	4.629,7	6.109,2	8.325,2	8.689,2	32,8	38,8	32,0	36,3	4,3	245,7	5,6	38,4	205,5	720,4	793,0	585,7	435,6	250,6	10,1	14075,8	
TRENTINO	3.574,3	4.169,6	7.405,7	8.273,9	9.394,9	8.899,2	16,7	77,6	11,7	13,5	-5,3	149,0	26,7	105,9	502,2	1.112,1	1.152,6	297,3	374,1	121,4	3,6	4222,2	
VENETO	9.829,3	12.639,8	16.209,6	22.237,5	31.564,3	31.868,7	28,6	28,2	37,2	41,9	1,0	224,2	22,4	187,0	697,5	2.879,9	3.107,0	735,6	272,9	312,9	7,9	13780,8	
FRULLI VENEZIA GIULIA	4.395,9	5.303,7	7.245,7	8.659,4	10.814,7	10.972,9	20,7	36,6	19,5	24,9	1,5	149,6	20,9	62,0	407,2	1.382,8	1.541,1	196,3	557,0	239,6	11,4	7269,7	
EMILIA ROMAGNA	9.789,7	12.590,5	17.097,9	22.310,8	31.749,1	31.889,5	28,6	35,8	30,5	42,3	0,4	225,7	55,7	218,0	934,7	2.798,9	3.006,0	291,0	328,8	199,4	7,4	5292,6	
TOSCANA	8.174,2	10.660,7	14.553,2	18.175,9	24.863,1	26.225,7	30,4	36,5	24,9	36,8	5,5	220,8	33,9	133,5	683,0	2.290,5	2.903,3	294,5	411,5	235,3	26,8	8476,1	
UMBRIA	1.738,7	2.032,5	2.492,2	3.221,9	4.234,7	4.425,2	16,9	22,6	29,3	31,6	4,5	154,5	9,4	28,2	105,0	248,3	416,0	201,8	271,8	136,4	67,6	4345,1	
MARCHE	2.512,7	3.240,7	4.190,0	5.443,0	7.161,9	7.298,6	29,0	29,3	29,9	31,6	1,9	190,5	0,4	36,0	196,9	860,1	862,3	8239,7	446,2	336,8	0,3	199397,3	
LAZIO	7.291,7	11.102,4	14.218,4	20.271,5	34.749,4	36.351,7	52,3	28,1	42,6	71,4	4,6	398,5	33,3	124,7	624,6	2.904,0	3.243,6	274,1	400,9	365,0	11,7	9630,1	
ABRUZZO	1.350,7	1.733,2	2.443,6	3.204,8	5.279,4	5.509,6	28,3	41,0	31,2	64,7	4,4	307,9	9,1	31,0	389,6	366,6	454,5	239,5	1156,2	-5,9	24,0	4876,5	
MOLISE	363,8	451,1	552,8	610,7	912,5	1.089,8	24,0	22,6	10,5	49,4	19,4	199,6	0,4	4,4	63,3	95,7	144,7	1109,2	1337,5	51,0	51,3	39610,4	
CAMPANIA	5.276,6	6.641,6	8.431,6	9.785,5	16.252,7	17.256,1	25,9	27,0	16,1	66,1	6,2	227,0	36,2	53,3	286,3	1.186,5	1.298,2	1.086,3	130,7	314,3	9,4	3488,2	
PUGLIA	4.339,3	5.258,5	6.113,7	7.599,3	12.649,1	13.385,0	21,2	16,3	24,3	66,5	5,8	208,5	24,8	57,2	266,4	967,9	1.086,3	130,7	365,8	263,4	12,2	4282,6	
BASILICATA	619,8	813,3	1.071,9	1.445,5	2.110,0	2.207,4	31,2	31,8	34,9	46,0	4,6	256,1	7,7	16,6	28,1	212,3	212,5	116,6	69,2	654,8	0,1	2670,4	
CALABRIA	1.464,9	1.823,5	2.120,6	2.897,0	4.572,6	4.885,7	24,5	16,3	36,6	57,8	6,8	233,5	15,1	14,9	84,4	374,1	414,1	-1,3	464,8	342,2	10,7	2635,1	
SICILIA	6.584,2	8.237,7	10.107,0	11.104,5	17.482,7	18.602,0	25,1	22,7	9,9	57,4	6,4	182,5	20,7	56,1	367,8	1.377,0	1.657,1	471,6	555,1	274,4	20,3	7914,8	
SARDEGNA	1.970,9	2.358,9	3.429,9	4.855,1	6.287,2	7.368,2	19,7	45,4	41,6	29,5	17,2	273,8	0,6	27,0	119,3	366,8	428,9	423,0	342,3	207,4	16,9	68737,3	
TOTALE	97.255,2	126.767,9	168.910,0	226.627,3	334.381,8	343.004,2	30,3	33,2	34,2	47,5	2,6	252,7	2.563,3	6.192,4	21.947,3	48.361,0	52.656,3	1.411,6	2.544,4	1.204,4	8,9	19.543,3	
NORD	55.568	72.414	99.185	138.013	197.826	198.399	30,3	37,0	39,1	43,3	0,3	257,0	247,7	1.328,5	5.931,5	17.419,3	19.170,8	436,3	346,5	193,7	10,1	7.639,0	
CENTRO	19.717	27.036	35.454	47.112	71.009	74.301	37,1	31,1	32,9	50,7	4,6	276,8	77,0	322,5	1.609,5	6.302,8	7.425,2	319,0	399,0	291,6	17,8	9.945,6	
SUD	21.970	27.318	34.271	41.502	65.546	70.304	24,3	25,5	21,1	57,9	7,3	220,0	114,6	260,6	1.605,3	4.946,9	5.696,4	127,5	515,9	208,2	15,2	4.871,7	
NORD (*)	57,1	57,1	58,7	60,9	59,2	57,8							9,7	21,5	27,0	36,0	36,4						
CENTRO (*)	20,3	21,3	21,0	20,8	21,2	21,7							3,0	5,2	7,3	13,0	14,1						
SUD (*)	22,6	21,5	20,3	18,3	19,6	20,5							4,5	4,2	7,3	10,2	10,8						

(*) Composizione percentuale

(1) Entrate contributive: contributo soggettivo, integrativo, maternità, contribuzione volontaria, contribuzione da ricongiunzioni attive

(2) Entrate contributive anno 2015 stimate

(3) Soltanto nel totale sono computati i valori riferiti alle prestazioni assistenziali perché non disponibili a livello regionale

N.B. Entrate ed uscite sono rilevate per competenza e non per cassa

Fonte: elaborazioni Ilnetari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

2.1.B1. SISTEMA CASSE - Saldi regionalizzati 1999-2015 (valori assoluti in migliaia di Euro)

REGIONE		SALDO (1)					VAR. % (1)				
		2001	2004	2009	2014	2015	01-04	04-09	09-14	14-15	01-15
21.01.2015 PER CASSE - VALUTAZIONE AL 31.12.2015 (VALUTAZIONE IN EURO IN MILIARDI DI EURO)	PIEMONTE	9.674,7	13.306,8	19.780,4	28.016,7	28.203,6	37,5	48,6	41,6	0,7	191,5
	VALLE D'AOSTA	645,2	860,8	964,1	1.099,5	1.111,4	33,4	12,0	14,0	1,1	72,3
	LOMBARDIA	23.939,1	31.711,6	46.492,9	68.336,7	67.197,6	32,5	46,6	47,0	-1,7	180,7
	LIGURIA	3.329,5	4.591,3	5.903,7	7.604,8	7.892,2	37,9	28,6	28,8	3,8	137,0
	TRENTINO	4.142,9	7.299,8	7.771,7	8.282,8	7.746,6	76,2	6,5	6,6	-6,5	87,0
	VENETO	12.617,4	16.022,6	21.540,0	28.684,4	28.761,7	27,0	34,4	33,2	0,3	128,0
	FRIULI VENEZIA GIULIA	5.282,8	7.183,7	8.252,2	9.431,8	9.431,8	36,0	14,9	14,3	0,0	78,5
	EMILIA ROMAGNA	12.534,8	16.879,9	21.376,1	28.950,3	28.883,5	34,7	26,6	35,4	-0,2	130,4
	TOSCANA	10.626,9	14.419,7	17.492,9	22.572,6	23.322,4	35,7	21,3	29,0	3,3	119,5
	UMBRIA	2.023,1	2.463,9	3.116,9	3.986,5	4.009,2	21,8	26,5	27,9	0,6	98,2
	MARCHE	3.240,3	4.154,0	5.246,1	6.301,9	6.436,3	28,2	26,3	20,1	2,1	98,6
	LAZIO	11.069,1	14.093,7	19.646,9	31.845,4	33.108,0	27,3	39,4	62,1	4,0	199,1
	ABRUZZO	1.724,1	2.412,6	2.815,2	4.912,7	5.055,1	39,9	16,7	74,5	2,9	193,2
	MOLISE	450,7	548,4	547,3	816,9	945,1	21,7	-0,2	49,3	15,7	109,7
	CAMPANIA	6.605,4	8.378,2	9.499,1	15.066,2	15.957,9	26,8	13,4	58,6	5,9	141,6
	PUGLIA	5.233,7	6.056,5	7.333,0	11.681,3	12.298,7	15,7	21,1	59,3	5,3	135,0
	BASILICATA	805,6	1.055,3	1.417,4	1.897,7	1.994,8	31,0	34,3	33,9	5,1	147,6
	CALABRIA	1.808,1	2.105,7	2.812,6	4.198,5	4.471,6	16,5	33,6	49,3	6,5	147,3
	SICILIA	8.217,0	10.050,8	10.736,7	16.105,7	16.944,8	22,3	6,8	50,0	5,2	106,2
SARDEGNA	2.358,3	3.402,9	4.735,7	5.920,4	6.939,4	44,3	39,2	25,0	17,2	194,3	
TOTALE	124.204,7	162.717,6	204.680,0	286.020,8	290.347,8	31,0	25,8	39,7	1,5	133,8	
	NORD	72.166,3	97.856,6	132.081,2	180.407,0	179.228,4	35,6	35,0	36,6	-0,7	148,4
	CENTRO	26.959,3	35.131,3	45.502,8	64.706,4	66.875,9	30,3	29,5	42,2	3,4	148,1
	SUD	27.203,0	34.010,4	39.897,0	60.599,4	64.607,5	25,0	17,3	51,9	6,6	137,5
	NORD (*)	58,1	60,1	64,5	63,1	61,7					
	CENTRO (*)	21,7	21,6	22,2	22,6	23,0					
	SUD (*)	21,9	20,9	19,5	21,2	22,3					

(*) Composizione percentuale

(1) Soltanto nel totale sono computati i valori riferiti alle prestazioni assistenziali perché non disponibili a livello regionale

Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

2.1.C SISTEMA CASSE - Distribuzione regionalizzata iscritti, per genere ed età, 1999-2015

Regione	1999			2015			VAR. %			Iscritti (v.a.)			Anno
	MASCHI	FEMMINE	TOTALI	MASCHI	FEMMINE	TOTALI	MASCHI	FEMMINE	TOTALI	Fino a 30 anni 31-45	46-60 anni	61 anni e oltre	
REGIONE PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA LIGURIA TRENTINO VENETO FRUII VENEZIA GIULIA EMILIA	1.693	1.634	3.327	3.780	8.740	12.520	123,27	434,88	276,31	6.576	23.683	13.383	1999
	110	89	199	195	406	601	77,27	356,18	202,01	8.198	30.227	15.934	2001
	3.943	3.187	7.130	8.347	18.793	27.140	111,69	489,68	280,65	7.296	41.117	20.063	2004
	800	959	1.759	1.459	3.158	4.617	82,38	229,30	162,48	7.687	59.670	28.788	2009
	826	358	1.184	1.284	2.034	3.318	55,45	468,16	180,24	17.802	76.125	41.680	2014
	2.747	1.610	4.357	5.062	7.654	12.716	84,27	375,40	191,85	20.353	77.436	44.314	2015
	1.338	509	1.847	1.751	2.048	3.799	30,87	302,36	105,68				
	2.564	1.851	4.415	4.685	7.963	12.648	82,72	330,20	186,48				
	2.835	1.918	4.753	5.055	7.587	12.642	78,31	295,57	165,98				
	601	314	915	999	1.106	2.105	66,22	252,23	130,05				
ROMAGNA TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA ITALIA	861	459	1.320	1.527	2.182	3.709	77,35	375,38	180,98				
	2.291	3.072	5.363	6.003	14.220	20.223	162,03	362,89	277,08				
	607	360	967	1.226	2.019	3.245	101,98	460,83	235,57				
	165	98	263	282	416	698	70,91	324,49	165,40				
	2.378	1.315	3.693	5.096	6.362	11.458	114,30	383,80	210,26				
	1.630	957	2.587	3.463	4.753	8.216	112,45	396,66	217,59				
	372	149	521	733	707	1.440	97,04	374,50	176,39				
	774	380	1.154	1.667	1.702	3.369	115,37	347,89	191,94				
	2.613	1.502	4.115	5.681	5.866	11.547	117,41	290,55	180,61				
	983	507	1.490	1.737	2.490	4.227	76,70	391,12	183,69				
	30.131	21.228	51.359	60.032	100.206	160.238	99,24	372,05	212,00				
Nord Centro Sud	14.021	10.197	24.218	26.563	50.796	77.359	89,45	398,15	219,43				
	6.588	5.763	12.351	13.584	25.095	38.679	106,19	335,45	213,16				
	9.522	5.268	14.790	19.885	24.315	44.200	108,83	361,56	198,85				

Fonte: elaborazioni Istituti Previdenziali su dati forniti dalle Casse

2.1.D SISTEMA CASSE - Dati e indicatori 2015, dati regionalizzati

Regione	Indicatori															Pop. res. al 31/12/2015 Stima Istat
	1	2	3	3 bis	4	5		6	7	8	9	10	11	12		
	Entrate contributive (1) in migliaia di euro	Uscite per prestazioni previdenziali in migliaia di euro	Uscite per prestazioni assistenziali inclusive le polizze collettive in migliaia di euro (2)	Incidenza prestazioni assistenziali su totale (2)	Saldo in migliaia di euro (2)	Iscritti		Pensioni	Iscritti / pensioni	Contributo medio	Pensione media	Contr. Medio / pens. media	Contribu- nti * 10.000 abitanti	Entrate contributive e / Uscite prestazioni assistenziali (2)		
	val. ass.	val. %	val. ass.	val. %	val. ass.	val. ass.	val. %	val. ass.	Var % m. 1999/15	val. %	Var % m. 2004/15	8-9	5 pop. res. 2015	1: (2+3)	val. ass.	
PIEMONTE	30.794,43	8,98	714,11	2,61	28.203,59	12.520	7,81	276,31	276,31	800	7,03	1,0485	28,44	n.d.	4.403.000	
VALLE D'AOSTA	1.233,31	0,36	9,44	0,03	1.111,44	601	0,38	202,01	202,01	46	0,40	0,8396	47,32	n.d.	127.000	
LOMBARDIA	74.055,94	21,59	1.343,88	4,92	67.197,64	27.140	16,94	280,65	280,65	2.136	18,76	1,0569	27,12	n.d.	10.008.000	
LIGURIA	8.685,19	2,53	142,52	0,52	7.892,16	4.617	2,88	162,48	162,48	335	2,94	0,9688	43,64	n.d.	1.058.000	
TRENTINO	8.895,25	2,59	262,86	0,96	7.746,62	3.318	2,07	180,24	180,24	373	3,28	1,1244	6,75	n.d.	4.916.000	
VENETO	31.868,65	9,29	530,87	1,94	28.761,66	12.716	7,94	191,85	191,85	1.120	9,84	1,0896	104,14	n.d.	1.221.000	
FRIULI VENEZIA GIULIA	10.972,93	3,20	322,38	1,18	9.431,79	3.799	2,37	105,68	105,68	534	4,69	1,2655	24,18	n.d.	1.571.000	
EMILIA	31.889,51	9,30	2.440,32	2,07	28.883,54	12.648	7,89	186,48	186,48	1.168	10,26	1,2068	28,44	n.d.	4.447.000	
ROMAGNA	26.225,67	7,65	610,26	2,23	23.322,38	12.642	7,89	165,98	165,98	1.034	9,08	0,9355	33,76	n.d.	3.745.000	
TOSCANA	4.425,16	1,29	286,62	0,47	4.009,16	2.105	1,31	130,05	130,05	148	1,30	1,0855	23,63	n.d.	891.000	
UMBRIA	7.298,57	2,13	774,61	0,32	6.456,28	3.709	2,31	180,98	180,98	304	2,67	0,7723	24,04	n.d.	1.543.000	
MARCHE	36.351,66	10,60	1.041,54	3,81	33.108,05	20.223	12,62	277,08	277,08	1.109	9,74	0,9053	34,36	n.d.	5.886.000	
LAZIO	5.509,60	1,61	83,24	0,30	5.055,08	3.245	2,03	235,57	235,57	201	1,77	1,697,9	24,45	n.d.	1.327.000	
ABRUZZO	1.089,81	0,32	91,54	0,36	945,10	698	0,44	165,40	165,40	50	0,44	1,830,7	22,37	n.d.	312.000	
MOLISE	17.256,11	5,03	2.028,79	4,06	15.957,91	11.458	7,15	210,26	210,26	581	5,10	0,8505	19,58	n.d.	5.851.000	
CAMPANIA	13.385,05	3,90	885,98	0,73	12.298,72	8.216	5,13	217,59	217,59	430	3,78	1,629,1	20,16	n.d.	4.076.000	
PUGLIA	2.207,38	0,64	39,13	0,14	1.994,84	1.440	0,90	176,39	176,39	76	0,67	0,7907	25,09	n.d.	574.000	
BASILICATA	4.885,73	1,42	318,43	0,35	4.471,62	3.369	2,10	191,94	191,94	184	1,62	0,8380	17,09	n.d.	1.971.000	
CALABRIA	18.601,98	5,42	375,51	1,37	16.944,85	11.547	7,21	180,61	180,61	569	5,00	0,7152	22,76	n.d.	5.074.000	
SICILIA	7.568,22	2,15	336,67	0,34	6.939,36	4.227	2,64	183,69	183,69	185	1,63	0,9579	25,51	n.d.	1.657.000	
SARDEGNA	343.004,15	100,0	27.333,20	25,50	310.711,78	160.238,00	100,00	212,00	212,00	11.383	100,00	0,9622	26,42	6,51	60.658.000	
ITALIA																
Nord	198.399,21	57,8	15.279,07	60,3	179.228,43	77.359,00	48,3	219,43	219,43	6.512,00	57,2	1,0931	27,88	n.d.	27.751.000	
Centro	74.301,06	21,7	5.556,33	21,9	66.875,87	38.679,00	24,1	213,16	213,16	2.595,00	22,8	0,8972	32,06	n.d.	12.065.000	
Sud	70.303,88	20,5	4.487,73	17,7	64.607,48	44.200,00	27,6	198,85	198,85	2.276,00	20,0	0,8067	21,21	n.d.	20.842.000	

(1) Il dato comprende il totale dei contributi versati

(2) Soltanto nel totale sono computati i valori riferiti alle prestazioni assistenziali perché non disponibili a livello regionale

Fonte: elaborazioni Ilerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

2.1.F.SISTEMA CASSE - Dati patrimoniali (valori assoluti in migliaia di Euro)

BILANCIO CONSOLIDATO - DATI PER TIPOLOGIA INVESTIMENTO E PER ANNO												
Tipologia investimento	ANNO						VAR %					
	1999	2001	2004	2009	2014	2015	99-01	01-04	04-09	09-14	14-15	99-15
TITOLI DI STATO (a)	65.606,87	106.800,59	163.058,00	592.053,30	826.385,00	673.696,00	62,8	52,7	263,1	39,6	-18,5	926,9
di cui domestico (a1)	53.703,87	53.128,59	n.d.	439.383,93	574.406,00	492.526,00	-1,1			30,7	-14,3	817,1
TITOLI DI CAPITALE (b)	794,00	23.912,70	15.098,00	130.787,91	144.319,00	247.337,00	2911,7	-36,9	766,3	10,3	71,4	31050,8
di cui domestico (a2)	317,00	1.228,70	271,00	n.d.	35.032,00	39.076,00	287,6	-77,9			11,5	12226,8
ALTRI TITOLI DI DEBITO												
(c)	17.329,40	49.803,97	228.817,00	574.595,49	429.338,00	322.328,00	187,4	359,4	151,1	-25,3	-24,9	1760,0
di cui domestico (a3)	n.d.	n.d.	n.d.	73.762,19	164.421,00	42.919,00				122,9	-73,9	
OICR (d)	47.493,46	58.541,08	278.292,00	294.507,76	563.075,00	1.099.058,00	23,3	375,4	5,8	91,2	95,2	2214,1
di cui domestico (a4)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.						
IMMOBILI (e)	0,00	19.142,00	101.582,00	143.872,11	114.119,00	99.693,00		430,7	41,6	-20,7	-12,6	
di cui domestico (a5)	0,00	19.142,00	97.745,00	139.763,11	110.962,00	96.640,00		410,6	43,0	-20,6	-12,9	
FONDI												
IMMOBILIARI/PARTICIPAZIONI IN SOCIETA'												
IMMOBILIARI (f)	0,00	0,00	0,00	236,00	601.242,00	609.177,00				254663,6	1,3	
di cui domestico (a6)	0,00	0,00	0,00	n.d.	473.214,00	478.626,00					1,1	
TOTALE (a+b+c+d+e+f)	131.223,73	258.200,34	786.847,00	1.736.052,56	2.678.478,00	3.051.289,00	96,8	204,7	120,6	54,3	13,9	2225,3
di cui domestico												
(a1+a2+a3+a4+a5+a6)	54.020,87	73.499,29	98.016,00	652.909,23	1.358.035,00	1.149.787,00	36,1	33,4	566,1	108,0	-15,3	2028,4
LIQUIDITA' (1)	47.899,34	83.300,00	21.720,00	166.886,06	578.357,00	508.062,00	73,9	-73,9	668,4	246,6	-12,2	960,7
POLIZZE ASSICURATIVE												
(2)	0,00	2.582,00	3.882,00	121.070,47	106.557,00	104.065,00		50,3	3018,8	-12,0	-2,3	
ALTRO (3)	4.336,00	81.716,00	52.935,00	5.118,00	36.681,00	15.560,00	1784,6	-35,2	-90,3	616,7	-57,6	258,9
TOTALE COMPLESSIVO = TOTALE + (1) + (2) + (3)	183.459,07	425.798,34	865.384,00	2.029.127,09	3.400.073,00	3.678.976,00	132,1	103,2	134,5	67,6	8,2	1905,3

Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.1.A. ENPAB - Entrate contributive e uscite per prestazioni, 1999-2015, dati regionalizzati (valori assoluti in migliaia di euro)

REGIONE	ENTRATE CONTRIBUTIVE (1)							VAR. %							TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI (PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI) (3)					VAR. % (3)				
	1999	2001	2004	2009	2014	2015 (2)	99-01	01-04	04-09	09-14	14-15	99-15	2.001,0	2.004,0	2.009,0	2.014,0	2.015,0	01-04	04-09	09-14	14-15	01-15		
PIEMONTE	397,8	490,5	625,6	1.046,9	1.616,6	1.743,8	23,3	27,6	67,3	54,4	7,9	338,4	0,0	4,5	11,6	72,2	73,4	156,1	521,5	1,6				
VALLE D'AOSTA	37,8	39,9	46,7	40,7	60,2	65,0	5,5	17,1	-13,0	48,1	8,0	71,9	0,0	0,0	1,1	7,4	7,4		547,8	0,3				
LOMBARDIA	1.029,1	1.294,2	1.397,3	2.224,7	3.747,4	4.037,5	25,8	23,4	39,3	68,4	7,7	292,3	1,2	7,4	47,8	314,9	348,1	536,7	542,3	558,6	10,6	29.677,2		
LIGURIA	373,3	424,8	647,0	769,4	1.071,6	1.152,6	13,8	52,3	18,9	39,3	7,6	208,8	0,0	0,0	11,8	73,8	54,9		526,0	-25,6				
TRENTINO	321,6	33,5	41,4	48,7	94,7	101,8	-89,6	23,7	17,6	94,5	7,5	-68,4	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6			0,3				
VENETO	561,3	664,2	742,9	914,8	1.572,6	1.695,8	18,3	11,9	23,1	71,9	7,8	202,1	0,0	0,0	9,4	176,5	102,1		1.768,1	-42,1				
FRIULI VENEZIA GIULIA	181,3	194,6	231,7	283,2	443,8	478,4	7,4	19,0	22,2	56,7	7,8	163,9	0,0	0,0	3,8	58,1	45,0		1.431,6	-22,7				
EMILIA																								
ROMA GNA	834,1	987,3	1.302,8	1.751,1	2.675,9	2.880,0	18,4	32,0	34,4	52,8	7,6	245,3	0,0	1,5	11,6	126,5	172,1	657,7	987,6	36,1				
TOSCANA	860,0	1.039,0	1.255,9	1.593,3	2.530,4	2.717,2	20,8	20,9	26,9	58,8	7,4	215,9	0,0	4,4	33,7	160,3	126,3	670,4	376,2	-21,2				
UMBRIA	253,4	202,3	210,9	327,2	520,0	557,4	-20,2	4,2	55,2	58,9	7,2	120,0	0,0	0,0	0,0	5,8	18,1			211,7				
MARCHE	320,5	371,5	540,5	667,6	1.047,1	1.123,5	15,9	45,5	23,5	56,8	7,3	250,6	0,0	1,2	10,6	184,3	71,9	801,9	1.635,2	-61,0				
LAZIO	502,8	1.765,1	2.181,4	2.970,2	4.898,4	5.277,7	251,0	23,6	36,2	64,9	7,7	949,6	0,3	14,5	81,6	330,4	300,2	4.322,3	462,8	304,7	-9,1	91.422,6		
ABRUZZO	211,8	240,9	323,7	443,3	658,9	703,0	13,7	34,3	37,0	48,6	6,7	231,8	0,0	1,5	5,6	54,0	41,6	269,0	867,1	-22,9				
MOLISE	76,1	88,8	116,9	118,0	192,7	205,5	16,7	31,6	1,0	63,3	6,7	170,0	0,0	0,0	2,1	3,1	3,1		50,4	-0,9				
CAMPANIA	2.264,7	2.646,5	2.782,3	3.172,8	4.402,0	4.687,9	16,9	5,1	14,0	38,7	6,5	107,0	0,0	1,9	59,8	427,4	448,6	2.994,2	614,2	5,0				
PUGLIA	1.143,1	1.460,5	1.599,0	2.119,9	2.967,0	3.170,6	27,8	9,5	32,6	40,0	6,9	177,4	0,0	1,3	24,1	310,8	262,5	1.719,2	1.189,6	-15,6				
BASILICATA	117,7	142,1	154,2	236,1	318,2	338,0	20,7	8,5	53,1	34,8	6,2	187,1	0,0	0,0	0,0	80,7	60,4			-25,1				
CALABRIA	451,6	553,8	537,4	710,9	1.095,6	1.169,6	22,6	-3,0	32,3	54,1	6,8	159,0	1,0	1,6	13,0	54,2	61,5	50,7	738,0	317,2	13,4	5.876,8		
SICILIA	3.217,9	3.672,0	4.174,8	3.823,4	4.859,8	5.174,2	14,1	13,7	-8,4	27,1	6,5	60,8	0,0	3,1	79,0	623,3	556,3	2.426,8	688,6	-10,7				
SARDEGNA	281,9	332,2	434,7	589,8	1.061,8	1.140,1	17,9	30,8	35,7	80,0	7,4	304,5	0,0	0,0	2,0	56,8	58,7		2.786,7	3,4				
TOTALE	13.437,7	16.643,6	19.546,9	23.852,1	35.834,5	38.419,5	23,9	17,4	22,0	50,2	7,2	185,9	3,5	44,1	2.172,8	5.706,3	6.161,9	1.155,2	4.831,6	162,6	8,0	175.453,7		
NORD	3.736	4.129	5.235	7.079	11.283	12.155	10,5	26,8	35,2	59,4	7,7	225,3	1,2	13,5	97,2	832,0	805,7	1.056,4	619,3	755,7	-3,2	68.821,7		
CENTRO	1.937	3.378	4.189	5.558	8.996	9.676	74,4	24,0	32,7	61,8	7,6	399,6	0,3	20,1	125,9	680,8	516,5	6.013,7	527,9	440,7	-24,1	157.370,1		
SUD	7.765	9.137	10.123	11.214	15.556	16.589	17,7	10,8	10,8	38,7	6,6	113,6	1,0	9,5	185,6	1.610,4	1.492,8	8,8,6	1.863,7	767,6	-7,3	144.970,7		
NORD (*)	27,8	24,8	26,8	29,7	31,5	31,6							33,3	30,7	4,5	14,6	13,1							
CENTRO (*)	14,4	20,3	21,4	23,3	25,1	25,2							9,3	45,5	5,8	11,9	8,4							
SUD (*)	57,8	54,9	51,8	47,0	43,4	43,2							29,3	21,5	8,5	28,2	24,2							
(*) Composizione percentuale																								

(*) Composizione percentuale

- (1) Entrate contributive: contributo soggettivo, integrativo, maternità, contribuzione volontaria, contribuzione da riunioni attive
(2) Entrate contributive anno 2015 stimate
(3) Soltanto nel totale sono computati i valori riferiti alle prestazioni assistenziali perché non disponibili a livello regionale
N.B. Entrate ed uscite sono rilevate per competenza e non per cassa

Fonte: elaborazioni Istituti Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.1.A1. - ENPAB Saldi regionalizzati 1999-2015 (valori assoluti in migliaia di Euro)

REGIONE	SALDO (1)					VAR. % (1)				
	2001	2004	2009	2014	2015	01-04	04-09	09-14	14-15	01-15
PIEMONTE	490,5	621,1	1.035,3	1.544,4	1.670,4	26,6	66,7	49,2	8,2	240,6
VALLE										
D'AOSTA	39,9	46,7	39,5	52,8	57,6	17,1	-15,5	33,6	9,1	44,3
LOMBARDIA	1.293,0	1.589,8	2.176,9	3.432,6	3.689,4	23,0	36,9	57,7	7,5	185,3
LIGURIA	424,8	647,0	757,6	997,8	1.097,6	52,3	17,1	31,7	10,0	158,4
TRENTINO	33,5	41,4	48,7	92,1	99,1	23,7	17,6	89,1	7,7	196,0
VENETO	664,2	742,9	905,4	1.396,1	1.593,7	11,9	21,9	54,2	14,1	139,9
FRIULI										
VENEZIA										
GIULIA	194,6	231,7	279,4	385,6	433,4	19,0	20,6	38,0	12,4	122,7
EMILIA										
ROMAGNA	987,3	1.301,3	1.739,5	2.549,4	2.707,8	31,8	33,7	46,6	6,2	174,3
TOSCANA	1.039,0	1.251,5	1.559,6	2.370,1	2.590,9	20,5	24,6	52,0	9,3	149,4
UMBRIA	202,3	210,9	327,2	514,2	539,3	4,2	55,2	57,1	4,9	166,6
MARCHE	371,5	539,3	657,0	862,7	1.051,5	45,2	21,8	31,3	21,9	183,1
LAZIO	1.764,8	2.166,9	2.888,6	4.568,0	4.977,5	22,8	33,3	58,1	9,0	182,0
ABRUZZO	240,9	322,2	437,7	604,9	661,4	33,7	35,9	38,2	9,3	174,5
MOLISE	88,8	116,9	115,9	189,5	202,4	31,6	-0,8	63,5	6,8	127,9
CAMPANIA	2.646,5	2.780,3	3.112,9	3.974,6	4.239,3	5,1	12,0	27,7	6,7	60,2
PUGLIA	1.460,5	1.597,7	2.095,8	2.656,1	2.908,1	9,4	31,2	26,7	9,5	99,1
BASILICATA	142,1	154,2	236,1	237,5	277,6	8,5	53,1	0,6	16,9	95,4
CALABRIA	552,7	535,8	697,9	1.041,4	1.108,1	-3,1	30,3	49,2	6,4	100,5
SICILIA	3.672,0	4.171,7	3.744,3	4.236,5	4.617,9	13,6	-10,2	13,1	9,0	25,8
SARDEGNA	332,2	434,7	587,9	1.005,0	1.081,4	30,8	35,2	71,0	7,6	225,5
TOTALE	16.640,1	19.502,8	21.679,4	30.128,2	32.257,6	17,2	11,2	39,0	7,1	93,9
NORD	4.127,8	5.221,9	6.982,2	10.450,7	11.349,1	26,5	33,7	49,7	8,6	174,9
CENTRO	3.377,5	4.168,6	5.432,5	8.315,0	9.159,3	23,4	30,3	53,1	10,2	171,2
SUD	9.135,8	10.113,3	11.028,6	13.945,5	15.096,2	10,7	9,1	26,4	8,3	65,2
NORD (*)	24,8	26,8	32,2	34,7	35,2					
CENTRO (*)	20,3	21,4	25,1	27,6	28,4					
SUD (*)	54,9	51,9	50,9	46,3	46,8					

(*) Composizione percentuale

(1) Soltanto nel totale sono computati i valori riferiti alle prestazioni assistenziali perché non disponibili a livello regionale

Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.1.B. ENPAB - Iscritti, pensioni e variazioni 1999-2015, dati regionalizzati

REGIONE	N° ISCRITTI					VARIAZIONI %							N° PENSIONI				
	1999	2001	2004	2009	2014	2015	99-01	01-04	04-09	09-14	14-15	99-15	2001 (1)	2004	2009	2014	2015
PIEMONTE	264	291	329	380	476	517	10,2	13,1	15,5	25,3	8,6	95,7	0	3	8	50	43
VALLE																	
DAOSTA	13	10	10	14	17	18	-24,6	0,0	40,0	21,4	5,9	35,7	0	0	1	3	3
LOMBARDIA	637	636	671	790	1.103	1.259	-0,1	5,5	17,7	39,6	14,1	97,7	0	5	24	114	109
LIGURIA	276	277	317	325	349	365	0,3	14,4	2,5	7,4	4,6	32,1	0	0	5	50	36
TRENTINO	21	54	54	21	31	34	163,4	0,0	-61,1	47,6	9,7	65,8	0	1	0	1	1
VENETO	337	329	334	314	429	477	-2,2	1,5	-6,0	36,6	11,2	41,7	0	0	9	42	38
FRIULI																	
VENEZIA	103	103	105	98	126	144	0,5	1,9	-6,7	28,6	14,3	40,5	0	1	2	18	18
GIULIA																	
EMILIA																	
ROMAGNA	472	453	492	555	697	758	-3,9	8,6	12,8	25,6	8,8	60,7	0	2	14	73	70
TOSCANA	552	576	612	673	843	906	4,3	6,3	10,0	25,3	7,5	64,0	0	4	20	67	64
UMBRIA	127	105	110	138	178	206	-17,1	4,8	25,5	29,0	15,7	62,7	0	0	0	11	20
MARCHE	177	190	230	257	368	407	7,2	21,1	11,7	43,2	10,6	129,6	0	1	4	41	18
LAZIO	1.013	976	1.008	1.131	1.655	1.813	-3,7	3,3	12,2	46,3	9,5	78,9	0	12	48	132	117
ABRUZZO	179	160	185	214	294	314	-10,4	15,6	15,7	37,4	6,8	75,9	0	1	5	26	20
MOLISE	59	59	63	50	71	78	-0,2	6,8	-20,6	42,0	9,9	32,0	0	0	2	5	4
CAMPANIA	1.291	1.325	1.266	1.370	1.915	2.113	2,7	-4,5	8,2	39,8	10,3	63,7	0	6	42	159	193
PUGLIA	672	639	651	859	1.190	1.316	-4,9	1,9	32,0	38,5	10,6	95,9	0	2	12	96	98
BASILICATA	63	66	74	85	118	135	5,2	12,1	14,9	38,8	14,4	115,2	0	0	0	19	14
CALABRIA	344	356	331	294	445	492	3,6	-7,0	-11,2	51,4	10,6	43,1	0	2	14	41	39
SICILIA	1.397	1.319	1.297	1.375	1.685	1.829	-5,6	-1,7	6,0	22,5	8,5	31,0	0	3	60	199	175
SARDEGNA	227	260	281	300	414	464	14,7	8,1	6,8	38,0	12,1	104,6	0	0	3	21	16
TOTALE	8.221	8.184	8.420	9.243	12.404	13.645	-0,5	2,9	9,8	34,2	10,0	66,0	4	43	273	1.168	1.096
NORD	2.122	2.153	2.312	2.497	3.228	3.572	1,5	7,4	8,0	29,3	10,7	68,4	0	12	63	351	318
CENTRO	1.870	1.847	1.960	2.199	3.044	3.332	-1,2	6,1	12,2	38,4	9,5	78,2	0	17	72	251	219
SUD	4.230	4.184	4.148	4.547	6.132	6.741	-1,1	-0,9	9,6	34,9	9,9	59,4	0	14	138	566	559
NORD (*)	25,8	26,3	27,5	27,0	26,0	26,2							0,0	27,9	23,1	30,1	29,0
CENTRO (*)	22,7	22,6	23,3	23,8	24,5	24,4							0,0	39,5	26,4	21,5	20,0
SUD (*)	51,5	51,1	49,3	49,2	49,4	49,4							0,0	32,6	50,5	48,5	51,0

(*) Composizione percentuale

NOTA: le prime pensioni vengono erogate dal 1/1/2001

(1) I valori riferiti alle prestazioni pensionistiche non disponibili a livello regionale

Fonte: elaborazioni Istituti Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.1.C. ENPAB - Dati e indicatori 2015, regionalizzati

Regione	Indicatori																		
	1	2	3	3 bis	4	5		6	7	8	9	10	11	12	Pop. res. al 31/12/2015 Stima Istat				
	Entrate contributive (1) in migliaia di euro	Uscite per prestazioni previdenziali in migliaia di euro	Uscite per prestazioni assistenziali inclusive le polizze collettive in migliaia di euro (2)	Incidenza prestazioni assistenziali su totale (2)	Saldo in migliaia di euro (2)	Iscritti		Pensioni	Iscritti / pensioni	Contributo medio	Pensione media	Contr. Medio / pens. media	Contributo medio * 10.000 abitanti	Entrate contributive e / Uscite prestazioni i (2)					
val. ass.	val. %	val. ass.	val. %	val. ass.	val. %	val. ass.	val. %	val. ass.	val. %	Var % m. 1999/15	Var % m. 1999/15	56	1,5	2,6	8,9	5pop.res.2 015	1,2(+3)	val. ass.	
PIEMONTE	1.743,79	4,54	73,38	2,61	n.d.	n.d.	517	3,79	95,73	43	3,92	4,4	12,02	3,372,9	1,706,5	1,976,5	1,17	n.d.	4.424,467
VALLE D'AOSTA	65,02	0,17	7,43	0,26	n.d.	n.d.	18	0,13	35,67	3	0,27	2,0	6,00	3,612,2	2,475,3	1,459,3	1,40	n.d.	128,298
LOMBARDIA	4.037,53	10,51	348,10	12,37	n.d.	n.d.	1.259	9,23	97,70	109	9,95	3,5	11,55	3,206,9	3,193,5	1,004,2	1,26	n.d.	10.002,615
LIGURIA	1.152,57	3,00	54,94	1,95	n.d.	n.d.	365	2,67	32,15	36	3,28	6,2	10,14	3,157,7	1,526,2	2,069,1	2,31	n.d.	1.583,263
TRENTINO	101,75	0,26	2,62	0,09	n.d.	n.d.	34	0,25	65,82	1	0,09	0,9	34,00	2,992,7	2,617,0	1,143,6	0,32	n.d.	1.055,934
VENETO	1.695,81	4,41	102,14	3,63	n.d.	n.d.	477	3,50	41,75	38	3,47	3,2	12,55	3,555,2	2,687,9	1,322,6	0,97	n.d.	4.927,596
FRIULI																			
VENEZIA	478,36	1,25	44,96	1,60	n.d.	n.d.	144	1,06	40,46	18	1,64	8,0	8,00	3,321,9	2,497,6	1,330,1	1,17	n.d.	1.227,122
GIULIA																			
EMILIA																			
ROMAGNA	2.879,95	7,50	172,14	6,12	n.d.	n.d.	758	5,56	60,73	70	6,39	4,0	10,83	3,799,4	2,459,1	1,545,0	1,70	n.d.	4.450,508
TOSCANA	2.717,22	7,07	126,31	4,49	n.d.	n.d.	906	6,64	64,01	64	5,84	2,2	14,16	2,999,1	1,973,5	1,519,7	2,41	n.d.	3.752,654
UMBRIA	557,36	1,45	18,06	0,64	n.d.	n.d.	206	1,51	62,66	20	1,82	1,8	10,30	2,705,6	903,0	2,964,2	2,30	n.d.	894,762
MARCHE	1.123,46	2,92	71,94	2,56	n.d.	n.d.	407	2,98	129,55	18	1,64	3,5	22,61	2,760,3	3,996,9	0,606,6	2,62	n.d.	1.550,796
LAZIO	5.277,73	13,74	300,19	10,66	n.d.	n.d.	1.813	13,29	78,95	117	10,68	1,4	15,50	2,911,0	2,565,8	1,134,6	3,08	n.d.	5.892,425
ABRUZZO	702,99	1,83	41,64	1,48	n.d.	n.d.	314	2,30	75,90	20	1,82	3,0	15,70	2,238,8	2,081,9	1,075,4	2,36	n.d.	1.331,574
MOLISE	205,49	0,53	3,10	0,11	n.d.	n.d.	78	0,57	31,98	4	0,36	1,0	19,50	2,634,5	774,3	3,402,6	2,49	n.d.	313,348
CAMPANIA	4.687,88	12,20	448,56	15,93	n.d.	n.d.	2.113	15,49	63,73	193	17,61	3,6	10,95	2,218,6	2,324,1	0,954,6	3,60	n.d.	5.861,529
PUGLIA	3.170,63	8,25	262,48	9,32	n.d.	n.d.	1.316	9,64	95,89	98	8,94	7,2	13,43	2,409,3	2,678,4	0,899,5	3,22	n.d.	4.090,105
BASILICATA	338,00	0,88	60,45	2,15	n.d.	n.d.	135	0,99	115,25	14	1,28	1,8	9,64	2,503,7	4,317,6	0,579,9	2,34	n.d.	576,619
CALABRIA	1.169,63	3,04	61,50	2,18	n.d.	n.d.	492	3,61	43,13	39	3,56	1,8	12,62	2,377,3	1,576,9	1,507,5	2,49	n.d.	1.976,631
SICILIA	5.174,22	13,47	556,33	19,76	n.d.	n.d.	1.829	13,40	30,95	175	15,97	1,9	10,45	2,829,0	3,179,0	0,889,9	3,59	n.d.	5.092,080
SARDEGNA	1.140,11	2,97	58,73	2,09	n.d.	n.d.	464	3,40	104,63	16	1,46	4,3	29,00	2,457,1	3,670,6	0,669,4	2,79	n.d.	1.663,286
ITALIA	38.419,50	100,0	2.814,98	100,00	3.346,96	n.d.	13.645,00	100,00	65,98	1.096	100,00	3,0	12,45	2,815,6	2,568,4	1,096,3	2,24	6,23	60.795,612
Nord	12.154,77	31,64	805,70	28,62	n.d.	n.d.	3.572,00	26,18	68,36	318,00	29,01	4,0	11,23	3,402,8	2,533,6	1,343,0	1,28	n.d.	27.799,803
Centro	9.675,77	25,18	516,50	18,35	n.d.	n.d.	3.332,00	24,42	78,23	219,00	19,98	2,0	15,21	2,903,9	2,358,5	1,231,3	2,76	n.d.	12.090,637
Sud	16.588,95	43,18	1.492,78	53,03	n.d.	n.d.	6.741,00	49,40	59,37	559,00	51,00	3,1	12,06	2,460,9	2,670,4	0,921,5	3,22	n.d.	20.905,172

(1) Entrate contributive: contributo soggettivo, integrativo, maternità, contribuzione volontaria, contribuzione da riconquazioni attive

(2) Solamente nel totale sono computati i valori riferiti alle prestazioni assistenziali perché non disponibili a livello regionale

Fonte: elaborazioni Istituti Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.1.D. ENPAB Distribuzione regionalizzata iscritti, per genere ed età, 1999-2015

Regione	1999			2015			VAR%		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALI	MASCHI	FEMMINE	TOTALI	MASCHI	FEMMINE	TOTALI
PIEMONTE	81	183	264	99	418	517	22,51	128,00	95,73
VALLE D'AOSTA	2	11	13	3	15	18	24,36	38,18	35,67
LOMBARDIA	226	411	637	306	953	1.259	35,67	131,71	97,70
LIGURIA	76	200	276	91	274	365	19,76	36,85	32,15
TRENTINO	5	16	21	6	28	34	24,36	78,58	65,82
VENETO	137	199	337	135	342	477	-1,82	71,85	41,75
FRIULI VENEZIA GIULIA	34	69	103	39	105	144	15,48	52,73	40,46
EMILIA									
ROMAGNA	122	350	472	189	569	758	55,15	62,67	60,73
TOSCANA	154	398	552	214	692	906	38,61	73,86	64,01
UMBRIA	34	93	127	52	154	206	53,97	65,82	62,66
MARCHE	68	110	177	125	282	407	85,07	156,93	129,55
LAZIO	302	712	1.013	421	1.392	1.813	39,62	95,61	78,95
ABRUZZO	78	100	179	92	222	314	17,35	121,76	75,90
MOLISE	19	40	59	17	61	78	-11,91	53,26	31,98
CAMPANIA	569	721	1.291	678	1.435	2.113	19,09	98,96	63,73
PUGLIA	296	376	672	374	942	1.316	26,56	150,32	95,89
BASILICATA	29	34	63	43	92	135	48,55	172,42	115,25
CALABRIA	128	216	344	150	342	492	17,32	58,41	43,13
SICILIA	491	906	1.397	583	1.246	1.829	18,76	37,56	30,95
SARDEGNA	58	169	227	106	358	464	83,09	112,01	104,63
ITALIA	2.908	5.313	8.221	3.723	9.922	13.645	28,03	86,75	65,98
Nord	683	1.439	2.122	868	2.704	3.572	27,15	87,92	68,36
Centro	557	1.312	1.870	812	2.520	3.332	45,72	92,03	78,23
Sud	1.668	2.562	4.230	2.043	4.698	6.741	22,48	83,39	59,37

Anno	Iscritti (v.a.)			Totale
	Fino a 30 anni	31-45 anni	46-60 anni	
1999	685	5.149	2.304	84
2001	445	4.878	2.724	136
2004	629	4.398	3.175	219
2009	855	4.280	3.517	592
2014	1.609	5.557	3.983	1.256
2015	1.752	6.264	4.150	1.479

Fonte: elaborazioni Istituti Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.1.E. ENPAB - Dati patrimoniali (valori assoluti in migliaia di Euro)

ANNO							VAR %					
Tipologia di investimento	1999	2001	2004	2009	2014	2015	99-01	01-04	04-09	09-14	14-15	99-15
TITOLI DI STATO (a)	11.903,00	22.708,00	36.720,00	71.164,00	167.545,00	128.401,00	90,8	61,7	93,8	135,4	-23,4	-99,9
di cui domestico (a1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TITOLI DI CAPITALE (b)	477,00	3.790,00	4.425,00	6.333,00	1.171,00	984,00	694,5	16,8	43,1	-81,5	-16,0	106,3
di cui domestico (a2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ALTRI TITOLI DI DEBITO (c)	225,00	1.454,00	26.088,00	91.363,00	60.353,00	61.796,00	546,2	1694,2	250,2	-33,9	2,4	27364,9
di cui domestico (a3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
OICR (d)	7.014,00	2.504,00	19.891,00	75.701,00	93.115,00	132.569,00	-64,3	694,4	280,6	23,0	42,4	1790,1
di cui domestico (a4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IMMOBILI (e)	0,00	0,00	3.837,00	4.109,00	3.157,00	3.053,00			7,1	-23,2	-3,3	
di cui domestico (a5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FONDI												
IMMOBILIARI/PARTICIPAZIONI												
IN SOCIETA' IMMOBILIARI (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.716,00	29.526,00					36,0	
di cui domestico (a6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTALE (a+b+c+d+e+f)	19.619,00	30.456,00	90.961,00	248.670,00	347.057,00	356.329,00	55,2	198,7	173,4	39,6	2,7	1716,2
di cui domestico												
(a1+a2+a3+a4+a5+a6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIQUIDITA' (1)	8.478,00	21.026,00	5.572,00	21.772,00	99.031,00	133.533,00	148,0	-73,5	290,7	354,9	34,8	1475,1
POLIZZE ASSICURATIVE (2)	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00		0,0	-100,0			
ALTRO (3)	0,00	0,00	19.974,00	0,00	0,00	0,00			-100,0			
TOTALE COMPLESSIVO =												
TOTALE + (1) + (2) + (3)	28.097,00	54.064,00	119.089,00	270.442,00	446.088,00	489.862,00	92,4	120,3	127,1	64,9	9,8	1643,5

Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.2.A. ENFAP - Entrate contributive e uscite per prestazioni, 1999-2015, dati regionalizzati (valori assoluti in migliaia di euro)

REGIONE	ENTRATE CONTRIBUTIVE (1)						VAR. %					TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI (PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI) (3)					VAR. % (3)			
	1999	2001	2004	2009	2014	2015 (2)	99-01	01-04	04-09	09-14	14-15	99-15	2004	2009	2014	2015	04-09	09-14	14-15	04-15
PIEMONTE	2.256,0	3.092,0	4.263,0	8.116,0	10.653,0	10.939,0	37,1	37,9	90,4	31,3	2,7	384,9	18,0	156,4	464,0	590,0	770,2	196,7	27,2	3183,0
VALLE D'AOSTA	95,0	159,0	174,0	260,0	387,0	397,0	67,4	9,4	49,4	48,8	2,6	317,9	0,0	4,6	9,0	15,0		97,8	66,7	
LOMBARDIA	5.969,0	8.052,0	10.923,0	17.747,0	24.777,0	25.431,0	34,9	35,7	62,5	39,6	2,6	326,1	79,2	465,2	1.608,0	2.018,0	487,4	245,7	25,5	2448,5
LIGURIA	876,0	1.170,0	1.581,0	2.376,0	2.943,0	3.023,0	33,6	35,1	50,3	23,9	2,7	245,1	11,4	50,5	187,0	202,0	341,3	270,7	8,0	1667,1
TRENTINO	420,0	594,0	2.172,0	1.149,0	1.458,0	1.496,0	41,4	265,7	-47,1	26,9	2,6	256,2	8,5	59,3	160,0	154,0	595,9	169,6	-3,8	1706,1
VENETO	2.377,0	3.307,0	4.356,0	7.208,0	9.826,0	10.093,0	39,1	31,7	65,5	36,3	2,7	324,6	27,9	103,1	345,0	469,0	269,2	234,6	35,9	1579,1
FRIULI VENEZIA GIULIA	699,0	867,0	1.251,0	1.964,0	2.581,0	2.650,0	24,0	44,3	57,0	31,4	2,7	279,1	6,8	31,7	115,0	117,0	362,8	263,1	1,7	1609,8
EMILIA ROMAGNA	1.661,0	2.482,0	3.609,0	5.830,0	8.117,0	8.337,0	49,4	45,4	61,5	39,2	2,7	401,9	14,4	104,1	304,0	374,0	623,8	191,9	23,0	2499,6
TOSCANA	1.391,0	1.922,0	2.679,0	4.493,0	6.511,0	6.694,0	38,2	39,4	67,7	44,9	2,8	381,2	17,7	106,2	394,0	441,0	501,4	271,2	11,9	2398,6
UMBRIA	267,0	300,0	437,0	655,0	903,0	928,0	12,4	45,7	49,9	37,9	2,8	247,6	0,0	14,9	36,0	41,0		142,1	13,9	
MARCHE	455,0	664,0	939,0	1.571,0	2.282,0	2.348,0	45,9	41,4	67,3	45,3	2,9	416,0	3,7	12,0	52,0	65,0	220,7	334,8	25,0	1642,7
LAZIO	3.867,0	5.178,0	6.816,0	10.358,0	14.319,0	14.720,0	33,9	31,6	52,0	38,2	2,8	280,7	58,6	253,5	855,0	978,0	332,6	237,3	14,4	1569,1
ABRUZZO	288,0	452,0	658,0	1.050,0	1.839,0	1.892,0	56,9	45,6	59,6	75,1	2,9	556,9	2,0	2,5	24,0	46,0	26,2	844,9	91,7	2185,4
MOLISE	34,0	56,0	51,0	120,0	215,0	221,0	64,7	-8,9	135,3	79,2	2,8	550,0	0,0	0,5	1,0	1,0		122,2	0,0	
CAMPANIA	600,0	857,0	1.221,0	2.110,0	3.476,0	3.577,0	42,8	42,5	72,8	64,7	2,9	496,2	6,6	25,1	79,0	110,0	280,3	214,4	39,2	1564,7
PUGLIA	1.182,0	1.271,0	1.292,0	1.942,0	3.443,0	3.542,0	7,5	1,7	50,3	77,3	2,9	199,7	2,6	29,9	74,0	92,0	1038,6	147,4	24,3	3402,2
BASILICATA	74,0	110,0	181,0	294,0	443,0	456,0	48,6	64,5	62,4	50,7	2,9	516,2	0,3	1,3	6,0	8,0	273,8	372,4	33,3	2254,9
CALABRIA	120,0	193,0	272,0	545,0	922,0	949,0	60,8	40,9	100,4	69,2	2,9	690,8	1,4	3,2	11,0	13,0	129,9	240,6	18,2	825,1
SICILIA	610,0	876,0	1.242,0	2.098,0	3.208,0	3.303,0	43,6	41,8	68,9	52,9	3,0	441,5	6,6	14,2	61,0	72,0	115,3	328,4	18,0	988,8
SARDEGNA	348,0	434,0	817,0	1.365,0	1.990,0	2.046,0	24,7	88,2	67,1	45,8	2,8	487,9	1,7	15,9	58,0	60,0	832,5	264,1	3,4	3412,1
TOTALE	23.589,0	32.036,0	44.934,0	71.251,0	100.293,0	103.042,0	35,8	40,3	58,6	40,8	2,7	336,8	267,6	10.129,0	19.446,0	20.424,0	3685,6	92,0	5,0	7533,3
NORD	14.353	19.723	28.329	44.650	60.742	62.366	37,4	43,6	57,6	36,0	2,7	334,5	166,3	974,8	3.192,0	3.939,0	486,3	227,4	23,4	2269,0
CENTRO	5.980	8.064	10.871	17.077	24.015	24.690	34,8	34,8	57,1	40,6	2,8	312,9	80,0	386,5	1.337,0	1.525,0	383,2	246,0	14,1	1806,9
SUD	3.256	4.249	5.734	9.524	15.536	15.986	30,5	34,9	66,1	63,1	2,9	391,0	21,3	92,7	314,0	402,0	334,9	238,7	28,0	1786,2
NORD (*)	60,8	61,6	63,0	62,7	60,6	60,5														
CENTRO (*)	25,4	25,2	24,2	24,0	23,9	24,0														
SUD (*)	13,8	13,3	12,8	13,4	15,5	15,5														

*) Composizione percentuale

(*) Composizione percentuale

(1) Entrate contributive: contributo soggettivo, integrativo, maternità, contribuzione volontaria, contribuzione da ricongiunzioni attive

(2) Entrate contributive anno 2015 stimate

(3) Soltanto nel totale sono computati i valori riferiti alle prestazioni assistenziali perché non disponibili a livello regionale

Frogazioni iniziate dal 2002

N.B. Entrate ed uscite sono rilevate per competenza e non per cassa

Fonte: elaborazioni Istituti Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.2.A1. ENPAP - Saldi regionalizzati 1999-2015

REGIONE	SALDO (1)						VAR. % (1)				
	1999	2001	2004	2009	2014	2015	99-01	01-04	04-09	09-14	14-15
PIEMONTE	2.256,0	3.092,0	4.245,0	7.959,6	10.189,0	10.349,0	37,1	37,3	87,5	28,0	1,6
VALLE											
D'AOSTA	95,0	159,0	174,0	255,5	378,0	382,0	67,4	9,4	46,8	48,0	1,1
LOMBARDIA	5969,0	8.052,0	10.843,8	17.281,8	23.169,0	23.413,0	34,9	34,7	59,4	34,1	1,1
LIGURIA	876,0	1.170,0	1.569,6	2.325,6	2.756,0	2.821,0	33,6	34,2	48,2	18,5	2,4
TRENTINO	420,0	594,0	2.163,5	1.089,7	1.298,0	1.342,0	41,4	264,2	-49,6	19,1	3,4
VENETO	2377,0	3.307,0	4.328,1	7.104,9	9.481,0	9.624,0	39,1	30,9	64,2	33,4	1,5
FRIULI VENEZIA											
GIULIA	699,0	867,0	1.244,2	1.932,3	2.466,0	2.533,0	24,0	43,5	55,3	27,6	2,7
EMILIA											
ROMAGNA	1661,0	2.482,0	3.594,6	5.725,9	7.813,0	7.963,0	49,4	44,8	59,3	36,5	1,9
TOSCANA	1391,0	1.922,0	2.661,3	4.386,9	6.117,0	6.253,0	38,2	38,5	64,8	39,4	2,2
UMBRIA	267,0	300,0	437,0	640,1	867,0	887,0	12,4	45,7	46,5	35,4	2,3
MARCHE	455,0	664,0	935,3	1.559,0	2.230,0	2.283,0	45,9	40,9	66,7	43,0	2,4
LAZIO	3867,0	5.178,0	6.757,4	10.104,5	13.464,0	13.742,0	33,9	30,5	49,5	33,2	2,1
ABRUZZO	288,0	452,0	656,0	1.047,5	1.815,0	1.846,0	56,9	45,1	59,7	73,3	1,7
MOLISE	34,0	56,0	51,0	119,6	214,0	220,0	64,7	-8,9	134,4	79,0	2,8
CAMPANIA	600,0	857,0	1.214,4	2.084,9	3.397,0	3.467,0	42,8	41,7	71,7	62,9	2,1
PUGLIA	1182,0	1.271,0	1.289,4	1.912,1	3.369,0	3.450,0	7,5	1,4	48,3	76,2	2,4
BASILICATA	74,0	110,0	180,7	292,7	437,0	448,0	48,6	64,2	62,0	49,3	2,5
CALABRIA	120,0	193,0	270,6	541,8	911,0	936,0	60,8	40,2	100,2	68,2	2,7
SICILIA	610,0	876,0	1.235,4	2.083,8	3.147,0	3.231,0	43,6	41,0	68,7	51,0	2,7
SARDEGNA	348,0	434,0	815,3	1.349,1	1.932,0	1.986,0	24,7	87,9	65,5	43,2	2,8
TOTALE	23.589,0	32.036,0	44.666,4	61.122,0	80.847,0	82.618,0	35,8	39,4	36,8	32,3	2,2
NORD	14.353,0	19.723,0	28.162,7	43.675,2	57.550,0	58.427,0	37,4	42,8	55,1	31,8	1,5
CENTRO	5.980,0	8.064,0	10.791,0	16.690,5	22.678,0	23.165,0	34,8	33,8	54,7	35,9	2,1
SUD	3.256,0	4.249,0	5.712,7	9.431,3	15.222,0	15.584,0	30,5	34,4	65,1	61,4	2,4
NORD (*)	60,8	61,6	63,1	71,5	71,2	70,7					
CENTRO (*)	25,4	25,2	24,2	27,3	28,1	28,0					
SUD (*)	13,8	13,3	12,8	15,4	18,8	18,9					

(*) Composizione percentuale

(1) Soltanto nel totale sono computati i valori riferiti alle prestazioni assistenziali perché non disponibili a livello regionale

Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.2.B. ENPAP - Iscritti, pensioni e variazioni 1999-2015, dati regionalizzati

REGIONE	N° ISCRITTI						VARIAZIONI %						N° PENSIONI			
	1999	2001	2004	2009	2014	2015	99-01	01-04	04-09	09-14	14-15	99-15	2004	2009	2014	2015
SUD: PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA LIGURIA TRENTINO VENETO FRUILI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA TOTALE	1.069	1.515	2.085	2.892	4.061	4.251	41,7	37,6	38,7	40,4	4,7	297,7	24	109	223	260
	43	44	63	85	126	128	2,3	43,2	34,9	48,2	1,6	197,7	0	3	5	8
	2.615	3.292	4.444	6.765	9.973	10.337	25,9	35,0	52,2	47,4	3,6	295,3	73	276	632	754
	493	566	784	1.079	1.468	1.492	14,8	38,5	37,6	36,1	1,6	202,6	11	45	109	122
	216	264	342	490	675	707	22,2	29,5	43,3	37,8	4,7	227,3	11	36	72	71
	1.353	1.700	2.151	3.092	4.618	4.803	25,6	26,5	43,7	49,4	4,0	255,0	22	95	198	243
	325	370	508	711	1.030	1.061	13,8	37,3	40,0	44,9	3,0	226,5	5	23	57	56
	959	1.211	1.797	2.677	3.866	4.048	26,3	48,4	49,0	44,4	4,7	322,1	15	83	195	233
	865	942	1.422	2.335	3.677	3.848	8,9	51,0	64,2	57,5	4,7	344,9	21	107	241	262
	147	181	250	344	489	511	23,1	38,1	37,6	42,2	4,5	247,6	0	6	20	22
	286	368	432	980	1.428	1.461	28,7	17,4	126,9	45,7	2,3	410,8	5	13	31	45
	2.622	3.346	3.927	5.429	7.994	8.311	27,6	17,4	38,2	47,2	4,0	217,0	60	257	556	613
	220	264	522	640	1.110	1.168	20,0	97,7	22,6	73,4	5,2	430,9	4	6	24	33
	26	38	55	81	146	160	46,2	44,7	47,3	80,2	9,6	515,4	0	2	3	1
	448	546	800	1.270	2.148	2.327	21,9	46,5	58,8	69,1	8,3	419,4	9	27	70	77
	530	560	780	1.145	1.911	2.070	5,7	39,3	46,8	66,9	8,3	290,6	3	24	56	65
	58	71	103	177	258	267	22,4	45,1	71,8	45,8	3,5	360,3	3	5	8	9
97	134	229	359	529	581	38,1	70,9	56,8	47,4	9,8	499,0	1	6	13	15	
455	624	910	1.454	2.375	2.534	37,1	45,8	59,8	63,3	6,7	456,9	3	14	40	50	
215	306	516	814	1.203	1.207	42,3	68,6	57,8	47,8	0,3	461,4	3	15	41	41	
13.042	16.342	22.120	32.819	49.085	51.272	25,3	35,4	48,4	49,6	4,5	293,1	273	1.152	2.594	2.980	
NORD CENTRO SUD	7.073	8.962	12.174	17.791	25.817	26.827	26,7	35,8	46,1	45,1	3,9	279,3	161	670	1.491	1.747
	3.920	4.837	6.031	9.088	13.588	14.131	23,4	24,7	50,7	49,5	4,0	260,5	86	383	848	942
	2.049	2.543	3.915	5.940	9.680	10.314	24,1	54,0	51,7	63,0	6,5	403,4	26	99	255	291
NORD (*) CENTRO (*) SUD (*)	54,2	54,8	55,0	54,2	52,6	52,3							59,0	58,2	57,5	58,6
	30,1	29,6	27,3	27,7	27,7	27,6							31,5	33,2	32,7	31,6
	15,7	15,6	17,7	18,1	19,7	20,1							9,5	8,6	9,8	9,8

(*) Composizione percentuale

NOTA: le prime pensioni vengono erogate dal 1/1/2002

Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

33.2.C. ENPAP - Dati e indicatori 2015, dati regionalizzati

Regione	Indicatori												Pop. res. al 31/12/2015 Stima Istat									
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10		11	12							
	Entrate contributive (1) in migliaia di euro	Uscite per prestazioni previdenziali in migliaia di euro	Uscite per prestazioni assistenziali incluse le polizze collettive in migliaia di euro (2)	Incidenza prestazioni assistenziali su totale (2)	Saldo in migliaia di euro (2)	Iscritti			Pensioni			Iscritti / pensioni		Contributo medio	Pensione media	Contr. / Medio / pensi. media	Contribuenti i * 10.000 abitanti	Entrate contributive / Uscite prestazioni (2)				
	val. ass.	val. %	val. ass.	val. %	val. ass.	val. %	val. ass.	val. %	Var % m. 1999/15	val. ass.	val. %	Var % m. 1999/15	val. ass.	val. %	Var % m. 1999/15	5-6	1-5	2-6	8-9	5*pop.res.2 015	1-(2+3)	val. ass.
PIEMONTE	10.939,00	10,62	590,00	10,06	n.d.	n.d.	12,53	4,251	8,29	297,66	260	8,72	238,5	16,35	2.573,3	2.269,2	1.134,0	9,61	n.d.	4.424,46	n.d.	4.424,46
VALLE D'AOSTA	397,00	0,39	15,00	0,26	n.d.	n.d.	0,46	128	0,25	197,67	8	0,27	266,7	16,00	3.101,6	1.875,0	1.654,2	9,98	n.d.	128.298	n.d.	128.298
LOMBARDIA	25.431,00	24,68	2.018,00	34,40	n.d.	n.d.	28,34	10.337	20,16	295,30	754	25,30	244,9	13,71	2.460,2	2.676,4	0.919,2	10,33	n.d.	10.002,615	n.d.	10.002,615
LIGURIA	3.023,00	2,93	202,00	3,44	n.d.	n.d.	3,41	1.492	2,91	202,60	122	4,09	271,1	12,23	2.036,1	1.655,7	1.223,7	9,42	n.d.	1.583,265	n.d.	1.583,265
TRENTINO	1.496,00	1,45	154,00	2,63	n.d.	n.d.	1,62	707	1,38	227,31	71	2,38	197,2	9,96	2.116,0	2.169,0	0,9756	6,70	n.d.	1.055,934	n.d.	1.055,934
VENETO	10.093,00	9,80	469,00	8,00	n.d.	n.d.	11,65	4.803	9,37	254,99	243	8,15	255,8	19,77	2.101,4	1.930,0	1,0888	9,75	n.d.	4.927,596	n.d.	4.927,596
FRULI VENEZIA GIULIA	2.650,00	2,57	117,00	1,99	n.d.	n.d.	3,07	1.061	2,07	226,46	56	1,88	243,5	18,95	2.497,6	2.089,3	1,1955	8,65	n.d.	1.227,122	n.d.	1.227,122
EMILIA	8.337,00	8,09	374,00	6,38	n.d.	n.d.	9,64	4.048	7,90	322,11	233	7,82	280,7	17,37	2.059,5	1.605,2	1,2831	9,10	n.d.	4.450,500	n.d.	4.450,500
ROMA	6.694,00	6,50	441,00	7,52	n.d.	n.d.	7,57	3.848	7,51	344,86	262	8,79	244,9	14,69	1.739,6	1.683,2	1,0335	10,25	n.d.	3.752,654	n.d.	3.752,654
TOSCANA	928,00	0,90	41,00	0,70	n.d.	n.d.	1,07	511	1,00	247,62	22	0,74	366,7	23,23	1,816,0	1,863,6	0,9745	5,71	n.d.	894,762	n.d.	894,762
UMBRIA	2.348,00	2,28	65,00	1,11	n.d.	n.d.	2,76	1.461	2,85	410,84	45	1,51	346,2	32,47	1,607,1	1,444,4	1,1126	9,42	n.d.	1.550,796	n.d.	1.550,796
MARCHE	14.720,00	14,29	978,00	16,67	n.d.	n.d.	16,63	8.311	16,21	216,97	613	20,57	238,5	13,56	1,771,1	1,595,4	1,1101	14,10	n.d.	5.892,425	n.d.	5.892,425
LAZIO	1.892,00	1,84	46,00	0,78	n.d.	n.d.	0,23	1.168	2,28	430,91	33	1,11	550,0	35,39	1,619,9	1,393,9	1,1621	8,77	n.d.	1.331,574	n.d.	1.331,574
ABRUZZO	221,00	0,21	1,00	0,02	n.d.	n.d.	0,27	160	0,31	515,38	1	0,03	50,0	160,00	1,381,3	1,000,0	1,381,3	5,11	n.d.	1.331,574	n.d.	1.331,574
MOLISE	221,00	0,21	1,00	0,02	n.d.	n.d.	0,27	160	0,31	515,38	1	0,03	50,0	160,00	1,381,3	1,000,0	1,381,3	5,11	n.d.	1.331,574	n.d.	1.331,574
CAMPANIA	3.577,00	3,47	110,00	1,88	n.d.	n.d.	4,20	2.327	4,54	419,42	77	2,58	285,2	30,22	1,572,2	1,428,6	1,0760	3,97	n.d.	5.861,529	n.d.	5.861,529
PUGLIA	3.542,00	3,44	92,00	1,57	n.d.	n.d.	4,18	2.070	4,04	290,57	65	2,18	270,8	31,85	1,711,1	1,415,4	1,2089	5,06	n.d.	4.090,105	n.d.	4.090,105
BASILICATA	456,00	0,44	8,00	0,14	n.d.	n.d.	0,54	267	0,52	360,34	9	0,30	180,0	29,67	1,707,9	888,9	1,9213	4,63	n.d.	576,619	n.d.	576,619
CALABRIA	949,00	0,92	13,00	0,22	n.d.	n.d.	1,13	581	1,13	498,97	15	0,50	250,0	38,73	1,633,4	866,7	1,8847	2,94	n.d.	1.976,631	n.d.	1.976,631
SICILIA	3.303,00	3,21	72,00	1,23	n.d.	n.d.	3,91	2.534	4,94	456,92	50	1,68	357,1	50,68	1,303,5	1,440,0	0,9052	4,98	n.d.	5.092,080	n.d.	5.092,080
SARDEGNA	2.046,00	1,99	60,00	1,02	n.d.	n.d.	2,40	1.207	2,35	461,40	41	1,38	273,3	29,44	1,695,1	1,463,4	1,1583	7,26	n.d.	1.663,286	n.d.	1.663,286
ITALIA	103.042,00	100,0	5.866,00	100,00	14.558,00	n.d.	100,00	51.272,00	100,00	293,13	2.980	100,00	258,7	17,21	2.009,7	1.968,5	1.0210	8,43	17,57	60.795,612	17,57	60.795,612
Nord	62.346,00	60,52	3.939,00	67,15	n.d.	n.d.	n.d.	26.827,00	52,32	279,29	1.747,00	58,62	260,7	15,36	2.324,7	2.254,7	1,0311	9,65	n.d.	27.799,803	n.d.	27.799,803
Centro	24.690,00	23,96	1.525,00	26,00	n.d.	n.d.	n.d.	14.131,00	27,56	260,48	942,00	31,61	246,0	35,00	1.747,2	1.618,9	1,0793	11,69	n.d.	20.905,177	n.d.	20.905,177
Sud	15.986,00	15,51	402,00	6,85	n.d.	n.d.	n.d.	10.314,00	20,12	403,37	291,00	9,77	293,9	35,44	1.549,9	1.381,4	1,1220	4,93	n.d.	12.000,637	n.d.	12.000,637

(1) Entrate contributive anno 2015 stimate
(2) Soltanto nel totale sono computati i valori riferiti alle prestazioni assistenziali perché non disponibili a livello regionale

Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.2.D. ENPAP - Distribuzione regionalizzata iscritti, per genere ed età, 1999-2015

Regione	1999			2015			VAR%		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALI	MASCHI	FEMMINE	TOTALI	MASCHI	FEMMINE	TOTALI
PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA LIGURIA TRENITINO VENETO	260	809	1.069	755	3.496	4.251	190,38	332,14	297,66
	11	32	43	30	98	128	172,73	206,25	197,67
	714	1.901	2.615	1.802	8.535	10.337	152,38	348,97	295,30
	136	357	493	279	1.213	1.492	105,15	239,78	202,64
	80	136	216	161	546	707	101,25	301,47	227,31
	332	1.021	1.353	868	3.935	4.803	161,45	285,41	254,99
	FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA ITALIA	93	232	325	207	854	1.061	122,58	268,10
220		739	959	711	3.337	4.048	223,18	351,56	322,11
264		601	865	717	3.131	3.848	171,59	420,97	344,86
36		111	147	88	423	511	144,44	281,08	247,62
66		220	286	245	1.216	1.461	271,21	452,73	410,84
680		1.942	2.622	1.580	6.731	8.311	132,35	246,60	216,97
57		163	220	179	989	1.168	214,04	506,75	430,91
4		22	26	19	141	160	375,00	540,91	515,38
139		309	448	383	1.944	2.327	175,54	529,13	419,42
157		373	530	335	1.735	2.070	113,38	365,15	290,57
18		40	58	44	223	267	144,44	457,50	360,34
24		73	97	77	504	581	220,83	590,41	498,97
126		329	455	400	2.134	2.534	217,46	548,63	456,92
59		156	215	177	1.030	1.207	200,00	560,26	461,40
3.476		9.566	13.042	9.057	42.215	51.272	160,56	341,30	293,13
Nord Centro Sud	1.846	5.227	7.073	4.813	22.014	26.827	160,73	321,16	279,29
	1.046	2.874	3.920	2.630	11.501	14.131	151,43	300,17	260,48
	584	1.465	2.049	1.614	8.700	10.314	176,37	493,86	403,37

Anno	Fino a 30 anni		31-45 anni		46-60 anni		61 anni e oltre		Totale
	1999	1.037	7.886	2.857	1.262	13.042			
	2001	1.268	10.039	3.492	1.543	16.342			
	2004	1.717	13.588	4.727	2.088	22.120			
	2009	2.546	20.161	7.013	3.099	32.819			
	2014	3.809	30.153	10.489	4.634	49.085			
	2015	3.979	31.496	10.957	4.840	51.272			

Fonte: elaborazioni Istituti Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.2.F. ENPAP - Dati patrimoniali (valori assoluti in migliaia di Euro)

Tipologia di investimento	ANNO						VAR %					
	1999	2001	2004	2009	2014	2015	99-01	01-04	04-09	09-14	14-15	99-15
TITOLI DI STATO (a)	0,00	30.964,00	13.653,00	324.609,00	293.160,00	283.792,00		-55,9	2277,6	-9,7	-3,2	0,0
di cui domestico (a1)	0,00	0,00	0,00	324.609,00	293.160,00	283.792,00						
TITOLI DI CAPITALE (b)	0,00	19.128,00	10.402,00	0,00	0,00	0,00		-45,6	-100,0	-9,7	-3,2	
di cui domestico (a2)	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-100,0				
ALTRI TITOLI DI DEBITO (c)	0,00	0,00	40.173,00	23.609,00	34.990,00	24.993,00			-41,2	48,2	-28,6	
di cui domestico (a3)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00					-50,0	
OICR (d)	20.371,00	29.310,00	106.145,00	42.838,00	49.473,00	385.000,00	43,9	262,1	-59,6	15,5	678,2	1789,9
di cui domestico (a4)	20.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0					-100,0
IMMOBILI (e)	0,00	4.258,00	5.248,00	5.250,00	48.679,00	48.679,00		23,3	0,0	827,2	0,0	
di cui domestico (a5)	0,00	4.258,00	5.248,00	5.250,00	48.679,00	48.679,00		23,3	0,0	827,2	0,0	
FONDI												
IMMOBILIARI/PARTICIPAZIONI IN SOCIETA'												
IMMOBILIARI (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	131.730,00	131.727,00					0,0	
di cui domestico (a6)	0,00	0,00	0,00	0,00	131.730,00	131.727,00					0,0	
TOTALE (a+b+c+d+e+f)	20.371,00	83.660,00	175.621,00	396.306,00	558.032,00	874.191,00	310,7	109,9	125,7	40,8	56,7	4191,4
di cui domestico												
(a1+a2+a3+a4+a5+a6)	20.371,00	4.492,00	5.248,00	329.859,00	493.569,00	474.198,00	-77,9	16,8	6185,4	49,6	-3,9	2227,8
LIQUIDITA' (1)	36.829,00	17.516,00	2.768,00	74.231,00	273.737,00	66.661,00	-52,4	-84,2	2581,8	268,8	-75,6	81,0
POLIZZE ASSICURATIVE (2)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00				-100,0		
ALTRO (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTALE COMPLESSIVO =												
TOTALE + (1) + (2) + (3)	57.200,00	101.176,00	178.389,00	475.537,00	831.769,00	940.852,00	76,9	76,3	166,6	74,9	13,1	1544,8

Fonte: elaborazioni Istituti Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.3.A. ENPAPI - Entrate contributive e uscite per prestazioni, 1999-2015, dati regionalizzati (valori assoluti in migliaia di Euro)

REGIONE	ENTRATE CONTRIBUTIVE (1)						VAR. %					TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI (PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI)										VAR. %			
	ENTRATE CONTRIBUTIVE (1)						VAR. %					TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI (PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI)													
	1999	2001	2004	2009	2014	2015 (2)	99-01	01-04	04-09	09-14	14-15	99-15	2001	2004	2009	2014	2015	01-04	04-09	09-14	14-15				01-15
PIEMONTE	760,4	1.677,9	3.222,9	4.765,9	9.550,9	9.923,0	120,7	92,1	47,9	100,4	3,9	1205,0	36,5	179,4	301,8	785,2	850,6	391,9	68,2	160,2	8,3	2231,4			
VALLE D'AOSTA	27,3	60,2	182,5	165,3	153,4	195,0	120,7	203,3	-9,4	-7,2	27,1	615,3	3,9	4,1	12,9	12,2	22,1	4,7	216,1	-5,2	80,6	467,1			
LOMBARDIA	1.872,5	4.132,0	6.744,4	12.662,5	25.563,9	22.759,0	120,7	63,2	87,7	101,9	-11,0	1115,4	45,6	192,0	828,0	1.869,0	1.541,2	321,3	331,4	125,7	-17,5	3282,5			
LIGURIA	149,6	330,1	704,4	896,0	1.801,9	2.057,0	120,7	113,4	27,2	101,1	14,2	1275,2	4,1	7,2	39,1	126,8	126,2	76,3	441,5	224,3	-0,5	2980,6			
TRENTINO	366,8	809,3	1.702,1	2.765,0	2.919,3	2.559,0	120,7	110,3	62,4	5,6	-12,3	597,7	14,4	66,5	264,0	352,3	372,0	361,8	297,1	33,5	5,6	2483,9			
VENETO	491,5	1.084,6	2.187,9	3.251,7	5.544,2	5.771,0	120,7	101,7	48,6	70,5	4,1	1074,1	20,9	79,2	198,5	625,6	600,0	279,7	150,7	215,1	-4,1	2776,5			
FRIULI VENEZIA GIULIA	171,2	377,7	943,2	988,7	1.688,3	1.666,0	120,7	149,7	4,8	70,8	-1,3	873,3	16,6	8,8	75,8	278,6	255,0	-46,9	758,6	267,5	-8,5	1433,2			
EMILIA ROMAGNA	588,5	1.298,7	2.722,1	3.770,6	6.708,1	6.729,0	120,7	109,6	38,5	77,9	0,3	1043,4	20,7	93,2	302,2	743,2	674,5	350,9	224,1	145,9	-9,2	3162,3			
TOSCANA	319,8	705,7	1.944,8	1.492,9	3.475,7	3.665,0	120,7	175,6	-23,2	132,8	5,4	1046,0	17,3	40,6	105,7	400,0	458,6	134,7	160,6	278,5	14,6	2553,2			
UMBRIA	33,2	73,3	208,2	134,0	393,7	427,0	120,7	184,1	-35,7	193,8	8,5	1185,4	3,8	0,0	10,3	30,2	80,7	-100,0		191,9	167,6	2036,5			
MARCHE	63,0	138,9	298,7	429,4	647,0	724,0	120,7	115,0	43,8	50,7	11,9	1050,0	0,0	11,5	8,1	62,8	70,4		-29,4	674,3	12,2				
LAZIO	435,4	960,8	1.280,7	1.863,4	9.448,0	10.688,0	120,7	33,3	45,5	407,0	13,1	2354,8	32,9	4,6	41,7	908,5	1.010,1	-85,9	799,4	2080,9	11,2	2969,8			
ABRUZZO	52,4	115,5	283,0	217,4	748,7	818,0	120,7	144,9	-23,2	244,4	9,2	1462,4	8,8	17,1	79,6	68,0	57,2	94,9	365,2	-14,6	-15,8	551,4			
MOLISE	16,6	36,6	98,0	72,4	191,7	244,0	120,7	167,3	-26,2	165,0	27,3	1369,1	0,0	0,0	7,2	21,7	51,6		202,4	202,4	138,3				
CAMPANIA	253,3	558,9	1.412,5	934,0	3.636,9	4.513,0	120,7	152,7	-33,9	289,4	24,1	1681,9	20,2	24,6	32,2	235,6	198,6	22,2	30,6	632,0	-15,7	884,9			
PUGLIA	143,9	317,6	773,6	434,5	2.411,5	2.945,0	120,7	143,5	-43,8	455,0	22,1	1945,9	23,1	29,7	30,2	93,5	107,2	28,7	1,6	209,9	14,7	364,5			
BASILICATA	23,3	51,4	106,7	88,3	396,0	472,0	120,7	107,6	-17,2	348,4	19,2	1927,5	7,6	11,3	1,2	32,5	24,4	49,8	-89,2	2551,9	-25,1	222,4			
CALABRIA	48,1	106,0	184,3	199,8	916,4	1.156,0	120,7	73,8	8,5	358,6	26,1	2305,8	13,7	4,1	6,2	110,6	66,6	-70,3	53,3	1672,0	-39,8	385,3			
SICILIA	274,7	606,3	1.315,2	980,3	4.736,5	5.398,0	120,7	116,9	-25,5	383,2	14,0	1864,8	20,4	18,1	78,1	114,8	224,5	-10,9	330,7	47,0	95,6	1003,0			
SARDEGNA	47,4	104,5	297,4	251,6	414,5	1.352,0	120,7	184,6	-15,4	64,8	22,2	2754,7	0,0	8,1	17,9	51,5	20,9		120,6	187,3	-59,4				
TOTALE	6.138,6	13.546,0	26.612,4	36.363,8	81.346,6	84.061,0	120,7	96,5	36,6	123,7	3,3	12.694,4	310,2	800,2	2.440,7	6.922,6	6.812,5	157,9	205,0	183,6	-1,6	2095,9			
NORD	4.428	9.770	18.409	29.266	53.930	51.659	120,7	88,4	59,0	84,3	-4,2	1066,7	162,6	630,4	2.022,3	4.793,0	4.441,5	287,7	220,8	137,0	-7,3	2631,6			
CENTRO	851	1.879	3.732	3.920	13.964	15.504	120,7	98,7	5,0	256,3	11,0	1721,1	54,0	56,7	165,8	1.401,5	1.619,8	5,0	192,5	745,4	15,6	2901,6			
SUD	860	1.897	4.471	3.178	13.452	16.898	120,7	135,7	-28,9	323,2	25,6	1865,8	93,7	113,1	252,6	728,1	751,1	20,7	123,3	188,3	3,2	701,9			
NORD (*)	72,1	72,1	69,2	80,5	66,3	61,5							52,4	78,8	82,9	69,2	65,2								
CENTRO (*)	13,9	13,9	14,0	10,8	17,2	18,4							17,4	7,1	6,8	20,2	23,8								
SUD (*)	14,0	14,0	16,8	8,7	16,5	20,1							30,2	14,1	10,3	10,5	11,0								

(*) Composizione percentuale

(1) Entrate contributive: contributo soggettivo, integrativo, maternità, contribuzione volontaria, contribuzione da ricongiunzioni attive

(2) Entrate contributive anno 2015 stimate

N.B. Entrate ed uscite sono rilevate per competenza e non per cassa

Fonte: elaborazioni Ilnetari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.3.A1. ENPAPI - Saldi regionalizzati 1999-2015 (valori assoluti in migliaia di Euro)

REGIONE	SALDO					VAR. %			
	2001	2004	2009	2014	2015	01-04	04-09	09-14	14-15
PIEMONTE	1.641,4	3.043,5	4.464,2	8.765,7	9.072,4	85,4	46,7	96,4	3,5
VALLE									
D'AOSTA	56,3	178,4	152,5	141,2	172,9	217,1	-14,5	-7,4	22,5
LOMBARDIA	4.086,4	6.552,4	11.834,5	23.694,9	21.217,8	60,3	80,6	100,2	-10,5
LIGURIA	326,0	697,1	856,9	1.675,0	1.930,8	113,9	22,9	95,5	15,3
TRENTINO	794,9	1.635,6	2.501,0	2.566,9	2.187,0	105,8	52,9	2,6	-14,8
VENETO	1.063,8	2.108,7	3.053,2	4.918,6	5.171,0	98,2	44,8	61,1	5,1
FRIULI									
VENEZIA									
GIULIA	361,1	934,4	912,9	1.409,7	1.411,0	158,8	-2,3	54,4	0,1
EMILIA									
ROMAGNA	1.278,0	2.628,9	3.468,4	5.965,0	6.054,5	105,7	31,9	72,0	1,5
TOSCANA	688,4	1.904,3	1.387,2	3.075,7	3.206,4	176,6	-27,2	121,7	4,3
UMBRIA	69,5	208,2	123,7	363,5	346,3	199,5	-40,6	194,0	-4,7
MARCHE	138,9	287,2	421,3	584,2	653,6	106,7	46,7	38,7	11,9
LAZIO	927,9	1.276,1	1.821,8	8.539,5	9.677,9	37,5	42,8	368,7	13,3
ABRUZZO	106,8	265,9	137,9	680,8	760,8	149,0	-48,1	393,8	11,8
MOLISE	36,6	98,0	65,2	170,0	192,4	167,3	-33,5	160,9	13,1
CAMPANIA	538,7	1.387,9	901,8	3.401,3	4.314,4	157,6	-35,0	277,2	26,8
PUGLIA	294,6	743,9	404,3	2.318,0	2.837,8	152,5	-45,6	473,3	22,4
BASILICATA	43,8	95,3	87,1	363,4	447,6	117,6	-8,7	317,4	23,2
CALABRIA	92,3	180,2	193,6	805,8	1.089,4	95,2	7,4	316,2	35,2
SICILIA	585,9	1.297,0	902,2	4.621,7	5.173,5	121,4	-30,4	412,3	11,9
SARDEGNA	104,5	289,3	233,7	363,0	1.331,1	176,8	-19,2	55,4	266,7
TOTALE	13.235,8	25.812,2	33.923,1	74.424,1	77.248,5	95,0	31,4	119,4	3,8
NORD	9.607,8	17.779,0	27.243,5	49.137,0	47.217,5	85,0	53,2	80,4	-3,9
CENTRO	1.824,7	3.675,8	3.753,9	12.562,9	13.884,2	101,4	2,1	234,7	10,5
SUD	1.803,2	4.357,4	2.925,8	12.724,1	16.146,9	141,6	-32,9	334,9	26,9
NORD (*)	72,6	68,9	80,3	66,0	61,1				
CENTRO (*)	13,8	14,2	11,1	16,9	18,0				
SUD (*)	13,6	16,9	8,6	17,1	20,9				

(*) Composizione percentuale

Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.3.B. ENPAPI - Iseriti, pensioni e variazioni 1999-2015, dati regionalizzati

REGIONE	N° ISCRITTI					VARIAZIONI %							N° PENSIONI				
	1999	2001	2004	2009	2014	2015	99-01	01-04	04-09	09-14	14-15	99-15	2001	2004	2009	2014	2015
PIEMONTE	583	1.044	1.828	3.420	5.395	5.782	79,1	75,1	87,1	57,7	7,2	891,8	0	10	46	156	192
VALLE D'AOSTA	29	67	106	204	306	318	131,0	58,2	92,5	50,0	3,9	996,6	0	0	2	8	10
LOMBARDIA	912	1.746	3.176	6.817	10.870	11.574	91,4	81,9	114,6	59,5	6,5	1169,1	0	14	99	354	437
LIGURIA	476	725	855	1.313	1.960	2.061	52,3	17,9	53,6	49,3	5,2	333,0	0	1	11	41	45
TRENTINO	207	435	797	1.391	1.639	1.685	110,1	83,2	74,5	17,8	2,8	714,0	0	2	25	95	117
VENETO	346	647	1.133	2.344	3.989	4.338	87,0	75,1	106,9	70,2	8,7	1153,8	0	3	47	194	244
FRIULI VENEZIA GIULIA	207	395	532	802	1.198	1.264	90,8	34,7	50,8	49,4	5,5	510,6	0	5	29	96	110
EMILIA ROMAGNA	770	1.263	1.795	3.121	4.693	4.913	64,0	42,1	73,9	50,4	4,7	538,1	0	5	75	250	285
TOSCANA	854	1.378	1.882	2.707	4.044	4.336	61,4	36,6	43,8	49,4	7,2	407,7	1	10	48	155	175
UMBRIA	52	111	144	231	475	529	113,5	29,7	60,4	105,6	11,4	917,3	0	0	2	9	10
MARCHE	74	133	208	462	774	825	79,7	56,4	122,1	67,5	6,6	1014,9	0	1	5	29	38
LAZIO	512	1.053	1.360	3.282	7.409	8.108	105,7	29,2	141,3	125,7	9,4	1483,6	0	0	13	44	55
ABRUZZO	79	182	244	425	894	966	130,4	34,1	74,2	110,4	8,1	1122,8	0	1	4	8	8
MOLISE	31	53	87	125	252	262	71,0	64,2	43,7	101,6	4,0	745,2	0	0	0	1	0
CAMPANIA	419	948	1.445	2.276	4.269	4.741	126,3	52,4	57,5	87,6	11,1	1031,5	0	0	3	3	8
PUGLIA	301	626	864	1.251	2.816	3.113	108,0	38,0	44,8	125,1	10,5	934,2	0	0	4	9	11
BASILICATA	46	117	181	244	421	447	154,3	54,7	34,8	72,5	6,2	871,7	0	0	1	1	2
CALABRIA	70	135	185	463	1.035	1.157	92,9	37,0	150,3	123,5	11,8	1552,9	0	0	0	2	2
SICILIA	361	695	1.075	1.773	3.843	4.291	92,5	54,7	64,9	116,8	11,7	1088,6	0	0	2	12	15
SARDEGNA	148	264	372	708	1.146	1.202	78,4	40,9	90,3	61,9	4,9	712,2	0	0	3	5	6
TOTALE	6.477	12.017	18.269	33.359	57.428	61.912	85,5	52,0	82,6	72,2	7,8	855,9	1	52	419	1.472	1.770
NORD	3.530	6.322	10.222	19.412	30.050	31.935	79,1	61,7	89,9	54,8	6,3	804,7	0	40	334	1.194	1.440
CENTRO	1.492	2.675	3.594	6.682	12.702	13.798	79,3	34,4	85,9	90,1	8,6	824,8	1	11	68	237	278
SUD	1.455	3.020	4.453	7.265	14.676	16.179	107,6	47,5	63,1	102,0	10,2	1012,0	0	1	17	41	52
NORD (*)	54,5	52,6	56,0	58,2	52,3	51,6							0,0	76,9	79,7	81,1	81,4
CENTRO (*)	23,0	22,3	19,7	20,0	22,1	22,3							100,0	21,2	16,2	16,1	15,7
SUD (*)	22,5	25,1	24,4	21,8	25,6	26,1							0,0	1,9	4,1	2,8	2,9

(*) Composizione percentuale

NOTA: Le prime pensioni vengono erogate dal 01/01/2001

Fonte: elaborazioni Istituti Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.3.C. ENPAPI - Dati e indicatori 2015, dati regionalizzati

Regione	Indicatori															Pop. res. al 31/12/2004						
	1	2		3	3 bis	4	5		6	7	8	9	10	11	12							
	Entrate contributive (1) in migliaia di euro	Uscite per prestazioni previdenziali in migliaia di euro		Uscite per prestazioni assistenziali inclusive le polizze collettive in migliaia di euro	Incidenza prestazioni assistenziali su totale	Saldo in migliaia di euro	Iscritti		Pensionati		Iscritti / pensionati	Contributo medio	Pensione media	Contr. Medio / pensione media	Contributi nd * 10.000 abitanti		Entrate contributive / Uscite prestazioni					
	val. ass.	val. %	val. ass.	val. %	val. ass.	val. %	val. ass.	val. %	Var % m. 2001/15	val. ass.	val. %	Var % m. 2001/15	val. ass.	val. %	5 ^a pop. res. 2015	I: (2+3)						
PIEMONTE	9.923,00	11,80	264,83	10,53	585,73	13,63	68,86	9.072,44	11,74	5.782	9,34	891,77	192	10,85	1.244,2	13,07	11,67	1.379,3	1,244,2	13,07	11,67	4.424,467
VALLE D'AOSTA	195,00	0,23	15,21	0,61	6,84	0,16	31,02	172,95	0,22	318	0,51	996,55	10	0,56	613,2	31,80	613,2	1.521,2	0,4031	24,79	8,84	128,298
LOMBARDIA	22.759,00	27,07	653,09	25,98	888,09	20,66	57,62	21.217,83	27,47	11.574	18,69	1.169,08	437	24,69	1.966,4	26,49	1.966,4	1.494,5	1,3158	11,57	14,77	10.002,615
LIGURIA	2.057,00	2,45	45,56	1,81	80,67	1,88	63,91	1.930,78	2,50	2.061	3,33	332,98	45	2,54	45,80	45,80	998,1	1.012,4	0,9859	13,02	16,30	1.583,263
TRENTINO	2.559,00	3,04	172,00	6,84	199,96	4,65	53,76	2.187,04	2,83	1.685	2,72	714,01	117	6,61	1.518,7	14,40	1.518,7	1.470,1	1,0331	15,96	6,88	1.055,934
VENETO	5.771,00	6,87	372,11	14,80	227,89	5,30	37,98	5.171,00	6,69	4.338	7,01	1.153,76	244	13,79	1.330,3	17,78	1.330,3	1.525,0	0,8723	8,80	9,62	4.927,596
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.666,00	1,98	149,17	5,93	105,86	2,46	41,51	1.410,97	1,83	1.264	2,04	510,63	110	6,21	1.318,0	11,49	1.318,0	1.356,1	0,9719	10,30	6,53	1.227,122
EMILIA	6.729,00	8,00	420,49	16,73	254,04	5,91	37,66	6.054,47	7,84	4.913	7,94	538,05	285	16,10	1.369,6	17,24	1.369,6	1.475,4	0,9283	11,04	9,98	4.450,508
ROMAGNA	3.665,00	4,36	240,22	9,56	218,36	5,08	47,62	3.206,42	4,15	4.336	7,00	407,73	175	9,89	845,2	24,78	845,2	1.372,7	0,6158	11,55	7,99	3.752,654
TOSCANA	427,00	0,51	10,54	0,42	70,17	1,63	86,94	346,29	0,45	529	0,85	917,31	10	0,56	807,2	52,90	807,2	1.054,5	0,7655	5,91	5,29	894,762
UMBRIA	724,00	0,86	35,80	1,42	34,63	0,81	49,17	653,56	0,85	825	1,33	1.014,86	38	2,15	877,6	21,71	877,6	942,2	0,9314	5,32	10,28	1.550,796
MARCHE	10.688,00	12,71	68,06	2,71	942,05	21,92	93,26	9.677,89	12,53	8.108	13,10	1.483,59	55	3,11	1.237,5	147,42	1.237,5	1.237,5	1,0652	13,76	10,58	5.892,425
LAZIO	818,00	0,97	12,65	0,50	44,54	1,04	77,88	760,81	0,98	966	1,56	1.122,78	8	0,45	846,8	120,75	846,8	1.581,0	0,5356	7,25	14,30	1.331,574
ABRUZZO	244,00	0,29	0,00	0,00	51,64	1,20	100,00	192,36	0,25	262	0,42	745,16	0	0,00	931,3	592,63	931,3	1.381,1	0,6893	8,36	4,72	313,348
MOLISE	4.513,00	5,37	11,05	0,44	187,57	4,36	94,44	4.314,39	5,59	4.741	7,66	1.031,50	8	0,45	834,1	283,00	834,1	1.381,1	0,6893	8,36	4,72	313,348
CAMPANIA	2.945,00	3,50	9,17	0,36	98,05	2,28	91,44	2.837,78	3,67	3.113	5,03	934,22	11	0,62	946,0	223,50	946,0	1.381,1	0,6893	8,36	4,72	313,348
PUGLIA	472,00	0,56	1,60	0,06	22,76	0,53	93,43	447,64	0,58	447	0,72	871,74	2	0,11	1.055,9	223,50	1.055,9	799,7	1,3203	7,75	19,38	576,619
BASILICATA	1.156,00	1,38	1,73	0,07	64,89	1,51	97,40	1.089,38	1,41	1.157	1,87	1.552,86	2	0,11	864,9	578,50	864,9	1.3203	1,5553	5,85	17,35	1.976,631
CALABRIA	5.398,00	6,42	23,04	0,92	201,49	4,69	89,74	5.173,46	6,70	4.291	6,93	1.088,64	15	0,85	1.258,0	286,07	1.258,0	1.536,3	0,8188	8,43	24,04	5.092,080
SICILIA	1.352,00	1,61	7,55	0,30	13,38	0,31	63,92	1.331,07	1,72	1.202	1,94	712,16	6	0,34	1.124,8	200,33	1.124,8	1.258,3	0,8939	7,23	64,61	1.663,286
SARDEGNA	84,061,00	100,00	2.513,88	100,00	4.298,61	100,00	63,10	77.248,51	100,00	61.912,00	100,00	855,87	1.770	100,00	1.420,3	34,98	1.357,7	1.420,3	0,9560	10,18	12,34	60.795,612
ITALIA	51.659,00	61,45	2.092,46	83,24	2.349,08	54,6	52,9	47.217,46	61,12	31.935,00	51,38	804,67	1.440,00	81,36	1.617,6	22,18	1.617,6	1.453,1	1,1132	11,49	11,63	27.799,803
Nord	15.594,00	18,44	354,63	14,11	1.265,21	29,4	78,1	13.894,16	17,97	13.798,00	22,29	824,80	278,00	15,71	1.123,6	49,63	1.123,6	1.275,6	1,123,6	11,41	9,57	12.090,637
Centro	16.898,00	20,10	66,79	2,66	684,31	15,9	91,1	16.146,89	20,90	16.179,00	26,13	1.011,96	52,00	2,94	1.044,4	311,13	1.044,4	1.284,5	0,8131	7,74	22,50	20.905,172
Sud																						

Il dato comprende il totale dei contributi versati

(1) Il dato comprende il totale dei contributi versati

Fonte: elaborazioni lineari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.3.D. ENAPI - Distribuzione regionalizzata iscritti, per genere ed età, 1999-2015

Regione	1999			2015			VAR%		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALI	MASCHI	FEMMINE	TOTALI	MASCHI	FEMMINE	TOTALI
PIEMONTE	65	518	583	1.199	4.583	5.782	1.744,62	784,75	891,77
VALLE D'AOSTA	1	28	29	54	264	318	5.300,00	842,86	996,55
LOMBARDIA	143	769	912	2.559	9.015	11.574	1.689,51	1.072,30	1.1169,08
LIGURIA	96	380	476	481	1.580	2.061	401,04	315,79	332,98
TRENTINO	33	174	207	280	1.405	1.685	748,48	707,47	714,01
VENETO	74	272	346	1.201	3.137	4.338	1.522,97	1.053,31	1.153,76
FRIGLI VENEZIA									
GIULIA	28	179	207	246	1.018	1.264	778,57	468,72	510,63
EMILIA									
ROMAGNA	146	624	770	1.119	3.794	4.913	666,44	508,01	538,05
TOSCANA	157	697	854	1.089	3.247	4.336	593,63	365,85	407,73
UMBRIA	8	44	52	155	374	529	1.837,50	750,00	917,31
MARCHE	19	55	74	276	549	825	1.352,63	898,18	1.014,86
LAZIO	151	361	512	2.298	5.810	8.108	1.421,85	1.509,42	1.483,59
ABRUZZO	17	62	79	248	718	966	1.358,82	1.058,06	1.122,78
MOLISE	8	23	31	75	187	262	837,50	713,04	745,16
CAMPANIA	227	192	419	2.071	2.670	4.741	812,33	1.290,63	1.031,50
PUGLIA	119	182	301	1.250	1.863	3.113	950,42	923,63	934,22
BASILICATA	9	37	46	162	285	447	1.700,00	670,27	871,74
CALABRIA	34	36	70	493	664	1.157	1.350,00	1.744,44	1.552,86
SICILIA	178	183	361	2.151	2.140	4.291	1.108,43	1.069,40	1.088,64
SARDEGNA	42	106	148	308	894	1.202	633,33	743,40	712,16
ITALIA	1.555	4.922	6.477	17.715	44.197	61.912	1.039,23	797,95	855,87
Nord	586	2.944	3.530	7.139	24.796	31.935	1118,26	742,26	804,67
Centro	335	1.157	1.492	3.818	9.980	13.798	1039,70	762,58	824,80
Sud	634	821	1.455	6.758	9.421	16.179	965,93	1047,50	1011,96

Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.3.E. ENPAPI - Dati patrimoniali (valori assoluti in migliaia di Euro)

Tipologia di investimento	ANNO							VAR %				
	1999	2001	2004	2009	2014	2015		99-01	01-04	04-09	09-14	14-15
TITOLI DI STATO (a)	0,00	0,00	557,00	4.888,00	0,00	0,00				777,6	-100,0	
di cui domestico (a1)	0,00	0,00	557,00	4.888,00	0,00	0,00				777,6	-100,0	
TITOLI DI CAPITALE												
(b)	0,00	0,00	0,00	114.874,00	1.000,00	1.000,00					-99,1	0,0
di cui domestico (a2)	0,00	0,00	0,00	26.500,00	1.000,00	1.000,00					-96,2	0,0
ALTRI TITOLI DI												
DEBITO (c)	0,00	0,00	15.032,00	5.010,00	89.995,00	0,00				-66,7	1696,3	-100,0
di cui domestico (a3)	0,00	0,00	4.483,00	5.010,00	89.995,00	0,00				11,8	1696,3	-100,0
OICR (d)	0,00	6.176,00	16.634,00	818,00	89.552,00	247.369,00			169,3	-95,1	10847,7	176,2
di cui domestico (a4)	0,00	6.176,00	1.991,00	818,00	3.445,00	2.089,00			-67,8	-58,9	321,1	-39,4
IMMOBILI (e)	0,00	0,00	0,00	25.423,00	30.998,00	31.039,00					21,9	0,1
di cui domestico (a5)	0,00	0,00	0,00	25.423,00	30.998,00	31.039,00					21,9	0,1
FONDI												
IMMOBILIARI/PARTE												
CIPAZIONI IN												
SOCIETA'												
IMMOBILIARI (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	212.606,00	164.945,00						-22,4
di cui domestico (a6)	0,00	0,00	0,00	0,00	172.869,00	164.945,00						-4,6
TOTALE (a+b+c+d+e+f)	0,00	6.176,00	32.223,00	151.013,00	424.151,00	444.353,00		421,7	368,6	180,9	4,8	
di cui domestico												
(a1+a2+a3+a4+a5+a6)	0,00	6.176,00	7.031,00	62.639,00	298.307,00	199.073,00		13,8	790,9	376,2	-33,3	
LIQUIDITA' (1)	508,00	2.056,00	4.268,00	14.157,00	10.113,00	9.317,00		304,7	107,6	231,7	-28,6	-7,9
POLIZZE												
ASSICURATIVE (2)	0,00	0,00	1.300,00	30.883,00	48.060,00	49.618,00				2275,6	55,6	3,2
ALTRO (3)	4.336,00	18.523,00	32.961,00	0,00	25.005,00	5.165,00		327,2	77,9	-100,0	-79,3	19,1
TOTALE												
COMPLESSIVO =												
[TOTALE + (1) + (2) + (3)]	4.844,00	26.755,00	70.752,00	196.053,00	507.329,00	508.453,00		452,3	164,4	177,1	158,8	0,2
												10396,6

Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.4.A. EPAP - Entrate contributive e uscite per prestazioni, 1999-2015, dati regionalizzati (valori assoluti in milioni di Euro)

REGIONE	ENTRATE CONTRIBUTIVE (1)						VAR. %						TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI (PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI) (3)						VAR. % (3)			
	1999	2001	2004	2009	2014	2015 (2)	99-01	01-04	04-09	09-14	14-15	99-15	2001	2004	2009	2014	2015	01-04	09-14	14-15	14-15	01-15
PIEMONTE	1.293,2	1.608,2	2.157,3	2.493,8	2.606,2	2.570,5	24,4	34,1	15,6	4,5	-1,4	98,8	0,2	11,1	88,2	285,7	341,9	5471,3	695,7	223,8	19,7	171676,4
VALLE D'AOSTA	143,0	182,8	242,9	278,6	255,4	251,9	27,8	32,9	14,7	-8,3	-1,4	76,2	0,0	1,3	7,6	6,9	6,3		477,6	-8,9	-8,5	
LOMBARDIA	2.085,1	2.515,4	3.544,6	4.442,2	4.643,4	4.579,7	20,6	40,9	25,3	4,5	-1,4	119,6	0,6	26,1	196,4	579,2	644,9	4401,0	652,7	194,9	11,3	111154,4
LIGURIA	562,0	786,4	927,9	1.069,3	1.080,0	1.065,2	39,9	18,0	15,2	1,0	-1,4	89,5	0,2	6,7	40,1	149,6	175,0	3757,1	497,8	273,2	16,9	100523,5
TRENTINO	557,5	725,9	825,4	951,7	982,3	949,1	30,2	13,7	15,3	1,1	-1,4	70,2	2,0	7,9	43,4	140,6	150,8	302,4	446,5	224,4	7,3	75513,3
VENETO	1.408,2	1.915,7	2.346,8	2.900,3	3.143,1	3.100,0	36,0	22,5	23,6	8,4	-1,4	120,1	0,0	10,3	106,7	422,2	489,0		937,7	295,8	15,8	
FRIULI VENEZIA GIULIA	439,7	576,4	715,6	856,5	801,4	790,4	31,1	24,1	19,7	-6,4	-1,4	79,8	0,0	6,3	22,9	101,2	114,5		264,1	341,5	13,2	
EMILIA ROMAGNA	1.834,7	2.225,7	2.741,5	3.025,7	3.255,4	3.210,8	21,3	23,2	10,4	7,6	-1,4	75,0	3,0	35,8	163,8	504,5	549,6	11120,0	357,7	208,0	8,9	185147,7
TOSCANA	2.066,7	2.646,0	3.380,9	4.025,8	4.245,1	4.187,0	28,0	27,8	19,1	5,4	-1,4	102,6	1,2	22,2	141,3	368,6	420,2	1709,4	536,1	160,8	14,0	34117,1
UMBRIA	656,8	826,1	894,2	1.154,9	1.243,0	1.225,9	25,8	8,2	29,1	7,6	-1,4	86,7	0,0	8,2	28,4	84,7	90,9		244,1	198,5	7,3	
MARCHE	860,6	1.091,4	1.223,9	1.298,3	1.259,7	1.242,4	26,8	12,1	6,1	-3,0	-1,4	44,4	0,4	11,7	69,6	218,8	250,1	2595,9	497,2	214,4	14,3	57572,7
LAZIO	1.455,8	2.041,8	2.565,1	3.256,7	3.532,3	3.483,9	40,3	25,6	27,0	8,5	-1,4	139,3	0,2	15,3	134,6	397,4	477,8		781,9	195,4	20,2	
ABRUZZO	372,1	466,2	590,8	715,9	912,1	899,6	25,3	26,7	21,2	27,4	-1,4	141,8	0,2	6,4	40,3	106,5	140,8	3913,8	532,4	164,3	32,2	88574,0
MOLISE	182,3	221,8	227,6	237,9	235,9	232,6	21,7	2,6	4,5	-0,8	-1,4	27,6	0,4	3,4	23,6	48,6	58,2	834,7	591,8	106,2	19,8	15872,8
CAMPANIA	1.226,1	1.603,8	1.904,5	2.114,3	2.301,5	2.270,0	30,8	18,8	11,0	8,9	-1,4	85,1	0,0	9,1	82,7	197,1	206,3	18511,2	804,5	138,4	4,6	420722,0
PUGLIA	1.005,5	1.392,5	1.565,0	2.012,8	2.429,2	2.395,9	26,5	12,4	28,6	20,7	-1,4	117,7	0,6	9,5	94,9	229,8	261,1	1623,3	895,0	142,3	13,6	47093,6
BASILICATA	282,7	388,1	481,8	625,9	705,2	695,5	37,3	24,1	29,9	12,7	-1,4	146,0	0,1	0,9	9,8	43,1	48,2	662,0	1003,4	340,3	11,9	41335,2
CALABRIA	651,3	778,0	920,6	1.185,0	1.295,9	1.278,2	19,5	18,3	28,7	9,4	-1,4	96,3	0,2	5,9	39,1	117,4	129,7	3159,8	560,6	200,4	10,5	71385,6
SICILIA	1.859,7	2.363,8	2.636,8	3.247,6	3.419,5	3.372,7	27,1	11,6	23,2	5,3	-1,4	81,4	0,1	23,3	118,5	376,6	441,4	27513,1	409,0	217,8	17,2	52481,1
SARDEGNA	587,5	699,1	1.033,9	1.439,4	1.339,4	1.321,0	19,0	47,9	39,2	-6,9	-1,4	124,9	0,0	6,2	46,1	92,2	104,4		650,2	99,9	13,2	
TOTALE	19.625,6	25.055,1	30.927,1	37.332,5	39.666,0	39.122,4	27,7	23,4	20,7	6,3	-1,4	99,3	480,0	1.232,3	3.859,8	6.976,7	7.560,1	156,7	213,2	80,8	8,4	14749,9
NORD	8.323	10.537	13.502	16.018	16.747	16.518	26,6	28,1	18,6	4,6	-1,4	98,4	5,9	105,5	669,1	2.189,9	2.472,0	1695,2	534,2	227,3	12,9	41965,7
CENTRO	5.040	6.605	8.064	9.736	10.280	10.139	31,1	22,1	20,7	5,6	-1,4	101,2	1,7	57,4	373,9	1.069,5	1.239,0	3355,9	551,6	186,1	15,9	74527,0
SUD	6.262	7.913	9.361	11.579	12.639	12.466	26,4	18,3	23,7	9,2	-1,4	99,1	1,5	64,7	454,9	1.211,3	1.390,1	4190,8	603,2	166,3	14,8	92104,4
NORD (*)	42,4	42,1	43,7	42,9	42,2	42,2																
CENTRO (*)	25,7	26,4	26,1	26,1	25,9	25,9																
SUD (*)	31,9	31,6	30,3	31,0	31,9	31,9																

(*) Composizione percentuale
 (1) Entrate contributive: contributo soggettivo, integrativo, maternità, contribuzione volontaria, contribuzione da riunioni attive
 (2) Entrate contributive anno 2015 stimate
 (3) Soltanto nel totale sono computati i valori riferiti alle prestazioni assistenziali perché non disponibili a livello regionale
 N.B. Entrate ed uscite sono rilevate per competenza e non per cassa

Fonte: elaborazioni Istituti Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.4.A1. EPAP - Saldi regionalizzati 1999-2015 (valori assoluti in migliaia di Euro)												
REGIONE	SALDO (1)					VAR. % (1)						
	2001	2004	2009	2014	2015	01-04	04-09	09-14	14-15	01-15		
PIEMONTE	1.608,0	2.146,3	2.405,5	2.320,5	2.228,6	33,5	12,1	-3,5	-4,0	38,6		
VALLE D'AOSTA	182,8	241,6	271,0	248,5	245,6	32,2	12,2	-8,3	-1,2	34,4		
LOMBARDIA	2.514,8	3.518,5	4.245,8	4.064,2	3.934,9	39,9	20,7	-4,3	-3,2	56,5		
LIGURIA	786,2	921,2	1.029,2	930,4	890,3	17,2	11,7	-9,6	-4,3	13,2		
TRENTINO	723,9	817,5	908,4	821,6	798,2	12,9	11,1	-9,5	-2,8	10,3		
VENETO	1.915,7	2.336,5	2.793,6	2.720,9	2.611,1	22,0	19,6	-2,6	-4,0	36,3		
FRIULI VENEZIA												
GIULIA	576,4	709,3	833,6	700,2	675,9	23,0	17,5	-16,0	-3,5	17,3		
EMILIA												
ROMAGNA	2.222,7	2.705,7	2.861,9	2.750,9	2.661,2	21,7	5,8	-3,9	-3,3	19,7		
TOSCANA	2.644,8	3.358,7	3.884,5	3.876,6	3.766,8	27,0	15,7	-0,2	-2,8	42,4		
UMBRIA	826,1	886,0	1.126,5	1.158,2	1.135,0	7,3	27,1	2,8	-2,0	37,4		
MARCHE	1.091,0	1.212,2	1.228,8	1.040,9	992,4	11,1	1,4	-15,3	-4,7	-9,0		
LAZIO	2.041,8	2.549,9	3.122,2	3.134,9	3.006,1	24,9	22,4	0,4	-4,1	47,2		
ABRUZZO	466,0	584,4	675,5	805,6	758,8	25,4	15,6	19,2	-5,8	62,8		
MOLISE	221,5	224,2	214,3	187,3	174,4	1,2	-4,4	-12,6	-6,9	-21,2		
CAMPANIA	1.603,7	1.895,4	2.031,6	2.104,4	2.063,7	18,2	7,2	3,6	-1,9	28,7		
PUGLIA	1.391,9	1.555,5	1.917,9	2.199,4	2.134,8	11,7	23,3	14,7	-2,9	53,4		
BASILICATA	388,0	480,9	616,2	662,1	647,3	23,9	28,1	7,5	-2,2	66,8		
CALABRIA	777,8	914,7	1.145,9	1.178,5	1.148,4	17,6	25,3	2,8	-2,6	47,7		
SICILIA	2.363,7	2.613,5	3.129,1	3.043,0	2.931,3	10,6	19,7	-2,8	-3,7	24,0		
SARDEGNA	699,1	1.027,7	1.393,3	1.247,2	1.216,7	47,0	35,6	-10,5	-2,4	74,0		
TOTALE	24.575,1	29.694,9	33.472,7	32.689,3	31.562,3	20,8	12,7	-2,3	-3,4	28,4		
NORD	10.530,7	13.396,5	15.349,1	14.557,3	14.045,7	27,2	14,6	-5,2	-3,5	33,4		
CENTRO	6.603,7	8.006,8	9.361,9	9.210,6	8.900,2	21,2	16,9	-1,6	-3,4	34,8		
SUD	7.911,8	9.296,2	11.123,7	11.427,4	11.075,4	17,5	19,7	2,7	-3,1	40,0		

(1) Soltanto nel totale sono computati i valori riferiti alle prestazioni assistenziali perché non disponibili a livello regionale

Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.4.B. EPAP - Iscritti, pensioni e variazioni 1999-2015, dati regionalizzati

REGIONE	N° ISCRITTI						VARIAZIONI %						N° PENSIONI					
	1999	2001	2004	2009	2014	2015	99-01	01-04	04-09	09-14	14-15	99-15	2001	2004	2009	2014	2015	
PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA LIGURIA TRENTINO VENETO	699	765	893	1.012	1.036	1.008	9,4	16,7	13,3	2,4	-2,7	44,2	1	9	34	79	93	
	61	62	79	88	90	86	1,6	27,4	11,4	2,3	-4,4	41,0	0	1	3	2	1	
	1.081	1.169	1.316	1.491	1.554	1.502	8,1	12,6	13,3	4,2	-3,3	38,9	3	18	90	176	193	
	352	386	404	459	460	436	9,7	4,7	13,6	0,2	-5,2	23,9	1	5	26	50	59	
	241	259	276	308	319	303	7,5	6,6	11,6	3,6	-5,0	25,7	2	6	17	40	42	
	862	932	1.029	1.119	1.171	1.148	8,1	10,4	8,7	4,6	-2,0	33,2	0	11	54	132	156	
	247	273	302	313	322	321	10,5	10,6	3,6	2,9	-0,3	30,0	0	6	13	43	48	
FRUIRI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMA GNA TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA TOTALE	982	1.053	1.135	1.213	1.224	1.188	7,2	7,8	6,9	0,9	-2,9	21,0	4	31	82	166	178	
	1.288	1.459	1.614	1.902	1.924	1.901	13,3	10,6	17,8	1,2	-1,2	47,6	3	23	85	165	177	
	421	459	519	598	611	599	9,0	13,1	15,2	2,2	-2,0	42,3	0	7	22	41	43	
	546	592	642	655	670	647	8,4	8,4	2,0	2,3	-3,4	18,5	1	16	34	82	93	
	958	1.106	1.275	1.432	1.489	1.435	15,4	15,3	12,3	4,0	-3,6	49,8	0	15	74	145	165	
	315	333	385	460	490	479	5,7	15,6	19,5	6,5	-2,2	52,1	1	10	28	61	69	
	127	126	140	158	168	168	-0,8	11,1	12,9	6,3	0,0	32,3	1	4	12	30	32	
	1.282	1.384	1.467	1.649	1.660	1.656	8,0	6,0	12,4	0,7	-0,2	29,2	1	16	73	154	165	
	867	972	1.010	1.220	1.316	1.294	12,1	3,9	20,8	7,9	-1,7	49,3	1	20	66	123	135	
	306	343	403	493	527	513	12,1	17,5	22,3	6,9	-2,7	67,6	1	2	13	25	29	
	607	692	800	982	1.028	1.027	14,0	15,6	22,8	4,7	-0,1	69,2	1	6	32	70	82	
	1.841	2.015	2.131	2.448	2.545	2.497	9,5	5,8	14,9	4,0	-1,9	35,6	1	36	99	213	240	
	547	596	723	856	925	909	9,0	21,3	18,4	8,1	-1,7	66,2	0	8	27	51	60	
	13.630	14.976	16.543	18.856	19.529	19.117	9,9	10,5	14,0	3,6	-2,1	40,3	22	250	884	1.848	2.060	
	NORD CENTRO SUD TOTALE	4.525	4.899	5.434	6.003	6.176	5.992	8,3	10,9	10,5	2,9	-3,0	32,4	11	87	319	688	770
		3.213	3.616	4.050	4.587	4.694	4.582	12,5	12,0	13,3	2,3	-2,4	42,6	4	61	215	433	478
		5.892	6.461	7.059	8.266	8.659	8.543	9,7	9,3	17,1	4,8	-1,3	45,0	7	102	350	727	812
		33,2	32,7	32,8	31,8	31,6	31,3							50,0	34,8	36,1	37,2	37,4
	CENTRO (*) SUD (*)	23,6	24,1	24,5	24,3	24,0	24,0							18,2	24,4	24,3	23,4	23,2
43,2		43,1	42,7	43,8	44,3	44,7							31,8	40,8	39,6	39,3	39,4	

(*) Composizione percentuale

NOTA: Le prime pensioni vengono erogate dal 01/01/2001

Fonte: elaborazioni Istituti Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.A.C. WPAP - Dati e indicatori 2015, dati regionalizzati

Regione	Indicatori															Pop. res. al 31/12/2015 Stima Istat	
	1	2	3	3 bis	4	5		6	7	8	9	10	11	12			
	Entrate contributive (1) in migliaia di euro	Uscite per prestazioni previdenziali in migliaia di euro	Uscite per prestazioni assistenziali incluse le polizze collettive in migliaia di euro (2)	Incidenza prestazioni assistenziali f su totale (2)	Saldo in migliaia di euro (2)	Iscritti		Pensioni		Iscritti / pensioni	Contributo medio	Pensione media	Contr. / Medio / pens. media	Contribu- nti * 10.000 abitanti	Entrate contributive / Uscite prestazioni (2)		
	val. ass.	val. %	val. ass.	val. %	val. ass.	val. ass.	val. %	Var % m. 1999/15	val. ass.	val. %	Var % m. 2004/15	5-6	1-5	2-6	8-9	5-pop.res. 2015	1-(2+3)
PIEMONTE	2.570,48	6,57	341,92	6,70	n.d.	n.d.	n.d.	44,21	93	4,51	9,3	10,84	2.550,1	3.676,6	0,6936	2,28	n.d.
VALLE D'AOSTA	251,90	0,64	6,33	0,12	n.d.	n.d.	n.d.	40,98	1	0,05	0,0	86,00	2.929,1	6.329,8	0,4627	6,70	n.d.
LOMBARDIA	4.579,73	11,71	644,88	12,64	n.d.	n.d.	n.d.	38,95	193	9,37	9,7	7,78	3.049,1	3.341,3	0,9125	1,50	n.d.
LIGURIA	1.065,25	2,72	174,96	3,43	n.d.	n.d.	n.d.	23,86	59	2,86	10,8	7,39	2.443,2	2.965,5	0,8239	2,75	n.d.
TRENTINO	949,08	2,43	150,84	2,96	n.d.	n.d.	n.d.	25,73	42	2,04	6,0	7,21	3.132,3	3.591,3	0,8722	2,87	n.d.
VENETO	3.100,04	7,92	488,97	9,59	n.d.	n.d.	n.d.	33,18	156	7,57	13,2	7,36	2.700,4	3.134,4	0,8615	2,33	n.d.
FRIULI VENEZIA GIULIA	790,40	2,02	114,50	2,24	n.d.	n.d.	n.d.	29,96	48	2,33	7,0	6,69	2.462,3	2.385,5	1,0322	2,62	n.d.
EMILIA	3.210,82	8,21	549,63	10,77	n.d.	n.d.	n.d.	20,98	178	8,64	4,7	6,67	2.702,7	3.087,8	0,8753	2,67	n.d.
ROMAGNA	4.186,95	10,70	420,19	8,24	n.d.	n.d.	n.d.	47,59	177	8,59	6,7	10,74	2.202,5	2.374,0	0,9278	5,07	n.d.
TOSCANA	1.225,93	3,13	90,92	1,78	n.d.	n.d.	n.d.	42,28	43	2,09	5,1	13,93	2.046,6	2.114,4	0,9680	6,69	n.d.
UMBRIA	1.242,42	3,18	250,06	4,90	n.d.	n.d.	n.d.	18,50	93	4,51	4,8	6,96	1.920,3	2.688,8	0,7142	4,17	n.d.
MARCHE	3.483,89	8,91	477,83	9,37	n.d.	n.d.	n.d.	3,38	165	8,01	10,0	8,70	2.427,8	2.885,9	0,8383	2,44	n.d.
LAZIO	899,59	2,30	140,83	2,76	n.d.	n.d.	n.d.	52,06	69	3,35	5,9	6,94	1.878,1	2.041,0	0,9201	3,60	n.d.
ABRUZZO	232,65	0,59	58,21	1,14	n.d.	n.d.	n.d.	32,28	32	1,55	7,0	5,25	1.384,8	1.819,0	0,7613	5,36	n.d.
MOLISE	2.269,98	5,80	206,29	4,04	n.d.	n.d.	n.d.	8,66	165	8,01	9,3	10,04	1.370,8	1.250,2	1,0964	2,83	n.d.
CAMPANIA	2.395,94	6,12	261,11	5,12	n.d.	n.d.	n.d.	49,25	135	6,55	5,8	9,59	1.851,6	1.954,2	0,9573	3,16	n.d.
PUGLIA	695,52	1,78	48,20	0,94	n.d.	n.d.	n.d.	67,65	29	1,41	13,5	17,69	1.355,8	1.662,1	0,8157	8,90	n.d.
BASILICATA	1.278,16	3,27	129,74	2,54	n.d.	n.d.	n.d.	69,19	82	3,98	12,7	12,52	1.244,6	1.582,2	0,7866	5,20	n.d.
CALABRIA	3.372,67	8,62	441,38	8,65	n.d.	n.d.	n.d.	53,7	240	11,65	5,7	10,40	1.350,7	1.839,1	0,7344	4,90	n.d.
SICILIA	1.321,03	3,38	104,36	2,05	n.d.	n.d.	n.d.	66,18	60	2,91	6,5	15,15	1.453,3	1.739,4	0,8355	5,47	n.d.
SARDEGNA	39,122,43	100,0	5,101,15	100,00	n.d.	n.d.	n.d.	40,26	2,060	100,00	7,2	9,28	2,046,5	2,476,3	0,8264	3,14	5,17
ITALIA																	
	16.517,70	42,2	2.472,03	48,5	n.d.	n.d.	n.d.	32,42	770,00	37,4	7,9	7,78	2.756,6	3.210,4	0,8586	2,16	n.d.
Nord	10.139,18	25,9	1.238,99	24,3	n.d.	n.d.	n.d.	42,61	478,00	23,2	6,8	10,52	2.212,8	2.592,0	0,8537	3,79	n.d.
Centro	12.465,55	31,9	1.390,12	27,3	n.d.	n.d.	n.d.	44,99	812,00	39,4	7,0	10,59	1.459,2	1.712,0	0,8523	4,09	n.d.
Sud																	

(1) Entrate contributive: contributo soggettivo, integrativo, maternità, contribuzione volontaria, contribuzione da ricongiunzioni attive
(2) Solamente nel totale sono computati i valori riferiti alle prestazioni assistenziali perché non disponibili a livello regionale

Fonte: elaborazioni Istat e indicatori su dati forniti dalle Casse

3.4.D. EPAP - Distribuzione regionalizzata iscritti, per genere ed età, 1999-2015

Regione	1999		2015		VAR%		Iscritti (v.a.)								
	MASCHI	FEMMINE TOTALI	MASCHI	FEMMINE TOTALI	MASCHI	FEMMINE TOTALI	Anno	Fino a 30 anni	31-45 anni	46-60 anni	61 anni e oltre	Totale			
PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA LIGURIA TRENITINO VENETO FRIULI VENEZIA GIULLA EMILIA ROMAGNA TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA ITALIA	557	142	699	786	222	1.008	41,11	56,34	44,21	1999	1.515	8.785	2.486	844	13.630
	41	20	61	57	29	86	39,02	45,00	40,98	2001	1.286	9.803	2.842	1.045	14.976
	934	147	1.081	1.251	251	1.502	33,94	70,75	38,95	2004	1.159	10.386	3.755	1.243	16.543
	297	55	352	347	89	436	16,84	61,82	23,86	2009	988	10.371	5.754	1.743	18.856
	212	29	241	255	48	303	20,28	65,52	25,73	2014	674	8.721	7.894	2.240	19.529
	727	135	862	942	206	1.148	29,57	52,59	33,18	2015	626	8.026	8.180	2.285	19.117
	214	33	247	268	53	321	25,23	60,61	29,96						
	809	173	982	972	216	1.188	20,15	24,86	20,98						
	1.026	262	1.288	1.441	460	1.901	40,45	75,57	47,59						
	341	80	421	448	151	599	31,38	88,75	42,28						
	458	88	546	528	119	647	15,28	35,23	18,50						
	782	176	958	1.154	281	1.435	47,57	59,66	49,79						
	265	50	315	391	88	479	47,55	76,00	52,06						
	107	20	127	142	26	168	32,71	30,00	32,28						
	1.069	213	1.282	1.356	300	1.656	26,85	40,85	29,17						
	779	88	867	1.087	207	1.294	39,54	135,23	49,25						
262	44	306	406	107	513	54,96	143,18	67,65							
517	90	607	837	190	1.027	61,90	111,11	69,19							
1.606	235	1.841	2.156	341	2.497	34,25	45,11	35,63							
453	94	547	715	194	909	57,84	106,38	66,18							
	11.456	2.174	13.630	15.539	3.578	19.117	35,64	64,58	40,26						
Nord Centro Sud	3.791	734	4.525	4.878	1.114	5.992	28,67	51,77	32,42						
	2.607	606	3.213	3.571	1.011	4.582	36,98	66,83	42,61						
	5.058	834	5.892	7.090	1.453	8.543	40,17	74,22	44,99						

Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.4.E. EPAP - Dati patrimoniali (valori assoluti in migliaia di Euro)

Tipologia di investimento	ANNO					Var. %				
	2001	2004	2009	2014	2015	01-04	04-09	09-14	14-15	01-15
TITOLI DI STATO (a)	0,00	9.630,00	95.271,00	167.347,00	165.150,00					
di cui domestico (a1)	0,00	0,00	36.083,00	121.772,00	139.353,00					
TITOLI DI CAPITALE (b)	0,00	0,00	0,00	108.443,00	212.500,00					
di cui domestico (a2)	0,00	0,00	0,00	327,00	5.223,00					
ALTRI TITOLI DI DEBITO										
(c)	17.764,00	99.608,00	159.202,00	186.849,00	197.310,00	460,7	59,8	17,4	5,6	1010,7
di cui domestico (a3)	17.764,00	25.059,00	23.491,00	23.945,00	22.824,00	41,1	-6,3	1,9	-4,7	28,5
OICR (d)	0,00	94.874,00	142.394,00	69.241,00	37.832,00		50,1	-51,4	-45,4	
di cui domestico (a4)	0,00	35.257,00	0,00	10.935,00	10.327,00		-100,0		-5,6	
IMMOBILI (e)	0,00	0,00	15.035,00	16.922,00	16.922,00			12,6	0,0	
di cui domestico (a5)	0,00	0,00	15.035,00	16.922,00	16.922,00			12,6	0,0	
FONDI										
IMMOBILIARI/PARTECI										
PAZIONI IN SOCIETA'										
IMMOBILIARI (f)	0,00	0,00	0,00	41.345,00	52.545,00				27,1	
di cui domestico (a6)	0,00	0,00	0,00	6.770,00	17.550,00				159,2	
TOTALE (a+b+c+d+e+f)	17.764,00	204.112,00	411.902,00	590.147,00	682.259,00	1049,0	101,8	43,3	15,6	3740,7
di cui domestico										
(a1+a2+a3+a4+a5+a6)	17.764,00	60.316,00	74.609,00	180.671,00	212.199,00	239,5	23,7	142,2	17,5	1094,5
LIQUIDITA' (1)	10.881,00	79,00	13.058,00	81.212,00	45.448,00	-99,3	16429,1	521,9	-44,0	317,7
POLIZZE ASSICURATIVE										
(2)	0,00	0,00	4.000,00	19.985,00	15.000,00			399,6	-24,9	
ALTRO (3)	63.193,00	0,00	5.118,00	519,00	242,00	-100,0		-89,9	-53,4	-99,6
TOTALE										
COMPLESSIVO =										
TOTALE+ (1) + (2) + (3)	91.838,00	204.191,00	434.078,00	691.863,00	742.949,00	122,3	112,6	59,4	7,4	709,0

Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.5.A. IPPI - Entrate contributive e uscite per prestazioni, 1999-2015, dati regionalizzati (valori assoluti in migliaia di Euro)

REGIONE	ENTRATE CONTRIBUTIVE (1)										TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI (PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI)										VAR. %	
	1999	2001	2004	2009	2014	2015 (2)	99-01	01-04	04-09	09-14	14-15	99-15	2001	2004	2009	2014	2015	01-04	04-09	09-14	14-15	01-15
PIEMONTE	2.455,2	2.842,7	3.282,0	4.100,0	5.762,0	5.618,2	15,8	15,5	24,9	40,5	-2,5	123,8	0,0	31,0	184,2	564,9	735,0	733,3	494,1	206,7	30,1	01-15
VALLE D'AOSTA	193,8	207,9	225,1	277,6	343,1	324,4	7,2	8,3	23,3	23,6	-5,5	67,4	0,6	5,0	31,9	64,0	71,1	733,3	538,4	100,6	11,0	11743,4
LOMBARDIA	6.851,4	8.020,7	9.365,1	11.800,6	15.858,6	17.248,7	17,1	16,8	26,0	34,4	8,8	151,8	27,9	158,1	846,8	1.882,6	2.306,2	465,9	435,6	122,3	22,5	8155,7
LIGURIA	551,2	623,9	769,5	998,5	1.428,7	1.387,4	13,2	23,3	29,8	43,1	-2,9	151,7	1,3	13,0	64,0	183,1	234,9	882,6	392,5	186,0	28,3	17655,1
TRENTINO	1.908,4	2.066,9	2.664,8	3.359,6	3.960,6	3.793,4	5,2	32,8	26,1	17,9	-4,2	98,8	10,3	23,0	135,5	456,5	473,2	123,3	489,2	236,8	3,7	4493,8
VENETO	4.991,3	5.668,2	6.576,0	7.962,7	11.478,3	11.208,8	13,6	16,0	21,1	44,2	-2,3	124,6	1,5	69,6	279,7	1.310,6	1.446,9	446,0	301,7	368,5	10,4	94777,7
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.904,8	3.287,9	4.104,2	4.566,9	5.300,2	5.388,2	13,2	24,8	11,3	16,1	1,7	85,5	4,3	40,0	273,0	829,9	1.009,7	835,0	582,4	204,0	21,7	23501,0
EMILIA	4.871,4	5.596,9	6.722,4	7.933,4	10.992,7	10.732,7	14,9	20,1	18,0	38,6	-2,4	120,3	32,1	73,0	353,0	1.120,7	1.235,7	127,5	383,2	217,5	10,3	3747,9
ROMAGNA	3.536,6	4.348,1	5.292,6	6.570,9	8.962,5	8.962,5	22,9	21,7	24,2	23,3	10,6	153,4	15,3	48,7	296,2	967,6	1.457,2	217,7	507,8	226,7	50,6	9398,8
TOSCANA	528,3	630,7	741,8	950,8	1.175,1	1.286,9	19,4	17,6	28,2	23,6	9,5	143,6	5,6	20,0	51,4	91,6	185,3	258,4	157,2	78,0	102,3	3220,5
UMBRIA	813,6	975,0	1.187,9	1.476,7	1.926,2	1.860,7	19,8	21,8	24,3	30,4	-3,4	128,7	0,0	8,0	96,6	342,1	404,9	1107,8	1107,8	254,1	18,3	463478,8
MARCHE	1.030,6	1.156,7	1.375,1	1.823,1	2.351,8	2.182,0	12,2	18,9	32,6	40,0	-14,5	111,7	0,1	31,7	113,2	412,7	477,5	30687,4	257,1	264,5	15,7	86058,1
LAZIO	426,4	458,5	588,2	778,2	1.120,6	1.197,0	7,5	28,3	32,3	44,0	6,8	180,8	0,2	4,0	261,5	114,1	168,9	1940,8	6438,4	-56,4	48,0	86058,1
ABRUZZO	54,7	47,8	59,4	62,5	77,3	186,7	-12,7	24,4	5,1	23,7	141,5	241,1	0,0	1,0	30,1	21,3	30,8	2908,1	2908,1	-29,3	44,6	1996,8
MOLISE	932,6	975,5	1.111,3	1.454,4	2.436,3	2.208,2	4,6	13,9	30,9	67,5	-9,4	136,8	16,0	11,0	86,5	247,3	334,7	-31,1	686,3	186,0	35,3	31427,3
CAMPANIA	769,8	816,9	884,2	1.090,1	1.398,4	1.331,5	6,1	8,2	23,3	28,3	-4,8	73,0	1,2	14,0	87,3	259,7	363,5	1114,2	523,5	197,5	40,0	70817,0
PUGLIA	122,1	121,7	148,2	201,1	247,6	245,9	-0,3	21,8	35,7	23,1	-0,7	101,4	0,0	4,1	15,9	50,0	71,5	289,1	289,1	215,4	43,1	154323,5
BASILICATA	194,0	192,5	206,4	256,3	342,7	332,9	-0,7	7,2	24,2	33,7	-2,8	71,7	0,2	2,0	22,9	80,9	143,3	890,1	1043,0	253,7	77,2	70817,0
CALABRIA	621,9	719,6	738,2	955,2	1.259,0	1.354,1	15,7	2,6	29,4	31,8	7,6	117,8	0,2	5,0	78,0	201,4	362,9	2027,7	1459,6	158,3	80,2	29569,0
SICILIA	706,2	789,0	847,0	1.209,2	1.481,5	1.509,1	11,7	7,3	42,8	22,5	1,9	113,7	0,6	11,0	37,4	108,3	184,8	1665,7	239,9	189,7	70,6	29569,0
SARDEGNA	34.464,2	39.487,2	46.889,5	57.827,8	77.241,7	78.359,2	14,6	18,7	23,3	33,6	1,4	127,4	117,5	573,3	3.345,0	9.309,4	11.697,8	388,0	483,5	178,3	25,7	9857,9
TOTALE	24.727	28.255	33.709	40.999	55.124	55.702	14,3	19,3	21,6	34,5	1,0	125,3	78,1	412,8	2.168,0	6.412,4	7.512,5	428,7	425,2	195,8	17,2	9522,3
NORD	5.909	7.110	8.598	10.821	13.754	14.292	20,3	20,9	25,9	27,1	3,9	141,9	21,0	108,4	557,5	1.814,0	2.524,9	415,8	414,1	225,4	39,2	11908,8
CENTRO	3.828	4.122	4.583	6.007	8.363	8.365	7,7	11,2	31,1	39,2	0,0	118,6	18,4	52,1	619,5	1.083,1	1.660,4	183,4	1089,6	74,8	53,3	8937,1
SUD	71,7	71,6	71,9	70,9	71,4	71,1							66,5	72,0	64,8	68,9	64,2					
NORD (*)	17,1	18,0	18,3	18,7	17,8	18,2							17,9	18,9	16,7	19,5	21,6					
CENTRO (*)	11,1	10,4	9,8	10,4	10,8	10,7							15,6	9,1	18,5	11,6	14,2					
SUD (*)																						

(*) Composizione percentuale

(1) Entrate contributive: contributo soggettivo, integrativo, maternità, contribuzione volontaria, contribuzione da ricongiunzioni attive

(2) Entrate contributive anno 2015 stimate

N.B. Entrate ed uscite sono rilevate per competenza e non per cassa

Fonte: elaborazioni Istituti Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.5.A1. EPPI - Saldi regionalizzati 1999-2015 (valori assoluti in migliaia di Euro)

REGIONE	SALDO					VAR. %				
	2001	2004	2009	2014	2015	01-04	04-09	09-14	14-15	01-15
PIEMONTE	2.842,7	3.251,0	3.915,9	5.197,1	4.883,2	14,4	20,5	32,7	-6,0	71,8
VALLE D'AOSTA	207,3	220,1	245,7	279,1	253,3	6,2	11,6	13,6	-9,2	22,2
LOMBARDIA	7.992,8	9.207,0	10.953,8	13.976,0	14.942,5	15,2	19,0	27,6	6,9	86,9
LIGURIA	622,6	756,5	934,5	1.245,6	1.152,5	21,5	23,5	33,3	-7,5	85,1
TRENTINO	1.996,6	2.641,8	3.224,0	3.504,2	3.320,2	32,3	22,0	8,7	-5,2	66,3
VENETO	5.666,7	6.506,4	7.682,9	10.167,7	9.761,9	14,8	18,1	32,3	-4,0	72,3
FRIULI VENEZIA GIULIA	3.283,6	4.064,2	4.294,0	4.470,3	4.378,5	23,8	5,7	4,1	-2,1	33,3
EMILIA										
ROMAGNA	5.564,8	6.649,4	7.580,4	9.872,0	9.497,1	19,5	14,0	30,2	-3,8	70,7
TOSCANA	4.332,7	5.243,9	6.274,7	7.133,3	7.505,3	21,0	19,7	13,7	5,2	73,2
UMBRIA	625,2	721,8	899,4	1.083,5	1.101,6	15,5	24,6	20,5	1,7	76,2
MARCHE	975,0	1.179,9	1.380,0	1.584,0	1.455,8	21,0	17,0	14,8	-8,1	49,3
LAZIO	1.156,6	1.343,4	1.709,9	2.139,0	1.704,6	16,2	27,3	25,1	-20,3	47,4
ABRUZZO	458,3	584,2	516,6	1.006,5	1.028,2	27,5	-11,6	94,8	2,2	124,3
MOLISE	47,8	58,4	32,4	56,0	155,9	22,3	-44,6	73,0	178,3	226,4
CAMPANIA	959,5	1.100,3	1.367,9	2.188,9	1.873,5	14,7	24,3	60,0	-14,4	95,3
PUGLIA	815,7	870,2	1.002,8	1.138,7	968,0	6,7	15,2	13,6	-15,0	18,7
BASILICATA	121,7	144,2	185,3	197,6	174,3	18,4	28,5	6,7	-11,8	43,2
CALABRIA	192,3	204,4	233,4	261,8	189,7	6,3	14,2	12,2	-27,6	-1,4
SICILIA	719,4	733,2	877,2	1.057,6	991,2	1,9	19,6	20,6	-6,3	37,8
SARDEGNA	788,4	836,0	1.171,9	1.373,2	1.324,2	6,0	40,2	17,2	-3,6	68,0
TOTALE	39.369,7	46.316,2	54.482,8	67.932,2	66.661,5	17,6	17,6	24,7	-1,9	69,3
NORD	28.177,1	33.296,4	38.831,3	48.712,0	48.189,2	18,2	16,6	25,4	-1,1	71,0
CENTRO	7.089,4	8.489,1	10.264,0	11.939,9	11.767,2	19,7	20,9	16,3	-1,4	66,0
SUD	4.103,2	4.530,8	5.387,6	7.280,4	6.705,0	10,4	18,9	35,1	-7,9	63,4
NORD (*)	71,6	71,9	71,3	71,7	72,3					
CENTRO (*)	18,0	18,3	18,8	17,6	17,7					
SUD (*)	10,4	9,8	9,9	10,7	10,1					

(*) Composizione percentuale

Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.5.B. EPPI - Iscritti, pensioni e variazioni 1999-2015, dati regionalizzati

REGIONE	N° ISCRITTI						VARIAZIONI %						N° PENSIONI				
	1999	2001	2004	2009	2014	2015	99-01	01-04	04-09	09-14	14-15	99-15	2001	2004	2009	2014	2015
PIEMONTE	757	802	839	921	979	962	5,9	4,6	9,8	6,3	-1,7	27,1	0	26	95	199	212
VALLE D'AOSTA	55	53	57	57	54	51	-3,6	7,5	0,0	-5,3	-5,6	-7,3	2	4	14	23	24
LOMBARDIA	1.994	2.147	2.265	2.493	2.479	2.468	7,7	5,5	10,1	-0,6	-0,4	23,8	15	94	305	573	643
LIGURIA	209	226	251	266	266	263	8,1	11,1	6,0	0,0	-1,1	25,8	2	13	35	66	73
TRENTINO	503	520	541	593	596	589	3,4	4,0	9,6	0,5	-1,2	17,1	1	17	58	127	142
VENETO	1.517	1.609	1.746	1.856	1.968	1.950	6,1	8,5	6,3	6,0	-0,9	28,5	4	51	172	395	439
FRIULI VENEZIA GIULIA	983	1.030	1.056	1.077	1.032	1.009	4,8	2,5	2,0	-4,2	-2,2	2,6	6	31	129	269	302
EMILIA																	
ROMAGNA	1.313	1.413	1.521	1.693	1.754	1.741	7,6	7,6	11,3	3,6	-0,7	32,6	4	41	151	354	402
TOSCANA	1.288	1.405	1.506	1.648	1.699	1.651	9,1	7,2	9,4	3,1	-2,8	28,2	4	40	133	316	356
UMBRIA	190	205	224	253	268	260	7,9	9,3	12,9	5,9	-3,0	36,8	0	9	22	44	53
MARCHE	267	312	348	390	386	369	16,9	11,5	12,1	-1,0	-4,4	38,2	0	7	43	100	110
LAZIO	431	457	490	561	571	556	6,0	7,2	14,5	1,8	-2,6	29,0	1	15	62	142	159
ABRUZZO	205	233	260	296	321	318	13,7	11,6	13,8	8,4	-0,9	55,1	1	8	34	62	71
MOLISE	30	24	27	34	32	30	-20,0	12,5	25,9	-5,9	-6,3	0,0	0	2	7	14	13
CAMPANIA	474	507	517	577	619	621	7,0	2,0	11,6	7,3	0,3	31,0	2	12	58	128	138
PUGLIA	332	340	372	428	444	423	2,4	9,4	15,1	3,7	-4,7	27,4	2	10	55	108	121
BASILICATA	59	57	60	77	80	78	-3,4	5,3	28,3	3,9	-2,5	32,2	0	1	9	20	22
CALABRIA	95	104	104	122	116	112	9,5	0,0	17,3	-4,9	-3,4	17,9	1	5	18	45	46
SICILIA	300	330	336	392	404	396	10,0	1,8	16,7	3,1	-2,0	32,0	1	8	41	88	89
SARDEGNA	392	406	427	467	450	445	3,6	5,2	9,4	-3,6	-1,1	13,5	1	10	22	55	62
TOTALE	11.394	12.180	12.947	14.201	14.518	14.292	6,9	6,3	9,7	2,2	-1,6	25,4	47	404	1.463	3.128	3.477
NORD	7.331	7.800	8.276	8.956	9.128	9.033	6,4	6,1	8,2	1,9	-1,0	23,2	34	277	959	2.006	2.237
CENTRO	2.176	2.379	2.568	2.852	2.924	2.836	9,3	7,9	11,1	2,5	-3,0	30,3	5	71	260	602	678
SUD	1.887	2.001	2.103	2.393	2.466	2.423	6,0	5,1	13,8	3,1	-1,7	28,4	8	56	244	520	562
NORD (*)	64,3	64,0	63,9	63,1	62,9	63,2							72,3	68,6	65,6	64,1	64,3
CENTRO (*)	19,1	19,5	19,8	20,1	20,1	19,8							10,6	17,6	17,8	19,2	19,5
SUD (*)	16,6	16,4	16,2	16,9	17,0	17,0							17,0	13,9	16,7	16,6	16,2

(*) Composizione percentuale

NOTA: le prime pensioni vengono erogate dal 1/1/2001

Fonte: elaborazioni Istituti Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.5.C. FPPI - Dati e indicatori 2015, dati regionalizzati

Regione	Indicatori													
	1	2	3	3 bis	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Pop. res. al 31/12/2015 Stima Istat
	Entrate contributive (1) in migliaia di euro	Uscite per prestazioni previdenziali in migliaia di euro	Uscite per prestazioni assistenziali incluse le polizze collettive in migliaia di euro	Incidenza prestazioni assistenziali su totale	Saldo in migliaia di euro	Iscritti	Pensioni	Iscritti / pensioni	Contributo medio	Pensione media	Contr. Medio / pensi. media	Contributi medi * 10.000 abitanti	Entrate contributive e / Uscite previdenziaz 1	
	val. ass.	val. %	val. ass.	val. %	val. ass.	val. %	val. ass.	val. %	val. ass.	val. %	8:9	5:pop.res. 2015	1:(2+3)	val. ass.
PIEMONTE	5.618,17	7,17	128,37	4,81	4.883,19	7,33	962	6,73	27,08	7,15	5,840,1	2,18	7,64	4.403.000
VALLE														
D'AOSTA	324,38	0,41	2,60	0,10	253,32	0,38	51	0,36	-7,27	5,00	2,852,6	4,02	4,56	127.000
LOMBARDIA	17.248,68	22,01	455,79	17,07	14.942,53	22,42	2.468	17,27	23,77	5,84	6.988,9	2,297	7,48	10.008.000
LIGURIA	1.387,37	1,77	173,04	2,32	1.152,47	1,73	263	1,84	25,84	4,62	2.877,7	2,4286	2,47	1.058.000
TRENTINO	3.793,42	4,84	61,86	2,36	3.320,20	4,98	589	4,12	17,10	7,35	2.370,5	2,2254	2,49	4.916.000
VENETO	11.208,80	14,30	62,90	2,56	9.761,91	14,64	1.980	13,64	28,54	7,61	2.389,5	2,2289	1,20	1.221.000
FRUOLI			302,98	11,34			439	12,63			2.065,7	2,2060	15,97	
VENEZIA														
GIULIA	5.388,17	6,88	216,53	8,11	4.378,52	6,57	1.009	7,06	2,64	8,74	5.340,1	2,0334	5,34	1.571.000
EMILIA														
ROMAGNA	10.732,74	13,70	311,61	11,67	9.497,07	14,25	1.741	12,18	32,60	8,80	6.164,7	2,298,7	3,91	4.447.000
TOSCANA	8.862,50	11,44	391,90	14,67	7.505,29	11,26	1.651	11,55	28,18	7,90	5.426,5	2,292,4	4,41	3.745.000
UMBRIA	1.286,87	1,64	59,22	2,22	1.101,56	1,65	260	1,82	36,84	4,99	2.992,4	1,8141	6,15	891.000
MARCHE	1.860,69	2,37	351,80	3,90	1.455,84	2,18	369	2,58	38,20	11,0	4.940,5	2,379,2	2,92	1.543.000
LAZIO	2.182,05	2,78	99,49	3,73	1.704,56	2,56	556	3,89	29,00	15,9	3.045,5	1,5767	2,39	5.886.000
ABRUZZO	1.197,03	1,53	38,70	1,45	1.028,16	1,54	318	2,23	55,12	7,1	3.924,5	2,377,5	0,94	1.327.000
MOLISE	186,67	0,24	29,23	0,32	155,91	0,23	30	0,21	0,00	7,88	3.764,2	2,0531	2,40	312.000
CAMPANIA	2.208,24	2,82	252,90	3,06	1.875,50	2,81	621	4,35	31,01	13,8	6.222,3	2,294,7	0,96	5.851.000
PUGLIA	1.331,47	1,70	81,84	3,83	967,96	1,45	423	2,96	27,41	12,1	3.555,9	1,9404	1,06	4.076.000
BASILICATA	245,85	0,31	16,37	0,61	174,32	0,26	78	0,55	32,20	22	3.147,7	1,4581	1,36	574.000
CALABRIA	332,95	0,42	30,80	1,15	189,69	0,28	112	0,78	17,89	46	3.152,0	1,2571	0,57	1.971.000
SICILIA	1.354,09	1,73	188,88	6,52	991,20	1,49	396	2,77	32,00	89	2.444,7	1,2160	0,78	5.074.000
SARDEGNA	1.509,08	1,93	174,02	6,52	1.324,24	1,99	445	3,11	13,52	62	1.170,1	1,9850	8,16	1.657.000
ITALIA	78.539,22	100,00	2.670,63	100,00	66.661,46	100,00	14.292,00	100,00	25,43	3,477	5.482,7	2,596,2	6,70	60.658.000
Nord	55.701,74	71,09	1.542,63	57,76	48.189,23	72,3	9.033,00	63,2	23,22	7,1	6.166,5	2,237,00	3,26	27.751.000
Centro	14.292,11	18,24	603,66	22,60	11.767,25	17,7	2.836,00	19,8	30,33	19,5	5.039,5	2,283,6	2,35	12.065.000
Sud	8.565,37	10,68	524,35	19,63	6.704,98	10,1	2.423,00	17,0	28,40	16,2	3.452,5	1,7079	7,36	20.842.000

(1) Il dato comprende il totale dei contributi versati

Fonte: elaborazioni Istituti Previdenziali su dati forniti dalle Casse

3.5.E. EPPI – Dati patrimoniali (valori assoluti in migliaia di Euro)

Tipologia di investimento	ANNO						VAR. %					
	1999	2001	2004	2009	2014	2015	99-01	01-04	04-09	09-14	14-15	99-15
TITOLI DI STATO (a)	53.703,87	53.128,59	102.498,00	96.121,30	198.333,00	96.353,00	-1,1	92,9	-6,2	106,3	-51,4	79,4
di cui domestico (a1)	53.703,87	53.128,59	n.d.	73.803,93	159.474,00	69.381,00	-1,1			116,1	-56,5	29,2
TITOLI DI CAPITALE (b)	317,00	994,70	271,00	9.580,91	33.705,00	32.853,00	213,8	-72,8	3435,4	251,8	-2,5	10263,7
di cui domestico (a2)	317,00	994,70	271,00	n.d.	33.705,00	32.853,00	213,8	-72,8			-2,5	10263,7
ALTRI TITOLI DI DEBITO												
(c)	17.104,40	30.585,97	47.916,00	295.411,49	57.151,00	38.229,00	78,8	56,7	516,5	-80,7	-33,1	123,5
di cui domestico (a3)	n.d.	n.d.	n.d.	45.261,19	30.481,00	10.095,00				-32,7	-66,9	
OICR (d)	20.108,46	20.551,08	40.748,00	32.756,76	261.694,00	296.288,00	2,2	98,3	-19,6	698,9	13,2	1373,4
di cui domestico (a4)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.						
IMMOBILI (e)	0,00	14.884,00	92.497,00	94.055,11	14.363,00	0,00		521,5	1,7	-84,7	-100,0	
di cui domestico (a5)	0,00	14.884,00	92.497,00	94.055,11	14.363,00	0,00		521,5	1,7	-84,7	-100,0	
FONDI												
IMMOBILIARI/PARTECI												
PAZIONI IN SOCIETA'												
IMMOBILIARI (f)	0,00	0,00	0,00	236,00	193.845,00	230.434,00				82037,7	18,9	
di cui domestico (a6)	0,00	0,00	0,00	n.d.	161.845,00	164.404,00					1,6	
TOTALE (a+b+c+d+e+f)	91.233,73	120.144,34	283.930,00	528.161,56	759.091,00	694.157,00	31,7	136,3	86,0	43,7	-8,6	660,9
di cui domestico												
(a1+a2+a3+a4+a5+a6)	54.020,87	69.007,29	92.768,00	213.120,23	399.868,00	276.733,00	27,7	34,4	129,7	87,6	-30,8	412,3
LIQUIDITA' (1)	2.084,34	31.821,00	9.033,00	43.668,06	114.264,00	253.103,00	1426,7	-71,6	383,4	161,7	121,5	12043,1
POLIZZE ASSICURATIVE												
(2)												
ALTRO (3)	0,00	0,00	0,00	81.187,47	38.512,00	39.447,00				-52,6	2,4	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,00	10.153,00					-9,0	
COMPLESSIVO =												
TOTALE + (1) + (2) + (3)	93.318,07	151.965,34	292.963,00	653.017,09	923.024,00	996.860,00	62,8	92,8	122,9	41,3	8,0	968,2

Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati forniti dalle Casse

Allegato normativo relativo alle Casse Privatizzate

1) Codice Civile

Ex articolo 12 codice civile: Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.¹

(1) L'articolo in esame è stato abrogato dall'art. 11, comma I, lett. a), D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto*). Il riconoscimento, ora, non è più concesso con decreto del Presidente della Repubblica (si trattava di un atto discrezionale della Pubblica Amministrazione). La competenza in materia è attribuita in via generale al Prefetto (ora U.T.G., Ufficio territoriale del Governo), ed alla Regione per le sole persone giuridiche private che operano nelle materie di competenza regionale. L'iscrizione si ottiene mediante presentazione al prefetto di idonea domanda, oltre ad Atto costitutivo e Statuto, redatti secondo le prescrizioni di legge, e previa verifica dei requisiti prescritti (es. scopo lecito e determinabile, patrimonio adeguato allo scopo). L'iscrizione nel Registro ha effetto costitutivo. Il procedimento si deve concludere positivamente nel termine massimo di 120 giorni. Qualora l'autorità amministrativa ravvisi ragioni ostative all'iscrizione o la necessità di integrazione della documentazione, ne dà comunicazione ai richiedenti, che avranno ulteriori trenta giorni per presentare memorie e documenti; se nell'ulteriore termine di trenta giorni l'autorità stessa non comunica ai richiedenti i motivi del diniego oppure non procede all'iscrizione, questa si intende negata. Ottenuta la personalità giuridica, gli enti acquistano piena capacità giuridica, ed in particolare l'autonomia patrimoniale perfetta (separazione del patrimonio dell'ente da quello dei componenti). La differenza con le persone fisiche concerne i limiti di ordine naturale relativamente a tutti quei rapporti che presuppongono l'esistenza di una persona fisica (es. matrimonio o riconoscimento di figli); l'ente riconosciuto gode invece di una piena capacità relativamente agli atti di natura patrimoniale.

Art 14 Codice Civile: Atto costitutivo. Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento.

Art 15 Codice Civile: Revoca dell'atto costitutivo della fondazione. L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Art 16 Codice Civile: Atto costitutivo e statuto. Modificazioni. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

Una **persona giuridica** è un **ente** cui l'ordinamento giuridico attribuisce (**riconoscimento**) la capacità giuridica, rendendolo quindi soggetto di diritto. La natura pubblica o privata della persona giuridica si riflette anche sulla sua disciplina: le persone giuridiche private sono disciplinate dal diritto privato, mentre quelle pubbliche dal diritto pubblico che può attribuire loro poteri autoritativi, come quello di emanare provvedimenti amministrativi o atti normativi (potestà legislativa, statutaria o regolamentare). Di conseguenza, l'atto giuridico con il quale si dà vita alla persona giuridica, che prende il nome di **atto costitutivo** (nel caso delle fondazioni è denominato **atto di fondazione**), ha natura di atto di autonomia privata nel caso delle persone giuridiche private, mentre nel caso delle persone giuridiche pubbliche ha natura di provvedimento. Sono **persone giuridiche di diritto pubblico** lo Stato (anche come insieme di soggetti) e gli altri **enti pubblici**, che possono avere caratteri propri delle corporazioni (come lo Stato e gli enti territoriali) oppure delle fondazioni. **Le persone giuridiche private** sono le associazioni e

le fondazioni riconosciute nonché le società per azioni e le altre società commerciali dotate di personalità giuridica.

2) **Legge 24 dicembre 1993, n. 537**

In materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Art. 1

Comma 32. *Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.*

Comma 33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:

1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero omogenee, **con particolare riferimento alle Casse marittime;**

2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari già esistenti;

3) **l'incorporazione** delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (**INAIL**);

4) **l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti;**

5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:

5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;

5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;

5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;

a) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;

b) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con esclusione delle pensioni di reversibilità, fatti comunque salvi i diritti acquisiti;

c) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate;

d) eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;

e) soppressione degli enti.

Comma 34. *Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive* ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti già esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in armonia con i principi di cui al comma 33.

Comma 35. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi **diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.**

Comma 36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari;

b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;

c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione;

d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.

Comma 37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 33 e alla lettera a) del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Comma 38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni.

Comma 39. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52.

Comma 40. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione è tenuto a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che adotta i provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi dalla consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del Ministero del tesoro, la detta amministrazione può compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti può fare ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Comma 41. Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).

Comma 42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3) D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Art. 1. Enti privatizzati

1. Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, **a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.**

2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e **assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile** e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti

previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse.

3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. ***Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti***, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri: a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti; b) determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell'associazione o fondazione. Tale professionalità è considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l'attività professionale della categoria interessata; c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a ***cinque annualità*** dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualità per ogni biennio.

Art. 2. Gestione.

1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.

2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale.

3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 [2].

4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni.

5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili. 6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente stesso, così come previsto dallo statuto.

Art. 3. Vigilanza.

1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni.

2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti: a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni; b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia

prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.

4. All'atto della trasformazione in associazione o fondazione dell'ente privatizzato, continuerà ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti. 5. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.

Articolo 4. Albo.

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza. Nell'albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1, comma 1. 2. Entro un anno dall'avvenuta trasformazione prevista dall'art. 1, i lavoratori già iscritti agli istituti, tra quelli di cui all'allegato A, gestori di forme assicurative in regime sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, possono optare per l'iscrizione a detta assicurazione, con facoltà di trasferimento della posizione assicurativa maturata presso gli istituti di provenienza. (1)

Art. 5. Personale

(nel testo modificato dall'art. 9 del DL 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608, ndr).

1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. (2)

2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale delle associazioni e fondazioni si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto. (3)

3. Continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla data di trasformazione dell'ente.

ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE DA TRASFORMARE IN PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.

Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori istituita nel 1933

Cassa di previdenza tra dottori commercialisti istituita nel 1963

Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri istituita nel 1955

Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti istituita nel 1961

Cassa nazionale del notariato istituita nel 1919

Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali istituita nel 1963

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO) istituito nel 1938

Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) istituito nel 1972

Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) istituito nel 1937

Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) istituito nel 1929

Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) istituito nel 1958
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) istituito nel 1937
Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime istituito nel 1978
Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAl) istituito nel 1929 (soppresso nel 2003)
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) istituito nel 1926
Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) istituita nel 1874

(1) Con D.M. n. 337/1996, è stato approvato il regolamento per l'istituzione dell'albo delle associazioni e fondazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 9 del Decreto-Leggen. 510/1996, convertito in legge n. 608/1996.

(3) Periodo aggiunto dall'art. 9 del decreto-legge n.510/1996, convertito in legge n.608/1996.

4) Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.

Art. 1: Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, **a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.**

2. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.

Art. 2: Prestazioni. Sistema di calcolo

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è attribuito il diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai sensi ed in conformità alle norme del presente decreto.

2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi dell'art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo; e secondo le modalità attuative previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4.

3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite in favore dei soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3: Forme gestorie

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove previsto, alternativamente:

a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergono anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'art. 1;

b) la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo statutario competente;

c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale simile, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica privata;

d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera d).

Art. 4: Ente pluricategoriale

1. Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), l'ente esponenziale designa un proprio componente effettivo e un componente supplente destinati a far parte del comitato fondatore di cui al comma 2.

2. Il comitato fondatore è insediato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione delle designazioni ed è composto dai delegati designati ai sensi del comma 1 e dai delegati designati ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), e dell'art. 7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato fondatore, verificato che l'ente è destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro trenta giorni, un piano finanziario ed attuariale che dimostri la consistenza della

forma prescelta secondo i parametri della composizione anagrafica e della capacità reddituale media degli iscritti alla categoria.

3. Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, corredate dal piano finanziario di cui al comma 2, sono trasmesse contestualmente per l'approvazione, entro i successivi dieci giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone notizia entro dieci giorni successivi al comitato fondatore. A seguito dell'approvazione della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, il comitato fondatore elabora lo statuto e il regolamento dell'ente in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.

4. Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di cui al comma 2 ovvero non intervenga l'approvazione di cui al comma 3, trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 2, in ordine all'inserimento delle categorie professionali interessate nella gestione ivi citata.

Art. 5: Ente gestore di categoria

1. La delibera di costituzione assunta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), è accompagnata da un piano finanziario e attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2. La delibera di costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

2. A seguito dell'approvazione ai sensi del comma 1 della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, l'ente esponenziale elabora lo statuto e il regolamento dell'ente gestore in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.

3. In caso di mancata approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli organi statutari deliberano, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del diniego, alternativamente:

a) per la partecipazione all'ente gestore pluricategoriale, di cui all'art. 4. In tale ipotesi la delibera deve contenere la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente destinato a far parte del comitato fondatore di cui all'art. 4, comma 2. La delibera deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti esponenziali di cui all'art. 3, che abbiano optato per la partecipazione all'ente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) per l'inclusione nella forma previdenziale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).

4. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 3, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, de legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 6: Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti

1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 16 del codice civile:

a) la determinazione delle modalità di **iscrizione obbligatoria** dei soggetti di cui all'art. 1;

b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'art. 4 deve essere prevista la nomina di un componente per ogni categoria professionale interessata incrementato, per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, nonché le modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali;

c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composta da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui all'art. 4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria professionale interessata.

2. Nel caso dell'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, lo statuto deve inoltre contenere:

a) l'adozione di un sistema di evidenza contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a ciascuna categoria, al fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio interessanti singole categorie;

b) la costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre membri, per ciascuna delle categorie interessate, con funzioni di impulso nei confronti dell'organo di amministrazione e di indirizzo per gli effetti di conservazione dell'equilibrio di cui alla lettera a).

3. I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere iscritti all'ente gestore, con esclusione degli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, nel caso di ente pluricategoriale.

4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:

a) le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione;

b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la fissazione, in caso di ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarietà;

c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.

5. L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e 5 è adottato con atto pubblico ai sensi dell'articolo 14 del codice civile ad iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore e dell'ente esponenziale. A seguito dell'approvazione dello statuto e del regolamento l'ente consegue la personalità giuridica per effetto di apposito decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro.

6. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere previste, anche sulla base delle indicazioni del Nucleo di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ulteriori elementi dello statuto e del regolamento di cui al presente articolo. Con le stesse modalità sono emanate specifiche disposizioni in materia di iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in analogia a quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale, di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di previdenza obbligatorie si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.

Art. 7: Modalità per l'inclusione in altra forma obbligatoria

1. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), deve essere accompagnata dalla delibera di assenso all'inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti, dall'organo competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale destinato ad includere la nuova categoria professionale. La delibera di assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di consentire un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della categoria professionale inclusa;

b) la previsione di una specifica gestione separata per la categoria professionale inclusa.

2. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), e la relativa delibera di assenso di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni, per l'approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di mancata approvazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.

3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 8: Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti

1. Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attività libero-professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale.

2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite.

3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo.

Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.

Il comma 3 dell'articolo 8, del D. Lgs. n. 103/96 è stato modificato dalla LEGGE 12 luglio 2011, n. 133 "Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi" (nota come legge Lo Presti), che all'art. 1, prevede:

Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito dal seguente (si veda sopra). La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(Questo il testo originario sostituito: "Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura").

Art. 9: Norme transitorie e finali

1. In attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5 e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidata, rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli.

2. Il contributo per l'anno 1996 è versato agli enti di cui agli articoli 4 e 5 con le modalità di prima applicazione che verranno diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore e dall'ente esponenziale; la rata di acconto è comunque definita nella misura del 6 per cento del reddito presumibile assunto a base dell'acconto di imposta al novembre 1996, ed è versata entro il 30 novembre 1996 su apposito conto dell'ente; il versamento a saldo per il 1996 è dovuto al 31 maggio 1997.

3. Nei casi di inclusione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, lettera d), e 2, all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 3, lettera b), il relativo obbligo contributivo decorre dalla data del 1° gennaio 1996. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono definite le conseguenti modalità di integrazione dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.

Il testo del decreto 103 ha consentito la realizzazione della Gestione Separata per la previdenza dei giornalisti professionisti autonomi, istituita presso l'Inpgi per tutti i giornalisti - professionisti, pubblicisti e praticanti - iscritti all'Ordine, nonché delle Gestioni Agrotecnici e Periti Agrari istituite presso l'Enpaia.

Riferimenti normativi:

Legge 8 agosto 1995, n. 335

"Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"

Art. 1 (Calcolo contributivo)

Comma 6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un

incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

Comma 7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti da riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

Comma 8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

Comma 9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

Comma 10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è fissata al 20 per cento.

Art. 2 (Armonizzazione)

Comma 25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme ***volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:*** a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni; b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari; c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività; d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.

Comma 26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

Legge 23 agosto 2004, n. 243

"Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria"

Art. 1

Comma 2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici.

Comma 6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

Comma 34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, può prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.

Comma 35. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari".

Comma 36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.

Comma 37. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), è aggiunto il seguente periodo: "l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti".

Comma 38. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.

Comma 39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.

Comma 40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

Art.1

Comma 763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la **stabilità delle gestioni previdenziali** di cui ai predetti decreti legislativi **è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni**. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509". **Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge.**

Legge 31 dicembre 2009, n. 196

"Legge di contabilità e finanza pubblica"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009 - Supplemento ordinario n. 245

Titolo I: ***principi di coordinamento, obiettivi di finanza pubblica e armonizzazione dei sistemi contabili***

Art. 1. (*Principi di coordinamento e ambito di riferimento*)

1. **Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica** sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.
2. **Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.**
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

LEGGE 30 luglio 2010, n. 122: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Articolo 6

Comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. *Omissis*

Comma 6. *Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute (direttamente o indirettamente) in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso (di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile) dei componenti (degli organi) di amministrazione e (di quelli di controllo) è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate (e alle loro controllate) omissis*

Comma 21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Comma 21-bis. *Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.*

Art. 9

Comma 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento (ordinariamente spettante per l'anno 2010, (al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio) fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14).

Comma 2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi

spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

Comma 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

**Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 convertito con modificazioni
dalla L. 15 luglio 2011, n. 111**

“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”

Art. 14

Comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ***alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,*** che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.

Comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalità con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo.

Comma 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 ((giugno 1994)), n. 509.

Comma 4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza.

Art. 18 Omissis.....

Comma 11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.

Comma 12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il

cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Art. 32 omissis

Comma 12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La condizione prevista dal periodo precedente ***deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.***"

**DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"**

Art. 24

Comma 24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)"

Art. 1

Comma 417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.